

UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo 1/2024

PIERO CALAMANDREI
GIUSTIZIA, DIRITTI E LIBERTÀ

a cura di **Giulio Donzelli**



EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

2024

Copyright © 2024 – Edizioni Università di Cassino
Centro Editoriale di Ateneo
Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia
e-ISSN 2610-9166
ISBN 978-88-8317-125-3

Il contenuto del presente volume può essere utilizzato in tutto o in parte purché se ne citi la fonte e non vengano modificati il senso ed il significato dei testi in esso contenuti. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale non è in alcun modo responsabile dell'utilizzo che viene effettuato dei testi presenti nel volume, delle modificazioni ad essi apportate e delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo.



DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

FASCICOLO 1/2024

PIERO CALAMANDREI
GIUSTIZIA, DIRITTI E LIBERTÀ

a cura di Giulio Donzelli

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

ISBN 978-88-8317-125-3

Fascicolo 1/2024

PIERO CALAMANDREI
GIUSTIZIA, DIRITTI E LIBERTÀ

Direttore scientifico e responsabile
LUIGI DI SANTO

Vicedirettore
GENNARO GIUSEPPE CURCIO

GIUSEPPE ACOCELLA (*Università Giustino Fortunato*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - DARIO CAPOTORTO (*Sapienza Università di Roma*) - GIOVANNI CERCHIA (*Università degli Studi del Molise*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MICHELE IASELLI (*Università Luiss Guido Carli*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Napoli Federico II*) - NATALIA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Roma Tor Vergata*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Instituto Jacques Maritain de la Argentina*) - ROBERTO POLI (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - PIER FRANCESCO SAVONA (*Università di Napoli Federico II*) - GIANCARLO SCALESE (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - VITO DONATO SERRITELLA (*Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Caporedattore*) - ANDREA AVERSANO - FRANCESCO CAVINATO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO - RAFFAELE MAIONE - ROSSELLA PINELLI - VITTORIO SALERA - GIOVANNI SIVERO - GIANPIERO URICCHIO - LUISA ROMAGNOLI (*Segretaria di redazione*)

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

INDICE

Editoriale	
LUIGI DI SANTO	3
Introduzione	
GIULIO DONZELLI	5
GUIDO ALPA, <i>Calamandrei alla Costituente: garanzie e limiti del potere giudiziario</i>	9
GIULIANO AMATO, <i>Il presidenzialismo di Piero Calamandrei</i>	21
PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ, <i>Calamandrei en castellano</i>	27
ELENA BINDI, <i>L'insegnamento delle conferenze messicane: il giudice quale motore di trasformazione sociale</i>	39
PAOLO BORGNA, <i>Calamandrei e la Resistenza</i>	67
SILVIA CALAMANDREI, <i>Con la Costituzione nella valigia, tessendo legami di interdipendenza tra i popoli</i>	87
FRANCESCA CENNI, <i>Calamandrei e gli Archivi</i>	95
ENZO CHELI, <i>Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei</i>	107
FLORIANA COLAO, <i>Il problema penale nel pensiero di Piero Calamandrei</i>	115
ENZO DI SALVATORE, <i>Calamandrei e il federalismo europeo</i>	129
GIULIO DONZELLI, <i>Piero Calamandrei e la genesi dei diritti sociali</i>	141
MARCELLO GISONDI, <i>Calamandrei e Bobbio: cultura, diritto e politica come percorsi di giustizia</i>	159
BRANDO MAZZOLAI, <i>Calamandrei, l'avvocatura e la funzione pubblica del processo</i>	179
TOMASO MONTANARI, <i>Un appunto su Calamandrei e il paesaggio</i>	199
MARCELLO ROSSI, <i>Il Ponte di Piero Calamandrei</i>	205
VALDO SPINI, <i>Piero Calamandrei e i fratelli Rosselli</i>	225
MARCO VENTURA, <i>Da Calamandrei. Nodi del diritto ecclesiastico</i>	233
徐昕 XU XIN, <i>La natura del processo. Una recensione di Processo e democrazia di Calamandrei</i>	247
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH, <i>La Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei"</i>	257

Multimedia

[Discorso sulla Resistenza](#), pronunciato da Piero Calamandrei nella Piazza di Ivrea il 4 aprile 1954

[Trascrizione](#) del vinile e [manoscritto](#) del *Discorso sulla Resistenza*

EDITORIALE

La figura di Piero Calamandrei e la sua opera ben si inquadrano nella realtà della nostra rivista, che sin dal primo numero ha inteso aprire uno spazio di riflessione sui temi della democrazia e dei diritti sociali. Proprio in questa direzione è andato l'itinerario intellettuale del giurista fiorentino, che nel corso della sua vita nobilmente battagliera si è calato nel vivo dell'esperienza giuridica del suo tempo e ha profuso un importante impegno a favore della giustizia, dei diritti e delle libertà.

Il numero monografico curato da Giulio Donzelli coglie l'attualità del magistero di Calamandrei, grazie ai saggi degli illustri Autori che hanno contribuito a questa raccolta di studi. La ricchezza di prospettive riflette la vastità degli interessi scientifici e culturali di questa grande personalità, la cui opera spazia dal diritto alla letteratura, dagli studi teorici sul processo alla professione forense, dalla profonda sensibilità per i temi della giustizia sociale all'impegno nel Partito d'Azione e nell'Assemblea costituente.

Nel suo ultimo lavoro prima della prematura scomparsa nel settembre del 1956, parlando delle riforme sociali solennemente proclamate dalla Costituzione, egli scrisse: «Questo è lo spirito secondo il quale la speranza che animò i caduti della Resistenza si è trasformato in dovere politico». Ritroviamo qui nobilmente compendiate i temi della nostra rivista, democrazia e diritti sociali.

Il profondo legame delle istituzioni democratiche con la lotta di liberazione si rinviene anche nel discorso sulla Resistenza pronunciato da Calamandrei nella Piazza di Ivrea il 4 aprile 1954. È un'emozione poterlo ascoltare direttamente dalla voce del Maestro fiorentino grazie al vinile che lo ha conservato, la cui digitalizzazione concorre senz'altro alla più ampia diffusione del suo pensiero.

Nel dare alle stampe questo numero monografico, tengo a esprimere la mia profonda gratitudine agli Autori per aver offerto un contributo significativo alla riflessione su questi temi cogliendo magistralmente l'eredità dell'insegnamento di Piero Calamandrei.

LUIGI DI SANTO

INTRODUZIONE

Come in un gioco di riflessioni di specchi, così la figura di Calamandrei assume profili, toni e contorni che variano in funzione della prospettiva assunta dallo sguardo di chi si accosta a questa grande personalità. Ne sono dimostrazione i contributi raccolti in questo numero monografico, che rispecchiano la vastità e la molteplicità dei campi in cui si è cimentata la sua opera, che ha inciso profondamente nella cultura del suo tempo, e insieme ha tanto riflesso nel tempo nostro.

La sapiente fusione dell'impegno scientifico con quello civile ha fatto sì che il pensiero del Maestro fiorentino superasse la cerchia degli studi giuridici per legarsi ai destini del Paese, tanto che Norberto Bobbio lo ha annoverato tra i protagonisti della sua *Italia civile*. Al Calamandrei giurista si affiancano infatti il Calamandrei uomo di lettere, autore di pagine memorabili e promotore di importanti iniziative editoriali, nonché il politico di coraggiosa e impegnata vocazione antifascista, fondatore del Partito d'Azione e "cantore della Resistenza", e infine il Padre costituente, impegnato nella redazione della Costituzione repubblicana e nella sua successiva attuazione.

Il numero indaga i tratti distintivi di questa figura dal carattere poliedrico, proprio delle grandi personalità che hanno lasciato una traccia profonda non solo nel campo del diritto, ma anche in quello della cultura e della politica. Ne emergono molteplici ed eterogenei profili, che vedono intrecciarsi i temi del processo, dell'avvocatura e della riforma dei Codici, della giustizia sociale e del federalismo europeo, dell'antifascismo e della Resistenza, del Partito d'Azione e dell'Assemblea costituente, dai cui lavori ha preso avvio una nuova esperienza giuridica, illuminata dai principi e dai valori costituzionali dopo l'oppressione della dittatura.

Sono tutti profili che mettono in luce la funzione sociale della scienza giuridica, nella quale Calamandrei aveva impegnato la propria responsabilità di uomo e di giurista, manifestando una salda "fede nel diritto", inteso non come scienza teoretica, ma come scienza pratica, che contrae continui rapporti con la storia, con la società e con la politica. Viene dunque rivolta particolare attenzione al rilievo culturale del contributo del giurista fiorentino, che ha concorso a superare alcune tendenze del suo tempo, quali il superbo isolamento della scienza giuridica, il suo astratto dogmatismo e talvolta persino la sua compiaciuta distanza dai problemi di sostanza.

I contributi qui raccolti, ciascuno dalla propria prospettiva di indagine, si soffermano su questi aspetti e fanno luce sugli approdi dei più recenti studi dedicati a Calamandrei, sulla diffusione della sua intensa produzione scientifica a livello nazionale e internazionale, nonché

sull'avanzamento dei lavori di digitalizzazione delle carte custodite negli Archivi di Roma, Firenze, Montepulciano e Trento, dai quali continuano a emergere inediti assai significativi, tra i quali spiccano *Fede nel diritto, Non c'è libertà senza legalità e Il fascismo come regime della menzogna*.

Quanto alla prospettiva internazionale, assume particolare rilievo il “ponte” culturale con l'America latina e con la Cina, da dove giungono gli interessanti saggi che testimoniano come il magistero del giurista fiorentino preservi intatta la sua attualità, anche grazie al lavoro di traduzione svolto da studiosi impegnati a coltivare il fecondo legame avviato da Calamandrei negli anni Cinquanta. Alla diffusione dell'opera del giurista fiorentino hanno poi contribuito significativamente le recenti iniziative editoriali in open access, come la riedizione nel 2019 dei dieci poderosi volumi delle *Opere giuridiche*, curata per i tipi di RomaTrE-Press dalla Biblioteca e Archivio storico «Piero Calamandrei» del Comune di Montepulciano e dalla Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di Roma.

In questa direzione va anche il presente numero monografico della rivista *Democrazia e Diritti Sociali*, che sin dalla sua fondazione ha promosso la politica open access e ha coltivato la propria vocazione telematica con la pubblicazione di contenuti multimediali. Questo fascicolo non fa eccezione, come dimostra la digitalizzazione del vinile contenente il discorso sulla Resistenza pronunciato da Calamandrei nella Piazza di Ivrea il 4 aprile 1954. Oltre all'audio, viene qui pubblicata la trascrizione del discorso insieme al relativo manoscritto preparatorio, custodito presso l'Archivio Piero Calamandrei dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT).

Quello di Ivrea è uno dei rarissimi casi in cui è possibile ascoltare, direttamente dalla voce di Calamandrei, la parola incitatrice e ammonitrice con cui egli aveva celebrato i valori della Resistenza, suscitando echi in tutto il Paese. Ciò concorre senz'altro alla diffusione del suo pensiero presso un pubblico più ampio, come è accaduto al celebre e appassionato *Discorso ai giovani sulla Costituzione*, pronunciato il 26 gennaio 1955 nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano. Soltanto di questo discorso si conservava la registrazione, che negli anni è circolata in rete più di ogni edizione cartacea, offrendo così un contributo fondamentale al tema dell'attuazione della Costituzione, che Calamandrei considerava come il testamento dei morti della Resistenza, donde il costante richiamo del legislatore allo spirito di lealtà costituzionale.

Siamo profondamente grati agli illustri Autori per aver accolto il nostro invito e per aver offerto un contributo significativo all'importante tradizione di studi sul pensiero giuridico e politico del Novecento e sui suoi protagonisti. I saggi qui raccolti rappresentano l'espressione più prestigiosa

Introduzione

della scienza giuridica, nonché delle Istituzioni accademiche e culturali del nostro Paese, che arricchiscono l'analisi dei diversi profili che si intrecciano nella figura di Piero Calamandrei, il cui magistero è ancora oggi un esempio insuperato di impegno civile nel segno dell'eticità del diritto, della difesa delle libertà e della responsabilità sociale del giurista.

GIULIO DONZELLI

CALAMANDREI ALLA COSTITUENTE: GARANZIE E LIMITI DEL POTERE GIUDIZIARIO

1. Profilo - 2. Proposte - 3. Padre costituente - 4. Una Costituzione inattuata?

Abstract

Il saggio si concentra sulla personalità poliedrica e sull'opera di Piero Calamandrei – protagonista di spicco nell'ambito del diritto, del mondo accademico, delle istituzioni e della cultura – evidenziando come molte disposizioni della Costituzione siano debitrice delle sue proposte. In particolare, Calamandrei ha contribuito alla stesura delle norme sui diritti civili, sulla costituzionalizzazione dei diritti sociali, sulla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, aspetto al quale l'Autore dedica particolare attenzione insieme al principio della separazione dei poteri, che costituisce il “cuore pulsante” dei rapporti tra politica e magistratura.

The paper focuses on the multi-faceted personality and work of Piero Calamandrei – an outstanding protagonist in the sphere of law, academia, institutions and culture – highlighting how many provisions of the Constitution are indebted to his proposals. In particular, Calamandrei contributed to the drafting of norms on civil rights, the constitutionalisation of social rights, and the protection of the autonomy and independence of the judiciary, an aspect to which the Author pays specific attention along with the principle of the separation of powers, which constitutes the ‘beating heart’ of the relations between politics and the judiciary.

Keywords: Piero Calamandrei, Autonomy, Independence, Judiciary, Constitution.

1. Profilo

Piero Calamandrei è stato un autentico protagonista nel mondo del diritto, dell'accademia, delle istituzioni e della cultura. Professore di diritto processuale civile in diversi Atenei, e in quello fiorentino, in cui insegnò per più di un trentennio, coltivò non solo la sua materia di elezione, ma anche il diritto costituzionale. Di diritto costituzionale si occupò in libri e saggi, e soprattutto dirigendo, insieme con Alessandro Levi, il primo *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*¹.

Studio acuto e brillante, dotato di un ingegno poliedrico, Piero Calamandrei aveva ereditato una severa educazione da una famiglia di giuristi: il padre Rodolfo era stato professore di diritto commerciale a Siena, avvocato, e deputato per il Partito repubblicano dal 1906 al 1908; il nonno Agostino, magistrato. Nel 1925 firmò il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce e fece parte dell'Unione nazionale fondata da Giovanni Amendola. Nonostante le sue

¹ P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, 2 voll., Firenze, 1950.

opinioni politiche eterodosse, rispetto al conformismo degli intellettuali del ventennio, per la sua straordinaria competenza tecnica fu nominato dal Ministro Guardasigilli Dino Grandi presidente della Commissione ministeriale per la redazione del nuovo Codice di procedura civile, promulgato nel 1940. La partecipazione ai lavori della Commissione ministeriale non arrestò comunque la sua azione politica. Nel 1941 aderì infatti al movimento “Giustizia e libertà”, e dopo il 1943, ricercato per la sua attività “sovversiva”, riuscì a sottrarsi alla cattura, nascondersi in campagna fino alla liberazione, avvenuta nell'estate del '44.

Da quel momento ha inizio, propriamente, anche la sua vita pubblica. Eletto alla Consulta nazionale nel 1945 e all'Assemblea costituente il 12 luglio 1946, per il Partito d'Azione, fu successivamente eletto alla Camera dei deputati, dal 1° giugno 1948, per Unità socialista; confluì in seguito nel Partito socialista unitario, poi nel Partito socialista democratico, seguendo con impegno tutte le grandi battaglie ideali che travagliavano il Paese in quel complesso periodo storico. Militò a favore delle libertà politiche e civili, della libertà di stampa, del principio di laicità, e curò le questioni fondamentali attinenti la giustizia.

I cittadini italiani gli sono debitori di molte delle disposizioni che campeggiano nella Costituzione². Membro della Commissione per la Costituzione dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948, e nello stesso periodo membro della Seconda sottocommissione per la redazione del testo costituzionale, e del Comitato di redazione, egli contribuì alla redazione delle norme sui diritti civili, si occupò di dare rilevanza giuridica ai diritti sociali, e quanto alla giustizia, rivendicò l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura.

Il tema era già stato affrontato nel momento travagliato del passaggio dallo Stato liberale alla fase incerta che precedette l'avvento della dittatura. Nel discorso inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Siena (*Governo e magistratura*, pubblicata con il titolo *Governo e magistratura* nell'Annuario scientifico di quella Università, 1921-1922) Calamandrei aveva sottolineato con coraggio che la separazione dei poteri costituisce il “cuore pulsante” dei rapporti tra politica e magistratura³, che l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura sono parte essenziale dello Stato di diritto, e condizione per il rispetto del principio di legalità. Temi sui quali avrebbe intensamente lavorato nei decenni successivi, sia nelle opere scientifiche, sia nella sua costante attività

² P. GROSSI, *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009, pp. 865 ss.

³ A. BARBERA, *Calamandrei e l'ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 31 luglio 2006.

didattica⁴. Questi principi esprimono la sua grande *fede nel diritto*, il diritto come forma organizzativa dello Stato e della democrazia, come fonte di libertà, come reazione alla illegalità. E appunto la fede nel diritto additò, come viatico, ai giovani dell'Associazione cattolica che lo avevano invitato a tenere una conferenza nel gennaio del 1940⁵.

Calamandrei era anche un avvocato famoso. Dell'avvocatura si occupò tutta la vita, sia dal punto di vista organizzativo (fu presidente del Consiglio Nazionale Forense dal 1944 al 1956) sia dal punto di vista della preparazione culturale e professionale, sia dal punto di vista della sua azione istituzionale e politica. L'avvocatura enervata, dedita solo alle faccende di studio, indifferente alle grandi tematiche morali e politiche, supina e conformista, ossequiosa con i magistrati al di là del giusto rispetto, rappresentava il volto poco edificante di una professione per altri versi nobile e prestigiosa, a cui Calamandrei guardava con fiducia, ma anche con disincanto, preoccupato dal moltiplicarsi del numero degli avvocati e afflitto dalla loro incultura. Il suo libro-denuncia, *Troppi avvocati!*⁶, pubblicato nel 1921, è divenuto un topos classico nella letteratura del settore, così come il volume scritto nel 1923 in collaborazione con Giorgio Pasquali, *L'università di domani*⁷, dedicato alla riforma delle facoltà di giurisprudenza.

La sua forte tempra si espresse non solo nelle opere, nell'infaticabile attività didattica, nelle sue famose conferenze, ma particolarmente nella rivista *Il Ponte*, fondata con Corrado Tumiatì nel 1945.

Le sue opere sono state tradotte in tutto il mondo, e la più celebre, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, risalente al 1935, continua ad essere pubblicata ancora oggi in Italia⁸ ed è stata riproposta in lingua spagnola a Cuba e a Buenos Aires⁹. Armato di coraggio intellettuale e di grande spessore etico, di una indomita passione civile, dotato di grande talento letterario e di catturante eloquenza, Piero Calamandrei costituisce un esempio luminoso di militante politico e di

⁴ Cfr. i saggi raccolti a cura della nipote, S. CALAMANDREI, *Non c'è libertà senza legalità*, Roma-Bari, 2013.

⁵ P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari, 2008, con saggi di G. Alpa, P. Rescigno, Gustavo Zagrebelsky.

⁶ ID., *Troppi avvocati!*, Firenze, 1921, poi in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. II, Napoli, 1966, pp. 65-194.

⁷ G. PASQUALI, P. CALAMANDREI, *L'università di domani*, Foligno, 1923, poi in G. PASQUALI, *Scritti sull'Università e sulla scuola*, con due appendici di P. Calamandrei, introduzione di M. Raicich, Firenze, 1978.

⁸ Firenze, 10^a rist., 2013.

⁹ La traduzione spagnola risale agli anni Trenta, subito dopo la prima edizione del 1935, per opera di Santiago Sentis Melendo, giudice spagnolo esule dopo la guerra civile e buon amico di Piero Calamandrei. L'edizione cubana si rifa all'opera edita dalle Edizioni giuridiche Europa-América (Buenos Aires, 1956), basata sulla terza edizione italiana e rivista per la traduzione di Conrado Finzi e Niceto Alcalá Zamora ancora per la cura di Santiago Sentis Melendo.

protagonista culturale. Ne sono prova i convegni e i seminari dedicati al suo pensiero susseguirsi nel corso di mezzo secolo.

Memorabile il volume curato da uno dei suoi più prestigiosi allievi, Paolo Barile, intitolato *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, così come i contributi sul suo pensiero ospitati dai *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, già diretti da Paolo Grossi. Il suo insegnamento è stato rievocato da un altro allievo di talento, Mauro Cappelletti, nel volume *In memoria di Piero Calamandrei* (Padova, 1957), e ancora da un prestigioso magistrato, militante della Resistenza, Alessandro Galante Garrone (*Calamandrei*, Milano, 1987); la sua attività di rettore è stata illustrata nel volume *Piero Calamandrei rettore dell'Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto*, curato da Stefano Merlini (Milano, 2015). Il suo lascito come edificatore della cultura giuridica processualcivilistica è stato discusso da Franco Cipriani, *Piero Calamandrei e la procedura civile* (Napoli, 2007). A Stefano Rodotà e a Nicolò Trocker si devono le voci enciclopediche bio-bibliografiche a lui dedicate dall'Enciclopedia Treccani¹⁰.

Il suo pensiero politico è stato celebrato da Norberto Bobbio, nell'introduzione alla raccolta degli *Scritti e discorsi politici* (Firenze, 1966); il suo pensiero giuridico ancora da Mauro Cappelletti, nell'introduzione alle *Opere giuridiche*, in dieci volumi (Napoli, 1965)¹¹.

2. Proposte

Mi preme però sottolineare che le proposte di Calamandrei alla Sottocommissione erano assai più ricche di quelle che poi furono accolte nel testo definitivo. Per la verità Calamandrei le sottopose ai deputati non come “proposte” ma, in modo più discreto, come temi che potessero costituire una “base di discussione”. E tuttavia esse innervano l'architettura del sistema normativo in modo tecnicamente efficace e politicamente connotante.

Basti pensare alla stessa intitolazione della sezione del testo, che richiama la tripartizione dei poteri di Montesquieu, essendo riferita al *potere giudiziario*. La formula fu poi convertita in “La

¹⁰ S. RODOTÀ, *Calamandrei, Piero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XVI, Roma, 1973, pp. 406-411 e N. TROCKER, *Piero Calamandrei*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto*, VIII Appendice, Roma, 2012, pp. 598-602.

¹¹ I dieci volumi delle *Opere giuridiche* sono stati riediti nel 2019 da RomaTrE-Press, a cura della Biblioteca e Archivio storico «Piero Calamandrei» del Comune di Montepulciano e della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di Roma.

Magistratura”, per sottolineare che quello dei giudici è un potere autonomo e indipendente, ma non esercitato collettivamente, bensì individualmente. Calamandrei apriva le disposizioni sul potere giudiziario con la definizione di *autogoverno della magistratura*, intesa come un «ordine autonomo che provvede da sé, e senza alcuna ingerenza del potere esecutivo, al proprio governo».

Ma si pensi anche alla *statualità* della giurisdizione, che ora, per ragioni diverse, dovute soprattutto allo smaltimento dell’arretrato e alla riduzione dei tempi dei processi, si articola in più forme, aggiudicative e non aggiudicative, arbitrali, mediatricie e conciliative, anche se si tratta pur sempre di funzioni delegate, disciplinate con legge dello Stato. E si pensi alla *unità* della giurisdizione, tema scottante, che nel corso dei decenni ha attraversato i progetti di riforma della magistratura redatti dal Parlamento e dal Governo in diverse occasioni, anche nei programmi degli anni recenti. Su questo punto Calamandrei, che all’inizio degli anni Venti con due poderosi tomi aveva ricostruito le funzioni della Corte di cassazione, insiste molto, sia con riguardo all’ordinamento giudiziario, sia con riguardo alla soggezione della pubblica Amministrazione alla giustizia ordinaria.

Basti pensare ancora all’afflato sociale che pervade le sue proposte sulla garanzia del giudice naturale precostituito per legge, sul risarcimento dovuto alle vittime degli errori giudiziari, sulla gratuità dell’accesso alla giustizia per i non abbienti, sul divieto della introduzione di limiti alla tutela giurisdizionale.

Calamandrei si preoccupa delle guarentigie della magistratura e, per evitare che con legge ordinaria si possano sovvertire i principi accolti dalla Carta, propone che ogni modifica dell’ordinamento giudiziario sia approvata con legge costituzionale. Corroborato l’autogoverno con l’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, regolate la nomina, la promozione, la retribuzione, e la turnarietà delle cariche, nelle sue proposte egli sottolinea con enfasi il principio di *inamovibilità*, e, a garanzia della obiettività e dell’imparzialità, prescrive anche il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici. Tema sul quale tornerà, preoccupandosi di non privare i magistrati della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, ma cercando nel contempo di non minare l’autonomia del potere giudiziario.

Più problematiche sono le sue proposte in materia di *interpretazione* della legge. Il tema è coesistente allo studio e alla pratica del diritto.

Proprio in questi anni il tema si è presentato in modo acuto, e si è molto discusso sulla possibilità/legittimità di limitare l’interpretazione, la funzione creativa, la “supplenza” dei giudici,

spesso invocandosi il principio di tripartizione dei poteri. Al di là dell'attivismo giudiziario, i principi generali, le clausole generali, le norme di ampia portata e di una certa vaghezza costituiscono un polmone essenziale per lo sviluppo del diritto, che non può certo rimanere ingessato mentre la realtà evolve e cambia.

Correlativamente si è discusso della responsabilità del magistrato a cagione di provvedimenti assunti sulla base di una errata interpretazione della legge. Ciò anche a seguito della opportunità di modificare e aggiornare la disciplina della responsabilità del magistrato (c.d. legge Vassalli, legge 13 aprile 1988, n. 117), modificata, dopo molte polemiche, con legge 27 febbraio 2015, n. 18. Il testo peraltro si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha elaborato una nuova figura di illecito, consistente nella violazione di norme comunitarie da parte di organi dello Stato¹².

Si tratta, ovviamente, di punire chi viola la legge mediante la sua applicazione, senza tuttavia minarne l'indipendenza. L'art. 2 della proposta di Calamandrei, intitolato alla "indipendenza funzionale dei giudici" recita: «I giudici nell'esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che essi interpretano e applicano al caso concreto secondo la loro coscienza, in quanto la riscontrino conforme alla Costituzione». Eguale precetto egli propone per i magistrati del pubblico ministero, in ciò sottraendoli al potere esecutivo.

Sono folgoranti questi due asseriti: il giudice soggetto soltanto alla legge, il giudice osservante della Costituzione alla cui luce interpreta la legge. Il primo è garanzia di indipendenza; il secondo introduce l'interpretazione costituzionalmente conforme, sulla quale si è macerata la dottrina costituzionalistica dal 1948 fino ai nostri giorni¹³.

Più discutibile è il rinvio alla *coscienza*: il giudice applica la legge sulla base della sua formazione culturale, e quindi nei limiti della sua scienza – che tuttavia deve essere compiuta ed aggiornata – e in conformità al dettato normativo. Qui si apre una voragine: si pensi alla interpretazione della legge penale, ai valori etici che informano molte norme giuridiche, all'obiezione di coscienza, alla comprensione delle vicende in cui è coinvolto il reo, etc. Credo però che il richiamo alla

¹² Sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Gerhard Köbler c. Republik Österreich*; sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo s.p.a. c. Repubblica italiana*; sentenza 24 novembre 2011, causa C-379/10, *Commissione europea c. Repubblica italiana*.

¹³ Da ultimo cfr. per l'appunto la voce monografica di M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, vol. IX, Milano, 2016, pp. 391-476; e già S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, 2004; G. AZZARITI, *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007.

“coscienza” sia da Calamandrei rivolto più ad una adeguata considerazione delle *circostanze del caso*, che non alla volatile, umbratile, incerta ricerca dell'*equità*. Calamandrei tiene alla certezza del diritto¹⁴, ma il diritto non è solo pura forma.

Anche questo è un segno della sua umanità. Lo testimonia il suo primo processo.

Si trattava della difesa del drappello di soldati che si erano persi al fronte, erano stati ritrovati non lontano dal teatro di guerra, e scambiati per disertori; sottoposti a processo, rischiavano la pena di morte prevista in quelle circostanze dalla legge marziale. Un giovanissimo Calamandrei, ufficiale di complemento, viene incaricato di difendere l'indifendibile, la sentenza capitale è già decisa, basta solo formalizzarla con un giudizio-farsa, sotto lo sguardo truce del generale che attende dalla Corte una sanzione esemplare. Con la sua verve eloquente, con il suo acume, di fronte ad un compito pressoché impossibile, non trovando argomenti di fatto, Calamandrei argomenta in diritto, e solleva l'eccezione di incompetenza della Corte, che implica un rinvio ad altra Corte; l'applicazione delle regole formali ha il suo peso; i giudici sollevati accolgono l'eccezione; il generale scornato vorrebbe punire Calamandrei; ma il giudizio, trasferito dal campo di battaglia a un ambiente più sereno, si chiude con l'assoluzione di tutti¹⁵.

Nel corso del tempo l'uomo non cambia. Un Calamandrei ormai maturo, vicino alla morte, difende Danilo Dolci, umile pescatore di Trapani, imputato di oltraggio alla forza pubblica perché aveva inscenato una manifestazione per difendere i pescatori del borgo, oppressi dai motopescherecci d'altura che, violando beffardamente la legge, si avvicinavano alla riva per pescare, privando così le famiglie del loro cibo¹⁶.

3. Padre costituente

Calamandrei partecipò, come si è detto, fin dall'inizio alla edificazione del nuovo Stato costituzionale, quale membro della Commissione per la Costituzione, istituita da Pietro Nenni, Ministro per la Costituente, coadiuvato da Massimo Severo Giannini, suo capo di gabinetto. Ne fa-

¹⁴ Come emerge dalla recensione di P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1942, pp. 341-357, a F. LOPEZ DE OÑA-TE, *La certezza del diritto*, Roma, 1942.

¹⁵ P. CALAMANDREI, *Il mio primo processo*, Milano, 2014.

¹⁶ *In difesa di Danilo Dolci*, testo dell'arringa di difesa pronunciata il 30 marzo 1956, dinanzi al Tribunale penale di Palermo, poi in *Lo Stato siamo noi*, Milano, 2011, pp. 97 ss.

cevano parte, tra gli altri, giuristi del valore di Costantino Mortati, Vezio Crisafulli, Arturo Carlo Jemolo; la presidenza era affidata a Ugo Forti¹⁷.

Nonostante il dibattito fosse alto, sia quello preparatorio della Commissione di Forti, sia quello delle due Sottocommissioni all'Assemblea costituente, prevalsero gli aspetti politici, e quindi compromissori, in cui DC e PCI riuscirono a prevalere, a scapito dei partiti più piccoli, come il Partito d'Azione, in cui militava Calamandrei.

Di qui le critiche, anche aspre, che il Nostro mosse alle soluzioni concordate. La vaghezza delle norme¹⁸, la valutazione prospettica delle disposizioni programmatiche (sulle quali poi Calamandrei cambierà opinione), il contenimento dei diritti sociali, il compromesso sui Patti Lateranensi, l'omissione di una disciplina sistematica dei partiti politici, sono stati i temi sui quali Calamandrei – al di là della disciplina della Magistratura – si è speso e ha pronunciato giudizi venati di rammarico e disillusione. Insomma, una “costituzione tradita” rispetto agli ideali della Resistenza e della Ricostruzione. Nella collana dei “Discorsi dell'Avvocatura” pubblicata dal Consiglio Nazionale Forense si sono raccolti i suoi saggi più pregnanti, con un titolo che esprime il contenuto e la critica al testo: «il compromesso costituzionale iniziale», «l'inadempimento costituzionale», «la Costituzione di fatto diversa da quella di diritto: cause, effetti, previsioni»¹⁹.

4. Una Costituzione inattuata?

Le idee di Calamandrei, anche quelle critiche, e non solo quelle costruttive, hanno fatto una lunga strada. Sempre presenti nel dibattito dei costituzionalisti, hanno investito l'intera categoria dei giuristi e si sono imposte al dibattito politico.

Molteplici le iniziative promosse; val la pena di menzionarne almeno tre.

Intanto, il convegno svoltosi a Perugia dal 4 al 7 dicembre 1978 sul tema *Attualità e attuazione della Costituzione*, i cui atti sono stati pubblicati dall'editore Laterza (Roma-Bari, 1979). Nel corso del convegno, proprio muovendo dalle critiche di Piero Calamandrei, si discusse se il testo costituzionale, un testo *aperto*, che consente adattamenti e scelte compatibili con l'impianto

¹⁷ V.M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2013; P. POMBENI, *La questione costituzionale in Italia*, Bologna, 2016, pp. 96 ss.

¹⁸ Cfr. il discorso pronunciato all'Assemblea costituente il 4 marzo 1947, in P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*, con introduzione di Carlo Azeglio Ciampi, Firenze, 2012.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, Milano, 2000, con prefazione di N. Buccico e F. Grande Stevens.

originario e i valori in esso incorporati, potesse piegarsi ad una realtà molto distante da quella sulla quale si era edificato, anche se composto con intenzioni prospettiche. D'altra parte, nessun testo di legge è più proiettato nel futuro di quanto non siano le costituzioni, che riflettono sì la cultura dei redattori e quindi una cultura e un'esperienza costruite nel passato, risentono sì del momento storico-politico in cui nascono, ma sono scritte per le future generazioni, essendo destinate a durare nel tempo. I partecipanti al convegno presero atto del cambiamento. Alcuni di loro erano portatori dell'esperienza originaria, come Giannini; altri avevano vissuto l'esperienza originaria in tutta la sua carica innovativa, come Pietro Rescigno, e avevano promosso la rilettura del Codice civile alla luce dei principi costituzionali; altri ancora ne sottolineavano l'inattualità, come Giuliano Amato, per la disciplina del governo e Francesco Galgano per il governo dell'economia.

Lo stesso Amato, e poi anche Sabino Cassese, insieme con Francesco Galgano, fu protagonista in sede istituzionale, oltre che scientifica, della "riscrittura" delle norme costituzionali mediante l'interpretazione adeguatrice, con la introduzione della legge sulla concorrenza (ignorata dai Padri costituenti), con la stagione delle "privatizzazioni" e con la internazionalizzazione – poi globalizzazione – dell'economia.

Assai significativo, poi, il convegno organizzato a Roma nei giorni 9 e 10 gennaio 2008 dall'Accademia dei Lincei, con un titolo eloquente: *La Costituzione ieri e oggi*.

Nella relazione introduttiva Alessandro Pizzorusso, richiamati gli antecedenti costituzionali dell'Ottocento, e le fasi successive alla promulgazione della Costituzione, con lo scoppio della guerra fredda, con il contrasto tra i partiti e poi con la loro cooperazione nell'ambito dell'arco costituzionale, con le piccole modifiche al testo intervenute nel trentennio, aveva dato ampio risalto ai lavori della "Grande Riforma costituzionale" svoltisi tra il 1983 e il 1985 per dare più forza ai partiti e migliorare la forma di governo, atteso che il principale problema era dato, in allora, proprio dalla instabilità del potere esecutivo. Nella seconda Grande Riforma, coincidente con la XIV legislatura (2001-2006) che aveva portato al potere il centro-destra, l'attenzione si incentrò sulla forma di governo e sulla concentrazione dei poteri in mano al Primo Ministro; il progetto, sottoposto a referendum confermativo richiesto dalle opposizioni, fu bocciato con larga maggioranza di voti.

Ciò dal punto di vista delle riforme "esterne" alla Costituzione. Ma Maurizio Fioravanti dipinse il quadro delle riforme "interne", in virtù della elasticità del testo: la nostra Costituzione, a differenza dello Statuto albertino, è, come si sa, una costituzione rigida, e quindi può essere modi-

ficata solo a seguito della procedura di revisione da essa stessa prevista. Rilevò innanzitutto come la Costituzione – almeno come pensata dai Padri costituenti – fosse rimasta largamente inattuata, da un lato perché le leggi ordinarie, fintanto che la Corte costituzionale non le aveva rimosse in quanto non compatibili con il testo costituzionale, continuarono a costituire l'ossatura dell'ordinamento, dall'altro perché la Costituzione – e qui il pensiero di Calamandrei, anche se non richiamato, aleggia in modo avvolgente – originariamente pensata come legge “politica” si è trasformata in testo giuridico interpretato in modo formale.

La Corte, prefigurata da Calamandrei come strumento di garanzia dello Stato di diritto, ha letteralmente modificato il sistema. Si è ovviamente astenuta dall'indulgere alla discrezionalità politica, ha operato sulla base del rinvio disposto dal giudice, non essendovi accesso diretto dei cittadini al processo costituzionale, e tuttavia ha realizzato una pari-ordinazione della legge e della giurisdizione di fronte alla Costituzione. Accanto a questa prima trasformazione Fioravanti ne ha segnalato una seconda, derivante dalla modificazione del sistema delle fonti. L'approvazione del Trattato fondativo della Comunità economica europea ha implicato la cessione della sovranità del nostro Paese all'Unione europea, per le materie in cui essa è competente, e quindi ha provocato l'ingresso di norme extrastatali, parte integrante del sistema giuridico, interpretate e applicate dalla Corte di Giustizia, oltre che dai giudici (e dalle istituzioni) nazionali. La Corte costituzionale non ha contrastato questo nuovo sistema, anche se i costituzionalisti hanno sviluppato la c.d. teoria dei controlimiti, che consentirebbe di verificare, da parte della Corte costituzionale, la conformità delle decisioni della Corte di Giustizia ai principi della nostra Costituzione.

Certo, nel corso del tempo la Costituzione si è ammodernata. Valerio Onida, sempre nell'ambito di quel convegno, ha sottolineato l'importanza della riforma dell'art. 111 Cost.²⁰ che ha apportato maggiori garanzie nel processo penale; ha sottolineato inoltre il ruolo della interpretazione estensiva degli articoli della prima parte della Costituzione, con l'“esplosione” dei diritti fondamentali, nonché la nuova ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni, introdotto dalla modifica dell'art. 117.

Il lato “debole” della Costituzione, come si sa, è costituito dalle norme economiche, pensate sulla base di una esperienza segnata dapprima dal liberismo ottocentesco oppressivo delle classi umili, poi dall'autoritarismo fascista, e dall'autarchia, e poi dall'interventismo statale, sicché dall'economia mista, dipinta dalla Carta, si è passati alla economia di concorrenza. Questo pas-

²⁰ Legge costituzionale n. 2 del 1999.

saggio si è svolto con un percorso interno alla Costituzione, grazie all'interpretazione evolutiva della Corte, e con un percorso esterno, per effetto delle fonti comunitarie, in particolare con la istituzione dello Spazio comune europeo (1993) successivo al Trattato di Maastricht (1992). Tradotto nello spirito costituzionale la «concorrenza è [...] un bene pubblico che contribuisce all'utilità sociale»²¹. Il tema è ancora attuale²², sì che oggi si parla di una *nuova costituzione economica*²³. Anche la istituzione delle Autorità amministrative indipendenti ha consentito di adeguare il sistema di mercato – inteso in senso economico e in senso giuridico – alle nuove esigenze.

Ma la grande svolta, come testimoniato sempre nello stesso convegno linceo da Sergio Bartole e Marta Cartabia, è stata portata dai diritti fondamentali, che rappresentano i grandi fattori del cambiamento e il nerbo del nuovo costituzionalismo.

Qui tornano in gioco la figura, l'insegnamento, la passione di Piero Calamandrei, al quale si deve un contributo significativo nella redazione delle disposizioni sui diritti di libertà e sui diritti sociali con cui si apre la Carta costituzionale.

Venendo a tempi più vicini a noi occorre fare menzione del convegno organizzato a Ferrara nei giorni 24-25 gennaio 2013 con il titolo *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale". Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, i cui atti sono pubblicati nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 103, Milano, 2014. L'interpretazione della Costituzione è stata al centro del convegno ferrarese: rifiuto dell'originalismo, storicità dell'interpretazione, dialogo tra le Corti, valori fondamentali, forma di governo i temi trattati.

Si comprende ormai qual è la nuova prospettiva che domina le diverse letture della Costituzione, oggi proposte dai giuristi: Piero Calamandrei, sulla spinta delle idealità che avevano sorretto la Resistenza e i nuovi partiti politici sorti da essa, come il Partito d'Azione, portando i valori etici e di libertà propri del pensiero mazziniano, e quindi scontrandosi con quelli confessionali e quelli ideologicamente forti della Sinistra di allora, aveva combattuto i compromessi e aveva percepito che la nuova Italia si sarebbe radicata su una costituzione "tradita". Ci si è poi chiesti se proprio quella

²¹ I. MUSU, *Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l'art. 41 Cost.?*, p. 15 (https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/MUSU/MUSU_art-41.pdf).

²² Cfr. in particolare G. DE VERGOTTINI, *La costituzione economica italiana: passato e attualità*, in *Società libera*, pp. 1 ss.

²³ S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2006; G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, Padova, 2003; N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003; G. OPPO, *Costituzione e diritto privato nella tutela della concorrenza*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, pp. 543 ss.; G. AMATO, *Il gusto della libertà. L'Italia e l'Antitrust*, Roma-Bari, 2000.

costituzione, fondata sul compromesso politico, potesse almeno essere attuata compiutamente, e si era rilevato che, dopo decenni dalla sua promulgazione, essa era rimasta in larga parte inattuata. Infine ci si è chiesti se il testo fosse ancora attuale o non richiedesse vaste riforme²⁴.

Volti, interpretazioni, testi a confronto: la Costituzione è stata al centro di questi settant'anni di vita politica, istituzionale, sociale, giuridica ed economica del nostro Paese. Rileggere le pagine di Piero Calamandrei ci aiuterà a capirne la storia e il suo significato autentico.

GUIDO ALPA
Sapienza Università di Roma

²⁴ Per le tesi contrarie al referendum cfr. G. ZAGREBELSKY, F. PALLANTE, *Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme costituzionali*, Roma-Bari, 2016; per quelle favorevoli cfr. G. CRAINZ, C. FUSARO, *Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma*, Roma, 2016. Per ulteriori approfondimenti cfr. *Almanacco referendario*, il dibattito a più voci sui pro e i contro del referendum ospitato da *Lo Stato*, n. 6, 2016, diretto da A. Carrino e A. Vignudelli, con interventi di Acocella, Allegretti, Baldassarre, Carrino, Ceccanti, Lippolis, Rescigno (G.U.), Rossi (E.).

IL PRESIDENZIALISMO DI PIERO CALAMANDREI

Abstract

Il saggio ricostruisce i tratti caratterizzanti e le ragioni storico-politiche della proposta presidenzialista avanzata da Piero Calamandrei in Assemblea costituente. L'Autore colloca dunque questa proposta non solo nell'ambito del pensiero del giurista fiorentino, ma anche nella più ampia cornice delle riforme istituzionali e del sistema politico italiano, mettendo in luce i fattori che minano la stabilità dell'esecutivo.

The aim of this paper is to reconstruct the main features and historical-political reasons behind the presidentialism proposal advanced by Piero Calamandrei in the Constituent Assembly. The Author illustrates this proposal not only within the context of the Florentine jurist's thought, but also within the broader field of institutional reforms and the Italian political system, highlighting the factors that undermine the stability of the executive.

Keywords: Piero Calamandrei, Presidentialism, Constituent Assembly, Federalism, Stability.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione fu più di ogni altro Piero Calamandrei a farsi promotore del radicamento dei principi e dell'attuazione degli istituti da essa introdotti. Non a caso, al di là dei suoi tanti e appassionati interventi nelle sedi più diverse, lo troviamo anche fra gli avvocati che concorsero alla prima dichiarazione di incostituzionalità di una norma fascista, pronunciata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 1.

Questo significa quanto Calamandrei fosse consapevole della svolta che la Costituzione rappresentava e della necessità che essa si realizzasse, in tutte le sue potenzialità, a dispetto della cultura pre-costituzionale ancora perdurante in apparati amministrativi e sedi giudiziarie e delle sopravvenute resistenze di chi aveva conquistato la maggioranza politica. Non significa, però, che fosse convinto della bontà della Costituzione in ogni sua parte, tant'è vero che in Assemblea costituente la sua voce era stata severamente critica su diverse soluzioni che si stavano adottando. Dopo, a Costituzione approvata, la sua intelligenza e la sua lungimiranza lo portarono a mettersi alle spalle le sue critiche e a concentrare tutte le sue energie contro le inadempienze e i ritardi. Ma le critiche c'erano state e basta leggere, per rendersene conto, il suo intervento nella discussione in Assemblea sul progetto ormai predisposto.

Era il 4 marzo 1947 e Calamandrei riprese in quel discorso tanto gli argomenti che già lo avevano portato a dubitare dell'opportunità di mettere nella Costituzione, anziché in un preambolo

ad essa, enunciazioni di diritti puramente programmatiche, quanto la sua scontentezza per una forma di governo che non forniva adeguate garanzie contro l'instabilità, riproponendo così i rischi di debolezza, che negli anni Venti avevano aperto la strada al fascismo. E se ne uscì con un parallelo, che poteva nascere soltanto nella mente di un toscano. C'è la parte positiva – disse – ma c'è anche quella negativa. È successo ad alcuni articoli quello che si dice succedesse a un libertino di mezza età, che aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la prima gli strappava i capelli bianchi, l'altra i capelli neri. E così finì per restare calvo. Ecco – concluse – alcuni articoli sono rimasti calvi.

Calvi, dunque, erano gli articoli su cui l'incontro tra visioni diverse non era riuscito a produrre un risultato efficace. E fra questi c'erano quelli volti a garantire la stabilità dei governi, tutti e solo imperniati su pochi vincoli procedurali sui voti di fiducia e di sfiducia, comunque aggirabili, a suo avviso, dalle crisi extraparlamentari. Aveva torto Calamandrei in questa sua valutazione?

Pochi, con l'esperienza pluridecennale che abbiamo fatto, potrebbero sostenerlo. Certo si è che, quando, fra il 4 e il 6 settembre 1946, il tema venne discusso nella seconda Sottocommissione (della Commissione dei Settantacinque) e si arrivò alla approvazione del famoso ordine del giorno Perassi, già avevano prevalso coloro che, pur consapevoli del problema, erano restii, per ragioni diverse, ad adottare soluzioni più incisive; e che finirono poi per esaurirne l'attuazione in quello che divenne l'attuale art. 94. Le ragioni furono diverse: aleggiava il ricordo del vecchio regime ed era quindi forte il complesso del tiranno, c'era incertezza su chi avrebbe governato dopo, il che induceva tutti i grandi partiti ad essere prudenti nei rafforzamenti dell'esecutivo davanti a un parlamento in cui vi sarebbero stati tutti; i partiti, infine, puntavano orgogliosamente sulla propria forza come garanzia della stessa forza dei governi futuri; e dicevano che non c'era bisogno di artifici giuridici allo stesso fine.

Vero – obiettava Calamandrei – ma un conto è quando questa forza dei partiti opera in un sistema bipartitico, un altro conto è quando ci si trova, come ci ritroveremo noi, in un sistema multipartitico, che porterà a governi di coalizione. Nel primo caso – lo avrebbe scritto pochi giorni dopo che se ne era discusso nella Sottocommissione, il 18 settembre 1946 su *L'Italia libera* – i due partiti fungono da “valvola equilibratrice” della forma di governo. Nel secondo caso questa valvola equilibratrice non c'è e il “problema fondamentale della democrazia” – il rischio di instabilità – ha bisogno di altre soluzioni.

Era su questo punto del suo ragionamento che Calamandrei innestava la proposta presidenziale, vedendo nella legittimazione popolare del capo dello Stato-capo del governo il coagulo di

forza politica necessario non solo ad eleggerlo, ma anche a sostenerne poi l'azione di governo, senza che le temute "degenerazioni del parlamentarismo" potessero farlo cadere. Lo disse più e più volte di rendersi perfettamente conto che così si sarebbe introdotta una figura monocratica forte, ma ogni volta ribadiva che il fascismo era stato favorito non dall'esistenza di una figura del genere, ma dalla fragilità e dalla conseguente instabilità dei governi precedenti. Né disponeva soltanto di questa irrefutabile verità storica per sostenere la sua tesi. La sua proposta, infatti, non si esauriva nel presidenzialismo, ma incorniciava lo stesso presidenzialismo entro una forma di Stato federale, costruita secondo il modello degli Stati Uniti. Una figura monocratica al centro, certo, ma al centro non di un sistema centralista, bensì di un sistema madisonianamente dotato di una forte divisione dei poteri, orizzontale e verticale. E – si badi – se il presidenzialismo era per lui un espediente, il federalismo era ben di più: prima che una dottrina politica – disse – è l'espressione della raggiunta coscienza morale della interdipendenza della sorte umana, che intorno a un unico centro si allarga con cerchi sempre più larghi, dal singolo al comune, dalla regione alla nazione, dall'unione super-nazionale all'intera umanità. Un'ottima ispirazione, che finiva tuttavia per apparire utopica ai tanti Costituenti che tra molti dubbi stavano iniziando a concepire un ordinamento non federale, ma regionale, in un clima e in una cultura istituzionale fondati su un tronco ferreamente statalista (ed è appena il caso di ricordare che la federazione americana era nata dalla aggregazione di stati preesistenti, che proprio perché tale aveva bisogno, al vertice, di una figura unificante).

Io credo che di tutto questo Calamandrei si rendesse ben conto e fosse perciò consapevole della scarsa realizzabilità del suo disegno. Continuava tuttavia a stimolare i colleghi, nella convinzione, giusta e ferma, che il male da evitare nell'Italia del futuro era il rischio dell'instabilità, con la conseguenza che doveva essere una priorità per tutti la messa a punto di antidoti adeguati. È significativo che, su *L'Italia libera* del 19 settembre 1946, scrivesse che non sarebbe stato "indispensabile" adottare in Italia il regime presidenziale in vigore negli Stati Uniti. Era sufficiente rafforzare l'autorità del capo del governo, facendo sì che la sua nomina fosse la conseguenza dell'approvazione "data preventivamente dal popolo o almeno dalle assemblee legislative riunite" di un piano che fissava la politica del Governo. Una soluzione illuministica, si dirà. Forse sì, ma era comunque l'espressione di una ricerca, la ricerca di un punto di incontro a cui l'insieme dei suoi colleghi – lo abbiamo visto – invece si sottrasse. E la forma di governo repubblicana iniziò e proseguì la sua vita con tutte le debolezze che Calamandrei aveva preannunciato. Fortunatamente mai derivandone, sino ad ora, la rovinosa conseguenza che lui aveva paventato.

Certo si è che da oltre trent'anni, un tentativo di riforma dopo l'altro, ci siamo trovati a riprendere la sua stessa ricerca. Fui io stesso, all'inizio di questo lungo ciclo di riforme progettate e mai giunte in porto, ad avanzare la proposta dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con una motivazione almeno in parte simile a quella di Calamandrei: l'intento di fare di quella elezione lo spartiacque fra una maggioranza e un'opposizione, il crogiuolo perciò di una democrazia dell'alternanza, che la forza centripeta del nostro sistema politico rendeva impossibile. La via maestra sarebbe stata, secondo me, cambiare il sistema elettorale per le Camere, ma era una via allora politicamente preclusa. Poi si è preso invece a praticarla e l'attrazione per me di quell'elezione diretta è venuta meno. Tanto più che, col passare degli anni e con l'accresciuta divisività della politica, era ed è divenuto impossibile mantenere in un capo dello Stato eletto la figura del rappresentante dell'unità nazionale, del garante di tutti, una figura per noi irrinunciabile. Con la politica com'è diventata, infatti, l'elezione inevitabilmente lo renderebbe e lo farebbe percepire un rappresentante di parte. Così com'è capitato in Francia, dove Mitterrand, certo socialista, ancora riusciva a rappresentare tutti i Francesi, mentre Macron rappresenta oggi, a stento, coloro che lo hanno eletto. E ancora peggio vanno le cose negli Stati Uniti, dove fra il Presidente e la parte da lui sconfitta è ormai guerra guerreggiata.

Detto tutto questo, passate in rassegna le ragioni vecchie e nuove che si possono opporre alla proposta presidenzialista di Piero Calamandrei, restano ancora più centrali la sua domanda e la necessità di darle la risposta che essa ancora non ha avuto: l'Italia, anche se a fatica e per di più soltanto a tratti, è riuscita a diventare bipolare, ma non è mai riuscita a riconoscersi in due partiti e quindi a dotarsi della "valvola equilibratrice" del bipartitismo. Come si fa ad avere stabilità di governo disponendo soltanto di maggioranze di coalizione? C'è chi è ancora tentato dall'elezione diretta, non del capo dello Stato, ma del capo del governo. Ma anche questa risposta, a parte altre disfunzioni che possono venirne, si scontra contro la realtà delle maggioranze di coalizione. Che cosa succede se nel corso del quinquennio la maggioranza si sfalda in Parlamento? O si sciolgono le Camere, con buona pace della stabilità, o il Primo Ministro eletto rimane stabile, ma la sua politica, più che stabile, resterà paralizzata. Per non parlare della cornice in cui si collocherebbe la creazione di questa figura monocratica elettiva, non il federalismo propugnato da Calamandrei, non l'accentuata divisione dei poteri insita in esso, ma un regionalismo che ha inciso assai poco sul nostro vecchio e tenace centralismo.

Personalmente penso – e qui divergo proprio dal Calamandrei della Costituente – che avremmo fatto bene allora ad adottare i congegni, di cui si parlò e che avremmo poi trovato nella Legge Fondamentale tedesca: elezione o fiducia parlamentare del solo Primo Ministro, scelta e anche revoca dei ministri su sua proposta, sua sostituzione consentita solo a seguito di mozione costruttiva. Calamandrei aveva ragione a dire che tutto ciò non bastava a impedire la crisi extraparlamentare (né, in Germania, la sfiducia senza obbligo di indicare il successore, quando il voto avviene su richiesta del governo). Ma in un sistema del genere la crisi extraparlamentare porta fisiologicamente allo scioglimento, non al nuovo governo e questo non è un deterrente da poco. La bontà del sistema, perciò, si misura non sulle mozioni di sfiducia costruttive che si presentano con successo, ma sulle crisi extraparlamentari che non si fanno. E, su questo metro, la stabilità tedesca appare subito superiore a quella italiana.

Certo, rimane vero, al fondo, quello che Calamandrei disse in Sottocommissione mettendo in dubbio l'efficacia risolutiva della mozione di sfiducia costruttiva: è il superamento della molteplicità dei partiti, non l'ingegneria procedurale che può risolvere il nostro problema. E questa è la verità più incontrovertibile, che vale anche – sia chiaro – per il presidenzialismo e per ogni altro progetto di ingegneria istituzionale. Non sarò certo io a sostenere, come non lo sostenne il professore di procedura civile Piero Calamandrei, l'inutilità degli assetti e quindi delle riforme istituzionali. Ma quando la politica si ammala, sarà difficile trovare lì i soli ed autosufficienti rimedi. È nella società, è nella politica stessa che il rimedio deve farsi strada. E da quando Calamandrei rilevò il problema, la politica non solo non ha mai imboccato un percorso di effettiva ricomposizione, ma da ultimo si è addirittura frantumata, dimostrandosi capace, al più, di coalizioni variegata, unite solo dal comune desiderio di esercitare il potere di governo.

Non sarebbe stato difficile al fiorentino Calamandrei scorgere in questo tracciato un nuovo capitolo della Storia d'Italia scritta alcuni secoli prima da un suo illustre conterraneo, Francesco Guicciardini. È, ahì noi, il capitolo in cui oggi siamo infelicemente immersi.

GIULIANO AMATO
Presidente emerito della Corte costituzionale

CALAMANDREI EN CASTELLANO

1. Santiago Sentís Melendo, traductor de Calamandrei - 2. Calamandrei procesalista: su influencia en el mundo de habla hispana - 3. El 'otro' Calamandrei y el castellano - 4. Piero Calamandrei en castellano

Abstract

Piero Calamandrei, professore di diritto processuale, ha avuto un'ampia diffusione e una straordinaria influenza in America Latina e, in generale, nel mondo di lingua spagnola, grazie alle traduzioni e alle edizioni di Santiago Sentís Melendo. Tuttavia, questo non si può dire dell'“altro” Calamandrei, il costituente e professore di diritto costituzionale, che solo recentemente e parzialmente ha avuto accesso a quella sfera culturale.

The works of Piero Calamandrei, professor of procedural law, had a wide circulation and extraordinary influence in Latin America, and, generally, in the Spanish speaking world, thanks to the translations and editions by Santiago Sentís Melendo. However, this cannot be claimed for the 'other' Calamandrei, the constituent and professor of constitutional law, who has only recently and partially gained access to that cultural sphere.

Keywords: Sentís Melendo, Formalism, Argentinian Civil Procedure, Judicial Proceedings, Trial.

«Armonía y medida, sencillez y racionalidad; esas cualidades que Calamandrei atribuye a Florencia, fueron también las suyas, que él transmitió a toda su obra».
Santiago Sentís Melendo

1. Santiago Sentís Melendo, traductor de Calamandrei

Como ha escrito Mario G. Losano en un trabajo sobre Couture, el gran procesalista uruguayo¹, «las improntas europeas en Sudamérica se revelaban también a través de las biografías de los diseminadores de ideas»². Este calificativo, «diseminadores [que es como decir sembradores] de ideas» procedentes de Europa en América Latina, en el caso de las de Piero Calamandrei, tiene un ilustre y muy caracterizado referente en su traductor, y también amigo, Santiago Sentís Melendo.

¹ Sobre Eduardo J. Couture puede verse: S. SENTÍS MELENDO, *Couture y su obra procesal*, in *La Ley*, 18 de octubre de 1956; P. CALAMANDREI, *Eduardo J. Couture*, in *Rivista di diritto processuale*, IX, 1956; N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, *Calamandrei y Couture*, ahora en Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Couture llegó a tener una excelente relación con Piero Calamandrei, al que, expresivamente, agradecerá que, en una tarde de mayo de 1949, en que le sirvió de guía, hubiera puesto Florencia a sus pies (E.J. COUTURE, *La comarca y el mundo*, Biblioteca Alfar, Montevideo, 1953, p. 124).

² M.G. LOSANO, *Tra Uruguay e Italia: Couture e Calamandrei, due giuristi democratici nell'epoca delle dittature europee*, en M.R. POLOTTO, T. KEISER, T. DUVE (eds.), *Derecho privado y modernización. América Latina y Europa en la primera mitad del siglo XX*, Max Planck Institute for European Legal History, Franckfurt, 2015, p. 275.

Auténtico sembrador en el mundo de habla hispana de las ideas del gran procesalista italiano, mediante una intensa labor desarrollada con auténtica devoción y verdadero entusiasmo. Ambos, seguro efecto de la impresión producida en él por los valores presentes en una obra – «de coherencia, pasión, compromiso e ingenio»³ – que rompía abiertamente con el formalismo y el conceptualismo fríos a la sazón imperantes en el procesalismo convencional, entregado al cultivo del sistema por el sistema, como una suerte de autorreferencial fin en sí mismo⁴.

Santiago Sentís Melendo nació en Tardajos de Duero (provincia de Soria, España) en 1900. Ingresó en la carrera judicial en 1927 y ejerció como Juez de 1ª Instancia e Instrucción en Benabarre (Huesca). En 1936 ascendió a la categoría de magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Más tarde desempeñaría algunos cargos en el área de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

Antes, en 1933-1934, había pasado seis meses en Italia, becado por el ministerio de Justicia, en compañía del también juez Isaac José Medina Garijo, con el que Sentís compartió asimismo la traducción al castellano de la primera edición de *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, aparecida en 1936. Muchos años después, Sentís se interrogará: «¿Por qué razón, en aquel invierno del treinta y tres al treinta y cuatro, fuimos mi compañero Medina y yo a estudiar a Florencia, en lugar de ir a otra universidad italiana? En Roma enseñaba Chiovenda, cuya obra general, los *Principios*, era conocida en España desde hacía varios años; en Padua enseñaba entonces Carnelutti, cuya nombradía podía considerarse que superaba en aquellos momentos, entre nosotros, a la del profesor de Florencia; en Bolonia enseñaba Redenti [...] y, además, Bolonia ofrecía el interés para nosotros de su histórico Colegio Español. No sabría decir el motivo. Lo que sí cabe afirmar es que pocas elecciones puedo considerar, en mi vida, más acertadas que esta»⁵.

Concluida la guerra civil española desencadenada por el golpe de estado de Franco, Sentís Melendo tuvo que exiliarse. Primero en Francia, más tarde pasó a Colombia, para acabar,

³ La expresión es de M. CAPPELLETTI, *Piero Calamandrei e la difesa giuridica della libertà*, en ÍD., *In memoria di Piero Calamandrei*, Padua, 1957, p. 43.

⁴ Una toma de partido que tiene acabada expresión en su diatriba contra «ciertos secuaces intransigentes del método técnico-jurídico, que, considerando extraña al campo del jurista toda investigación que no mire a la abstracta construcción dogmática de los institutos positivos, han degradado nuestra ciencia a la condición de una especie de juego chino tan ingenioso como inconcluyente» (P. CALAMANDREI, *Governo e magistratura*, en *Opere giuridiche*, edición de M. Cappelletti, Nápoles, 1966, p. 196).

⁵ S. SENTÍS MELENDO, *Calamandrei. El hombre y la obra*, en *Jurisprudencia Argentina*, 27 de septiembre de 1957; también en *Boletín del Instituto de Derecho procesal de la Universidad Nacional del Litoral*, n. 7, Santa Fe, 1957, pp. 139 ss. Incluido en P. CALAMANDREI, *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo Código*, traducción de la 2ª edición italiana y estudio preliminar de S. Sentís Melendo, prólogo de Hugo Alsina, Buenos Aires, 1973, I, pp. 22-23.

definitivamente, en Argentina, donde habitó hasta su fallecimiento en Buenos Aires, acontecido el 13 de enero de 1979. Enseñó en las universidades de La Plata, Litoral y Nordeste. Tejió una tupida red de relaciones con infinidad de juristas de todo el área y europeos⁶. Y, sobre todo, para lo que aquí interesa, fundó Ediciones Jurídicas Europa-América⁷, llamada a ser una importante iniciativa, con un papel de primer orden en la difusión de la mejor cultura jurídica europea (la italiana en particular, en las vertientes procesal y civil) en Latinoamérica y en España; y también la *Revista de Derecho Procesal*. Esta labor editorial se nutrió, sobre todo, de las versiones al castellano del propio Sentís Melendo que, aparte de Piero Calamandrei – según creo, el más traducido – cubrió un amplísimo elenco de autores⁸. Además, dejó escrita una obra personal ciertamente relevante⁹.

2. Calamandrei procesalista: su influencia en el mundo de habla hispana

Piero Calamandrei, a través de las traducciones de Sentís Melendo¹⁰, cumpliría en Latinoamérica, en el mundo del derecho, un papel de revulsivo, el de «personaje-enzima» que, con Italia como referente y en la más amplia dimensión político-cultural, le ha atribuido con toda razón

⁶ Cfr. al respecto W. ANTILLÓN, *Santiago Sentís Melendo (Recuerdos)*, en *Jueces para la Democracia. Información y debate*, 60, 2010, pp. 27 ss. Se trata de un trabajo sumamente interesante porque informa muy bien sobre el entorno cultural en que se produjo la obra del Sentís Melendo traductor y autor y, asimismo, sobre él como persona sencilla y presta a la ayuda de quienes – fue el caso del autor, joven licenciado –, se la solicitasen, en particular, para orientarse en el complejo mundo de la cultura jurídica italiana del que era un gran conocedor y en el que tenía excelentes relaciones.

⁷ Antes había traducido para las editoriales Depalma, Bibliográfica Argentina y Ediar (cfr. W. ANTILLÓN, *Santiago Sentís Melendo*, cit., p. 27).

⁸ Como Enrico Allorio, Tullio Ascarelli, Domenico Barbero, Giovanni Brichetti, Mauro Cappelletti, Francesco Cernelutti, Giuseppe Chiovenda, Vittorio Denti, Giovanni Leone, Flavio Lopez de Oñate, Vincenzo Manzini, Francesco Messineo, Gian Antonio Michelli, Gaetano Morelli, Enrico Redenti, Santi Romano, Salvatore Satta, y Vittorio Scialoja. Morello ha calificado justamente de «ciclópea» la tarea de Sentís como traductor, haciendo también referencia a algo que ciertamente le distinguió, sus «índices primorosos» (A.M. MORELLO, *Historia y obra de Santiago Sentís Melendo*, en *Procesalistas inolvidables*, Buenos Aires, 2001, p. 108). En efecto, pues se trata de índices analíticos de altísima precisión, elaborados con el primor del miniaturista, que facilitan extraordinariamente el manejo de las obras y la localización de los asuntos.

⁹ De ella forman parte: *El juez y el derecho. Iura novit curia* (1957), *Teoría y práctica del proceso (Ensayos de derecho procesal)*, 3 vols. (1959), *Estudios de derecho procesal*, 2 vols. (1968), *In dubio pro reo* (1971) y *La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio* (1978), todos publicados por Ediciones Jurídicas Europa-América. Fue autor asimismo de infinidad de artículos y el auténtico animador de la *Revista de derecho procesal*. Para una información complementaria sobre Santiago Sentís Melendo, pueden verse: AA.VV., *La prueba: libro en memoria del profesor Santiago Sentís Melendo*, edición de A.M. Morello, La Plata, 1996; también la obra colectiva: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL - TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, *Homenaje al profesor Santiago Sentís Melendo*, La Plata, 2007. También A.M. MORELLO, *Procesalistas inolvidables*, cit. y W. ANTILLÓN, *Santiago Sentís Melendo*, cit.

¹⁰ Hay que decir que el castellano es el primer idioma extranjero al que se tradujo una obra de Piero Calamandrei. En este caso, *Demasiados abogados*, trad. de J.R. Xirau, Madrid, 1926. Sería reeditada por Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960.

Giovanni de Luna¹¹. Y es que, en el área, no solo fue el gran jurista que contribuyó decididamente a renovar los estudios procesales, es que, en realidad, – por su especial atención a la relevancia bien material de las formas del proceso y a la incidencia en este de los principios informadores del nuevo texto fundamental italiano de 1948 – llegó a convertirse, entre los cultivadores de su disciplina, pero no solo, en un autor imprescindible¹². Y eso que, como se verá, la difundida del modo que se ha dicho fue, de manera casi exclusiva¹³, su obra en materia procesal, no la del constituyente y gran constitucionalista que llegó a ser, y tampoco la literaria¹⁴.

Sobre el porqué de esta influencia creo que arroja cierta luz el hecho de que el proceso civil argentino, en el momento de la recepción del pensamiento de Calamandrei era – dicho por Sentís Melendo – «desesperadamente escrito»¹⁵, con el resultado de que, por la falta de intermediación y la delegación de funciones, la relación del juez con el objeto del juicio estaba intensamente mediatizada, al ser por lo general un subalterno el receptor de la información probatoria. Tanto es así, que, en el artículo 34 de la ley procesal entonces vigente, la práctica de la prueba a presencia del juzgador estaba reservada para el supuesto de que su intervención hubiera sido solicitada formalmente por alguna de las partes. Con manifiesta, anómala extensión, por tanto, del principio dispositivo del campo de la pretensión material al de la dirección del proceso mismo. Es lo que le permitirá, también a Sentís Melendo, escribir que «en Argentina podría haberse dicho: antes teníamos a los prácticos o los procedimentalistas, ahora llegaron los italianos»¹⁶. De este modo, escribiría mucho tiempo después Morello: «nacía así entre nosotros cabalmente, en la década del cuarenta, el nuevo derecho procesal»¹⁷.

¹¹ G. DE LUNA, *Perché oggi*, prólogo a P. CALAMANDREI, *Lo stato siamo noi*, Milán, 2011, p. IX.

¹² «Cuando llegó Calamandrei a México [en 1952], quizá, en su modestia, creyó ser en América un desconocido; y, al darse cuenta de su popularidad entre los estudiosos del derecho procesal y, en general, entre los profesionales del derecho, me dirigió unas líneas para atribuirme el mérito de ese conocimiento que de él se tenía en nuestro Continente», escribiría S. Sentís Melendo (en *Calamandrei*, cit., p. 24).

¹³ Casi exclusiva, porque, en rigor, *Demasiados abogados* (1925), *Elogio de los jueces escrito por un abogado* (1936) y *De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil* (1943) giran, de uno u otro modo, en torno al proceso y su práctica. Solo *Proceso y democracia* (1960) aborda cuestiones centrales de la jurisdicción en una perspectiva orgánica directa y expresamente constitucional.

¹⁴ La publicación en castellano de obras correspondientes a estas dos vertientes de la producción de Calamandrei – si se exceptúan las lecciones mexicanas – solo se produciría a partir de 2009 (números 18 a 24 de la relación de libros que figura más adelante). Santiago Sentís Melendo era conocedor de la obra literaria de Piero Calamandrei; en concreto, en *Ha muerto Piero Calamandrei* (*Boletín del Instituto de Derecho Procesal*, Santa Fe, Argentina, n. 7, 1957, p. 13) se referirá expresamente a *Colloqui con Franco* y a *Inventario della casa di campagna*.

¹⁵ S. SENTÍS MELENDO, *50 años de proceso civil argentino ¿Dónde estamos?*, ahora en ÍD. *La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio*, Buenos Aires, 1978, p. 477.

¹⁶ *Ibid.*, p. 462.

¹⁷ A.M. MORELLO, *Procesalistas inolvidables*, cit., p. 107.

Y, en efecto, en la vía abierta por el pensamiento de Chiovenda, tempranamente traducido¹⁸, se inscribirán las decisivas aportaciones de Calamandrei, promotor de un modo de concebir el proceso – en el que la acción es un derecho autónomo de carácter público y el juez-estado ejerce su autoridad como garante de la aplicación de la ley –, radicalmente alternativo al que resulta de las observaciones de Sentís Melendo que acaban de transcribirse. Bien sintetizado por este – haciéndose eco del axioma calamandreiano sobre el carácter de esencialmente indisociables de los conceptos de proceso y juicio¹⁹ – en la idea de que el juez «está sentenciando a lo largo de todo el proceso, está elaborando y reelaborando la sentencia»²⁰. En una correcta consideración del primero como instrumento gnoseológico destinado a reconstruir imparcialmente, con los elementos aportados por las partes, acontecimientos que podrían haber tenido o no lugar en algún momento pasado, con vistas a la aplicación del derecho. Contexto este en el que las formas procesales adquirirían una consistente dimensión de garantía, jurídica y epistémica, al hacer posible, mediante el respeto de los derechos de aquellas, la dialéctica del contradictorio como método para la adquisición de un conocimiento de calidad, presupuesto, a su vez, de la justicia de la decisión²¹. El proceso, por tanto, como confrontación entre iguales, ante una instancia estatal interesada en la justa resolución de esa clase de conflictos: el juez tercero facultado para mediarlos autoritativamente y obligado, además, a dar cuenta expresa de la *ratio decidendi* de sus resoluciones.

3. El 'otro' Calamandrei y el castellano

Es lo más probable que quien, con conocimiento de la obra de Piero Calamandrei, se aproxime a la difundida en castellano merced al impresionante trabajo de Santiago Sentís Melendo, experimente cierta perplejidad. En efecto, porque en ella solo verá representado al gran procesalista que fue, pero – salvo en el caso de sus lecciones mexicanas, de las que sería editor, no traductor²² –

¹⁸ G. CHIOVENDA, *Principios de derecho procesal civil*, trad. (de la 3ª edición italiana), prólogo y notas de J. Casáls Santaló, Madrid, 1922; ÍD. *Instituciones de derecho procesal civil*, trad. de E. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936.

¹⁹ Es lo que hace que no le sea en absoluto aplicable el histórico y fundado reproche dirigido por Carnelutti a sus colegas por la dedicación exclusiva al proceso con abandono del juicio (F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Nápoles, 1958, pp. 71-72 (hay trad. cast. de S. SENTÍS MELENDO, *Derecho y proceso*, Buenos Aires, 1971). Antes había escrito, precisamente en ese sentido, *Torniamo al giudizio*, en *Rivista di diritto processuale*, I, 1949, pp. 165 ss.

²⁰ S. SENTÍS MELENDO, *50 años*, cit., p. 466.

²¹ Una justicia en cuya búsqueda a través del proceso, pudo escribir, acertadamente, Norberto Bobbio: «la balanza contaba más que la espada» (*Italia civile. Ritratti e testimonianze*, Florencia, 1986, p. 123).

²² Recogidas en *Proceso y democracia*, trad. de H. Fix Zamudio, Buenos Aires, 1960.

prácticamente nada que tenga que ver con el constituyente y gran constitucionalista en que llegaría a convertirse²³, llevado por su compromiso de jurista-ciudadano militante, profundamente implicado en las antes dramáticas y luego apasionantes vicisitudes de la Italia que le tocó vivir.

Este cierto vacío de atención del traductor-editor²⁴, en modo alguno podría ser atribuido a desconocimiento, aunque solo fuera por su estrecha relación, ya de franca amistad, con Calamandrei; y solo podría explicarse razonablemente por las preferencias, incluso las urgencias teóricas experimentadas por aquel como jurista, movidas, quizá, por la cultura jurídica iusprivatista – ahora diríamos paleoiusprivatista – dominante en aquellos años en los medios académicos hispanoparlantes. (Aunque ya se ha hecho notar que esa caracterización sería reductiva, de ser aplicada a la obra procesal de Piero Calamandrei).

En definitiva, lo cierto y que tiene expresión en la relación de libros de este que han visto la luz en castellano, es que esa otra relevantísima vertiente de su producción, tardaría en tener alguna presencia en la bibliografía en español.

4. Piero Calamandrei en castellano²⁵

Libros²⁶:

1. *Demasiados abogados*, trad. de J.R. Xirau, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1926.

²³ Sobre el apasionante proceso en que se concretan estas vicisitudes, con un expresivo eco en la obra escrita (aunque no solo) de nuestro autor, remito al excelente, reciente libro de G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bolonia, 2022, en particular, pp. 135 ss. De la evolución de Piero Calamandrei, en lo que se refiere a su concepto y sentido de la legalidad – a mi juicio todo un paradigma de honestidad intelectual y de capacidad de autocrítica – dan buena cuenta los escritos de S. CALAMANDREI, *Entre Sócrates y Antígona*, que acompaña a la edición de *Fe en el derecho*, reseñado más adelante bajo el n. 18 de Libros, y *Nota editorial* incluida al final de *Sin legalidad no hay libertad*, que figura como n. 22 de la misma sección. Al respecto es de cita obligada P. GROSSI, *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei*, en *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 2009, pp. 865 ss. En la literatura en castellano, por su interés, debo remitir a A.J. MENÉNDEZ, *Releyendo a Piero Calamandrei y su defensa del estado democrático y social de derecho*, en *Eunomía. Revista de cultura de la legalidad*, 19, 2020, pp. 391 ss.

²⁴ Que viviría hasta 1979, que se ocupó por última vez a Calamandrei en 1959, y que siguió ejerciendo como traductor de autores italianos durante muchos años: Micheli y Redenti (1961), Leone (1963), Barbero (1967), Cappelletti (1968 y 1974), Satta (1971) y Denti (1974).

²⁵ Para confeccionar este apartado me han sido de suma utilidad: de A. MONDOLFO, M. CAPPELLETTI, *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)*, en *Il Ponte*, suplemento al Número extraordinario dedicado a Piero Calamandrei, noviembre de 1958, pp. 309 ss.; y S. SENTÍS MELENDO, *Bibliografía: Libros y estudios de Piero Calamandrei traducidos al castellano*, en P. CALAMANDREI, *Estudios sobre el proceso civil*, trad. de S. Sentís Melendo, Buenos Aires, 1973, pp. 391 ss.

²⁶ Se toman en consideración los aparecidos en castellano como tales, aunque no tengan un equivalente en italiano con ese formato.

2. *Elogio de los jueces escrito por un abogado*, trad. (de la 2ª edición italiana) de S. Sentís Melendo e I.J. Medina, prólogo de D. Medina, Góngora, Madrid, 1936.
3. *De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil*²⁷, trad. de S. Sentís Melendo, Depalma, Buenos Aires, 1943.
4. *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código*²⁸, vol. I, trad. de S. Sentís Melendo, prólogo de H. Alsina, Depalma, Buenos Aires, 1943.
5. *Estudios sobre el proceso civil*²⁹, trad. de S. Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945.
6. *La Casación civil*, trad. de S. Sentís Melendo, prólogo de N. Alcalá-Zamora y Castillo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, 2 tomos en 3 volúmenes.
7. *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares*³⁰, trad. de S. Sentís Melendo, prólogo de E.J. Couture, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945.
8. *El procedimiento monitorio*, trad. de S. Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1946.
9. *Elogio de los jueces escrito por un abogado*, trad. (de la 3ª edición italiana) de S. Sentís Melendo, C. Finzi, E.J. Medina Garijo y N. Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1956. Incluye: *Ha muerto Piero Calamandrei*, de S. Sentís Melendo; prólogo a la primera edición en castellano, de D. Medina; y prólogo a esta edición, de E.J. Couture.
10. Cesare Beccaria, *De los delitos y de las penas*, prefacio, notas y advertencia a la segunda edición de P. Calamandrei, trad. de S. Sentís Melendo y M. Ayerra Redín, Ediciones Jurídicas

²⁷ Existe una traducción parcial: *De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados*, por R. Cuevas Mantecón, en *Homenaje a Piero Calamandrei por el Gobierno del Estado de México*, Toluca, 1952.

²⁸ Traducción de *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Parte prima, *Premesse storiche e sistematiche*, Padua, 1941.

²⁹ Esta obra reúne los siguientes trabajos: *Límites entre jurisdicción y administración en la sentencia civil*; *El significado constitucional de las jurisdicciones de equidad*; *El juez y el historiador*; *La relatividad del concepto de acción*; *La distinción entre "error in iudicando" y "error in procedendo"*; *La definición del hecho notorio*; *El proceso como situación jurídica*; *Líneas fundamentales del proceso civil inquisitorio*; *El concepto de "litis" en el pensamiento de Francesco Carnelutti*; *Apuntes sobre la "reformatio in peius"*; *El proceso civil bajo el peso del Fisco*; *Abolición del proceso civil*; *El proceso inquisitorio en el nuevo proceso civil*; *La génesis lógica de la sentencia civil*; *Vicios de la sentencia y medios de gravamen*; *La sentencia subjetivamente compleja*; *La sentencia como acto de ejecución forzada*; *Apuntes sobre la sentencia como hecho jurídico*; *La condena y Retroactividad de la sentencia e hipoteca judicial*.

³⁰ Contiene también, en apéndice, los trabajos de P. Calamandrei: *La condena "genérica" a los daños* y *La sentencia declarativa como providencia cautelar*.

Europa-América, Buenos Aires, 1958³¹. Incluye, en apéndice: *Nota bibliográfica*, de N. Alcalá-Zamora y Castillo y *Beccaria y Calamandrei*, de M. Ruiz Funes.

11. *Chiovenda. Recuerdo de juristas*, trad. de S. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959³².

12. *Los estudios de derecho procesal en Italia*, trad. de S. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959³³.

13. *Casación civil*, trad. de S. Sentís Melendo y M. Ayerra Redín, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959³⁴.

14. *Proceso y democracia*³⁵, trad. de H. Fix Zamudio, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960.

15. *La Universidad de mañana (La Facultad de jurisprudencia – El nombramiento de los profesores)*, trad. de A. S. Bianchi, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961.

16. *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código*³⁶, vol. II, trad. de S. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962.

17. *Estudios sobre el proceso civil*³⁷, trad. de S. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962.

³¹ El prefacio de P. Calamandrei está ahora incluido en C. BECCARIA, *De los delitos y de las penas*, edición bilingüe al cuidado de P. Andrés Ibáñez, trad. de F. Laplaza, texto italiano fijado por G. Francioni, Madrid, 2011.

³² Incluye: *Palabras del traductor*; M. CAPPELLETTI, *Recuerdo de Piero Calamandrei escrito por el último de sus discípulos*; E. REDENTI, *En memoria de Piero Calamandrei*; y escritos de P. Calamandrei sobre Chiovenda, Mortara, Stein, Klein, Goldschmidt, Paoli, Cammeo, Orlando, Wyness Miller y Couture.

³³ Contiene: *Los estudios de Derecho Procesal en Italia*; *Bibliografía de Derecho Procesal Civil*; *El nuevo proceso civil y la ciencia jurídica*; *La certeza del Derecho y las responsabilidades de la doctrina*; y *Sobre el sistema y sobre el método de Francesco Carnelutti*.

³⁴ Traducción de la voz *Cassazione civile* de *Nuovo Digesto Italiano*, Turín, 1937.

³⁵ Contiene las conferencias pronunciadas por Piero Calamandrei en la Universidad Nacional Autónoma de México, en febrero de 1952, originalmente publicadas formando el volumen *Processo e democrazia*, Padua, 1954. Un resumen de las seis conferencias a cargo de N. Alcalá Zamora y Castillo, con el mismo título del libro, se había publicado en la argentina *Revista de derecho procesal*, II, 1952.

³⁶ Traducción de *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte seconda: Disposizioni generali (le persone del processo)*, Padua, 1944.

³⁷ Contiene: *Esta nuestra República*; *La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil*; *Corte Constitucional y autoridad judicial*; *La primera sentencia de la Corte Constitucional*; *Proceso y justicia*; *La función de la jurisprudencia en el tiempo presente*; *También los jueces son hombres*; *El proceso como juego*; *Supervivencia de la querrela de nulidad en el proceso civil vigente*; *Verdad y verosimilitud en el proceso civil*; *El juez instructor en el proceso civil* y *Sobre la noción de “manifiesta falta de fundamentación”*.

18. *Fe en el derecho*, edición de Silvia Calamandrei, con ensayos de G. Alpa, P. Rescigno y G. Zagrebelsky, trad. y prólogo, *Calamandrei, fascinante y polémico*³⁸, de P. Andrés Ibáñez, Marcial Pons, Madrid, 2009.
19. *Inventario de la casa de campo*, trad. y prólogo, “*El otro*” *Piero Calamandrei*³⁹, de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2012⁴⁰.
20. *La Constitución inactuada*, trad. y estudio preliminar, *Piero Calamandrei constituyente y constitucionalista*, de P. Andrés Ibáñez, Tecnos, Madrid, 2013.
21. *Elogio de los jueces escrito por un abogado*, prólogo⁴¹, *Calamandrei, fascinante y polémico*, de P. Andrés Ibáñez. Incluye, de P. Calamandrei, *También los jueces son hombres*⁴², Organización Nacional de Bufetes Colectivos, La Habana, 2015.
22. *Sin legalidad no hay libertad*, trad. y prólogo, *Piero Calamandrei: pasión por la legalidad*, de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2016.

³⁸ Este texto – publicado también, en traducción de F. GRILLENZONI, *Calamandrei, affascinante e controverso*, por Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, Montepulciano, 2009, en edición fuera de comercio – fue cuestionado por Juan Montero Aroca (*A propósito della traduzione in spagnolo della Fede nel diritto di Calamandrei*, en *Il giusto processo civile*, n. 1, 2010, pp. 311 ss.), por la falta de referencia en él a la denuncia de Cipriani del supuesto carácter fascista del Código Procesal Civil italiano de 1940 y del, también supuesto, criptofascismo de Piero Calamandrei, uno de sus redactores (que lo fue también de la Exposición de motivos, a la que después el ministro Grandi se encargó de incorporar la retórica fascista que faltaba). Lo cierto es que los trabajos de Cipriani me eran sobradamente conocidos, pero, asimismo, los de Taruffo, Proto Pisani, Cianferotti y Scarpari, entre otros, en sentido opuesto y a mi juicio mucho más y mejor fundados y fiables. Como también el hecho, aún más revelador, de que sus contemporáneos, ni siquiera los más próximos, se hubieran percatado de ese oscuro rasgo tan injustamente atribuido a nuestro autor. Por cierto, algunos tan políticamente sensibles y caracterizados como Dante Livio Bianco y Giorgio Agosti, relevantes protagonistas de la lucha armada partisana en el Piemonte. Con la particularidad de que este, además, asumiría luego con fervor el encargo de cuidar las ediciones de *Diario 1939-1945*, y de *Lettere 1915-1956*, de Piero Calamandrei. O los hermanos Carlo y Alessandro Galante Garrone, antifascistas de raíz, implicados ambos en la Resistencia, personas de cristalina textura moral, muy cercanas a Calamandrei, que tampoco habrían caído en la cuenta de la *cínica disimulación* de su *auténtico* perfil político. Que, para el colmo, pasó igualmente desapercibido a los discípulos más directos: Enzo Enriques Agnoletti (uno de los máximos dirigentes de la lucha de liberación en Toscana), Tristano Codignola, Carlo Furno o Paolo Barile, asimismo implicados en la lucha clandestina. Como antes le había pasado también desapercibido, nada menos, a Leone Ginzburg.

³⁹ Publicado también bajo el título *La Toscana esencial de Piero Calamandrei* en *Claves de razón práctica*, 217, 2011; y en traducción francesa de S. Iturralde, “*L’autre*” *Piero Calamandrei*, en *Conférence*, 32, 2011, pp. 413 ss.

⁴⁰ Santiago Sentís Melendo, en su escrito ya citado, *Ha muerto Piero Calamandrei* (*Boletín del Instituto de Derecho Procesal* Santa Fe, Argentina, n. 7, 1957, p. 13), dirá haber recibido en 1946 un ejemplar dedicado por el autor. Dada la fecha, debió ser, no de la corta edición original (personal) de 1941, sino de la de Tumminelli (Roma, 1945). Abona esta idea el hecho de que, en la Bibliografía que figura en *Estudios*, cit. (n. 19 de Libros), p. 403, sea esta la reseñada. Como curiosidad, diré que, interesado por el asunto y sabiendo que la biblioteca de Sentís fue donada a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, he tratado de indagar de qué edición pudiera tratarse, pero lo cierto es que el libro no figura entre los inventariados de ese fondo. Y puedo decir que la obra tampoco se encuentra en la biblioteca de Eduardo J. Couture, al que podría asimismo haberle sido regalada, dada la estrecha relación de amistad que llegó a forjarse ente ambos, que, como se ha dicho, en algún momento de 1949 tuvo a Florencia por escenario.

⁴¹ Se trata de la misma edición reseñada en Libros bajo el número 9. La inclusión del texto citado como prólogo se debe a la iniciativa del editor.

⁴² Se trata del texto reseñado más adelante, en Artículos, bajo los números 10 y 12.

23. *El fascismo como régimen de la mentira*, trad. de R. Racchi, estudio introductorio de J. López Barja de Quiroga, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

24. *El porvenir de los derechos de libertad*, traducción y prólogo de P. Andrés Ibáñez, Eolas ediciones, León, 2023.

Artículos:

1. *Sobre la distinción entre el error in iudicando y el error in procedendo*, trad. de A. Luna, *Revista de tribunales* (Sevilla), enero-marzo de 1931, pp. 1 ss.
2. *La abogacía y la reforma del proceso civil*, trad. de F. de J. Tena, *Revista general de derecho y jurisprudencia* (México), 1933, pp. 321 ss.
3. *Para la definición del hecho notorio*, trad. de F. de J. Tena, *Revista general de derecho y jurisprudencia* (México), 1933, pp. 557 ss.; también *La definición del hecho notorio*, trad. de S. Sentís Melendo, *Revista de derecho procesal* (Argentina), I, 1945, pp. 95 ss.
4. *La relatividad del concepto de acción*, trad. de M. Romero Sánchez, *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia* (México), n. 13-14, 1942, pp. 43 ss.
5. *La sentencia civil como medio de prueba*, trad. de M. Romero Sánchez y J.L. de la Cerda, *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia* (México), n. 18-20, 1943, pp. 127 ss.
6. *Gobierno y magistratura*, trad. de J. López de la Cerda y M. Romero Sánchez, *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia*, n. 23-24, 1944, pp. 397 ss.
7. *Giuseppe Chiovenda (5 de noviembre de 1937 – 5 de noviembre de 1947)*, trad. de S. Sentís Melendo, *Revista de derecho procesal* (Argentina), I, 1951, pp. 333 ss.
8. *Un maestro del liberalismo procesal: James Goldschmidt*, trad. de S. Sentís Melendo, *Revista de derecho procesal* (Argentina), n. 1-2, 1951, pp. 159 ss.
9. *Proceso y justicia*, trad. de S. Sentís Melendo, *Revista de derecho procesal* (Argentina), 1, 1952, pp. 13 ss.
10. *Páginas añadidas al Elogio de los jueces*⁴³, trad. de N. Alcalá-Zamora y Castillo, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, n. 10, 1953, pp. 107 ss.; también en *Revista jurídica dominicana*, julio-diciembre 1953, pp. 89 ss.

⁴³ Constituye la traducción de *Anche i giudici sono uomini*, páginas escritas como prólogo a la edición alemana de *Elogio*.

11. *Corte Constitucional y autoridad judicial*, trad. de H. Fix Zamudio, *Boletín de información judicial* (México), n. 110, 1956, pp. 685 ss.; y n. 111, 1956, pp. 753 ss.
12. *También los jueces son hombres*, trad. de N. Alcalá-Zamora y Castillo, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, VI, 1956, pp. 63 ss. (Número dedicado a la memoria de Piero Calamandrei y Eduardo J. Couture).
13. *Esta nuestra República*, trad. de S. Sentís Melendo, *Boletín del Instituto de Derecho Procesal* (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), n. 7, 1957, pp. 17 ss. (Número dedicado a Piero Calamandrei).
14. *También los jueces son hombres*, trad. de S. Sentís Melendo, publicado en el mismo *Boletín* y número que el anterior.
15. *La crisis de la justicia*, en Varios Autores⁴⁴, *La crisis del derecho*, trad. de M. Cheret, revisada por S. Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961.
16. *La toga*⁴⁵, trad. de P. Andrés Ibáñez, de próxima publicación en *Jueces para la Democracia. Información y debate*, n. 109, 2024.

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ
Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España

⁴⁴ G. Ripert, G. Capograssi, A. Ravà, G. Delitala, A.C. Jemolo, G. Balladore Pallieri, P. Calamandrei y F. Carnelutti.

⁴⁵ Publicado en 1941 en la entrega n. 3 de *La lettura*, Revista mensual de *Corriere della Sera*.

L'INSEGNAMENTO DELLE CONFERENZE MESSICANE: IL GIUDICE QUALE MOTORE DI TRASFORMAZIONE SOCIALE

1. Premessa - 2. Il ruolo del giudice nelle opere anteriori al 1944 - 3. La cultura liberalsocialista come matrice della giustizia sociale promessa nella Costituzione repubblicana - 4. La conferenza inaugurale del congresso internazionale del 1950: il processo letto alla luce dei principi costituzionali dello Stato sociale - 5. Le conferenze messicane: il giudice quale motore di trasformazione sociale - 6. (*segue*) L'uguaglianza sostanziale tra le parti del processo - 7. La funzione della giurisprudenza nel raggiungere le mete indicate in Costituzione - 8. Il lascito delle conferenze messicane in America latina: il "costituzionalismo trasformatore"

Abstract

Il saggio ripercorre il contributo dato da Calamandrei, con le conferenze messicane, al costituzionalismo trasformatore che si è diffuso in America latina. E in particolare si sofferma sul ruolo del giudice quale motore di trasformazione sociale. Dopo una breve premessa sul ruolo del giudice nelle opere anteriori al 1944, l'Autore pone l'accento sulla cultura liberalsocialista come matrice della giustizia sociale promessa nella Costituzione repubblicana. In secondo luogo, l'Autore si sofferma sulla conferenza inaugurale del congresso internazionale del 1950, nella quale Calamandrei invita a leggere il processo alla luce dei principi costituzionali dello Stato sociale. Vengono poi analizzate le conferenze messicane, nelle quali il giudice diviene motore di trasformazione sociale. Il saggio si conclude con l'analisi del lascito delle conferenze messicane in America latina: il "costituzionalismo trasformatore".

The paper concerns the contribution given by Calamandrei with the Mexican conferences to the transformative constitutionalism that spread in Latin America. In particular, it dwells on the role of the judge as an engine of social transformation. After a brief introduction on the role of the judge in pre-1944 works, the Author emphasizes the liberal-socialist culture as the matrix of the social justice promised in the Republican Constitution. Secondly, the Author focuses on the inaugural conference of the 1950 International Congress, in which Calamandrei invites us to read the trial in the light of the constitutional principles of the welfare state. The Mexican conferences, in which the judge becomes an engine of social transformation, are then analysed. The paper concludes with an analysis of the legacy of the Mexican conferences in Latin America: the 'transformative constitutionalism'.

Keywords: Piero Calamandrei, Interpretation, Italian Constitution, Judges, Latin America.

1. Premessa

Per comprendere quale sia il significato delle lezioni messicane nell'evoluzione del pensiero di Calamandrei in tema di principio di legalità e ruolo dell'interprete, sembra utile ripercorrere velocemente alcune tappe del momento di passaggio dal principio di legalità formale, pro-

prio dello Stato liberale di diritto, al principio di legalità costituzionale, proprio dello Stato sociale di diritto.

Questa evoluzione del principio di legalità, che è evoluzione del ruolo e della funzione dell'interprete, deve essere infatti riletta alla luce del percorso culturale e politico di Calamandrei, il cui costante riferimento al principio di legalità è tutto da ripensare nel quadro della mutata realtà politica e sociale dell'Italia repubblicana¹.

Calamandrei, che non perse mai di vista le caratteristiche essenziali che distinguono profondamente la funzione giurisdizionale dalla funzione legislativa, colse fin da subito, con l'entrata in scena dello Stato sociale, il *ruolo dell'interprete nel concorrere alla graduale attuazione della legalità promessa in Costituzione*.

Fu soprattutto la promessa di trasformazione della società, finalità contenuta nella Costituzione e che aveva la sua matrice nell'uguaglianza sostanziale prevista nell'art. 3, comma 2, Cost., a fare maturare nel pensiero di Calamandrei il ruolo attivo dei giudici nella concretizzazione delle norme costituzionali.

Come vedremo, si coglie un crescendo verso il giudice quale motore di trasformazione sociale nelle famose conferenze che Calamandrei tenne dal 1950 al 1955, in particolare nella conferenza inaugurale pronunciata a Firenze, il 30 settembre 1950, in occasione del Congresso internazionale di diritto processuale civile, pubblicata col titolo *Processo e giustizia*²; nella conferenza tenuta all'Università di Padova, il 20 aprile del 1951 e pubblicata col titolo *La crisi della giustizia*³; e principalmente nelle assai note conferenze messicane tenute nel febbraio del 1952, e raccolte sotto il titolo di *Processo e democrazia*⁴; e infine nella conferenza tenuta in occasione dell'inaugurazione del Circolo giuridico di Bari, il 19 marzo 1955, e pubblicata con il titolo significativo *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*⁵ (il cui testo è ampiamente ripreso nell'arringa palermita-

¹ Cfr. P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, 1986, pp. 142 ss.; P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, Milano, 1990, p. 357; G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022.

² P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia. Discorso inaugurale del Congresso internazionale del diritto processuale civile tenutosi a Firenze nel 1950*, in AA.VV., *Atti del congresso internazionale di diritto processuale civile*, Padova, 1953, p. 22, ora in *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 2019, pp. 563 ss.

³ ID., *La crisi della giustizia*, in AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, pp. 21 ss., ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I, pp. 579 ss.

⁴ ID., *Processo e democrazia*, Padova, 1954, ora in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei*, Pisa, ristampa anastatica, 2019.

⁵ P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1955, pp. 252 ss., ora in *Opere giuridiche*, vol. I, cit., pp. 600 ss.

na a difesa di Danilo Dolci)⁶, che rappresentano la summa della riflessione di Calamandrei sul ruolo dell'interprete nello Stato sociale.

Alla base di questo percorso sta difatti la positivizzazione nell'art. 3, comma 2, Cost., dell'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, per creare le premesse per l'instaurazione di un ordine sociale che permetta il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Un nuovo compito dello Stato che equivale ad un nuovo ruolo dell'interprete.

Con questo non si vuol dire che Calamandrei avesse perso di vista la distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa; era ben consapevole che occorressero politiche pubbliche che, attraverso molteplici atti di rango legislativo e regolamentare, attuassero i principi costituzionali. Ma aveva al tempo stesso acquisito la piena consapevolezza che i giudici potessero e dovessero intervenire anche in assenza di provvedimenti normativi, per ovviare alle omissioni del legislatore, mediante la diretta applicazione dei principi costituzionali.

Ripercorrere l'evoluzione del suo pensiero serve pertanto a comprendere quale sia stato il suo contributo nel sollecitare una maggiore consapevolezza da parte dei giudici circa la possibilità di applicare direttamente la Costituzione e di interpretare le leggi secondo i principi in essa contenuti, in modo da assicurare la massima diffusione possibile dei valori costituzionali e di operare una trasformazione sociale attraverso l'attività interpretativa. Questo percorso permetterà di cogliere il seme gettato da Calamandrei in Messico e negli altri paesi dell'America latina, i cui popoli erano in cammino, attraverso la democrazia, verso la redenzione sociale⁷. Basti pensare, come vedremo, che proprio in America latina, grazie al ruolo svolto dai giudici, si è sviluppata in modo fecondo la categoria del costituzionalismo trasformatore, ritenuta una modalità interpretativa e applicativa delle norme costituzionali ispirata «dall'intento di operare profondi mutamenti sociali»⁸.

2. Il ruolo del giudice nelle opere anteriori al 1944

Per cogliere nel pensiero di Calamandrei l'evoluzione circa il ruolo del giudice e i limiti all'interpretazione giudiziale del diritto, ma soprattutto per capire quale è stato il percorso che lo

⁶ ID., *In difesa di Danilo Dolci*, in *Il Ponte*, 1956, n. 4, pp. 529 ss. ora in ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, 2 voll., 3 tomi, Firenze, 1966, tomo 2, pp. 149 ss.

⁷ ID., *Processo e democrazia*, cit., p. 16.

⁸ A. VON BOGDANDY, R. UREÑA, *International Transformative Constitutionalism in Latin America*, in *American Journal of International Law*, 2020, pp. 403-442, spec. p. 405.

porterà alle Conferenze messicane del 1952, e poi alla conferenza di Bari del 1955, definita da Cappelletti giustamente illuminante⁹, occorre fare un passo indietro e ripartire dalla sua opera fondamentale del 1920 sulla Cassazione civile¹⁰. Per Calamandrei la Cassazione rappresentava infatti l'istituto forse più emblematico dello Stato di diritto basato sul *principio di legalità* meramente formale: «il principio secondo il quale ogni attività privata e pubblica è vincolata all'osservanza della legge accertabile, appunto, dalle corti e, all'apice dalla giurisprudenza unificatrice della Corte di suprema di Cassazione»¹¹.

In questo contesto, non poteva che respingere il ricorso alle teorie del “diritto libero”, che, tra la fine del XIX e i primi due decenni del XX secolo, avevano invocato un ampliamento dei poteri del giudice rispetto a quelli del legislatore nella produzione del diritto. Contro il dilagare di tali teorie Calamandrei ebbe poi occasione di tornare successivamente, soprattutto a cavallo degli anni '30 e '40, come ad esempio nella lezione che nel 1940 tenne alla FUCI¹². In tale occasione, dovendo scegliere tra il modello della formulazione giudiziaria delle regole rispetto a quello della produzione legislativa delle medesime, optava per il secondo modello per il timore che potesse venire annullata la distinzione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale. Tanto più negli anni in cui si andavano consolidando forme di Stato totalitario, le quali, nella misura in cui unificavano la legittimazione del potere, non distinguevano ontologicamente le diverse funzioni dello Stato in base alla diversa natura delle loro attività.

La distinzione tra momento della produzione legislativa e momento della formulazione giudiziaria non giunge comunque a tal punto da far ritenere il giudice solo un passivo esecutore del dettato normativo, perché quest'ultimo – sottolinea Calamandrei – è dotato di «una quantità di mezzi appositamente predisposti per far penetrare la realtà storica e politica nella dogmatica e per far circo-

⁹ M. CAPPELLETTI, *La “politica del diritto” di Piero Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi*, cit., p. 25.

¹⁰ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, 2 voll., Milano-Torino-Roma, 1920, ora in *Opere giuridiche*, cit., voll. VI e VII.

¹¹ M. CAPPELLETTI, *La “politica del diritto”*, cit., p. 255. In questi anni Calamandrei, nel perseguire l'unicità della giurisdizione, critica fermamente la creazione nell'ordinamento italiano di alcune giurisdizioni speciali. E il disfavore verso tali giurisdizioni, e in particolare verso i poteri conferiti ai giudici che in esse operavano, lo porterà in sede di Assemblea costituente ad invocarne l'abolizione. Sul punto v. A. PIZZORUSSO, *Il pensiero di Calamandrei allora ed oggi, a trent'anni dalla sua scomparsa: la magistratura*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, cit., pp. 191 ss., spec. pp. 196 ss.; V. DENTI, *Calamandrei e la Costituente: il progetto e il dibattito sul potere giudiziario*, *ivi*, pp. 397 ss., spec. pp. 401 ss. e A. BARBERA, *Piero Calamandrei e l'ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Bari, 2007, pp. 129 ss., spec. pp. 137 ss.

¹² Cfr. P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Bari, 2008, con saggi introduttivi di G. Zagrebelsky, P. Rescigno e G. Alpa.

lare entro l'architettura del sistema l'aria del mondo che si rinnova», quali le regole dell'interpretazione, l'analogia ove questa è permessa e il ricorso ai principi generali¹³. Ma questa breccia che permette di far circolare entro l'architettura del sistema l'aria del mondo che si rinnova, pur aperta nel corso della conferenza alla FUCI, non viene sviluppata, bensì prontamente richiusa.

Nell'avanzare dei regimi liberticidi, gli ultimi baluardi a tutela dell'ordinamento democratico ai quali si aggrappava Calamandrei erano, pertanto, il principio di legalità, ancorché meramente formale; la norma giuridica con la propria generalità e astrattezza, intrinsecamente egualitaria e strumento insostituibile per il raggiungimento dell'eguaglianza; la distinzione tra chi produce la norma e chi deve applicarla.

Le ragioni di tale "contraddizione" possono forse essere ricercate nel clima fortemente repressivo e intimidatorio di quegli anni, che impediva a Calamandrei di esprimersi liberamente persino in un contesto quale quello universitario nel quale fu tenuta la conferenza¹⁴. Tanto è vero che in alcuni dei suoi scritti, di molto anteriori alla Conferenza del 1940, uno del 1914 e l'altro del 1924¹⁵, Calamandrei aveva manifestato perplessità sull'ormai vetusto sillogismo giudiziale e, rivedendo le teorie correnti secondo le quali nella sentenza è la legge stessa che parla e che comanda, aveva colto «lo spostamento dalla legge al giudice del centro di gravità nel concretamento dell'ordine giuridico»¹⁶. Ma il ripensamento del vecchio schema sillogistico rimaneva tuttavia legato ad una concezione puramente intellettualistica del giudice, come ammetterà più tardi Calamandrei stesso nelle lezioni messicane¹⁷.

Ed anche nel celebre saggio *Il giudice e lo storico* del 1939, quindi di poco anteriore alla conferenza alla FUCI, Calamandrei, intervenendo nella disputa tra Calogero e Croce intorno alla qualificazione dell'attività del giudice al momento in cui decide la *quaestio iuris*, non esita a concludere che in realtà la sentenza del giudice non è un atto teorico, bensì pratico, con cui il magi-

¹³ ID., *Fede nel diritto*, cit., p. 98.

¹⁴ Tanto che Calamandrei doveva limitarsi a mandare messaggi nascosti tra le pieghe del discorso e apparentemente subito contraddetti: cfr. G. ZAGREBELSKY, *Una travagliata apologia della legge*, cit., p. 19.

¹⁵ P. CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile* (1914) e *La sentenza soggettivamente complessa* (1924), ora in *Opere giuridiche*, vol. I, cit., risp. pp. 11 ss. e 106 ss.

¹⁶ S. SATTA, *Interpretazione di Calamandrei*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, p. 483 che afferma ciò con particolare riguardo allo scritto del 1924 *La sentenza soggettivamente complessa*, cit. alla nota precedente.

¹⁷ P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., p. 59.

strato, anziché limitarsi a prendere atto di una realtà già accaduta, mira a inserirsi nella realtà, a farvi la sua parte attiva, che è poi quella di comandare e di infliggere sanzioni¹⁸.

E infine, solo due anni dopo la conferenza alla FUCI, Calamandrei, che non si era mai sentito pienamente rassicurato dal baluardo eretto dal principio di legalità inteso in senso meramente formale (come emerge già tra le pieghe della stessa conferenza), invitava i giuristi «a non perdere di vista il contenuto umano» del diritto, individuando il compito di questi ultimi «nel dare agli uomini la tormentosa ma stimolante consapevolezza che *il diritto è perpetuamente in pericolo*, e che solo dalla loro volontà di prenderlo sul serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro sorte terrena, ed anche la sorte della civiltà»¹⁹.

3. La cultura liberalsocialista come matrice della giustizia sociale promessa nella Costituzione repubblicana

Ciò che era detto tra le righe negli scritti dei primi anni Quaranta emerge con nitidezza con la caduta del regime fascista, anni in cui Calamandrei delinea una legalità intesa in senso sostanziale, che identifica la legge giusta nell'atto normativo che nasce innanzitutto dalla partecipazione dei cittadini. Negli *Appunti sul concetto di legalità* del 1944 si legge, difatti, che «legalità significa partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle leggi; e significa altresì preventiva delimitazione dei poteri del legislatore, nel senso che esso si impegna in anticipo a non menomare con le sue leggi certe libertà individuali («diritti di libertà»), il rispetto alle quali si considera come condizione insopprimibile di legalità»²⁰. Se con la legalità formale si intende «il principio secondo il quale ogni attività privata e pubblica è vincolata all'osservanza della legge accertabile, appunto, dalle corti e, all'apice dalla giurisprudenza unificatrice della Corte di suprema di Cassazione», con la legalità sostanziale il campo di azione del principio di «legalità si allarga; non si riferisce più alla forma dei comandi, ma all'origine e all'estensione dei poteri di chi esercita il comando»²¹.

¹⁸ ID., *Il giurista e lo storico*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta*, vol. II, Milano, 1939, p. 376, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I, p. 414. Cfr. su tale saggio G. PUGLIESE, *Calamandrei giurista storico*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei*, cit., p. 14; M.S. GIANNINI, *La formazione culturale di Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, cit., pp. 40-41.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1942, I, pp. 341 ss., ora in *Opere giuridiche*, vol. I, cit., pp. 504 ss., p. 522, saggio in cui confluiscono alcuni passaggi del testo della conferenza (cfr. G. ZAGREBELSKY, *Una travagliata apologia della legge*, in P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, cit., pp. 4 ss.).

²⁰ ID., *Appunti sul concetto di legalità* (1944), in *Opere giuridiche*, vol. III, cit., p. 56.

²¹ Così M. CAPPELLETTI, *La "politica del diritto" di Piero Calamandrei*, cit., p. 255.

Incominciava, dunque, a rafforzarsi nel pensiero di Calamandrei l'idea dei limiti preventivamente posti al volere della maggioranza, che conteneva *in nuce* già l'idea di una legalità costituzionale e iniziava soprattutto a delinearci con nettezza l'idea che per aversi una democrazia completa, occorre sancire «l'obbligo dello Stato di *rimuovere* gli ostacoli di ordine economico e sociale, che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana»²².

Come è noto, le riflessioni di Calamandrei in tema di giustizia sociale sono profondamente debitorie della tesi elaborata negli anni Trenta da Carlo Rosselli, nel volume *Socialismo liberale*, di cui Calamandrei riuscì a recuperare una copia proprio mentre scriveva il saggio *L'avvenire dei diritti di libertà*. In questo volume Rosselli riteneva il riconoscimento dei diritti sociali *condizione* per l'effettivo riconoscimento di una «libertà media estesa all'universale» da preferire senza dubbio ad «un libertà sconfinata assicurata ai pochi a spese dei molti»²³: riflessioni che risentivano delle suggestioni degli ambienti britannico e francese, i quali aspiravano a creare un socialismo volto ad inglobare il massimo di libertà possibile, da cui la definizione di socialismo liberale²⁴.

Senza dubbio l'endiadi “socialismo liberale”, come riconobbe Rosselli stesso, potrebbe «racchiudere una contraddizione» anziché un completamento, poiché il socialismo era sorto «come reazione al liberalismo soprattutto economico», ciò nondimeno, dalla fine dell'Ottocento ai primi anni trenta del Novecento, le due posizioni antagoniste erano andate gradualmente avvicinandosi. Il liberalismo si era «progressivamente investito del problema sociale», e il socialismo aveva acquistato «una sensibilità nuova per i problemi di libertà»²⁵. Già da questo passaggio si può cogliere l'afflato utopistico insito in questa visione proprio per le difficoltà attuative di un simile programma, volto a conciliare le libertà di matrice liberale con l'effettiva possibilità di assicurare a tutti l'esercizio concreto di tali libertà²⁶. Tanto che a Rosselli e agli altri intellettuali che nel 1927 avevano fondato Giustizia e Libertà, un movimento, come è noto, con finalità non solo politiche ma anche etiche, veniva, e viene ancora oggi, rimproverato di aver intrapreso la via della “rivoluzione degli intellettuali”, avendo fondato un movimento che, pur guardando alle classi lavoratrici

²² P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, prefazione alla ristampa di F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, 1946, ora in *Opere giuridiche*, vol. III, cit., p. 199 (corsivo testuale).

²³ Così C. ROSSELLI, *Socialismo liberale* (1930), a cura di J. Rosselli, Einaudi, Torino, 1997, p. 91.

²⁴ In particolare, le sue tesi trassero «origine dalla pubblicistica inglese che dalla fine dell'Ottocento aveva cominciato a discutere di “old” e “new Liberalism”, il nuovo liberalismo, sociologicamente più avanzato, avrebbe dovuto incontrarsi con il mondo del lavoro a causa dell'evoluzione economica del paese, facendo ricorso al riformismo»: così S. MASTELLONE, *Carlo Rosselli e «La rivoluzione liberale del socialismo»*. *Con scritti e documenti inediti*, Firenze, 1999, p. 21.

²⁵ Prefazione a *Socialismo liberale*, cit.

²⁶ F. SBARBERI, *L'utopia della libertà uguale*, Torino, 1999, spec. pp. 65 ss.

e soprattutto alla classe operaia, non era tuttavia un'organizzazione operaia improntata agli schemi classici. Del resto, Rosselli, che si ispirava al sindacalismo riformista e non a quello rivoluzionario di matrice marxista, respingeva invero non solo il totalitarismo fascista, ma anche quello comunista e auspicava che alla caduta dei regimi totalitari seguisse una terza via: quella di un'Europa politicamente federata, la via più efficace per rendere possibile un futuro migliore.

Tale impostazione è quindi molto vicina ai principi del liberalsocialismo teorizzato da Guido Calogero, anch'esso tendente alla via delle riforme piuttosto che a quella rivoluzionaria²⁷.

Senza sottovalutare le differenze tra il socialismo liberale di Rosselli e il liberalsocialismo di Calogero²⁸, si può comunque affermare che l'idea di fondo sia del socialismo liberale che del liberalsocialismo, pur con le indubbe diversità, risiede nel binomio di libertà e giustizia sociale, nella ricerca di una via politica, alternativa al dogmatismo marxista, che riesca a fare sì che coloro che si trovano in una condizione economicamente svantaggiata siano in grado di esercitare le libertà.

Questa ideologia, sia pur nelle molte declinazioni che ha assunto, ha esercitato una indubbia influenza nella costruzione dell'impianto della Costituzione repubblicana, grazie in particolare a Calamandrei che di essa si fece portavoce in Assemblea costituente. Difatti quest'ultimo, insieme ad altri costituenti, aveva ben colto che i diritti di libertà e i diritti sociali procedono di pari passo ed esprimono un'esigenza unitaria di libertà integrale dell'uomo. Ed a questa esigenza unitaria è da ricondursi anche la celebre formula roosveltiana delle quattro libertà: libertà *di* parola, libertà *di* religione, libertà *dal* bisogno, libertà *dal* timore; dove la diversità stessa delle preposizioni indica la diversità tra i classici diritti di libertà e i diritti sociali. Tanto che i primi sono diritti, costituzionalmente garantiti, di fare qualcosa, gli altri sono diritti ad ottenere una prestazione da parte dello Stato²⁹.

Il contributo di Calamandrei in Assemblea costituente, ma anche il dibattito che s'innalzò dalle pagine della rivista *Il Ponte* evidenziano come quest'ultimo avesse saputo cogliere, insieme

²⁷ Come è noto il liberalsocialismo comprende diverse anime, basti pensare ad esempio alla distanza tra il liberalsocialismo tutto spirituale di A. CAPITINI (*Nuova socialità e riforma religiosa*, Torino, 1950, spec. pp. 11 ss.) rispetto al liberalsocialismo di Calogero. Sulle diverse personalità che animano il liberalsocialismo, v. P. BAGNOLI, *Il liberalsocialismo*, Firenze, 1997, pp. 92 ss.

²⁸ Sulle differenze tra il socialismo liberale di Rosselli e il liberalsocialismo di Calogero v. M. ROSSI, *Vent'anni di liberalsocialismo*, in *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, 2 voll., Firenze, 2005, vol. I, pp. XVII e ss. Vi è poi la questione terminologica, se sia più corretto parlare di socialismo liberale o di liberalsocialismo, questione terminologica che apre anche a questioni di contenuto: cfr. M. NACCI, *Introduzione*, in *Figure del liberalsocialismo*, 2010, Firenze, p. 16.

²⁹ Sul punto v. A. PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in A. D'ATENA (a cura di), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, 2012, p. 978, nt. 37 e p. 999.

agli altri pontieri, la centralità del principio di giustizia sociale³⁰, che costituisce l'elemento qualificante del costituzionalismo del XX secolo, e il principale arricchimento della forma di Stato costituzionale che si è affermata nel secondo dopoguerra.

Con l'avvento dello Stato sociale, Calamandrei colse difatti l'urgenza della risoluzione della questione sociale e, a partire dal 1945, invocò riforme economiche e sociali da affiancare alle riforme istituzionali. I diritti sociali non dovevano essere considerati integrazione dei diritti di libertà, ma necessaria condizione per il loro esercizio effettivo, e quindi solo la democrazia sociale poteva essere una democrazia completa, perché solo in essa i diritti di libertà possono essere goduti da tutti i cittadini, sia dagli abbienti che dai meno abbienti. Come scrive Calamandrei, «se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di [...] poter contribuire effettivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire», e per far ciò occorre garantire a tutti «quel minimo di benessere economico», far sì che le libertà cessino di essere dei «vuoti schemi giuridici e si riempiano di sostanza economica», ossia che «le libertà politiche siano integrate da quel minimo di giustizia sociale, che è condizione di esse, e la cui mancanza equivale per l'indigente alla loro soppressione politica»³¹.

L'effettivo godimento dei diritti di libertà è quindi strettamente dipendente dalla risoluzione della questione sociale, così come l'effettiva tutela giurisdizionale non può prescindere dalla rimozione degli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto l'azionabilità dei diritti.

Calamandrei, forte di queste premesse, espressione della sua cultura liberalsocialista, entrò in Assemblea costituente ormai convinto in punto di giuridicità dei diritti sociali, nel senso che essi dovessero figurare nella Costituzione, in quanto «premessa indispensabile per assicurare a tutti i cittadini il godimento effettivo delle libertà politiche». In seguito, tuttavia, ne caldeggiò l'inserimento in un preambolo, in quanto formule contenenti nient'altro che auspici, temendo che la loro previsione nel testo costituzionale determinasse il discredito di tutta la Carta costitu-

³⁰ Sul punto v. A. COLOMBO, *Alla testa del Ponte*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi*, cit., pp. 513 ss., nonché i saggi contenuti nei volumi in M. ROSSI (a cura di), *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, cit. e P. BAGNOLI, *Piero Calamandrei: l'uomo del Ponte*, Arezzo, 2012, pp. 7 ss.

³¹ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., pp. 149-150. Sul punto v. A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi*, cit., p. 304.

zionale (25 ottobre 1946), ma poi convinto da Togliatti (che gli citò Dante) ritirò l'emendamento³².

Salvo poi ritornare nuovamente sui suoi passi nel famoso discorso del 4 marzo 1947 e votare contro l'inserimento dei diritti sociali. Quando ormai fu palese ai suoi occhi che la "rivoluzione" sarebbe stata rinviata e che l'Assemblea costituente non avrebbe affrontato la questione della grande riforma sociale, facendo sì che le norme costituzionali sui diritti sociali rimasero sulla carta, Calamandrei, pur cogliendone le potenzialità, votò contro, proprio egli che già nel 1945 aveva scritto il testo del secondo comma dell'art. 3 Cost.³³.

Il voto di Calamandrei non fu tuttavia determinante al fine di impedire l'inserimento dei diritti sociali nel testo costituzionale e l'Assemblea costituente optò per l'inclusione in Costituzione di norme giuridiche cui sarebbe stato attribuito un valore programmatico. Tanto che Calamandrei, nell'introdurre il *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, lamenterà la timidezza conservatrice della nuova Costituzione, la quale «accuratamente rifuggendo da qualsiasi riforma nella sostanza economica e sociale, quasi esclusivamente si dedicò a perfezionare nella Repubblica i meccanismi istituzionali»³⁴.

Per contro, decisivo fu il contributo dato da Calamandrei come relatore nella Commissione dei Settantacinque sulle questioni concernenti il potere giudiziario e la Corte costituzionale, questioni affrontate in stretta correlazione col principio di legalità e con la necessità di istituire un organo di autogoverno della magistratura³⁵, anche se Calamandrei «fu il solo ad avvertire tutti i rischi, vicini e lontani, di un arroccamento della magistratura»³⁶.

Determinante fu, dunque, il suo apporto con particolare riferimento alle garanzie d'indamovibilità e indipendenza dei giudici (temi che saranno sviluppati anni dopo anche nelle Con-

³² Calamandrei, come ammise egli stesso, ritirò l'emendamento e votò a favore dell'inserimento nel testo costituzionale, lasciandosi convincere da Togliatti, che gli aveva ricordato, con i versi di Dante, che compito dei costituenti è anche quello di illuminare la strada di coloro che verranno: «come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte»: cfr. P. CALAMANDREI, Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente il 4 marzo 1947, poi pubblicato col titolo *Chiarezza nella Costituzione*, Roma, 1947, ora in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. II, cit., pp. 24 ss.

³³ Cfr. P. CALAMANDREI *Chiarezza nella Costituzione*, cit. Per approfondimenti sul punto sia consentito rinviare a E. BINDI, *Piero Calamandrei e le promesse della Costituente*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Milano, 2016, pp. 21 ss.

³⁴ P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, ora in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. II, pp. 421 ss.

³⁵ P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea costituente*, in ID. (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi*, cit., pp. 347-348, che sottolinea come queste questioni furono affrontate anche in connessione con l'esercizio necessitato dell'azione penale alla *notitia criminis* (con esclusione, dunque, di ogni discrezionalità).

³⁶ M. CAMMELLI, *Piero Calamandrei*, in *Quaderni Costituzionali*, 1987, pp. 535-536.

ferenze messicane), così come sua fu la proposta, poi accolta, d'inserire il pubblico ministero all'interno della magistratura contro chi lo avrebbe voluto organo del potere esecutivo³⁷.

4. La conferenza inaugurale del congresso internazionale del 1950: il processo letto alla luce dei principi costituzionali dello Stato sociale

Con l'entrata in vigore della Costituzione, iniziò dunque per Calamandrei una nuova sfida, una nuova battaglia non solo per l'attuazione degli istituti previsti nella Carta costituzionale, ma anche per ripensare gli istituti giuridici alla luce dei principi costituzionali dello Stato sociale.

Tanto più che la magistratura – *in primis* la Cassazione –, chiamata a svolgere il sindacato di legittimità costituzionale in attesa dell'entrata in funzione della Corte costituzionale (VII disposizione transitoria e finale della Costituzione), non stava fornendo prova di grande sensibilità nell'applicazione delle nuove norme costituzionali a causa dell'elaborazione della assai nota distinzione tra norme *programmatiche*, intese come programma per futuri interventi del legislatore e quindi non immediatamente operative, e norme *precettive*, dotate invece di immediata applicabilità e quindi idonee a fungere da parametro di costituzionalità. A seguito di questa distinzione, dal 1948 (anno di entrata in vigore della Costituzione) al 1956 (anno in cui la Corte costituzionale iniziò la sua attività di giudice della legittimità costituzionale delle leggi), solamente pochissime disposizioni costituzionali, ovviamente non disciplinanti i diritti fondamentali, furono in grado di travolgere la legislazione precedente in contrasto con esse. La maggior parte delle norme costituzionali rimase, invece, congelata e molte leggi anteriori l'entrata in vigore della Costituzione, ancorché incostituzionali, continuarono ad avere piena vigenza nell'ordinamento.

Affinché la nuova legalità promessa in Costituzione non rimanesse inattuata, occorreva pertanto che si attivasse la Corte costituzionale, l'organo di garanzia costituzionale; e Calamandrei si batté strenuamente, soprattutto dalle pagine della rivista *Il Ponte*, contro l'inerzia del Parlamento, censurando la perdurante inattuazione dei nuovi istituti previsti nella Carta fondamentale³⁸.

³⁷ Tesi sostenuta con ampie argomentazioni da Giovanni Leone, v. sul punto V. DENTI, *Il potere giudiziario*, in AA.VV., *Attualità e attuazione della Costituzione*, Bari, 1979, pp. 179 ss.; A. PIZZORUSSO, *Il pensiero di Calamandrei allora ed oggi, a trent'anni dalla sua scomparsa: la magistratura*, cit., pp. 191 ss.; V. DENTI, *Calamandrei e la Costituente: il progetto e il dibattito sul potere giudiziario*, cit., pp. 397 ss., e A. BARBERA, *Piero Calamandrei e l'ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, cit., pp. 129 ss.

³⁸ P. CALAMANDREI, *L'ostruzionismo di maggioranza*, in *Il Ponte*, 1953, n. 3, p. 274, in *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. I, tomo 1, pp. 546 ss.; ID., *La festa dell'Incompiuta*, in *Il Ponte*, 1953, n. 6, giugno 1951, pp. 565-566, ora in *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. I, tomo 1, pp. 485-486; ID., *Cenni sulla Costituente e i suoi lavori*, saggio già apparso in P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, cit., p. 421.

La nuova legalità promessa in Costituzione, inoltre, non poteva non avere ricadute sugli istituti processuali, e Calamandrei fu il primo ad avvertire la necessità di ripensare il processo alla luce dei nuovi principi della Carta repubblicana. È vero che i processualciviliisti non erano una categoria monolitica e omogenea al proprio interno, ma stavano vivendo proprio in quegli anni un profondo travaglio, dovendo ripensare il loro metodo di lavoro, «per scongiurare il pericolo della teoria fine a se stessa, del sistema per il sistema»³⁹, come ben emerge dagli atti del congresso tenutosi a Firenze⁴⁰. Ma è altrettanto vero che, nei primi anni di vigenza della Costituzione repubblicana, soltanto Calamandrei iniziò ad avvertire la necessità di un profondo ripensamento degli istituti processuali. E fu solo a seguito dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, grazie ad alcune sue importanti pronunce, prima fra tutte la sent. n. 70 del 1961, che i processualciviliisti iniziarono a “prendere sul serio” i principi costituzionali⁴¹.

Calamandrei aveva invece iniziato fin da subito a “prendere sul serio” la nuova legalità promessa in Costituzione, rileggendo il processo alla luce dei principi costituzionali. Colui per il quale la necessaria azionabilità dei diritti era un dogma (che lo aveva portato il 4 marzo 1947 a votare in Assemblea costituente contro l'inserimento dei diritti sociali nel testo costituzionale), con l'entrata in vigore della Costituzione non ebbe dubbi sul valorizzare i principi costituzionali come strumenti per fondare una nuova scienza processuale. E Calamandrei, nonostante nel 1950 non fosse ancora svanito in lui il culto della necessaria azionabilità dei diritti – per un ripensamento sul quale occorrerà attendere le conferenze messicane del 1952 –, già in occasione del famoso *Discorso inaugurale* pronunciato ad apertura del congresso, mosse proprio dall'esigenza di *ricostruire gli istituti processuali alla luce dei nuovi principi costituzionali*. Solamente con quest'approccio, i processualciviliisti sarebbero riusciti a superare il formalismo che caratterizzava gli studi sul processo civile. «Il peccato più grave della scienza processualistica di quest'ultimo cinquantennio», avvertiva Calamandrei, è stato quello di «aver separato il processo dal suo scopo sociale, di aver studiato il processo come un territorio chiuso, come un mondo a sé [...] staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami col diritto sostanziale [...] dalla giustizia insomma»⁴².

³⁹ Cfr. A. PROTO PISANI, *Il processo civile di cognizione a trent'anni dal codice. Un bilancio e una proposta*, in *Studi in onore di C. Furno*, Milano, pp. 767 ss., spec. pp. 771-772; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 310 ss.; N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi*, cit., pp. 121-122, nt. 54.

⁴⁰ Cfr. *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile*, cit.

⁴¹ N. TROCKER, *Processo e giustizia. Attualità del pensiero di Piero Calamandrei*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei rettore dell'Università di Firenze*, Milano, 2005, p. 57.

⁴² Così P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, cit., p. 576.

Il discorso inaugurale non è dunque soltanto «una lucida requisitoria contro quelli che considera i difetti più gravi della scienza processuale: il formalismo e il concettualismo» ma «è anche un incisivo messaggio di rinnovamento; rinnovamento metodologico negli studi e rinnovamento della fede nelle istituzioni processuali»⁴³.

Di fronte a un collega come Satta che parlava del «mistero del processo», domandandosi quale fosse lo scopo del processo e rispondendo che non ne aveva alcuno⁴⁴, Calamandrei obiettava che il processo ha come *scopo* la *giustizia*. E a Satta che ribatteva: «se fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta», Calamandrei rispondeva: «il processo deve servire a fare sì che la sentenza sia giusta, o almeno a far sì che la sentenza sia meno ingiusta o che la sentenza ingiusta sia sempre più rara»⁴⁵.

La scienza processuale, pertanto, non poteva non tenere conto di questa esigenza di giustizia, ormai enunciata nei nuovi principi della Carta costituzionale. Al riguardo Calamandrei ricordava che «sotto gli archi del processo scorre la fiumana inesausta della sorte umana: nessuno più del processualista affacciato a quelle spallette può cogliere, se ha orecchio per sentire, le voci che salgono da questa corrente, questo ansito universale di giustizia». Il processo è quindi «essenzialmente *studio dell'uomo*: non dimenticarsi mai che tutte le nostre simmetrie semantiche, tutte le nostre *elegantiae juris*, diventano schemi illusori, se non ci avvediamo che al di sotto di essi di vero e di vivo non ci sono che gli uomini, colle loro luci e con le loro ombre, con le loro virtù e con le loro aberrazioni»⁴⁶.

Anche con riferimento allo scopo del processo Calamandrei colse pertanto il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale. Se tale passaggio aveva determinato un'evoluzione della legalità formale in legalità sostanziale, non poteva questo stesso passaggio non riflettersi anche sugli istituti processuali. Il processo andava quindi rivisto alla luce di questo mutamento, doveva servire appunto ai fini pratici della giustizia, in modo da «temprarne e nutrirlo con una maggiore sensibilità per la funzione pratica e sociale degli istituti giuridici»⁴⁷. In altre parole, il liberalsocialismo diventa la chiave di lettura del processo, un punto di vista da cui ripartire per ripensare la ricostruzione

⁴³ N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., p. 105.

⁴⁴ S. SATTA, *Il mistero del processo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1949, pp. 280-281; ID., *La tutela del diritto nel processo*, in *Atti del Congresso internazionale*, cit., pp. 79 ss.

⁴⁵ Così P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, cit., p. 570.

⁴⁶ ID., *Processo e giustizia*, cit., p. 576.

⁴⁷ E.T. LIEBMAN, *Piero Calamandrei. Il giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 267.

dogmatica degli istituti processuali, in linea con la netta presa di posizione contro un passato che non garantiva l'uguaglianza sostanziale.

L'inadeguatezza del giudice che, nonostante la natura rivoluzionaria del nuovo regime repubblicano, continui ad applicare il Codice di procedura civile, e più in generale le leggi, con gli strumenti della pura logica senza tenere conto della nuova legalità costituzionale (che spinge verso una rivoluzione sociale da fare con le armi del diritto), viene ribadita con fermezza anche pochi mesi dopo, nella conferenza tenuta all'Università di Padova nella primavera del 1951 e pubblicata col titolo *La crisi della giustizia*⁴⁸. In questa occasione, Calamandrei stigmatizza la scelta dei giudici che, malgrado la caduta del regime fascista, la vittoria della Repubblica, l'entrata in vigore della Carta repubblicana, continuano a guardare alla vecchia legalità applicando le leggi in vigore, senza udire «lo squillo di guerra che parte dalla stessa Costituzione contro l'ordinamento giuridico tuttora in vigore»⁴⁹.

5. Le conferenze messicane: il giudice quel motore di trasformazione sociale

Con le *Conferenze messicane* Calamandrei compie un passo ulteriore, superando definitivamente il culto della necessaria azionabilità dei diritti, come testimonia il suo allievo Paolo Barile. Mentre ancora nel 1951 continuava a esprimere perplessità sulle tesi sostenute da Barile nel volume *La Costituzione come norma giuridica*⁵⁰ – e a causa di questa pubblicazione lo aveva soprannominato «*nichilista del diritto*»⁵¹ – solo un anno dopo, a seguito di quanto affermato nelle conferenze messicane del 1952, Calamandrei dovette ammettere di fronte al suo allievo di essersi ormai convertito ad una visione realistica della vita di una società in movimento⁵².

Una visione della Costituzione, come norma immediatamente precettiva, e con diritti immediatamente azionabili, potendo e dovendo i giudici intervenire anche in assenza di provvedi-

⁴⁸ P. CALAMANDREI, *La crisi della giustizia*, cit.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 589.

⁵⁰ P. BARILE, *La Costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951, ristampa Bagno a Ripoli, Firenze, 2017, le cui premesse teoriche si trovano già nel saggio scritto insieme a Predieri nel 1950: cfr. P. BARILE, A. PREDIERI, *Efficacia abrogante delle norme della Costituzione*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, cit., pp. 69 ss.

⁵¹ P. BARILE, *Lavorare con lui (Frammenti)*, in *Il Ponte. Numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei*, Firenze, supplemento al numero di novembre 1958, p. 155.

⁵² *Ibid.*, p. 156. Una visione fortemente debitrice del pensiero di Barile, che nel suo libro del 1951 aveva, difatti, sostenuto che la norma costituzionale in tanto vale ed è osservata in quanto sia sorretta di continuo dal consenso delle forze politiche dominanti, e finanche l'interpretazione è soggetta a mutamenti in relazione al perenne mutare degli indirizzi politici.

menti normativi, per ovviare alle omissioni del legislatore, mediante la diretta applicazione dei principi costituzionali. Una visione del ruolo dell'interprete, la cui attività è anch'essa soggetta a mutamenti in relazione al perenne mutare degli indirizzi politici. Il che determina una maggiore consapevolezza da parte dei giudici circa la possibilità di applicare direttamente la Costituzione e di interpretare le leggi secondo i principi in essa contenuti, in modo da assicurare la massima diffusione possibile dei valori costituzionali e di operare attraverso l'attività interpretativa una trasformazione sociale.

Sono gli anni in cui Calamandrei rivolge la propria attenzione a paesi quali l'Inghilterra e le democrazie nordiche (Danimarca, Svezia e Norvegia), paesi civilissimi, cui Calamandrei dice che occorre guardare nel cercare «conforto quando vogliamo continuare a credere che al socialismo si possa arrivare senza passare attraverso la dittatura»⁵³. Il laburismo inglese è, del resto, la «dimostrazione che si può avere un grado altissimo di eguaglianza sociale senza il pericolo di rinunciare alle garanzie politiche della libertà e cadere nell'autoritarismo comunista»⁵⁴.

Nel descrivere come è organizzato il sistema sociale inglese, Calamandrei sottolinea che vi è un temperamento tra solidarietà sociale e indipendenza individuale, senza il quale non vi può essere libertà, ma soprattutto non si può compiere una rivoluzione sociale⁵⁵. Peraltro, come giustamente rileva Bobbio, Calamandrei si rendeva ben conto «dei limiti di una democrazia che sinora era stata applicata ad uso interno di una nazione per lunga tradizione imperialistica all'esterno», ma nonostante ciò prevaleva l'entusiasmo verso il modello laburista che auspicava diventasse il modello di un'Europa unita⁵⁶. Un modello che poteva essere definito socialista oppure no, perché – come dice Calamandrei – «non è la parola che conta: contano i fatti, i risultati raggiunti». E l'esito cui mirare non può che essere «combattere la miseria: questa è la via per costruire un ponte; questa è la via per salvare la pace nel mondo»⁵⁷.

Questa visione fortemente debitrice del pensiero liberalsocialista, attraverso cui Calamandrei legge i principi della Costituzione repubblicana, non poteva non riflettersi nelle Conferenze messi-

⁵³ P. CALAMANDREI, *Scandinavia e Italia*, in *Il Ponte*, 1953, n. 9, pp. 1591-1592. Calogero, allora direttore dell'Istituto italiano di cultura a Londra, era stato invitato da Calamandrei a scrivere un articolo sul laburismo inglese.

⁵⁴ G. CALOGERO, *Lettera sulle elezioni inglesi*, in *Il Ponte*, 1951, n. 11, p. 1432.

⁵⁵ T.E. FROSINI, *Piero Calamandrei comparatista*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia. Le conferenze messicane di Piero Calamandrei*, cit., pp. 67 ss.

⁵⁶ N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, cit., p. 223.

⁵⁷ P. CALAMANDREI, *Scandinavia e Italia*, cit., p. 1592.

cane del 1952, raccolte sotto il titolo esemplare di *Processo e democrazia*⁵⁸, che rappresentano, come sostenuto da Bobbio «l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento che [egli] fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale»⁵⁹.

Ma anche altra autorevole dottrina vede nelle conferenze messicane il punto di arrivo del pensiero di Calamandrei. Giannini ritiene le conferenze messicane «forse la sintesi più riuscita fra istituti giuridici e problematiche giuridiche, esposti in termini di istituzioni, che sia uscita dalla penna del Maestro»⁶⁰. Taruffo definisce le conferenze messicane «lo sbocco della meditazione sui temi fondamentali connessi al rapporto fra processo e giustizia, [...] disegno generale, sinteticamente e efficacemente abbozzato, con cui Calamandrei colloca il processo civile nella struttura dello Stato democratico, indicandone la funzione e delineandone le garanzie fondamentali»⁶¹. Panzarola reputa queste conferenze tenute da Calamandrei «di grande importanza» in quanto «sintesi del suo pensiero di studioso di questi anni, una sintesi tanto più importante se si pensa che furono gli ultimi anni della sua vita e se si nota che ne trapelano vedute radicalmente mutate intorno a snodi cruciali della giustizia civile e a proposito dello scopo del processo»⁶². Secondo Ascarelli, non solo «*Processo e democrazia* indicano l'attività di studioso e la fede di cittadino del Maestro»⁶³, ma proprio «nell'unità di processo e democrazia, il magistero giuridico e la lotta politica di Piero Calamandrei si compongono come diversi aspetti di una medesima ansia, di una medesima ricerca»⁶⁴. Una ricerca che ormai non può che essere volta a realizzare una maggiore giustizia sociale.

Nello Stato promozionale la solidarietà collettiva, prevista dal dettato costituzionale, era difatti entrata profondamente nelle coscienze. In questa forma di Stato non soltanto la norma giuridica si era trasformata, ma anche la funzione stessa della giurisdizione. «La legge in un ordinamento democratico esprime (o dovrebbe esprimere) – sostiene Calamandrei – una esigenza popolare, viva nella coscienza di tutti i partecipanti a quella società: e il giudice, che è l'interprete ufficiale di quella legge, deve trovare rispecchiata in sé stesso la coscienza sociale da cui quella legge è nata, e leggere

⁵⁸ ID., *Processo e democrazia*, cit.

⁵⁹ Così N. BOBBIO, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in *Studi Senesi*, 1958, p. 25.

⁶⁰ M.S. GIANNINI, *La formazione culturale di Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, cit., p. 46.

⁶¹ M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, cit., p. 180.

⁶² A. PANZAROLA, *Una lezione attuale di garantismo processuale*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia*, cit., p. 87.

⁶³ T. ASCARELLI, *Processo e democrazia*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958, p. 845.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 856.

nella propria coscienza individuale gli scopi di ordine generale che il suo popolo ha voluto raggiungere con quella legge». Ma per potere svolgere «questa delicata ricerca introspettiva [...] occorre che sia *indipendente*: solo colla sua coscienza, per ascoltare quello che la legge gli “detta dentro”»⁶⁵.

La legge deve quindi trovare rispecchiata in sé la coscienza sociale e il giudice deve applicarla con spirito vivificatore. Questo non vuol dire che il percorso ermeneutico seguito dal giudice non incontri limiti; altrimenti quest'ultimo potrebbe abusare della sua discrezionalità. Per arginare il potere creativo del giudice, secondo Calamandrei, bisogna rafforzare le garanzie, sia di tipo soggettivo, quale l'indipendenza del magistrato, che di tipo oggettivo, rappresentata dal giusto processo, con i suoi corollari che vanno dalla completezza dell'istruttoria alla parità delle armi, dal contraddittorio alla adeguata motivazione, che faccia comprendere con precisione quale è stato il percorso logico che ha condotto a quella interpretazione di un determinato principio tutelato in Costituzione. Solo così facendo trova giustificazione l'interpretazione evolutiva, che non nasce in maniera unilaterale, ma è il frutto di una partecipazione consapevole di cui la motivazione deve dare atto⁶⁶.

Inoltre, se da un principio elastico, che necessita di essere determinato, l'interprete trae un precetto determinato, attraverso un procedimento dialettico che dà conto con adeguata motivazione di tutti gli interessi coinvolti, questo percorso ermeneutico permette di giungere ad una interpretazione in grado di consolidarsi e quindi foriera di sicurezza giuridica⁶⁷. Calamandrei vede quindi nella legalità procedimentale un correttivo alla stessa crisi della legalità formale, che si accompagna inevitabilmente all'interpretazione evolutiva di quei principi contenuti nelle Costituzioni del secondo dopoguerra (dello Stato sociale), grazie ai quali il giudice può svolgere *un ruolo di trasformazione della società*.

6. (*segue*) L'uguaglianza sostanziale tra le parti del processo

Ma le conferenze messicane sono anche e soprattutto «la prima accentuazione sociale dei diritti di azione e difesa, con il prepotente porsi al centro dell'attenzione di problemi come quello dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti»⁶⁸.

⁶⁵ P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., p. 70 (corsivo testuale).

⁶⁶ N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., p. 119.

⁶⁷ G. MORBIDELLI, *Lezioni messicane o lezioni universali?*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia*, cit., pp. 78 ss.

⁶⁸ E.F. RICCI, *Calamandrei e la dottrina processualcivilistica del suo tempo*, in P. BARILE, *Piero Calamandrei. Ventidue saggi*, cit., p. 96.

Difatti, nell'ultima delle conferenze messicane, intitolata *Il rispetto della personalità nel processo*, Calamandrei coglie il senso di uno Stato sociale impegnato a rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono gli individui disuguali; cala quindi il processo, e più in generale i problemi della giustizia, in una complessa dimensione sociale, trattando temi assai spinosi che vanno dall'esigenza di un patrocinio gratuito – o meglio a spese dello Stato – per i meno abbienti; ai mezzi per riequilibrare i rapporti di forza tra le parti nel processo; fino alla necessità di rispettare la persona, qualunque essa sia, nella gestione della lite.

Questa collocazione del processo in una più ampia visione giuridico-politica dell'ordinamento lo porta a ritenere insufficienti i vecchi principi fondanti il giusto processo nella dottrina processualistica tradizionale. I classici principi dell'azione di parte (*ne procedat iudex ex officio*) e del contraddittorio (*audiatur et altera pars*) non soddisfano le richieste di uno Stato che vuole essere sociale; sono infatti rispondenti alle esigenze di un processo «liberale», ma non però a quelle di un processo giusto⁶⁹. Affinché si abbia un processo giusto, non basta che dinanzi ad un giudice imparziale «vi siano due parti in contraddittorio in modo che il giudice possa udire le ragioni di tutt'e due, ma occorre altresì che queste parti si trovino tra loro in condizione di parità non meramente giuridica (che può voler dire meramente teorica), ma che vi sia tra di esse una effettiva parità *pratica*, che vuol dire parità tecnica ed anche economica». Anche in giudizio «c'è pericolo che gravi sul meno abbiente quella maledizione che pesa su di lui, ogni volta che gli ordinamenti democratici si limitano ad assicurargli, a lui come a tutti gli altri cittadini, le libertà politiche e civili: le quali troppe volte, quando gli mancano i mezzi economici indispensabili per valersi praticamente di quelle libertà, si risolvono per il povero in una irrisione»⁷⁰.

Se già nel Discorso inaugurale del Congresso fiorentino del 1950 Calamandrei aveva valorizzato gli stretti nessi che uniscono il diritto processuale al diritto costituzionale, sottolineando che il rispetto della persona umana e la libertà dei cittadini necessitano di essere tutelate attraverso il giusto processo, il focus della sua attenzione continuava ad essere la *parità tecnica*⁷¹.

Con le Conferenze messicane si ha invece un cambiamento di paradigma: si passa dalla ricerca di una parità tecnica ad una «parità *pratica*, che vuol dire parità tecnica ed anche economica»⁷².

⁶⁹ N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., p. 123.

⁷⁰ P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., pp. 145-146 (corsivi testuali).

⁷¹ *Ibid.*, pp. 577-578.

⁷² *Ibid.*, p. 146.

Calamandrei si occupa pertanto «dell'eguaglianza economica delle parti nel processo», perché non può esservi nel processo compiuta eguaglianza tra le parti se il sistema non assicura anche ai meno abbienti i mezzi economici di cui dispongono gli abbienti. Dopodiché affronta il problema della difesa del povero e il tema del patrocinio gratuito.

Nel 1952 il sistema prevedeva, infatti, il patrocinio gratuito, grazie al quale chi era privo dei mezzi economici veniva difeso gratuitamente, senza cioè dover pagare alcun compenso al difensore⁷³. Ma Calamandrei sapeva bene, grazie alla sua attività professionale, che questo sistema creava una indubbia disparità tra litigante ricco e litigante povero. Sosteneva quindi la necessità di «studiare un sistema di difesa gratuita che permett[esse] al litigante povero di scegliersi *senza sua spesa* un patrocinatore *di fiducia* tra gli avvocati migliori, così come può fare a sue spese il litigante più ricco»⁷⁴. La soluzione indicata non era pertanto quella all'epoca vigente di limitarsi ad assicurare il patrocinio gratuito, ma si suggeriva di fare retribuire l'avvocato scelto dal litigante povero *a spese dello Stato*. Nella sesta conferenza si legge infatti: «Io penso che, fino a quando l'avvocatura rimarrà regolata come una libera professione fondata sul rapporto fiduciario fra cliente e patrono, il sistema ideale per provvedere alla difesa dei poveri in condizione di assoluta uguaglianza sarebbe quello che garantisse al povero la possibilità di scegliersi l'avvocato che vuole, colla sola differenza che la retribuzione al professionista di fiducia, invece di esser pagata dal cliente, fosse poi corrisposta dallo Stato»⁷⁵.

Solo così si poteva garantire l'uguaglianza sostanziale. Solo passando dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato si sarebbe dato attuazione all'art. 3, comma 2, Cost., che obbliga lo Stato a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Non è un caso che proprio in questa conferenza Calamandrei richiami espressamente questo articolo e ricordi che il compito dello Stato di rimuovere le disuguaglianze è penetrato nella Costituzione come «fondamentale esigenza della democrazia che durante la Resistenza trovò espressione, sulle bandiere delle brigate partigiane, nel binomio «Giustizia e libertà». E che questo binomio «vale come premessa indispensabile anche per il funzionamento del contraddittorio giu-

⁷³ Cfr. il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (in Gazz. uff., 17 maggio, n. 117, e Supplemento), *Legge sul gratuito patrocinio*.

⁷⁴ P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., p. 157 (corsivi testuali).

⁷⁵ *Ibid.*, p. 159.

diziario»⁷⁶, perché anche nel processo «può esservi tra le parti una parità teorica, a cui non corrisponda una parità *di fatto*: sono «persone» tutt'e due nello stesso senso, ma i mezzi di cui dispongono per far valere questa uguaglianza sono diseguali. E disuguaglianza di mezzi può significare, anche nel processo, disuguaglianza di personalità»⁷⁷.

Infine, Calamandrei, che conosceva a fondo i mali di cui soffre ancor oggi l'avvocatura, non manca di rilevare come questo sistema potrebbe «dar frutti soddisfacenti solo dove l'avvocatura non fosse afflitta [...] da un inquietante eccesso numerico di professionisti disoccupati, da una specie di «proletariato forense» in cerca di cause, per il quale questo sistema diventerebbe una istigazione all'accaparramento di clienti poveri ed una speculazione alimentatrice di litigi»⁷⁸.

Problema quest'ultimo che emergerà con nitidezza pochi anni dopo il 1990, quando il legislatore garantirà anche ai non abbienti un difensore a spese dello Stato, e a seguito di tale modifica normativa si moltiplicherà un contenzioso inutile e bagatellare, con conseguenti spese eccessive e ingiustificate a carico della collettività⁷⁹.

7. La funzione della giurisprudenza nel raggiungere le mete indicate in Costituzione

Per vedere attuata questa riforma del gratuito patrocinio attuativa del principio di uguaglianza sostanziale, auspicata da Calamandrei, si dovrà attendere pertanto l'intervento del legislatore del 1990⁸⁰.

Calamandrei era del resto ben consapevole che i principi costituzionali necessitano di attuazione legislativa, soprattutto se richiedono l'individuazione della copertura finanziaria, ossia l'individuazione dei mezzi per far fronte alle nuove spese introdotte. Ma era altrettanto consapevole che i medesimi principi, in attesa dell'intervento normativo, costituivano uno strumento, po-

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 146-147.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 149 (corsivi testuali).

⁷⁸ *Ibid.*, p. 159.

⁷⁹ Cfr. G. SCARSELLI, *Attualità delle lezioni tenute in Messico da Piero Calamandrei nel febbraio 1952*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia*, cit., p. 141. Sulla sesta conferenza messicana cfr. anche I. PAGNI, *Piero Calamandrei e le "Sei conferenze messicane". Considerazioni tra il passato e il presente sul processo civile, attendendo l'"ultima" riforma*, in E. BINDI, F. COLAO, *Piero Calamandrei. Dagli anni senesi all'attuazione della Costituzione (1920-1956)*, Napoli, 2020, pp. 134-135, dove si sottolinea che «espressioni che spesso si utilizzano nella pratica, come quella del "fascicolo da smaltire", dovrebbero essere messe da parte: il processo, ricordava Calamandrei, è anche "studio dell'uomo vivo" ed è l'uomo, non il fascicolo, il punto di riferimento, se si vuole evitare che, in nome del principio della durata ragionevole del processo, la definizione dell'affare rischi di divenire un fine e non un mezzo».

⁸⁰ Legge 30 luglio 1990, n. 217 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 182), *Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti*.

tenzialmente molto efficace, nelle mani dei giudici per effettuare un'interpretazione evolutiva delle leggi ordinarie vigenti.

Calamandrei già nella Conferenza di Padova del 1951 si era soffermato sul modo in cui i giudici possono diventare strumento di trasformazione sociale. Nel testo della Conferenza si legge infatti: «Una nuova società faticosamente si crea [...]. Il periodo che noi viviamo di travaglio, di amarezza, di delusioni e anche di disgusti, è un periodo transitorio; esso ha un significato, *una tendenza verso una meta*. [...] Da questa crisi della legalità nascerà una legalità nuova, fondata su un nuovo assetto sociale, più vasto e più umano»⁸¹.

Si parla quindi già di tendenza verso una meta, su cui tornerà quattro anni dopo nella Conferenza di Bari, in cui pone l'accento sulle mete indicate in Costituzione di cui i giudici non possono non accorgersi.

«Il giurista non è infatti un conservatore di vecchie formule fuori d'uso, quasi come chi dicesse il conservatore di un museo di anticaglie: è un vivo e vigile interprete dei tempi, che tanto meglio sa adempiere alla sua funzione quanto meglio riesce a sentire le esigenze umane della storia e a tradurle in formule appropriate di ordinata convivenza»⁸².

Tuttavia, l'interprete deve muoversi in un contesto di incertezza, che deriva sia dall'esterno «per le finestre aperte sul mondo presenti nel suo ordinamento giuridico», sia dall'interno, soprattutto a causa «di una Costituzione che è in gran parte formata soltanto da promesse per ora non mantenute»⁸³.

Per questo Calamandrei si domanda «quale può essere in questo cozzo tra il vecchio e il nuovo, la funzione della giurisprudenza?». E rileva che «è facile prendersela con la Magistratura: mettere sul conto della giurisprudenza la responsabilità di questa incertezza [...], è più che ingiustizia, ingenuità. Le sentenze dei giudici rispecchiano, in ogni periodo storico, la realtà delle forze sociali in contrasto: prendersela colla giurisprudenza rivelatrice di questi contrasti sarebbe come prendersela con lo specchio perché rivela le rughe di un volto invecchiato»⁸⁴.

Del resto sono proprio le leggi a lasciare al giudice «molta più libertà di quanto non si insegna. Non c'è norma, si può dire, che non consenta al giudice un certo respiro di libertà creativa; il sistema della legalità non è l'abolizione del diritto libero, ma la riduzione, e si potrebbe dire, il *razionamento*

⁸¹ P. CALAMANDREI, *La crisi della giustizia*, cit., p. 596 (corsivi non testuali).

⁸² ID., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., p. 599.

⁸³ *Ibid.*, pp. 599-600.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 601.

di esso entro le caselle delle leggi». Il problema non è tanto che la giurisprudenza si serva di questa libertà, ma «che non se ne serva *con abbastanza risolutezza e con abbastanza coraggio*»⁸⁵.

Questo passaggio è importante per comprendere l'evoluzione del ruolo dell'interprete nel pensiero di Calamandrei e ancor più lo è il passaggio successivo, dove si legge: «Eppure, anche nel sistema della legalità, la stessa legge offre al giudice i mezzi per non perderla mai di vista, per mantenersi sempre in contatto con essa, anche quando i tempi cambiano più velocemente delle leggi: l'interpretazione evolutiva, l'analogia, i principî generali, finestre aperte sul mondo, dalle quali, se il giudice sa affacciarsi a tempo, può entrare l'aria ossigenata della società che si rinnova.

Vi sono tempi di stasi sociale in cui il giudice non può che limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore, il seguace che l'accompagna passo per passo; ma vi sono tempi di *rapida trasformazione*, in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, l'antesignano l'incitatore»⁸⁶.

In questi tempi – prosegue Calamandrei – il potere giudiziario che è un potere autonomo posto in Costituzione sullo stesso piano del legislativo, «per accorgersi della Costituzione e delle mete che essa segna, non ha più bisogno di passare attraverso il tramite del legislatore»⁸⁷. La funzione dei giudici non è dunque quella di «difendere una legalità decrepita», ma «è quella di *creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione*», come sottolineerà, un anno dopo, nell'arringa a difesa di Danilo Dolci nel marzo 1956⁸⁸.

8. Il lascito delle lezioni messicane in America latina: il “costituzionalismo trasformatore”

Quando pensiamo a quale sia stato il lascito di Calamandrei negli studi giuridici in America latina, il pensiero corre subito ai suoi scritti sul processo costituzionale e sul ruolo della giustizia costituzionale. Calamandrei, difatti, è stato ritenuto il vero fondatore del diritto processuale costituzionale italiano, e in questa veste tanto ha influenzato l'evoluzione e la diffusione di questa di-

⁸⁵ *Ibid.*, pp. 605-606.

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 610-611 (corsivi non testuali).

⁸⁷ *Ibid.*, p. 616.

⁸⁸ P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, cit., pp. 161-162 (corsivi non testuali), arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale di Palermo a difesa di Dolci cui era stato intentato un processo per manifestazione sediziosa e turbamento dell'ordine pubblico. In questa occasione Calamandrei pone l'accento, tra l'altro, sulle antinomie tra Costituzione e Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norme quest'ultime simbolo del passato regime fascista ancora in vigore, fatte salve dalla Corte di cassazione che aveva ritenuto tutti i principi costituzionali norme programmatiche e quindi non direttamente applicabili in sede di controllo di costituzionalità.

sciplina anche nei Paesi dell'America latina⁸⁹. Tuttavia, tenuto conto dell'indubbio ruolo che ha avuto Kelsen come padre fondatore di questo ramo della scienza giuridica e qual è stata l'incidenza del suo pensiero in America latina, forse il lascito delle conferenze messicane di Calamandrei, se calato nel contesto attuale, si apprezza soprattutto grazie alle conferenze messicane, il cui messaggio può essere sintetizzato nell'afflato verso una maggiore giustizia sociale, da realizzarsi anche grazie al giudice quale motore di trasformazione sociale⁹⁰.

Volendo riassumere in una espressione qual è stata l'eredità lasciata da Calamandrei si può dire che «Calamandrei ci insegna che la giurisprudenza, pur essendo una scienza, deve essere una scienza utile, cioè preordinata ai fini pratici della giustizia»⁹¹.

Ciò che è veramente rilevante, nell'ambito di un processo, non è quindi il mero compimento formale delle fasi in cui esso si articola, ma che esso soddisfi la sua funzione di raccolta degli elementi di conoscenza che consentono di prendere la migliore decisione possibile in quel determinato contesto. È necessario che a coloro i quali sono vincolati dal rapporto giuridico processuale sia garantita, quanto meno, la possibilità di influenzare efficacemente il corso del processo e il suo esito, con il conseguente onere per l'apparato statale di prevedere misure di riequilibrio dell'eventuale asimmetria tra le parti.

Nel pensiero di Calamandrei, il processo è, difatti, ricostruito come dramma umano e ricerca di giustizia, piuttosto che come puro rapporto giuridico⁹². E non poteva essere diversamente stante il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale, nel quale – come abbiamo visto – oltre alla norma giuridica, intrisa di promesse di trasformazione sociale, si trasfigura anche la funzione della giurisprudenza.

⁸⁹ C. DE MIGUEL Y ALONSO, *Derecho y justicia en el pensamiento de Piero Calamandrei. Discurso de apertura del curso 1986-1987*, Valladolid, 1986, p. 26; C. FURNO, *Piero Calamandrei*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, tomo VI, 24, ottobre-dicembre 1956, p. 249; M. CAPPELLETTI, *Piero Calamandrei y la defensa jurídica de la libertad*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, *ibid.*, pp. 153 ss.; H. FIX-ZAMUDIO, *La aportación de Piero Calamandrei al derecho procesal constitucional*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, *ibid.*, pp. 191 ss.

⁹⁰ Ovviamente le opere di Calamandrei tradotte sia in castigliano che in spagnolo latino sono un numero veramente poderoso e tutte hanno contribuito a confermare la grandezza del suo autore in ordinamenti giuridici con molte affinità rispetto a quello italiano. Basta scorrere i volumi delle *Opere giuridiche* per cogliere quanti sono i contributi tradotti in lingua spagnola, grazie al rinvio alla nota collocato accanto al titolo di ciascuna opera. V. anche la bibliografia citata in P. ANDRÉS IBÁÑEZ, *Calamandrei en castellano*, in questo fascicolo, pp. 27-37.

⁹¹ Cfr. J.L. MONEREO PÉREZ, J.A. FERNÁNDEZ AVILÉS *La teoría del Derecho en la obra de Piero Calamandrei*, in *Revista de derecho constitucional europeo*, n. 8, luglio-dicembre 2007, p. 284, che affermano testualmente: «Calamandrei nos enseña que la jurisprudencia, si bien es una ciencia, debe ser una ciencia útil, esto es, preordenada a los fines prácticos de la justicia».

⁹² M. CAPPELLETTI, *La "política del diritto"*, cit., p. 264.

Come sottolinea Otálora Malassis⁹³, le riflessioni di Piero Calamandrei hanno così segnato un punto di riferimento necessario nelle attuali discussioni sul ruolo della magistratura e sul modo in cui si inserisce nel resto del quadro dei poteri statali. Di fronte alle attuali sfide della democrazia, acquista grande importanza il lascito di Calamandrei, da cui si ricava un messaggio che va oltre l'analisi giuridica della sua opera, e attiene alla *funzione sociale del giudice*. Quest'ultimo, pur dovendo necessariamente applicare il diritto, deve comunque rifuggire dal pericolo di immobilismo di fronte alla realtà sociale in continua evoluzione. Per questo motivo, e al fine di assicurare un'adeguata trasformazione dell'ordinamento giuridico, il giudice, se vuole essere in grado di garantire, proteggere e realizzare i diritti fondamentali, non può che agire calato nel contesto sociale, grazie al quale svolge la sua attività vivificatrice del diritto, e non deve temere di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per diventare protagonista del cambiamento.

Come rilevava Calamandrei, nei tempi di stasi sociale il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore; ma nei tempi di *rapida trasformazione*, il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, di svolgere un *ruolo attivo*. Una funzione di trasformazione sociale che i giudici hanno senz'altro assunto in America latina, proprio con l'intento di operare profondi mutamenti sociali⁹⁴, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore di costituzioni come quella brasiliana del 1988, quella colombiana del 1991, fino a giungere alle costituzioni dell'Ecuador del 2008 e della Bolivia del 2009⁹⁵.

⁹³ Cfr. J.M. OTÁLORA MALASSIS, *Introducción*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia*, cit., pp. 26 ss. dove si legge testualmente: «En sus lecciones mexicanas, Calamandrei expuso, en resumidas cuentas, sus ideas centrales sobre las similitudes entre el derecho procesal, como método y a la vez ejemplo de la razón, y el sistema democrático liberal, como un sistema en el que el poder político se ha racionalizado y en el que trasciende el “cómo” de la toma de decisiones. Sin embargo, frente a los retos actuales de la democracia, debemos rescatar, por último, un mensaje que va más allá del análisis jurídico de su obra, y tiene que ver, nuevamente, con la función social del juez. En nuestros sistemas jurídicos su labor está vinculada necesariamente a la ley, por lo que se puede advertir el peligro de permanecer estático ante la realidad social y, por tanto, de que se produzca un distanciamiento con su objeto de regulación. Por ello, y para asegurar la adecuada transformación del sistema jurídico, diseñado principalmente para “garantizar, proteger y realizar” los derechos fundamentales, el juzgador debe tener conocimiento del medio social. Recordemos la frase de Calamandrei en *Proceso y democracia*, que todavía tiene vigencia: “México es actualmente un país que aprecia la libertad, donde el pueblo está en camino, a través de la democracia, hacia su redención social”. Esta redención social alude no solo a la inexistencia de conflictos violentos, sino también a la presencia de justicia e igualdad, vinculada a la garantía de los derechos humanos, elementos sin los cuales el Estado incumple su tarea ética».

⁹⁴ Cfr. T. GROPPI, *Il posto del diritto nel “costituzionalismo trasformatore”. Una riflessione “oltre l'eguaglianza formale”*, in corso di pubblicazione negli *Studi Caravita*.

⁹⁵ Del resto, non si può non ricordare che il Messico fu il primo paese a introdurre i diritti sociali nella Costituzione del 1917, quindi prima ancora della costituzione di Weimar che è del 1919. È vero che i diritti sociali in Messico, così come in Germania, rimasero sulla carta, ma la loro previsione rappresentava comunque uno strumento giuridico rivoluzionario. Sull'entrata in vigore delle nuove Costituzioni dell'America latina e sul neocostituzionalismo

Come è, del resto, avvenuto con riferimento alle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, ad esempio dell'Italia e della Germania, grazie alla presenza di norme costituzionali dalla natura indubbiamente trasformativa⁹⁶. L'interpretazione e l'applicazione di queste norme non poteva non incidere sul ruolo dei giudici, come aveva ben messo in luce Calamandrei nelle conferenze messicane e nella conferenza di Bari, anch'essa tradotta in lingua spagnola già nel 1962 dal giurista argentino Sentís Melendo⁹⁷.

In questi scritti si coglie appunto un metodo interpretativo diretto a realizzare un'effettiva trasformazione delle strutture profondamente radicate nella società, in modo che l'attività svolta dai giudici persegua come obiettivo fondamentale quello di un ordinamento più egualitario o democratico, che è esattamente la definizione di costituzionalismo trasformatore affermatosi in America latina, elaborata dalla dottrina⁹⁸.

È indubbio che questo ruolo spinge ad un attivismo dei giudici, che non sempre è stato visto con favore dalla scienza giuridica, soprattutto quando l'interprete svolge una funzione di supplenza di fronte all'inerzia del legislatore.

Nella dottrina statunitense, e non solo in essa, molti sono stati i pericoli paventati di un eccesso di protagonismo dei giudici privi di legittimazione democratica⁹⁹. Per contro, la dottrina dell'America latina offre una lettura positiva dell'attivismo dei giudici, ritenuto addirittura richiesto dalla formulazione di testi costituzionali¹⁰⁰, come già sostenuto da Calamandrei specialmente per porre rimedio alle omissioni del legislatore¹⁰¹. Una lettura positiva che si è affermata in Ame-

cfr. nella dottrina italiana gli interventi nel Forum della Rivista del Gruppo di Pisa, *Si può parlare di un "neocostituzionalismo" in America Latina?*, fasc. 2022, 1.

⁹⁶ M. HAILBRONNER, *Transformative Constitutionalism: Not Only in the Global South*, in *American Journal of Comparative Law*, 2017, pp. 527-565; G. GIORGINI PIGNATIELLO, *Transformative Constitutionalism and Constitutional Courts in the European Legal Space. Germany and Italy in a Comparative Perspective*, in *Framing and Diagnosing Constitutional Degradation: A Comparative Perspective*, a cura di T. Groppi, V. Carlino, G. Milani, Genova, Consultaonline, 2022, pp. 11-20.

⁹⁷ Pubblicato in P. CALAMANDREI, *Derecho procesal civil*, vol. III, Buenos Aires, 1962.

⁹⁸ Cfr. A. VON BOGDANDY, R. UREÑA, *International Transformative Constitutionalism in Latin America*, in *American Journal of International Law*, 2020, p. 405.

⁹⁹ Cfr., ad es., K.D. KMIEC, *The Origin and Current Meaning Of 'Judicial Activism'*, in *California Law Review*, 2004, pp. 1441 ss.

¹⁰⁰ Cfr. J.E. ROA ROA, *El rol del juez constitucional en el constitucionalismo transformador latinoamericano*, in P. CÓRDOVA VINUEZA, *Jurisprudencia constitucional transformadora en Ecuador, Bolivia y Colombia*, 2022, pp. 231 ss.

¹⁰¹ Cfr. P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in AA.VV., *Dieci anni dopo: 1945-1955*, Bari, 1955, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. III, pp. 553 ss.

rica latina, anche grazie al contributo dato dalla giurisprudenza non solo delle Corti nazionali, ma altresì della Corte interamericana dei diritti umani¹⁰².

E anche questo aspetto era stato colto da Calamandrei, come giustamente sottolinea Cappelletti. Egli viene ritenuto difatti, «un precursore e animatore anche di quella dimensione sopranazionale [...], che dopo la sua morte era destinata a trovare manifestazioni concrete soprattutto nel diritto comunitario, ma anche, al di là di questo, nel diritto espresso ad esempio dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da altri testi transnazionali, specie nell'attuazione giurisprudenziale di nuovissimi organi giudiziari come la Corte europea e quella interamericana dei diritti dell'uomo»¹⁰³.

In conclusione, le conferenze messicane sembrano gettare un seme importante in America latina, anche se è sempre molto difficile, a fronte della circolazione dei modelli, individuare con nettezza chi in dottrina ha concorso, con i propri studi, a vitalizzare il disegno normativo. Più agevole, invece, in questo caso, identificare alcuni semplici indizi di quanto ciascun autore abbia contribuito a valorizzare il ruolo del giudice quale motore di trasformazione sociale, e più in generale a consolidare il costituzionalismo trasformatore.

È indubbio che tutto quanto è stato scritto da Calamandrei, soprattutto a partire dalle conferenze messicane, è stato ed è ancora fonte di ispirazione per chi crede, in Italia così come in America latina, che anche ai giudici spetti il compito di tradurre in realtà le grandi promesse contenute in Costituzione. Basti pensare alle Corti costituzionali e alle Corti sovranazionali, le quali nella loro continua ricerca di legittimazione, hanno valorizzato soprattutto negli ultimi anni il proprio ruolo trasformatore, dando visibilità alle loro decisioni che più hanno inciso sulla vita delle persone¹⁰⁴.

Certo, un eccessivo attivismo dei giudici potrebbe dare ragione a chi teme un sovvertimento di ruoli fra legislativo e giudiziario, spostando le scelte assai delicate in materia di diritti fondamentali in capo a chi non ha una legittimazione da elezione. Questo pericolo esiste e non può essere sottovalutato. Ma anche sotto questo profilo, e in risposta a queste obiezioni, può essere richiamato un altro importante insegnamento che emerge, tra l'altro, dalle Conferenze messicane,

¹⁰² Cfr. ancora T. GROPPI, *Il posto del diritto nel "costituzionalismo trasformatore". Una riflessione "oltre l'eguaglianza formale"*, cit.

¹⁰³ M. CAPPELLETTI, *La "politica del diritto"*, cit., pp. 266-267.

¹⁰⁴ Cfr. T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 2023, pp. 69 ss.; G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Bologna, 2023.

secondo il quale anche l'attività dei giudici, o meglio il loro potere creativo e trasformatore, deve essere controbilanciato da un rafforzamento delle garanzie del giusto processo, grazie alle quali viene assicurata alle parti una effettiva parità *pratica*, che vuol dire parità tecnica ed anche economica. Il rafforzamento della legalità procedimentale potrebbe, quindi, almeno in parte compensare l'inevitabile attivismo dei giudici, richiesto dalla stessa formulazione aperta delle norme costituzionali, e dare così risposta a chi in dottrina nutre ancora timori al riguardo.

ELENA BINDI
Università degli Studi di Siena

CALAMANDREI E LA RESISTENZA

Abstract

Il contributo si sofferma sulle radici risorgimentali del pensiero di Piero Calamandrei, sulla sua ferma e aperta opposizione al fascismo fin dalle origini e sul suo rapporto con la Resistenza. Attraverso le pagine del *Diario* viene ricostruito il clima di pesante oppressione in cui versavano molti intellettuali antifascisti fino alla lotta di liberazione, che per Calamandrei diviene un momento storico di riconciliazione non solo con la “patria” vilipesa dal fascismo, ma anche con quella generazione, di cui faceva parte il figlio Franco, che aveva reso un contributo fondamentale alla Resistenza.

The paper focuses on the Risorgimento roots of Piero Calamandrei's thought, on his firm and open opposition to Fascism from the very beginning, and on his relationship with the Resistance. Through the pages of his *Diary*, the atmosphere of heavy oppression endured by many anti-fascist intellectuals is reconstructed. For Calamandrei, the liberation struggle became a historical moment of reconciliation not only with the ‘homeland’ vilified by Fascism, but also with the generation of which his son Franco was part, who had made a fundamental contribution to the Resistance.

Keywords: Piero Calamandrei, Fascism, Resistance, Diary, Franco Calamandrei.

«L'offensiva tedesca fermata dai Russi. [...] Se la Germania perderà, appena si cominceranno a vedere i segni della imminente sconfitta qui in Italia verrà un colpo di Stato: M[ussolini] e i più stretti complici cadranno, ma ci sarà Badoglio e qualche membro della casa Savoia meno compromesso e Grandi e Bottai... Nell'ultimo periodo della guerra l'Italia entrerà in guerra contro la Germania: allora anche noi vecchi andremo volontari»¹.

Così scriveva sul suo *Diario* Piero Calamandrei il 13 luglio 1941; quando, per la prima volta, dopo due anni di successi hitleriani e di una straziante altalena di stati d'animo e di previsioni contrastanti e spesso contraddittorie, giungono le prime notizie di un'inattesa resistenza sovietica alla *operazione Barbarossa*.

Ma due anni dopo, quando si avvererà la previsione straordinariamente precisa di un colpo di Stato che farà cadere Mussolini e insedierà al governo il maresciallo Badoglio e quando, dal settembre 1943, disordinatamente e poi sempre più organizzati molti giovani impugneranno le armi contro i tedeschi e i fascisti, Calamandrei non «partirà volontario».

¹ P. CALAMANDREI, *Diario*, 13 luglio 1941, vol. I, Roma, 2015, p. 411. Tra le diverse edizioni del *Diario* faccio qui riferimento, in quanto completa di brani omessi nelle edizioni precedenti, a quella del 2015 (delle *Edizioni di Storia e Letteratura*) con introduzione di Mario Isnenghi. L'edizione originaria del 1982 (de *La Nuova Italia*) a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone sarà spesso richiamata per il lungo saggio introduttivo di Galante Garrone. In tal caso, tale saggio sarà indicato con AGG, *Introduzione* ed. 1982.

L'uomo destinato ad essere per la Resistenza – secondo la definizione di Aldo Garosci – quel che Carducci era stato per il Risorgimento (il suo poeta e celebratore) nella Resistenza non sarà attivo. Anche in questo seguendo il destino di Carducci che non aveva partecipato alle guerre di Indipendenza, avendone sempre il rimpianto.

Ricercato dai fascisti e quindi impossibilitato a tornare a Firenze, Calamandrei trascorrerà il primo mese dopo l'armistizio dell'8 settembre a Treggiana (presso suoi cugini), quindi qualche giorno nella casa di famiglia di Montepulciano per approdare infine, a metà ottobre, nel borgo umbro di Colcello. Lì Calamandrei rimarrà per otto mesi, isolato, frammentariamente informato, immerso nei suoi libri e nelle sue riflessioni – di cui il suo *Diario* ci offre una testimonianza fedele e, per certi versi, straziante – fino alla liberazione di Roma, che riuscirà a raggiungere l'8 luglio 1944.

Sulla mancata partecipazione attiva di Piero Calamandrei alla Resistenza e sulla sua tardiva comprensione di quel movimento di popolo di cui, dopo il 1945, diventerà il cantore più elevato, sono stati scritti fiumi di parole, spesso anche severe².

Ad essere essenziali, si potrebbe aprire e chiudere il discorso in poche righe.

Si potrebbe sostenere che la circostanza che nel settembre 1943 il quasi cinquantacinquenne Calamandrei – diversamente dal ventiquattrenne Nuto Revelli, dal trentaquattrenne Dante Livio Bianco e dal trentottenne Duccio Galimberti – non salga sulle montagne ma rimanga in una sorta di auto-esilio in patria, è un fatto che ha una risolutiva spiegazione nel dato anagrafico (senza dimenticare che, a metà Novecento, un signore ultracinquantenne era decisamente più anziano di un sessantenne dei giorni nostri). Un suo incondizionato ammiratore (come – lo dichiariamo – chi scrive queste righe) potrebbe aggiungere che l'aver scritto, nei mesi di Colcello, la prefazione all'edizione di Le Monnier di *Dei delitti e delle pene* di Beccaria è, per la civiltà umana e per la futura democrazia italiana, un contributo mille volte superiore a quello che Calamandrei avrebbe potuto dare con una partecipazione attiva alla lotta armata. Perché quella prefazione, che è un libro nel libro – con la sua insuperabile riflessione sul fatto che là dove manca «l'amor dell'umanità» anche le virtù civiche possono generare mostri, «anche l'amor di patria diventa abominevole terrorismo di razza» – non è soltanto il testo più profondo che sia mai stato scritto sul capolavoro dell'illuminista lombardo ma è il terreno che conserva un tesoro di valori che saranno alla base della nostra Costituzione.

² Tra gli altri, S. LEVIS SULLAM, *I fantasmi del fascismo. La metamorfosi degli intellettuali italiani nel dopoguerra*, Milano, 2021, pp. 52-79.

Ma non vogliamo semplificare troppo e affrontare le critiche a Calamandrei ricorrendo all'agiografia.

Stando ai fatti, preferiamo seguire la lezione di Alessandro Galante Garrone che di quella scelta fatta da Calamandrei nel settembre '43 rimane, pur dopo tanti altri scritti di almeno due più giovani generazioni di storici, l'esegeta più approfondito e convincente³.

Calamandrei fu antifascista subito, d'istinto. Non conobbe, neppure per un momento, le iniziali incertezze di altri che furono poi intransigenti antifascisti ma che, nel 1922, coltivarono l'illusione di "costituzionalizzare" il fascismo della prima ora, visto come una "cura ricostituente" del regime liberale e un argine tutto sommato accettabile contro il socialismo. Non sostenne il listone del "blocco nazionale" e, se fosse stato in Parlamento, non avrebbe certo votato la fiducia al primo gabinetto Mussolini, come fecero antichi liberali come Croce, Einaudi e Albertini.

Ancorché estraneo alla lotta politica nei suoi anni giovanili, Calamandrei era stato un resistente al fascismo fin dal 28 ottobre 1922. Anzi, fin dai mesi che prepararono la Marcia su Roma. Proprio perché estraneo alla contesa politica degli anni del primo dopoguerra, la sua contrarietà al fascismo fu, come scrive Galante Garrone, una rivolta morale che nasceva da una ripugnanza di gusto e di stile soprattutto verso l'uso e l'esaltazione della violenza.

Questa alterità culturale e di stile è alla base della sua adesione al fiorentino *Circolo di cultura* nato sul finire del 1920 e cresciuto proprio nei mesi del fascismo insorgente: un cenacolo di professionisti e intellettuali – di cui facevano parte, tra gli altri, oltre a Calamandrei, Alfredo Niccoli, i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, Pietro Jahier, Gaetano Salvemini – che discutevano i più svariati temi sia politici ed economici sia relativi al governo del paese. Dopo l'avvento al potere di Mussolini il circolo si era trasformato in associazione (del cui comitato promotore Calamandrei faceva parte), accentuando la connotazione antifascista e divenendo polo di attrazione di sempre più numerosi avversari del regime. Pur rimanendo nell'ambito del dibattito delle idee, il *Circolo di cultura* fu subito visto come il fumo negli occhi da parte dei fascisti fiorentini, che infatti il 31 dicembre 1924 lo devastarono. Cinque giorni dopo, un decreto prefettizio ne ordinò lo scioglimento. Nei mesi seguenti, ci furono gli ultimi lampi di resistenza al fascismo che si andava consolidando. E Calamandrei fu sempre in prima fila in questa fase. Firmando lettere e appelli (in difesa del direttore del

³ Mi riferisco alla già citata introduzione al *Diario* del 1982; nonché alla biografia *Calamandrei*, Milano, 1987 (ripubblicato da Effepi con prefazione di Silvia Calamandrei e introduzione di Francesco Moroni) e a *Padri e figli*, Torino, 1986.

Popolo Giuseppe Donati e di Luigi Albertini, cacciato dalla direzione del *Corriere della Sera*; e di protesta per l'arresto di Gaetano Salvemini). E sottoscrivendo il *Manifesto Croce*, in risposta a quello degli intellettuali fascisti scritto da Giovanni Gentile.

Dopo quest'ultima fiammata, mentre molti dei suoi miglior amici finivano in carcere o al confino o riparavano con l'esilio in Francia, cominciò quella che Calamandrei stesso avrebbe chiamato la resistenza *allusiva*. È la scelta di rimanere in Italia, che Isnenghi definirà «vivere in contiguità con il regime»⁴. Viverci senza aderire al fascismo ma senza contrastarlo apertamente. Sotto la corazza della cultura, dei propri studi, gettando semi verso i propri studenti.

È l'insegnamento che trova espressione simbolica nelle parole di Croce (che ci ricordava Galante Garrone) secondo cui si può fare dell'antifascismo anche commentando un sonetto del Petrarca. E che lo storico napoletano Adolfo Omodeo, scrivendo nel 1934 proprio ad un venticinquenne Sandro Galante Garrone, aveva distillato con queste parole: «Vi sono nella vita lunghi periodi o di letargo o di lenta, quasi fisiologica, maturazione, che paiono tristi e non necessari [...]. Perciò non ti dico di non tormentarti: ma ti dico di non disperare. Non sempre l'albero ha la fioritura della primavera o i frutti dell'estate. [...] Forse quella che ci pare fiacchezza e ignavia e oblio è ponderazione d'un migliore impiego della nostra forza, maturazione di una più decisa volontà nel momento propizio»⁵.

È in questa prospettiva che andrà letta la decisione di Calamandrei di prestare l'umiliante giuramento del 1931, al fine di poter rimanere ad insegnare all'università, così come fecero, tra i tanti, Luigi Einaudi, Gioele Solari, Adolfo Omodeo, Concetto Marchesi. È una decisione certo meno eroica di quella degli esuli e dei perseguitati. Una decisione che quattordici anni dopo Calamandrei rivendicherà come dolorosa ma proficua: quella di assumersi «il compito più oscuro ma altrettanto virile di combattere il fascismo vivendoci in mezzo, di sperimentare il clima della servitù, di sopportare senza scoraggiarsi i contatti disgustosi, di frenare gli scatti e le invettive, pur di non abbandonare la patria dolorante e di rimanere giorno per giorno a contatto col suo popolo oppresso»⁶.

Il contraltare di questa contiguità saranno tanti altri no al regime: non accettare la proposta (caldeggiata dagli amici Giuseppe Lombardo-Radice ed Ernesto Codignola) di assumere la

⁴ Introduzione al *Diario*, ed. 2015, cit., p. IX.

⁵ Lettera di A. Omodeo ad A. Galante Garrone del 10 aprile 1934.

⁶ Così Calamandrei, nel 1945, al processo per l'assassinio dei Rosselli, cit. da AGG in *Introduzione* ed. 1982, p. XLIV.

direzione dell'istruzione al ministero retto da Gentile; non sfruttare il suo passato di ex combattente per ricoprire facili incarichi politici o di potere all'università; non accettare la tessera del PNF quasi imposta agli ex combattenti con la riapertura delle iscrizioni alla fine del 1939.

Il 1° aprile 1939, quando la guerra sta ormai battendo alla porta, Calamandrei inizia a scrivere il *Diario*, che gli terrà compagnia fino al febbraio 1945. Scrive – annota lui stesso – per serbare memoria dei fatti di quei mesi (per sé e per chi verrà dopo di lui). E infine aggiunge: «E poi: scrivo tanto per protestare, tanto per far sapere a me stesso, rileggendo quello che ho scritto, che c'è almeno uno che non vuole essere complice!»⁷.

Il *Diario* manterrà sempre questo tono di riflessione intima, in una costante altalena, fino alla liberazione di Roma, tra speranze, illusioni e disperazione. Ci si può anche un po' perdere, nel brulicante affastellarsi di piccole notizie, pettegolezzi, gustose storielle accompagnate (nei mesi di Colcello) da pagine pittoriche sulla natura e la campagna umbra. Ma se ci si ferma o si dà troppa importanza a questi risvolti del *Diario* si rischia di perdere la sua essenza profonda: l'angoscia di una civiltà che si sente al tracollo, lo sbigottimento individuale – che rispecchia quello di un intero popolo – di fronte al baratro che si annuncia con tuoni dapprima lontani e poi sempre più fragorosamente vicini. Giudicare l'incertezza sull'esito della vicenda che si spalanca nel 1939 come il sintomo di una debolezza morale ci farebbe apparire come nani che, sulle spalle di un gigante, sulla base dello sviluppo della Storia, dispensano i loro severi giudizi su un passato che loro hanno avuto la fortuna di non vivere.

Quindici giorni prima che Calamandrei iniziasse a scrivere il *Diario*, dal castello di Praga Hitler aveva proclamato Boemia e Moravia protettorati tedeschi. Come andando di pari passo, tre settimane dopo, il venerdì 7 aprile 1939, le truppe italiane invadono l'Albania che pochi giorni dopo sarà proclamata protettorato italiano. Per tutti gli antifascisti, non annebbiati dalla retorica del regime sull'*Impero romano* è il segno dell'inizio di una nuova fase: con l'Italia che si legava mani e piedi alla Germania di Hitler. «Chi visse quei giorni, non può dimenticare che quel Venerdì Santo segnò il momento nel quale tutti sentimmo che per ciascuno di noi individualmente, e per le sorti del nostro popolo, si giocava una carta fatale [...] Intuimmo che si avvicinava inesorabile l'ora della resa dei conti per tutti»⁸, ricorderà quasi mezzo secolo dopo l'allora trentenne Alessandro Galante

⁷ Cfr. *Diario*, cit., 4 maggio 1939. D'ora in poi le annotazioni del *Diario* saranno indicate semplicemente con la loro data.

⁸ A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, cit., p. 100.

Garrone. Un ricordo che collima perfettamente con le immediate impressioni che Calamandrei annota sul suo *Diario* l'8 aprile 1939: «Dunque siamo proprio alla guerra, alla guerra mondiale, deliberatamente scatenata, come giuocando a freddo su una scacchiera, da due uomini».

Da quel momento in poi, ogni evento che punteggia la prima parte della guerra, con la Germania trionfante, è per Calamandrei motivo di sempre più grave angoscia. Sa benissimo che l'unica vera speranza è la resistenza dell'Inghilterra. E ogni volta che questa fiducia vacilla, le sue parole si fanno severissime. Quando nell'agosto del 1939 molti sono convinti che la guerra non ci sarà perché – come era avvenuto con l'annessione dei Sudeti accettata nel settembre 1938 dall'Inghilterra con la conferenza di Monaco – «l'Inghilterra lascerà fare», Calamandrei è furente, tanto da litigare con gli amici più cari: «Questa è in certi momenti anche l'opinione di Russo: col quale mi sono un po' riscaldato, dicendogli che son discorsi da fascisti. Purtroppo se alla guerra si arriverà, ciò sarà per questa criminosa illusione, alimentata dai nostri dominatori, della inerzia delle democrazie. Bisogna invece *credere* nella loro capacità di resistere: bisogna *voler credere* a questa che è l'ultima speranza della libertà: caduta la quale non rimarrebbe proprio che la morte»⁹.

Queste righe sono la prima disperata proclamazione di un'angoscia che – nell'altalenante incertezza di previsioni sugli eventi futuri – accompagna Calamandrei in questi mesi.

È il tormento fisso di sentirsi – lui e i suoi antichi amici liberali – ormai sconfitto dalla storia e dai nuovi tempi. L'assillo, costante, di stare sì dalla parte della ragione ma d'essere storicamente superati. È un dubbio che riguarda non solo l'esito militare della guerra ma la crisi del proprio universo culturale che la Germania hitleriana pare aver semplicemente disvelato.

Nella conferenza davanti ai giovani universitari cattolici fiorentini del 21 gennaio 1940 – riemersa tra le carte di famiglia quasi settanta anni più tardi¹⁰ – propone agli studenti una professione di fede nella legalità che parla ancora alla speranza del cuore che l'Italia eviti la tragedia, non lasciandosi trascinare nel conflitto. E lo fa, con la raffinatezza del grande giurista ma senza esplicitamente toccar temi politici, con una polemica implacabile contro le teorie del *diritto libero* (e il conseguente sistema della *formulazione giudiziaria del diritto*) – che, affermando la giustizia del “caso per caso”, affidano all'interprete un vasto potere creativo.

Contro queste teorie – molto in voga nella Germania hitleriana – Calamandrei difende il *sistema della formulazione legislativa*, in cui l'affermazione del diritto è distinta in due tappe: un

⁹ Cfr. 20 agosto 39.

¹⁰ Pubblicata da Laterza col felice titolo *Fede nel diritto* nel 2008.

primo momento di affermazione, da parte del Legislatore, di regole astratte e destinate a valere in via generale; e una seconda tappa in cui lo Stato, in veste di giudice ed esecutore, attua, in quello specifico caso, la regola sino a quel momento preannunciata in astratto.

Paiono discussioni squisitamente giuridiche ma c'è, sullo sfondo della posizione di Calamandrei, una contrapposizione a certe interpretazioni della teoria dell'attualismo gentiliano, che del diritto metteva in risalto soprattutto l'atto volitivo e in tal modo parevano legittimare l'affermazione della «violenza senza curarsi dei codici».

Anche la difesa della funzione interpretativa della norma affidata ai giudici, come momento meramente applicativo e non di creazione, è dunque per Calamandrei una difesa contro la dittatura: il tentativo di impedire l'ingresso, nel sistema normativo, di meccanismi capaci di consegnare alla sfera della politica l'amministrazione della giustizia. La difesa della legalità vista come un rallentatore, un argine contro l'ordalico spirito dei tempi.

Questa è la lezione che Calamandrei consegna agli universitari cattolici in quel 21 gennaio del 1940. Ma sei giorni dopo la conferenza, il 27 gennaio, proprio raccontando il suo discorso fiorentino, Calamandrei scriverà sul *Diario*: «Ma siamo poi nel vero a difendere la legalità? È proprio vero che per poter riprendere il cammino verso la “giustizia sociale” occorre prima ricostruire lo strumento della legalità e della libertà? Siamo noi i precursori dell'avvenire, o i conservatori di un passato in dissoluzione?».

Eccolo, di nuovo, prepotente, il dubbio: essere ormai conservatori di un passato in dissoluzione. È un dubbio, però, non fondato sulla debolezza delle proprie convinzioni ma insinuato dalla prepotenza della grandinata che la Storia sta scaraventando sul suo mondo.

Quando a fine agosto 1939 Germania e Unione sovietica firmano il patto di non aggressione *Molotov-Ribbentrop*; quando il 1° settembre 1939 i tedeschi occupano Danzica; quando il 30 novembre 1939 i sovietici aggrediscono la Finlandia; quando, nella primavera del 1940, la Germania sfonda in Norvegia, Belgio, Olanda e Francia e gli Inglesi si ritirano e l'Italia si prepara per la “pugnata alla schiena”; ad ognuno di questi snodi, Calamandrei si incupisce. E l'entusiasmo quasi unanime degli Italiani per i primi trionfi tedeschi gli fanno davvero temere d'essere il testimone di un passato che si sta dissolvendo. Ma non auspicherà mai la resa. Anche se la teme.

Quando, due giorni dopo l'invasione della Polonia, è ormai chiaro che questa volta Inghilterra e Francia non «lasceranno fare», le sue parole esprimono tenero amore per quella sua civiltà che costantemente teme di veder soccombere: «Da ieri la Francia e l'Inghilterra sono in guerra contro

la Germania. Si combatte sul Reno, come 25 anni fa. [...] Questo incubo ricomincia. [...] Io amo la Francia con tenerezza: mi par che essa sia quello che di più prezioso ha saputo produrre la civiltà. [...] La giornata di ieri può riempire di fierezza chi crede ancora nella libertà e nella dignità umana. Inghilterra e Francia si immolano volontariamente a difesa di questi beni, deliberatamente scegliendo tra la dignità che porta al sacrificio e la incolumità indecorosa»¹¹. Ma poi, appena un mese dopo, quando le parole di un ex premier inglese¹² fanno balenare l'ipotesi che la Gran Bretagna possa prendere in considerazione le «proposte di pace» di Hitler, con la conseguente annessione della Polonia da parte della Germania, Calamandrei precipita di nuovo in fosche previsioni sulle conseguenze di una pace hitleriana: «Ohimè, l'idea sola della pace mi pare oggi un'infamia. Se l'Inghilterra e la Francia sottoscrivessero questa infamia, agli uomini come me che credono ancora nella civiltà cristiana non rimarrebbe che chiudersi nel proprio studio in attesa della morte, come Montaigne nella sua torre»¹³.

Poi, quando l'Italia dichiara guerra alla Francia mentre i tedeschi sono ormai alle porte di Parigi, ecco le pagine forse più famose del Diario: «Come potrà d'ora innanzi un italiano guardare in faccia un francese?». È il crollo di tutte le sue antiche convinzioni. È la riprova che l'incubo che aveva fatto balenare pochi mesi prima ai giovani fiorentini della FUCI è diventato realtà. L'atto volitivo, la pura forza, la filosofia del fatto compiuto si impone senza curarsi di alcuna regola morale e diventa essa stessa regola. La legge, il nuovo ordine, non è altro che la pura registrazione dei brutali rapporti di forza. «Quando si dice che la giustizia finisce per trionfare, si dice una frase perfettamente priva di senso. È che poi si trova il modo, noi uomini ragionanti, di dimostrare che la giustizia è dalla parte di chi ha trionfato con la forza. Se non c'è Dio, nel mondo non c'è che la forza che conti. La morale senza Dio è un'illusione, è un inganno»¹⁴. Si avverte, in queste parole del laico Calamandrei, un gemito di angoscia, una richiesta di aiuto di fronte alla morte della civiltà, che già aveva segnato le sue conclusioni nella conferenza del gennaio 1940¹⁵. Questa paura di veder per

¹¹ Cfr. 4 settembre 1939.

¹² David Lloyd George.

¹³ Cfr. 4 ottobre 1939.

¹⁴ Cfr. 14 giugno 1940.

¹⁵ Il giurista sa – aveva affermato Calamandrei in un passaggio centrale del suo discorso – che la forza che crea il diritto non può essere soltanto cieca violenza ma è soprattutto «la forza della coscienza morale, la fede in certi insopprimibili valori umani, la aspirazione verso la bontà e verso la pietà». Quella fede, in certi momenti, «sa diventare forza anche nel senso guerriero della parola, e impugna le armi per salvare la patria dall'invasore e la civiltà dalla distruzione e s'accorge allora che c'è al di sopra, a moltiplicar le forze, l'aiuto di Dio». Questo richiamo ad una sorta di lascito cristiano come base delle leggi generali dell'umanità torna nelle parole con cui Calamandrei conclude la conferenza. Esortando gli studenti a prepararsi a dedicare la propria vita a difendere l'importanza del diritto, egli ricorda loro che

sempre cancellati millenni di civiltà occidentale è l'angoscia degli intellettuali europei. Vengono in mente le parole del filosofo Bergson che, pochi mesi prima di morire, quando il 15 giugno l'armata tedesca sfilava trionfante sotto l'Arco di Trionfo, esclama: «Siamo stati fortunati, perché abbiamo potuto vedere con i nostri occhi com'erano fatti gli uomini preistorici»¹⁶.

C'è anche, in questo pessimismo, l'idea che – come avrebbe detto Arturo Carlo Jemolo – la guerra la sa fare chi la ama (e dunque, i tedeschi sicuramente più degli angloamericani).

I primi mesi dell'Italia in guerra non potranno che aggravare questo sentimento. La massa degli italiani pare contenta: finalmente – si dice – l'Italia potrà guadagnare qualcosa, alleandosi con i tedeschi. E per la strada vedi gli studenti sfilare con cartelli che insultano il Belgio; e qualcuno scherza felice: «quest'estate andremo a fare i bagni a Nizza senza passaporto». Tanto che a fine giugno, firmato l'armistizio tra la Francia e l'Italia, dopo aver elencato tutte le conquiste territoriali che alla fine Germania e Italia potranno vantare, Calamandrei conclude: «Hitler sarà Iddio e M[ussolini] il suo profeta. Noi, che non ci abbiamo creduto, saremo i borbonici e i papalini, che il giorno dello Statuto tenevano le finestre chiuse in segno di lutto»¹⁷.

Questo pessimismo è alimentato (e al contempo la alimenta) da una questione su cui tanto si è scritto: l'incomprensione culturale, politica, psicologica con la generazione del figlio Franco, con le sue mode letterarie e le sue pose. Non vi ci soffermiamo; anche perché altri lo hanno fatto con acume e profonda conoscenza umana¹⁸.

Ci basti qui osservare che si tratta di un dissidio tipicamente generazionale, il «quasi eterno riflesso del fisiologico ribellarsi e sottrarsi dei figli all'influenza e alla tutela dei padri»¹⁹. Ma che per Piero e Franco fu particolarmente tormentoso; e forse non poteva essere diversamente con un padre monumentale come Piero.

Il suo *Diario* ci dà, su questo punto, una testimonianza corale: ci racconta del dissidio di un gruppo di padri (i liberali fiorentini con cui spesso Piero si confida e sfoga le sue incomprensioni ed amarezze) e i loro figli. Si tratta di giovani che alla vigilia della guerra hanno vent'anni o poco più,

questa difesa non vuol dire «isolarsi in una vuota tecnica avulsa dalla realtà storica». Al contrario, dedicare la vita alla giustizia vuol dire «difendere, attraverso il rispetto delle leggi uguali per tutti, quella consapevolezza della uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi allo spirito, che è, per chi ascolti la storia, la conquista più alta, e meno rinunciabile, della nostra civiltà cristiana».

¹⁶ Frase che Calamandrei utilizzerà nella sua arringa di parte civile al processo della Corte di assise di Lucca contro gli uomini della *banda Carità*: v. A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, cit., p. 268.

¹⁷ Cfr. 25 giugno 1940.

¹⁸ Ancora una volta, per tutti, citiamo A. GALANTE GARRONE, *Padri e figli*, cit.

¹⁹ *Ibid.*, p. 146.

che – anche come risposta all’antifascismo aristocratico e solo culturale della generazione di Piero – avevano covato stati d’animo *antiborghesi* e per alcuni anni si erano lasciati attrarre dagli echi seducenti del *fascismo di sinistra* di Giuseppe Bottai, dalla sua *modernità* e dal suo richiamo ad uno «slancio collettivo e unanime»²⁰. Un fascismo che, negli anni Trenta, poteva esser visto come qualcosa di «vivo e vitale» che spazzava via «l’antifascismo querimonioso di oppositori inaciditi»²¹. Questi umori trovavano il loro luogo di elezione nei *Littoriali* del Guf e, sul piano letterario, nella rivista *Campo di Marte* (su cui Franco scrive) e nella sua predilezione per l’ermetismo, che – è appena il caso di dirlo – la cultura risorgimentale di Piero vede come il fumo negli occhi, al pari della pittura astrattista. Se Salvemini diceva che la chiarezza nel parlare e nello scrivere è l’integrità morale della mente, l’oscurità dell’ermetismo appare a Piero come il riflesso di una disonestà intellettuale che provocava in lui la delusione e la gelosia di un amante deluso. Il fatto poi che all’ermetismo dedichi grande attenzione la rivista *Il Primato* che proprio Bottai fonda e dirige nel marzo 1940, è, per Calamandrei padre, la conferma definitiva delle ragioni del suo disgusto. Bottai è l’uomo che al Gran Consiglio del 6 ottobre 1938 che discute il problema delle leggi razziali, chiede di tener duro contro gli ebrei nella scuola: «Riammettendo gli ebrei nell’insegnamento noi abbasseremmo il livello morale della scuola».²² Possiamo immaginare quanto Piero si indignasse per il fatto che un simile personaggio potesse essere visto dai giovani *antiborghesi* come un *fascista critico*. E non ci stupiamo dunque che, in occasione del loro primo incontro personale, Calamandrei scriva di Bottai: «Mi ha fatto un’impressione repugnante: viscido e falso»²³.

Tutte le pagine della prima parte del *Diario* grondano di giudizi acidi su questi ragazzi. I giovani sono incapaci «di soffrire, di appassionarsi, di odiare, di rodersi il cuore per questo sistematico assassinio della libertà»²⁴. «Non riesco a capire come giovani che dicono di rispettare l’intelligenza [...] non sentano l’offesa che si fa all’intelligenza in un regime in cui tutto dipende, dalle cose grandi come la guerra [...] alle cose piccolissime come il *voi* che vuol regolare la più futile espressione del costume, dalla volontà e dall’intelligenza di uno solo»²⁵. Così scrive Piero nelle primissime pagine del *Diario*, nei giorni della conquista italiana dell’Albania. E i giudizi dei mesi seguenti non sono meno severi. «Io credo che tra i giovani cresca soltanto la vigliaccheria» (dopo una

²⁰ *Ibid.*, p. 154.

²¹ *Ibid.*

²² Così ricorda A. Galante Garrone, nella citata introduzione al *Diario* di Calamandrei, p. CVIII.

²³ Cfr. 13 novembre 1940.

²⁴ Cfr. 8 aprile 1939.

²⁵ Cfr. 9 aprile 1939.

conversazione con Calogero, che, come sempre ottimista, è invece convinto che l'antigermanismo cresca tra i giovani)²⁶. «Questi letterati [...] sono degli egotisti incorreggibili» (dopo aver conosciuto Moravia in casa Russo)²⁷. I giovani della sua cerchia sociale sono «uno sparuto gruppetto di poveri ragazzi presuntuosi malati di narcisismo e petulanti come i bambini»²⁸.

L'insofferenza dei padri è ricambiata, con gli interessi, dai figli. A spiegarlo a Piero, con parole schiette e ruvide, è Eugenio Montale. «Montale, stasera, così mi ha spiegato lo stato d'animo dei giovani: non sono fascisti, ma non sono neanche antifascisti: anzi sono antiantifascisti. Considerano gli antifascisti come degli scocciatori: dei rompicoglioni. Proprio così: noi facciamo di fronte ai giovani la parte degli ambiziosi delusi e magari degli iettatori, che portano male con le loro previsioni catastrofiche: è una bella parte per un babbo!»²⁹. Sarà lo stesso Franco, molti anni dopo, a ricordare che alla «aggressività ombrosa» del padre, lui era solito reagire con «indocilità sufficiente e caparbia»³⁰. E così certi comportamenti e commenti di Franco sembrano aceto sparso sulle ferite. Come quando, durante una acerba discussione tra il padre e Prezzolini, Franco dà credito allo scrittore che esalta l'efficienza della Germania nazista e ne magnificava le autostrade³¹. O come quando definisce l'annessione dell'Austria come «venti mesi di pace assicurata». Ma lo stesso giorno in cui ricorda con dolore queste parole del figlio, Piero riporta una frase di Franco che squarcia il buio come un lampo (e che, forse, il padre capirà solo molto più avanti): «L'altra sera [...] a chi gli chiedeva che cosa sarebbe avvenuto quando morirà M[ussolini], rispose: Quando M[ussolini] morirà i giovani vedranno cosa ci sarà da fare: solo se in quella occasione si chiuderanno nelle cantine, potete dire che la nostra generazione ha mancato il suo compito!»³².

Saranno i primi eventi di guerra a cambiare l'attitudine di Franco. Il brigantaggio flagrante non lo lascia indifferente. Già a fine settembre 1939, in una discussione in famiglia, ammette che «gli fa molta pena la fine della Polonia, abbandonata così alla superiorità schiacciante della Germania e della Russia». E ugualmente, due mesi dopo, sarà colpito dalla eroica resistenza dei finlandesi all'aggressione russa³³. Tanto che a maggio 1940, in un colloquio col padre, appare «profondamente colpito da quello che avviene e da orrore contro i tedeschi». Ma, riportando questa sensazione del

²⁶ Cfr. 27 aprile 1940.

²⁷ Cfr. 27 luglio 1941.

²⁸ Cfr. 11 luglio 1942.

²⁹ Cfr. 8 maggio 1939.

³⁰ Nota introduttiva *Piero Calamandrei mio padre* alla edizione del 1982 del *Diario* di Piero, p. XV.

³¹ Fatto ricordato dallo stesso Franco (p. XV nota citata).

³² Cfr. 12 aprile 1939.

³³ Cfr. 28 settembre e 7 dicembre 1939.

figlio, Piero non può fare a meno di commentare: «Ma se ne accorgerà che l'impudente suscitatore di questo orrore è stato M[ussolini] dando l'esempio [...] con la impresa etiopica di quello che si può fare con la prepotenza?»³⁴.

Curiosamente, Calamandrei comincia a riconciliarsi con i giovani grazie a un ventenne francese del Calvados: Paul Colette, che a Versailles, il 27 agosto del 1941 spara a Pierre Laval e Marcel Déat³⁵. E sul *Diario* Calamandrei gli dedica un commento lirico: «Oggi la voce vera della Francia s'è riudita. Paul Colette, giovane di vent'anni ha tirato contro il traditore Laval: c'è ancora un francese di vent'anni capace di questo sacrificio. La Francia è ancora viva. [...] Chi di noi vecchi, che abbiamo avuto dalla vita ormai quasi tutto, si renderebbe capace di questo per l'Italia? Un bacio a questo giovinetto, a questa creatura che vorrei carezzare»³⁶.

Ma lo sguardo sul futuro del nostro Paese e sulle capacità degli italiani di sottrarsi al legame con la Germania è sempre pessimista. E il fatto che la caduta definitiva del regime fascista asservito ad Hitler passa necessariamente per la sconfitta dell'Italia lo turba. All'inizio del 1941, dopo che l'Italia, traditrice della Francia, è stata «sbaragliata dai greci e dagli inglesi» ed è «sul punto di perdere non solo le conquiste coloniali di cinquant'anni, ma di perdere la sua indipendenza, l'opera del Risorgimento»³⁷, il cuore del vecchio interventista democratico va in subbuglio: «Dovremo vedere i tedeschi nelle trincee del Carso a difendere Trieste dai Croati? Dovremo ormai scegliere tra Trieste tedesca e Trieste croata? "O Trieste, o Trieste del mio cuore..." Terribile, terribile, mi vien da piangere»³⁸. Ma se a volte si chiede «cosa debba oggi augurarsi un italiano che, senza tradire la causa della libertà, voglia salvo il proprio Paese», ha sempre più chiaro che la battaglia è ormai una battaglia di civiltà e che «se la Germania vincesses non per questo si salverà l'indipendenza d'Italia: essa diventerà, come in parte è già, una marca germanica»³⁹.

C'è, in Calamandrei, un intreccio di sentimenti che, soltanto conoscendo il suo spirito risorgimentale, il suo amore non retorico per la patria, la sua scelta interventista del 1915, possiamo capire. È uno stato d'animo doloroso che si può riassumere in una frase: essere consapevoli che l'amore per la patria italiana deve far sperare che l'Italia sia sconfitta.

³⁴ Cfr. 17 maggio 1940.

³⁵ Colette è condannato a morte ma la pena verrà commutata in ergastolo. Sarà liberato nel 1945.

³⁶ Cfr. 28 agosto 1941.

³⁷ Cfr. 3 gennaio 1941.

³⁸ Cfr. 7 aprile 1941.

³⁹ Cfr. 7 gennaio 1941.

Sperare sulla «sconfitta della patria fascista, in nome di una patria surrogatoria, ideale, rifugiata all'estero», come ben ha riassunto Isnenghi⁴⁰.

Jemolo – un liberale cattolico che avversava il fascismo per la sua essenza anticristiana – nella primavera del 1945 scriverà sul tormento dell'anima dei mesi precedenti: «Non è facile desiderare la sconfitta della patria; bisognava rifarsi a quei supremi valori morali, all'insegnamento del Cristo, che occorre abbandonare il padre e la madre per seguire il Maestro...»⁴¹.

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e il bombardamento di Roma del 19 luglio 1943 sono i momenti in cui questo sentimento straziante raggiunge l'apice. Il 13 luglio (quattro giorni dopo l'inizio dello sbarco), commentando la prematura morte di un giovane amico, il pittore Renzo Simi, che come lui era stato volontario nella Grande Guerra, Calamandrei scrive: «Caro Renzo, non ha sofferto il dolore che egli avrebbe sentito acutissimo, della Sicilia invasa, di questa tragica situazione nostra, che respiriamo giorno per giorno l'avanzata degli anglo-americani sulle terre ove sbarcò Garibaldi, e ogni città che il nemico conquista ci pare che sia una città liberata...»⁴². E cinque giorni dopo, aggiunge: «Questa avanzata del nemico sulla nostra terra ha l'aria di una liberazione [...]. Oggi la guerra contro la Germania è guerra di liberazione. Questo spiega perché questa pena che è nei nostri cuori al sentire la Sicilia diventata campo di battaglia è attenuata e addolcita da un senso di speranza e di liberazione»⁴³. Sono parole importanti per capire l'uomo: c'è, predominante, la speranza della liberazione ma, sullo sfondo, rimane la pena a vedere la Sicilia campo di battaglia. Sentimenti complessi che di nuovo intravediamo nei giorni seguenti al rovinoso bombardamento su Roma. Quando, riferendo le impressioni di molte persone con cui ha parlato (ma evidentemente confessando uno stato d'animo che è anche suo), parla di «una sensazione di soddisfazione e quasi di sollievo». E, pur facendo propria l'angoscia per i parenti delle vittime, aggiunge: «una buona gragnola di bombe su Roma – pensa la gente – dopo che tanti orrori sono caduti su vittime innocenti tocca finalmente il punto giusto»⁴⁴.

La sera del 25 luglio 1943, al Poveromo, con gli amici Domenico Baranelli e Corrado Tummiati, come tutti gli italiani Calamandrei apprende dalla radio che Mussolini è caduto e che il re ha nominato capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio. All'alba del 1926, dopo aver descritto

⁴⁰ Cfr. p. VII della sua Introduzione all'Edizione 2015 del *Diario*.

⁴¹ M.C. AVALLE, *Arturo Carlo Jemolo – da lettere inedite 1913-1981*, Torino, 1994, p. 23.

⁴² Cfr. 13 luglio 1943.

⁴³ Cfr. 18 luglio 1943.

⁴⁴ Cfr. 23 luglio 1943.

sul *Diario* le scene di giubilo della notte, mette subito a fuoco il punto decisivo: «Ora c'è da risolvere il problema delle divisioni tedesche in Italia». Soltanto dopo quella data si riconcilia con la parola *patria* con il celebre brano del 1° agosto: «Veramente la sensazione che si è provata in questi giorni si può riassumere, senza retorica, in questa frase: si è ritrovata la patria [...]. Una delle colpe più gravi del fascismo è stato questo: uccidere il senso della patria»⁴⁵.

Si fanno sempre più assillanti le domande sul futuro. La convinzione che l'Asse si stia avviando alla sconfitta è chiara e radicata in Calamandrei fin dalla resistenza di Stalingrado dell'autunno 1942.

La sensazione che l'Italia ha davanti a sé anni terribili è netta. Ma nelle discussioni con gli amici – che il *Diario* puntualmente riporta – le idee su cosa fare nell'immediato sono confuse. Manca l'acuta preveggenza di un Duccio Galimberti che il 26 luglio, affacciato al balcone del suo studio di avvocato a Cuneo e poche ore dopo in piazza Castello a Torino, arringa la folla con parole che suonano come un proclama: «Sì, la guerra continua fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle ultime vestigia del regime fascista, fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana».

L'esser stati antifascisti della prima ora, l'aver dovuto subire per vent'anni tante umiliazioni, l'aver vissuto la parte più importante della propria vita con la sensazione di essere una minoranza solitaria, ha instillato nell'animo un pessimismo radicale che ora impedisce quegli slanci verso l'azione che – ironia della sorte – sono più facili in chi ha attraversato il ventennio lasciandosi investire dallo spirito del tempo e ora improvvisamente, con le immani tragedie della guerra mussoliniana, apre gli occhi ed è capace di reagire.

Lo stesso Calamandrei è consapevole dell'impotenza da *anime belle* della propria cerchia di amici. E ne accenna, talvolta, con amara ironia. Come quando, dopo i giorni del Ferragosto 1942, trascorsi incontrando la migliore intellettualità fiorentina, commenta: «Brava gente che si ritrova con gusto e quasi con tenerezza, per dir male del fascismo e per fare pettegolezzi letterari: e anch'io mi ci diverto. E intanto il mondo si scanna, e gli italiani non muovono un dito per cercare di separare la loro responsabilità e il loro onore da queste canaglie»⁴⁶.

Dopo l'8 settembre 1943, gli otto mesi trascorsi nell'isolamento dell'eremo di Colcello renderanno ancor più difficile, per Calamandrei, la percezione del repentino susseguirsi degli eventi.

⁴⁵ Cfr. 1° agosto 1943.

⁴⁶ Cfr. 19 agosto 1942.

Certo è che, fino ai primi mesi del 1944, Calamandrei ha solo una parziale comprensione degli esordi spontanei e a volte disordinati, anche se eroici, della Resistenza.

I brani che testimoniano questa incomprensione sono vari e ampiamente citati dai critici dell'attendismo di Calamandrei. Il commento su uno scontro a Monte Bustone, presso Rieti, in cui partigiani della brigata Gramsci coraggiosamente avevano attaccato i repubblicani che volevano arrestare i giovani del paese renitenti alla leva è registrato come un fatto che ha seminato panico tra la gente e i resistenti sono dipinti con ammirazione per il loro coraggio ma con qualche perplessità per la loro organizzazione: «La gente scappa da Rieti, terrorizzata da questa guerra civile [...] Questi ribelli sono comandati, a quanto si dice, da ufficiali inglesi: salutano col pugno chiuso...»⁴⁷.

Le aggressioni alle persone accusate d'essere fasciste – il sequestro di «un omino che fa l'esattore della luce elettrica e che pochi giorni fa vidi io stesso qui, all'uscio di casa, a riscuotere la bolletta»; la bastonatura a sangue del marito di una segretaria di una scuola; in genere, le azioni dei *ribelli* che «portano sui berretti la falce e il martello» – sono registrate, con una certa preoccupazione, come segni di una lotta destinata a radicalizzarsi «contro i borghesi» e come preludio del rischio che l'Europa, con la fine della guerra, possa «divampar tutta nell'incendio comunista»⁴⁸.

E il primo incontro con giovani partigiani in carne e ossa, che a giugno compaiono nella piazza di Colcello – quei giovani la cui ribellione nei mesi precedenti Calamandrei aveva a lungo invocato – è raccontato con un gustosissimo bozzetto che non ha nulla dei toni epici che ritroveremo nei celebri discorsi di Calamandrei del dopoguerra ma che ricorda piuttosto la «selvaggia parata» di divise buone «per cento carnevali» con cui Beppe Fenoglio racconterà l'ingresso dei partigiani nella città di Alba. «Ieri Colcello fu *occupato* per due ore da patrioti [...]. Erano una diecina, al comando di un capo che è un socialista di Amelia [...]. Il capo, in pullover, senza cappello, con occhiali neri e zucca spelacchiata, piuttosto buffo, dice a Ciro che avevano l'ordine "da Roma" di disarmare i fascisti. [...] Ci intrattenemmo a lungo con tutta la squadra, tra i quali il sottotenente. [...] Che cosa vogliono fare non lo sanno bene neanche loro...»⁴⁹.

Ugualmente, le parole con cui Calamandrei registra la notizia dell'attentato di via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine non mostrano alcuna simpatia verso l'azione dei gappisti romani. «Ogni tanto a Roma qualche camion tedesco è fatto saltare dai *comunisti*: l'ultimo in cui

⁴⁷ Cfr. 16 marzo 1944.

⁴⁸ Cfr. 23 marzo 1944.

⁴⁹ Cfr. 10 giugno 1944.

furono uccisi da una bomba 32 tedeschi, ha portato come rappresaglia la fucilazione di 320 ostaggi innocenti...»⁵⁰.

Certo possono stupire queste parole, scritte nel *Diario* privato da colui che nel 1949 sarà il regista della difesa dei gappisti che avevano organizzato l'attentato di via Rasella nel processo civile intentato da alcuni parenti delle vittime⁵¹. E certo, in quel marzo 1944, Calamandrei ignorava che tra gli organizzatori c'era suo figlio Franco.

Piero scopre lentamente, da notizie frammentarie, il ruolo attivo del figlio. In realtà – lo abbiamo visto – Franco aveva aperto gli occhi sulla vera natura del fascismo già nei primi mesi della guerra. E così, nel settembre 1943, è immediatamente pronto a schierarsi nella Resistenza attiva, nelle fila dei comunisti. La lettura congiunta del *Diario* di Piero e di quello di Franco ce lo racconta in modo avvincente⁵².

Sorpreso dall'armistizio a Venezia, dove lavora come archivista, Franco scende in Toscana e a Treggiaia incontra il padre, annunciandogli che sta scendendo a Roma per incontrare alcuni amici (Mario Alicata e Carlo Muscetta) con cui intende *agire*. Appena giunto nella capitale, Franco ritrova un gruppo di amici che aveva lasciato un anno prima e annota sul *Diario*: «Tutti siamo d'accordo che questa estrema occasione di intervenire, di farci una buona volta partecipi non ci deve sfuggire. V. e P. sono inquadrati un nucleo di simpatizzanti della organizzazione comunista. Non hanno durato fatica a persuadermi che il nostro tempo di lotta è di qua, non di là dalle linee»⁵³.

Dunque, Franco aveva avuto ragione. Al momento giusto lui e i suoi amici non si erano «chiusi nelle cantine», non avevano «mancato il loro compito». Quei giovani che negli anni 1930 si erano atteggiati ad *antiantifascisti*, quando arrivò il momento propizio fecero scelte nette e radicali, magari a volte non a lungo meditate e sofferte ma, forse proprio per questo, assai coraggiose.

A dire il vero, neanche la scoperta che Franco è attivamente impegnato nella Resistenza sana completamente le incomprensioni tra padre e figlio. Il vecchio liberale non può certo apprezzare

⁵⁰ Cfr. 29 marzo 1944.

⁵¹ Nella causa civile interverranno come difensori, tra gli altri, Arturo Carlo Jemolo, Dante Livio Bianco (poi sostituito, dopo la sua morte, nel 1953, da Carlo Galante Garrone), Paolo Greco, Achille Battaglia, Fausto Gullo. Il processo si concluse affermando la tesi della legittimità dell'attentato in quanto atto riconducibile allo Stato italiano e dunque con la reiezione delle richieste di risarcimento.

⁵² Con una piccola discrasia sulle date, probabilmente dovuta alla annotazione, ritardata di qualche ora, degli spostamenti di Franco.

⁵³ F. CALAMANDREI, *La vita indivisibile. Diario 1941-1947*, Firenze, 1998, p. 143. L'annotazione di Franco porta la data del 12 settembre 1943. È possibile sia invece da postdatare di qualche giorno. Perché l'incontro col padre a Treggiaia, avvenuto sicuramente durante il viaggio da Venezia a Roma, è ricordato da Piero, alla data del 16 settembre, come fatto del giorno prima (*Iermattina è venuto Franco...*).

che Franco, abbandonata la breve fascinazione intellettuale del *fascismo di sinistra*, sposi immediatamente la causa comunista.

«Perché una scelta così radicale?» – si chiederà Alessandro Galante Garrone pensando a Franco e a tanti giovani della sua generazione? Perché – si risponde – quella generazione aveva ritenuto innocuo l'antifascismo dei padri. E poi aggiunge: «Giocò anche – in quella scelta – il radicamento, nei giovani intellettuali, di diffusi sentimenti antiborghesi: soprattutto, il sentimento di un sottile malessere per quell'agio borghese, da cui spesso provenivano»⁵⁴. Parole che, a pensarci bene, molti anni dopo la Liberazione si sarebbero perfettamente potute utilizzare per spiegare la ribellione di molti giovani *sessantottini* contro i padri che avevano fatto la Resistenza.

Rimane il fatto che, a partire dal settembre 1943, Piero capisca sempre più nitidamente l'importanza dell'entrata in campo dei giovani contro i tedeschi. «Poveri cari nostri ragazzi, son loro che col loro sangue cominciano a riscattare l'Italia dalla bassezza di questi cialtroni: a spazzar l'aria di tutta questa viltà e volgarità che ha insanguinato il nostro cielo in questi vent'anni». Così scrive il 19 dicembre 1943, dopo aver appreso la notizia che le truppe dell'Esercito del regno del Sud avevano combattuto come co-belligeranti degli Alleati nel casertano nella battaglia di san Pietro Infine.

Questo nuovo scenario – sono i giovani, verso cui lui era stato tanto pessimista, a riscattare l'onore dell'Italia – non fa che alimentare il senso di colpa per la sua situazione di «fuoriuscito in patria» che ha «tagliato i ponti» con Firenze. Così scrive il 21 novembre 1943. E ritorna sul punto, ancora più angosciato, il 7 marzo 1944: «Questa mia assenza da Firenze sarà quasi da tutti interpretata per fuga e viltà. E si dirà che nei momenti di più cupo dolore [...] io ho disertato».

Ma sarà proprio l'incontro con Franco in Roma liberata⁵⁵ a segnare, per il padre, l'inizio di una compiuta comprensione della Resistenza: dei suoi esordi incerti, spontanei e a volte tumultuosi e della sua crescita anche militare al Nord. E, con questa nuova comprensione, inizia per Calamandrei una nuova era: quella di «celebratore, cantore epico della Resistenza»⁵⁶, che è straordinariamente documentata nel volume *Uomini e città della Resistenza*⁵⁷.

⁵⁴ A. GALANTE GARRONE, *Il mite giacobino*, Roma, 1994, pp. 66-67.

⁵⁵ Roma è liberata il 5 giugno 1944 e Calamandrei riesce a raggiungerla l'8 luglio. Lo stesso giorno riesce già ad incontrarsi con Franco e la sua futura moglie Maria Teresa Regard, anche lei attiva nella Resistenza.

⁵⁶ Così A. GALANTE GARRONE, introduzione al *Diario*, cit., p. CXLIV.

⁵⁷ Pubblicato per la prima volta nel 1955, il volume è stato ripubblicato da Laterza nel 2006, a cura di S. Luzzatto.

E questo ruolo – riconoscerà molti anni dopo il figlio Franco – lo troverà «capace di slanci ed entusiasmi» e di «energie morali fresche» proprio perché la scoperta della Resistenza veniva dopo un travaglio tanto lungo⁵⁸.

Rimarrà sempre in Piero, anche negli anni seguenti, una maggior simpatia verso la Resistenza organizzata al Nord dopo la liberazione di Roma rispetto ai più confusi esordi dei primi mesi e ai “colpi” della guerriglia urbana. Un significativo segnalatore di questa attitudine è la reazione che ha di fronte alla morte di Giovanni Gentile. Contro di lui e la sua teoria del fatto compiuto, Calamandrei scrive costantemente parole durissime. Nei giorni in cui l’Italia sta entrando in guerra, scodinzolando dietro le vittorie militari di Hitler, Gentile dice a Guido Calogero e Pietro Pancrazi, che bisogna rassegnarsi al fatto che «questa è la storia e chi si lamenta è un sentimentale». Il commento di Calamandrei a queste parole è senza appello: «Quando i briganti depredano i pacifici passanti, il filosofo guarda dalla finestra al sicuro, colla speranza di poter poi ricevere qualche mancia dai predatori per la sua acquiescenza e dice: briganti quelli? Macché briganti! Quelli sono la storia»⁵⁹. E quando il 15 aprile 1944 i Gap fiorentini lo giustiziano, sparandogli al cuore di fronte a casa sua, il primo commento di Calamandrei, dopo aver ricordato la sua opera di asservimento della cultura al regime, richiama proprio la sua filosofia del fatto compiuto e, lapidariamente e genialmente, conclude: «è proprio la sua filosofia che giustifica la sua uccisione». Ma Gentile fa parte, pur sempre, del suo mondo. Troppi sono gli amici comuni. E indubbiamente quella uccisione, su cui si soffermerà a lungo nei giorni seguenti, lo scuote. Parla di «orrore». E, pensando alla «tragedia sulla porta di casa», aggiunge: «Guardato sotto l’aspetto personale e familiare e universitario, è un episodio che fa fremere: soprattutto io penso a quella signora Erminia, già colpita dalla morte del figlio...»⁶⁰.

Nel suo discorso a Ivrea del 4 aprile 1954 (che è allegato a questo fascicolo), dirà che «il volto della Resistenza piemontese è quella dove meglio si legge il senso della maschia decisione e della pacata responsabilità». Perché, aggiunge: «L’impeto giovanile delle prime pattuglie di gappisti lanciate allo sbaraglio nell’Italia centrale è diventato in Piemonte, dopo due inverni, la pacata esperienza manovratrice di un grande esercito partigiano». Parole in cui non c’è soltanto la comprensibile *captatio benevolentiae* del suo cuore di avvocato verso il pubblico della profonda provincia piemontese. Ma, avendo letto il travaglio con cui aveva guardato alle prime imprese dei patrioti, c’è

⁵⁸ F. CALAMANDREI, nota introduttiva, cit., p. XVIII.

⁵⁹ Cfr. 24 maggio 1940.

⁶⁰ Cfr. 17 aprile 1944.

anche un apprezzamento, del vecchio ufficiale volontario nella Grande Guerra, verso la disciplinata efficienza di uno spontaneismo che era stato capace di farsi esercito di popolo.

Si potrebbe pensare che l'iniziale incomprensione di Calamandrei verso gli esordi della lotta armata sia in contraddizione col suo successivo ruolo di cantore della Resistenza.

Forse è vero il contrario. Sergio Luzzatto ha scritto: «Non avendo compiuto in prima persona l'esperienza resistenziale, Calamandrei era incline più dei reduci stessi alla tentazione retrospettiva di abbellirla, mitizzandone personaggi e circostanze»⁶¹.

Noi preferiamo pensare che proprio l'esser stato antifascista della prima ora, l'aver attraversato il ventennio in una ridotta culturale accerchiata e vilipesa dallo spirito del tempo; proprio l'aver scelto di rimanere in Italia, accettando di subire tante umiliazioni; proprio l'aver per questo «perso ogni speranza nella speranza degli italiani di risollevarsi»⁶²; tutto questo, da un lato, gli impedirà di comprendere immediatamente la natura della Resistenza ma, al momento della sua tardiva scoperta, essa gli apparirà come «un'autentica esaltante rivelazione». E il distacco precedente gli consentirà di cogliere l'essenza, il momento «più profondo e vitale» della Resistenza italiana: l'essere un sorprendente e reale moto di popolo⁶³. Cose che Calamandrei disse con l'enfasi del poeta che può, certo, mitizzare personaggi e circostanze ma che coglie il punto centrale e storicamente vero: gli italiani si mobilitarono, senza che vi fossero stati arruolamenti, senza che alcuno ordinasse l'adunata.

PAOLO BORGNA

Presidente Istituto piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

⁶¹ S. LUZZATTO, Introduzione a *Uomini e città della Resistenza*, cit., p. LX.

⁶² A. GALANTE GARRONE, introduzione al *Diario*, cit., p. CXLI.

⁶³ *Ibid.*, p. CXLIV.

CON LA COSTITUZIONE NELLA VALIGIA,
TESSENDO LEGAMI DI INTERDIPENDENZA TRA I POPOLI

Abstract

Prendendo spunto da una suggestiva lettera che il nonno le scrisse a metà degli anni Cinquanta, l'Autrice si sofferma sui pericoli imminenti di una nuova guerra fredda, che rendono di grande attualità le preoccupazioni di Calamandrei all'indomani di Hiroshima e il suo voto contrario al Patto Atlantico alla Camera dei deputati nel 1949. Nonostante il suo isolamento, Calamandrei difese strenuamente una posizione di neutralità e si adoperò per tessere un dialogo, una rete di comunicazione tra i popoli, favorendone l'interdipendenza. I suoi viaggi in Messico e soprattutto in Cina – fonte di diverse pubblicazioni in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese – ne sono una testimonianza tangibile.

Drawing on an evocative letter her grandfather wrote her in the mid-1950s, the Author dwells on the dangers of a looming new Cold War, which makes Calamandrei's concerns in the aftermath of the Hiroshima bombing, as well as his vote against the Atlantic Pact in the Italian Chamber of Deputies in 1949, highly topical. Despite his isolation, he strenuously defended a position of neutrality and weaved a dialogue, a network of communication among peoples, fostering their interdependence. His journeys to Mexico and particularly to China – a source of several publications on the 50th anniversary of diplomatic relations between Italy and the People's Republic of China – fairly witness it.

Keywords: Piero Calamandrei, Cold War, Hiroshima, Atlantic Pact, China.

«Un'umanità collegata da un colloquio aereo che nessuna frontiera può fermare, e che colla rapidità della luce intesse tra le nazioni l'invisibile rete di un comune destino».

Con il clima che si surriscalda e le relazioni internazionali che si raffreddano prefigurando una nuova Guerra fredda sono tornate di attualità le riflessioni profetiche di Piero Calamandrei dopo Hiroshima e i rischi di un conflitto distruttivo tra i blocchi, e la sua preoccupazione per le sorti del pianeta che cerca di scongiurare con un messaggio sull'interdipendenza tra i popoli.

Voglio partire da una nota più personale, ricordando la lettera che mio nonno mi indirizzò proprio alla metà del secolo scorso, affidandomi una sorta di testimone:

«Lettera di capodanno a una bambina che non sa leggere

Ti mando gli auguri di capodanno non perché tu li legga: ma perché tu conservi questa lettera e la legga quando saranno passati altri cinquant'anni da oggi.

Oggi tu hai tre anni: non sai che cosa sia capo d'anno. Non sai che in questo secondo unico si inizia la seconda metà di questo secolo. Quando anche questa seconda metà sarà passata (un soffio) tu avrai cinquantatre anni: sarai nonna: avrai figli, forse nipoti che avranno l'età che tu hai. Tu potrai guardare indietro e leggere come in un libro in questo libro che per noi è chiuso, e di cui appena potremo leggere il frontespizio e forse qualche pagina.

Che è stato di noi? Dove andammo?

Tu sarai. Solo pensando a te, varcati questi cinquant'anni, si possono dire parole di speranza: come chi ha varcato il fiume ed è all'altra riva.

Ma ci sarà ancora la morte».

Era un messaggio nella bottiglia che il nonno mi inviava costruendosi un ponte verso un futuro che non avrebbe conosciuto: un messaggio di speranza ma anche inquietante, che si concludeva con un monito. Erano gli anni della Guerra fredda, del rischio nucleare, quando ombre oscure si addensavano sul mondo che vedeva due blocchi contrapposti; gli anni in cui Calamandrei si batteva per l'attuazione di quella Costituzione che temeva restasse "incompiuta".

Sono anni in cui Piero si aggira per l'Italia a difendere la memoria della Resistenza e a rivendicare la messa in atto dei principi della Costituzione, ma sono anche anni in cui lancia ponti verso l'America latina, con il viaggio in Messico, e oltre la Grande Muraglia, con la delegazione culturale in Cina del 1955, una prima tappa della costruzione di quelle relazioni diplomatiche di cui nel 2020 si doveva festeggiare il cinquantenario, bloccato purtroppo dal Covid.

Già all'indomani di Hiroshima, nell'articolo *Cinquantacinque milioni*, pubblicato sul *Ponte* nel settembre 1945, Calamandrei aveva indicato nella bomba atomica il «simbolo riepilogativo, la morale di un apologo» e aveva stigmatizzato «la gara di follia per carpire al sole il segreto degli atomi», preannunciando che «basterà qualche ritocco all'invenzione per avere a portata di mano l'arma onnipotente, pronta ad annullare tutto il genere umano, vincitori e vinti, in uno scoppio solo».

Di fronte a questa prospettiva e interrogandosi sul senso della carneficina della seconda guerra mondiale si augura che la coscienza umana risulti arricchita da un sentimento di solidarietà che unisce individui e popoli: la bomba atomica diventa «argomento inconfutabile dell'interdipendenza tra i popoli»: «dall'interdipendenza nella morte deve nascere la coscienza mondiale della interdipendenza di tutti gli uomini nella vita». Il dilemma che si pone è: «o la pace nella giustizia o l'esplosione cosmica nell'infinito di questa folle bolla di sapone iridata di sangue».

Calamandrei è tra coloro che votano "no" al Patto Atlantico nel dibattito alla Camera dei deputati nel marzo 1949, con argomentazioni distinte dai comunisti e dai socialisti. A

contrassegnare le ragioni del suo voto, come argomenta nel suo discorso del 16 marzo 1949¹, è il fatto di essere «contrario in questo momento a qualsiasi scelta» tra i due blocchi contrapposti e di reputare una scelta preventiva «pericolosa e non necessaria» per l'Italia.

Le ragioni politiche sono essenzialmente tre. La prima è di ordine europeo. Il socialismo federalista a cui aderisce mira a una federazione europea politicamente e militarmente unita e indipendente, «né alleata né ostile, ma mediatrice tra i due blocchi contrapposti». Sul piano interno c'è il rischio che la contrapposizione tra i due blocchi dia «maggiore asprezza alla lotta interna dei corrispondenti partiti», con rischi di guerra civile. E infine ci sono gravissimi rischi militari per l'Italia, che di tutti i firmatari è il paese più esposto e che in caso di conflitto avrebbe la certezza dell'immediata invasione. Ma più di questi argomenti politici, Calamandrei insiste che sono in giuoco «motivi morali e religiosi»:

«Questa è una scelta che impegna la nostra anima. Il problema di coscienza che ciascuno di noi si pone è lo stesso: mentre su di noi si addensa l'ombra di un'altra catastrofe, che cosa posso fare io, quale contributo posso portare io, piccolo uomo, atomo effimero, per allontanare dal mio paese questo flagello?».

Secondo Calamandrei, «per volere la pace non c'è altra via che quella di prepararla coi trattati di commercio e di lavoro, che stringono tra gli uomini legami di solidarietà» e «chi prepara la guerra, anche a fini che crede difensivi, non fa altro, senza accorgersene, che volere la guerra».

Una posizione dunque fuori dei blocchi, forse ingenua e velleitaria in quella fase, e come tale è stata bollata più volte, all'epoca e nelle ricostruzioni più recenti, che vedono nell'adesione al Patto Atlantico uno dei pilastri della tenuta democratica del nostro paese.

Calamandrei è ben consapevole del proprio isolamento, come si desume da una noterella sul *Ponte*, la rivista che dirige, del maggio 1949:

«Congressi per la pace

Un onesto cittadino che conosco io (onesto, ma stupido), odia ciecamente la guerra e tutto quello che gliela ricorda (ne ha fatte due, e ora non vorrebbe veder la terza): odia i cannoni e chi ne fa commercio, le bombe e chi le fabbrica, i piani strategici e i generali che li studiano e così fanno carriera.

¹ *Ragioni di un no*, Camera dei deputati, Atti parlamentari, 1949. Discussioni, vol. V, Roma, 1949, pp. 7272-7274. Raccolto in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, vol. II, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, pp. 209-214.

Un giorno per la strada vede passare un gruppo di dimostranti che sventolano una bandiera azzurra su cui è scritto a grandi lettere: “Viva la pace”. Uno del gruppo gli grida: Vieni con noi!

Sicuro che ci vengo! Anch’io voglio la pace!

Ma un vicino più furbo di lui lo trattiene: Ingenuo! Non capisci che nel linguaggio degli azzurri “pace” vuol dire “guerra ai rossi”?

Il cittadino resta un po’ vergognoso di questa sua ingenuità. Ma in quel momento passa un altro corteo di gente, che marcia dietro una bandiera su cui è scritto “pace”: qui però la bandiera è rossa fiammante.

Anche questa volta il cittadino che odia la guerra sta per unirsi, scioccamente, con loro; ma anche qui ha la fortuna di trovare un accorto consigliere che all’ultimo momento lo ferma: non capisci, idiota, che nel loro linguaggio “pace” vuol dire “guerra agli azzurri”?

Ora sopravviene un terzo gruppo, che ha in testa una grande bandiera bianca, colla solita scritta pacifista. (Questa volta si tratterà della pace vera – pensa il cittadino). Sta per muoversi ma due mani lo inchiodano, una di qua e una di là: i soliti due consiglieri. Uno gli sussurra: Attenzione! Pare bianca, ma il danaro per comprarla l’hanno dato gli azzurri...

L’altro gli soffia: Son bianchi di fuori, ma dentro son peggio dei rossi: sono crip-torossi. Guardatene!

A questo punto il cittadino perde la testa. Agguanta uno straccio, ci scrive sopra a lettere di scatola: Abbasso i cannoni, le bombe e i generali azzurri, rossi e bianchi! Mi sono spiegato?

E con questo buffo stendardo va in giro per conto suo, illudendosi in questo modo di scongiurare la guerra.

Vi ho detto già ch’egli è un uomo onesto, ma stupido; non conosce i gesti e le parole in politica»².

Ma ciò nonostante Calamandrei tiene ferma una posizione di neutralità come testimonianza morale, perché reputa che l’umanità sia davanti ad un bivio che rischia di portarla alla catastrofe. In un’altra noterella sul *Ponte*, *Idea per una caricatura*³, del gennaio 1950, paragona i cortei contrapposti che stanno per scontrarsi al bivio d’Europa, ai cortei della festa delle “rificolone” a Firenze, in cui ciascun contendente vanta la superiorità della propria lanterna colorata.

² Cfr. *Il Ponte*, V, 5, maggio 1949, p. 664.

³ Cfr. *Il Ponte*, VI, 1, gennaio 1950, pp. 103-104.

E un'autodifesa più articolata della propria posizione, si trova nell'articolo del maggio 1954 dedicato al caso Oppenheimer, lo scienziato americano che si era opposto allo sviluppo della bomba all'idrogeno ed era stato accusato di simpatie comuniste e messo sotto inchiesta nell'ondata maccartista.

Non a caso Oppenheimer è stato riscoperto proprio quest'anno, grazie ad un libro e ad un film che ne fanno una figura esemplare nei suoi dubbi.

Calamandrei reagiva ad un articolo del *Corriere della Sera* che attaccava il "pietismo atomico" di tutti coloro «che si ostinano, sotto pretesti di umanitarismo, a lanciare scongiuri e anatemi contro la bomba all'idrogeno»⁴. Nell'articolo, *Ragioniamo (se ci riesce) di questa bomba*, Calamandrei difende i dubbi di Oppenheimer, definito dal *Corriere* «il La Pira della fisica nucleare», i dubbi di La Pira ed i suoi stessi dubbi.

Calamandrei non crede che l'equilibrio del terrore possa salvare il mondo e teme l'esito catastrofico di una *guerra preventiva*; già misura inoltre i danni che ne sono venuti all'indipendenza politica e militare dell'Europa e all'unificazione europea.

«Se il mondo si salverà, – conclude – lo salveranno non le folli intransigenze di chi va a caccia, di qua e di là, di agnostici e di deviazionisti, ma le sagge ed umane perplessità degli Oppenheimer. Chi lavora a esasperare i due terrori, ad assottigliare sempre più lo schermo di ragione che ancora si interpone tra essi, lavora alla distruzione del mondo, e forse del suo mondo: perché, se proprio la partita dovesse chiudersi colla distruzione di un emisfero, non è poi sicuro che lo zelante articolista del "Corriere della Sera" abbia saputo scegliere l'emisfero che sopravviverà».

La favola scritta da Piero nel 1950, che ho editato nel nuovo millennio con il titolo *Futuro postumo*⁵, prefigura una possibile estinzione dell'umanità a causa di una catastrofe atomica sfuggita al controllo nella folle corsa agli armamenti.

Il senso di precarietà e di minaccia per le sorti del mondo si è fatto più acuto nel nuovo millennio, e questi testi, depositati in una cartellina negli anni Cinquanta, tornano a parlarci nel presente, come un reperto su cui misurarci. Paradossalmente la minaccia alla specie umana si è

⁴ L'articolo del 25 aprile 1954 era firmato da Indro Montanelli, all'epoca molto attivo nella propaganda atlantista.

⁵ P. CALAMANDREI, *Futuro postumo. Testi inediti 1950*, a cura di S. Calamandrei e illustrazioni di S. Paglia, Montepulciano, 2004.

ormai intrecciata a quella alle sorti del pianeta, che Piero immaginava invece indifferente alla scomparsa della nostra specie:

«Il mondo non finì: finirono gli uomini, ma il mondo continuò come se niente fosse, senza neanche accorgersene. Il mondo continuò, intatto e pulito; soltanto non c'erano più gli uomini a grattarne e a insozzarne la superficie».

Questi accenti pessimistici non impediscono a Calamandrei di adoperarsi con grande profusione di energie per tessere un dialogo, una rete di comunicazione tra i popoli. Nel 1954, in un contributo ad una Enciclopedia geografica della De Agostini sui confini⁶, che vorrebbe fossero tracciati col lapis, così scrive:

«le esperienze dell'ultima guerra mondiale, e le nuove armi ancor più micidiali che già si esperimentano in segreto per la guerra che potrebbe venire, hanno dimostrato che le fortezze confinarie, al par delle norme sul mare territoriale o sullo spazio aereo, hanno perduto ormai ogni valore difensivo. La guerra verrà da invisibili bocche di lancio appostate in terra nemica a distanza di centinaia di chilometri o da razzi radiocomandati pioventi dalla stratosfera. E basterà un solo colpo a ridurre in cenere una regione.

Meglio vale, in tale prospettiva considerare i confini dello Stato non più come fortezze per asserragliarsi dentro, ma come ponti per andare al di là, come varchi aperti alle pacifiche relazioni verso altri territori ed altre genti.

L'importanza divisoria che avevano i confini, non diciamo mille anni fa, ma anche soltanto alla fine del secolo scorso, è ormai praticamente abolita.

Il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione, che permette ad uomini che si trovano agli antipodi di stare in conversazione come se si trovassero nella stessa stanza, la velocità delle comunicazioni aeree che permette di volare da un continente all'altro in un tempo più breve di quello che occorreva cento anni fa per andare dalla campagna al capoluogo di provincia, hanno enormemente accorciato le distanze territoriali; e in proporzione hanno dilatato il tempo, in modo che la vita umana, nel suo ritmo sempre più vertiginoso, può contenere in sé un susseguirsi sempre più celere di eventi e di esperienze.

Il mondo è rimpicciolito: lo Stato ha oggi, sotto il profilo della importanza geografica e politica, minore importanza di quella che aveva cinquecento anni fa un Comune. I confini politici, quali sono ancor oggi segnati sulle carte geografiche,

⁶ Riedizione P. CALAMANDREI, *Contro le belve e contro le intemperie. Un progetto per l'Europa*, a cura di A. Longoni, Milano, 2021.

non corrispondono più alla realtà sociale di questa umanità collegata da un colloquio aereo che nessuna frontiera può fermare, e che colla rapidità della luce intesse tra le nazioni l'invisibile rete di un comune destino.

Ormai i popoli, attraverso questa conversazione intercontinentale alla quale ognuno di noi può partecipare aprendo la radio nel suo salotto, sono molto più unificati e omogenei di quello che potrebbero far credere i confini degli Stati, vestigi di una finzione politica che sta per esser cancellata dalla realtà sociale che la sorpassa. Per questo argutamente fu detto che nelle carte geografiche d'oggi i confini devono sempre più essere scritti col lapis e non con l'inchiostro: sono linee che sempre più si sbiadiscono nella coscienza dei popoli, e sulle quali passa e ripassa, per renderli sempre più tenui, la forza livellatrice delle idee comuni».

È con questo spirito di ricerca del dialogo e della conoscenza reciproca che Calamandrei si fa ambasciatore di un messaggio di democrazia e di coesistenza tra i popoli intraprendendo due significativi viaggi, in Messico e nella Cina popolare, portandosi “la Costituzione nella valigia”, come abbiamo voluto intitolare la partecipazione dei quattro archivi Calamandrei all'edizione 2023 di *Archivissima*, dedicata ai “carnets de voyage”⁷.

Se il viaggio a Città del Messico è motivato dall'invito ad una serie di conferenze su *Processo e democrazia* che avrà molta fortuna in America latina, conoscendo tante riedizioni anche recentissime, il viaggio nella neonata Repubblica popolare ha anche radici nei legami familiari, poiché il figlio Franco è in quegli anni corrispondente dell'*Unità* a Pechino, assieme a Maria Teresa Regard, mia madre e a me stessa bambina.

Prendendo spunto dal cinquantenario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica popolare mi sono adoperata per rievocare quel viaggio con varie pubblicazioni: un numero speciale del *Ponte*⁸ che ripropone anche alcuni saggi del numero speciale del 1956 *La Cina d'oggi*⁹, una mia memoria autobiografica¹⁰ e un album di fotografie dei partecipanti e di saggi¹¹ edito dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Ma quello che più mi preme è un'antologia del numero speciale del *Ponte* del 1956 tradotta in cinese e curata dall'italianista Yang Lin, della Università Nankai di Tianjin, una studiosa che

⁷ Cfr. <https://www.archivissima.it/2023/oggetti/3239-calamandrei-in-viaggio-con-la-costituzione-in-valigia>.

⁸ S. CALAMANDREI (a cura di), *La Cina e Il Ponte sessantacinque anni dopo*, in *Il Ponte*, 2020, n. 5.

⁹ Cfr. *La Cina d'oggi*, Firenze, 1956, numero straordinario e supplemento de *Il Ponte*, 1956, n. 4.

¹⁰ S. CALAMANDREI, *Attraverso lo specchio*, Roma, 2021.

¹¹ S. BERTELOTTI, S. CALAMANDREI, R. TAIANI (a cura di), *Sguardi dal ponte. Il dialogo Italia-Cina e il viaggio del 1955 della delegazione culturale guidata da Piero Calamandrei*, Fondazione Museo storico del Trentino, 2023.

anche sulla stampa cinese ha dedicato articoli e saggi a quel precoce avvio di relazioni culturali e all'importanza di costruire ponti di conoscenza reciproca. Il volume è in stampa, e la sua uscita sarebbe un bel segnale, in tempi in cui la comunicazione non è particolarmente facile e rischia di arroccarsi in pregiudizi ed immagini stereotipate.

Proprio mentre sto scrivendo mi giunge la notizia che a scrivere la prefazione al volume cinese è la professoressa Luo Hongbo, grande conoscitrice dell'Europa e dell'Italia nelle sue responsabilità nelle relazioni con l'estero e all'Accademia delle scienze di Pechino. Dalla bozza che mi invia mi piace citare un passaggio significativo:

«L'amicizia delle nazioni sta nell'affinità dei popoli, e l'affinità dei popoli sta nell'affinità dei cuori. Gli scambi culturali sono un modo sicuro per raggiungere la comunicazione cuore a cuore, che può consentire a persone di Paesi e regioni diverse di comprendere meglio la storia, i valori, le tradizioni, i costumi e le caratteristiche culturali dell'altro, in modo da eliminare i malintesi e gli stereotipi, e migliorare la comprensione e la fiducia reciproche.

Si può dire che la Delegazione culturale italiana guidata da Calamandrei nel 1955 e il numero speciale del *Ponte* del 1956, *Cina Oggi*, sono stati i pionieri nel mettere in pratica questa idea, e il contributo dei membri della Delegazione e di tutti gli autori del numero speciale all'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l'Italia non va trascurato».

E la Prof.ssa Luo aggiunge:

«Negli oltre 50 anni trascorsi dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l'Italia, i rapporti tra i due Paesi si sono sviluppati rapidamente in tutti i campi, soprattutto in quello degli scambi e della cooperazione culturale, che ha dato risultati fruttuosi. Tuttavia, di tanto in tanto, sono ancora soggette a interferenze esterne e sorgono alcuni problemi. Credo che rileggere la selezione di articoli del numero speciale *La Cina d'oggi* curato da Calamandrei aiuterà i due popoli a migliorare ancora una volta la comprensione reciproca e a raggiungere il consenso».

SILVIA CALAMANDREI

Presidente della Biblioteca e Archivio Piero Calamandrei
Istituzione del Comune di Montepulciano

CALAMANDREI E GLI ARCHIVI

Abstract

Finalmente nel 2024 vedrà la luce uno strumento unico di consultazione dell'archivio Calamandrei, grazie alla digitalizzazione dei fondi conservati presso istituzioni e fondazioni situate a Firenze, Roma, Trento e Montepulciano; per il momento si tratta di corrispondenze, ma il progetto Kaleidoscopio di carte, avviato nel 2009, prosegue sull'intero patrimonio documentario, consentendo un prezioso lavoro incrociato agli studiosi e la piena accessibilità al pubblico.

Finally, in 2024, a unique tool for consulting the Calamandrei archives sees the light of day, thanks to the digitization of the fonds held at institutions and foundations located in Florence, Rome, Trento and Montepulciano. For the time being, the correspondences, but the project Kaleidoscope of papers, launched in 2009, continues on the entire documentary heritage, allowing valuable cross-fertilization to scholars and full accessibility to the public.

Keywords: Piero Calamandrei, Archives, Digitisation, Inventory, Open Access.

Finalmente questo 2023 vede compiere un passo avanti significativo della ormai antica ambizione di coordinare in rete gli archivi in cui sono depositate le carte di Piero Calamandrei. Questo obiettivo fu individuato già nel 2009, in occasione del convegno *Un caleidoscopio di carte*¹, e più volte ribadito, fino alla presentazione comune di un progetto alla Direzione archivi del Ministero dei beni culturali, ora Cultura, nell'ambito dei finanziamenti per gli archivi dei movimenti politici.

Nel suo intervento al convegno del 2009 l'archivista Linda Giuva dichiarava: «Sarebbe un grande risultato se da questo convegno venisse la spinta consapevole e convinta a superare l'attuale "frammentaria fosforescenza" di documenti, serie, carteggi, variamenti collocati in diversi istituti di conservazione. Pur essendo chiare e legittime le motivazioni che hanno spinto i diversi protagonisti ad affidare pezzi di archivio a differenti enti, e pur essendo evidenti a tutti la cura e la qualità investita nella conservazione di tale importante patrimonio, credo sia il momento di invertire la rotta. Anche solo virtualmente. Le tecnologie applicate agli archivi storici oggi permettono di creare scenari inediti e di grande potenzialità euristica»².

¹ F. CENNI (a cura di), *Un caleidoscopio di carte: gli archivi Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma*, Atti del Convegno Montepulciano, 20-21 ottobre 2009, Quaderni del Ponte, 12, Firenze, 2010.

² L. GIUVA, *Una breve introduzione e una proposta impegnativa*, in F. CENNI (a cura di), *Un caleidoscopio di carte: gli archivi Calamandrei*, cit., pp. XIII-XV.

Sono trascorsi quasi quindici anni, ma forse siamo in dirittura d'arrivo, e quest'anno i quattro istituti conservatori hanno anche partecipato congiuntamente agli eventi di *Archivissima*, producendo podcast e video legati al tema dei *Carnets de voyage*, valorizzando quanto relativo all'attività di Calamandrei ambasciatore della Costituzione italiana nel mondo con i suoi viaggi degli anni cinquanta in Messico e in Cina³.

Ma vediamo meglio come si articolano i depositi delle carte Calamandrei che ci si proponeva di coordinare. La documentazione prodotta e raccolta da Piero Calamandrei è oggi conservata in quattro diverse istituzioni: all'interno del patrimonio archivistico della Fondazione Museo Storico del Trentino, negli archivi della Fondazione Centro di iniziativa giuridica "Piero Calamandrei" di Roma, nei fondi dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea di Firenze e presso la Biblioteca Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano. È utile sottolineare come lo smembramento del materiale archivistico relativo a Piero Calamandrei in ben quattro luoghi diversi di conservazione abbia inciso sulla perdita di valore e di capacità di restituzione di informazioni delle carte stesse in quanto è andato irrimediabilmente perso quel "vincolo archivistico" esistente tra le carte che caratterizza, determina e descrive ciascun archivio nella sua stessa definizione. Tutto questo è evidente per la documentazione di Calamandrei, che, seppure dietro una logica apparente di suddivisione per ambito di interesse – a Trento le carte donate sono quelle relative alla prima guerra mondiale, a Roma si trova la parte più "internazionale" dell'attività di Calamandrei giurista, a Firenze sono stati destinati i documenti più politici e letterari ed infine a Montepulciano la parte più familiare e intima – vero è che, fino ad oggi, è stato difficile ritrovare quel filo rosso che ha legato i quattro fondi fin dalla loro creazione. Ma è altrettanto vero che riprendendo e analizzando le caratteristiche di ciascuno dei quattro fondi in una visione più ampia – che non si fermi cioè ai singoli nuclei ma che da essa tragga quei tratti comuni e quei legami pure esistenti tra le carte perché così create sin dall'origine – è possibile oggi ripensare gli archivi Calamandrei come un unico originario Archivio così come prospettato nel progetto di cui sopra.

Il nucleo di carte di Piero Calamandrei conservate presso la Fondazione Museo storico del Trentino è stato donato dalla vedova Ada Cocci nel febbraio 1960 e riguarda solo gli anni relativi alla Grande Guerra (1915-1923) che videro Piero protagonista proprio in quelle terre. La documentazione, non molto consistente dal punto di vista quantitativo, si compone di corrispondenza, documenti e fotografie sulla partecipazione alla prima guerra mondiale, in particolare sull'entrata

³ <https://www.archivissima.it/2023/oggetti/3239-calamandrei-in-viaggio-con-la-costituzione-in-valigia>.

delle truppe italiane a Trento il 3 novembre 1918 ma anche altro materiale vario, tipo medaglie e bollettini. Esso è corredato di un elenco di versamento dettagliato e riordinato secondo una suddivisione nei seguenti nuclei documentari: Corrispondenza, relazioni e bollettini del Corpo d'armata; Opuscoli propagandistici, giornali, stampati; Carte topografiche militari delle zone di guerra; Fotografie, medaglie e benemerienze⁴.

Un altro nucleo documentario, anche questo di modesta dimensione, ma di grande importanza perché testimonia la figura di Calamandrei quale giurista di fama internazionale, è stato affidato, nel dicembre 2007, in deposito alla Fondazione Centro d'iniziativa giuridica "Piero Calamandrei" di Roma per volontà delle nipoti Silvia e Gemma Calamandrei. Il fondo conta 43 unità archivistiche e copre gli anni di attività di Calamandrei del 1914 e poi dal 1921 al 1956; tale documentazione raccoglie corrispondenza e appunti autografi di Piero relativi ai suoi contatti all'estero con altri giuristi – in particolar modo è relativa agli studi condotti sul diritto processuale civile e al riscontro ottenuto da alcuni suoi scritti in America Latina (Messico, Argentina, Uruguay) – alla pubblicazione delle sue opere in altri paesi e al suo viaggio in Messico del 1952 in occasione di una serie di conferenze e lezioni di temi giuridici. Nel fondo, infatti, troviamo lettere, autografe o dattiloscritte, alcune minute di lettere e cartoline postali; telegrammi, biglietti di invito e di partecipazioni a studi e convegni in particolar modo relativi a seminari tenuti a Città del Messico e a Firenze; appunti manoscritti di varia natura e resoconti di viaggio, nello specifico quello inerente al soggiorno in Messico (rapporti dettagliati di incontri e iniziative culturali e alcuni manoscritti con dati relativi alla storia locale messicana); bozze di studio dattiloscritte e manoscritte per lezioni tenute in Messico durante il soggiorno e bozze preparatorie per pubblicazioni estere e interviste; copie dattiloscritte di articoli di Calamandrei tradotti in lingua inglese; bozze di articoli redatti in ricordo di colleghi giuristi; testi a stampa o dattiloscritti di colleghi italiani ed esteri estratti da monografie; verbali dattiloscritti relativi alle riunioni della Suprema Corte del Messico nell'anno 1952; cartoline, fotografie e documentazione di viaggio; ritagli di periodici messicani e italiani.

L'inventario analitico del fondo Calamandrei curato dalla Fondazione è in formato sia cartaceo che elettronico e a quest'ultimo sono collegate le immagini della documentazione conservata. Favorita dalla minore quantità delle carte, la digitalizzazione, resa possibile grazie anche alla lungimiranza delle scelte compiute dai curatori, rappresenta certamente un valore aggiunto, so-

⁴ <https://museostorico.it/fondi-e-collezioni/fondi-archivistici/>.

prattutto in relazione alla possibilità di accesso diretto al contenuto dei documenti⁵.

In questo fenomeno che è stata la “diaspora” delle carte del Calamandrei, nel 1960 una buona parte di esse è confluita all’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Firenze.

Il fondo in questione è costituito da corrispondenze, testi di conferenze, arringhe, discorsi, scritti e raccolte di ritagli di stampa concernere l’attività politica, letteraria e forense di Piero Calamandrei⁶. Andando a guardare nel dettaglio il fondo Calamandrei conservato a Firenze, si evidenzia come esso riguardi più da vicino la sfera politica, culturale e forense di Piero così come dimostra la tipologia di documentazione in esso custodita. Moltissimi sono i manoscritti autografi di conferenze e discorsi – spesso successivamente pubblicati – pronunciati in varie occasioni quale, ad esempio, *Problemi giuridici dei partigiani*, un discorso tenuto da Piero Calamandrei il 5 marzo 1950 in occasione di una conferenza nel Salone dei Dugento a Palazzo Vecchio; un riassunto del discorso si trova pubblicato in *Il Nuovo Corriere* (Firenze), 6 marzo 1950. O ancora la conferenza dal titolo *Crisi della Giustizia* tenuta dal Calamandrei presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova il 20 aprile 1951 nell’ambito del ciclo di conferenze su *La crisi del diritto nella società contemporanea*.

Tra le tematiche presenti nelle carte fiorentine si segnalano, tra le altre, il federalismo europeo così come, di grande interesse, sono le carte per la *Difesa del patrimonio artistico e distruzioni naziste (1942-1954)* contenente verbali, corrispondenza, testi di legge e relazioni tipo quella relativa al problema della tutela del *Patrimonio archeologico ancora da scavare*, con annotazioni manoscritte di Piero Calamandrei.

Così come sono conservati gli autografi dei numerosi discorsi commemorativi composti da Calamandrei. Solo per citarne alcuni quello in *Commemorazione degli Avvocati caduti per la liberazione* o il discorso in occasione della cerimonia commemorativa dei Fratelli Cervi tenutasi al Teatro Eliseo di Roma il 17 gennaio 1954. Altresì importanti – seppure non sia opportuno dare una scala di valore all’interno di questa stessa documentazione – sono gli scritti e i discorsi di Piero Calamandrei relativi alla Costituzione e tra questi si segnala il manoscritto autografo di Piero *La Costituzione e il processo civile*, pubblicato poi in *Studi in onore di Enrico Redenti*, (Milano, 1951), così come il fascicolo intitolato *Comizi, discorsi e conferenze elettorali* contenente mano-

⁵ <https://www.fondazionecalamandrei.it/biblioteca/presentazione-archivio/> e anche <https://www.lazio900.it/inventario/?id=189142>.

⁶ http://www.istoresistenzatoscana.it/wp-content/uploads/Piero-Calamandrei_inventario.pdf.

scritti autografi, documenti e scritti politici di Piero Calamandrei e tanto altro materiale relativo a discorsi e conferenze su vari temi, in un arco cronologico che va dal 1920 al 1956 e nel quale si segnalano, in particolare, alcuni interventi sulla Liberazione e la Resistenza. Vale la pena ricordare gli originali degli scritti e dei discorsi politici di Piero Calamandrei pubblicati poi a cura di Norberto Bobbio dalla casa editrice La Nuova Italia di Firenze nel 1966.

Nel fondo Piero Calamandrei conservato a Firenze una grandissima parte della documentazione è costituita dalla copiosa corrispondenza che il giurista intratteneva non solo con le numerose personalità politiche e intellettuali del tempo ma anche con i suoi cari e i propri famigliari. Il carteggio, che copre gli anni che vanno dal 1916 al 1956, è formato sia da minute che da copie di lettere scritte da Calamandrei e a queste vanno aggiunti il carteggio Calamandrei-Pancrazi e l'epistolario Calamandrei-Serpieri-Dino Grandi, tanto per citarne alcuni.

Ma fondamentale è tutta la corrispondenza indirizzata a Piero, che copre sempre gli anni che vanno dal 1916 al 1956 e che è stata suddivisa in ordine alfabetico relativamente al cognome del mittente. Il fondo in questione contiene altra documentazione fondamentale per la comprensione della figura di Calamandrei, come ad esempio tutto il materiale relativo ai processi che lo videro in veste di avvocato difensore, da quello per l'aggressione Amendola conclusosi nel 1947, fino al processo penale per vilipendio alle forze armate dei giornalisti Renzo Renzi e Guido Aristarco svoltosi davanti al Tribunale Militare Territoriale di Milano negli anni 1953-1954. Ma certamente il processo più importante e simbolicamente più forte è quello che vide imputato Danilo Dolci a causa della partecipazione allo sciopero alla rovescia del 2 febbraio 1956, svoltosi presso il Tribunale penale di Palermo il 30 marzo 1956 del quale, nonostante l'importanza politica assunta da questo evento in quella precisa fase storica, si conservano solo 34 fotografie.

Il fondo fiorentino non contiene solo documentazione più o meno ufficiale sull'attività politica e culturale di Piero Calamandrei. Sono presenti due buste che contengono, infatti, tre Erbari, delle raccolte di erbe e fiori dei colli fiorentini fatta da Calamandrei nel 1904 (all'età di 15 anni), più precisamente tra il mese di marzo e quello di settembre: per ciascun esemplare, ognuno fissato su un foglio, è fornita un'ampia descrizione così come d'uso per la composizione di erbari⁷. Tale materiale, così diverso dal resto della documentazione, appartiene alla sfera più intima e privata del personaggio Calamandrei e richiama il suo rapporto con la natura che egli sempre coltivò

⁷ P. RONCARATI, R. MARCUCCI, *Codici e rose. L'erbario di Piero Calamandrei tra storia, fiori e paesaggio*, Firenze, 2015.

in special modo nella sua Montepulciano e che ritroviamo tante volte tra le carte “sparse” in forme diverse (poesie, racconti, libri, pensieri sparsi). È per tale motivo che, forse, quest’ultimo materiale sembrerebbe più affine alla documentazione conservata presso l’archivio familiare di Montepulciano. In una ricostruzione virtuale dell’intero archivio forse questo sarebbe il posto più giusto. Così come gli *Scritti (autografi) e ricordi di Piero Calamandrei bambino* con poesie, disegni, lettere di Piero alla madre, scritte tra il 1903 e il 1906.

Ai tre nuclei documentari precedentemente descritti, seppure sommariamente, si aggiunge quello conservato presso la Biblioteca Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano.

Il legame di Piero con la cittadina toscana è conosciuto e noto e a tal proposito non pare superfluo segnalare il bellissimo volume, edito nel 2003, *Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei* curato da Roberto Barzanti e Silvia Calamandrei, che ben evidenzia i tanti e vari legami esistenti tra Piero e le terre toscane. Per comprendere le motivazioni che hanno spinto le nipoti Silvia e Gemma a donare la parte di carte più intima e personale all’Archivio Biblioteca di Montepulciano occorre riflettere proprio su questo attaccamento, affetto e calore che sempre Calamandrei ha portato verso la città e che, come spesso accade, è testimoniato in maniera diretta e limpida dalle carte.

Quello conservato a Montepulciano sarebbe più opportuno definirlo Archivio della famiglia Calamandrei, in quanto in esso sono facilmente individuabili due nuclei documentari ben distinti: uno relativo a Rodolfo Calamandrei, padre di Piero, e l’altro attinente a Piero stesso.

Il fondo “Rodolfo Calamandrei” comprende gli anni che vanno dal 1840 ai primi anni del Novecento e contiene registri, carte di natura amministrativa, ricevute di pagamento inerenti alla gestione del podere Villino San Lazzaro a Montepulciano di proprietà della famiglia. Sono presenti anche documenti che attestano una lunga battaglia legale per un’eredità come testimoniato dal corposo fascicolo con titolo originale “Carte riguardanti Rodolfo” e poi in aggiunta di mano di Calamandrei “Babbo”. A queste carte di natura eminentemente amministrativa – alle quali devono essere aggiunte anche le pratiche inerenti all’esproprio di parte del terreno dei Calamandrei in favore della costruzione di una strada a Montepulciano che oggi porta il suo nome (Viale Piero Calamandrei) se ne aggiungono poi altre di natura più personale relative a Rodolfo, come ad esempio il *Memento! (Appunti storici, aneddoti, filologia, ecc.)* da lui composto nel giugno 1879: una sorta di glossario, un elenco di parole tradotte in concetti, quali ad esempio adulterio, adulazione, Arezzo, Arno, morte, vita, rimorso, solo per fare alcuni esempi, di cui Rodolfo tenta di dare

una spiegazione filologica e storica⁸.

La documentazione relativa a Rodolfo è chiaramente di valore diverso da quella del figlio ma è pur vero che essa risulta molto importante per la storia di Montepulciano perché proprio attraverso le vicende di una famiglia così in vista nella cittadina poliziana è naturale vedervi riflessi episodi che assumono poi valore per l'intera città (si pensi ad esempio a tutta la vicenda dell'esproprio per la costruzione della strada, o anche a tutta l'attività di piantagione e rimessa in ordine del giardino e delle balze, che ancora oggi fanno parte e caratterizzano il panorama di Montepulciano).

Il nucleo però certamente più interessante è quello che riguarda la documentazione più "privata", o comunque più "prossima" alla sfera personale di Calamandrei, una personalità così forte che ritroviamo manifestarsi, in maniera più o meno diretta, in ogni sua attività, anche in quella meno ufficiale, magari espressa attraverso l'appunto di un pensiero o un disegno, sfera del privato che è difficile irrigidire, ingabbiare in una serie archivistica ma che troviamo presente in tutte le attività e quindi in tutte le serie dell'archivio.

Le carte, al momento del riordino, si trovavano riunite in vari fascicoli così come li aveva organizzati, probabilmente, lo stesso Calamandrei, ma sono evidenti tracce di rimaneggiamenti compiuti dalla vedova Ada Cocci – sue sono molte delle note apposte sulle cartelline dei fascicoli che ne danno l'argomento, tipo «da bruciare» o «da rileggere» – e di prelevamento, seppure temporaneo, di documenti utilizzati per mostre o per l'edizione di testi, documenti che non sempre sembrano siano stati ricollocati nel fascicolo d'origine.

Alla fine di un lavoro di lettura e analisi si è scelto di articolare la documentazione in tre serie che sono quelle poi che ritornano in tutti i fondi di Calamandrei: *Documenti personali*, *Corrispondenza*, *Materiali di lavoro*.

Nella serie *Documenti personali* sono conservati, oltre ad un fascicolo contenente materiale inerente alla domanda per una borsa di studio presentata a Roma nel 1914, anche cinque quaderni di poesie racchiusi in un fascicolo con il titolo originale *Appunti e poesie Piero studente*, scritte negli anni dal 1904 al 1910. Si tratta di 158 componimenti di vario genere, dalla dedica *Alle donne* (luglio 1907), a *A mia Sorella* (ottobre 1907), ai *Canti africani* (1908), a *La lucciola* (ottobre 1908), immagine tanto cara a Calamandrei che ritroviamo protagonista in una delle pagine

⁸ R. CALAMANDREI, *Le Balze di San Lazzaro*, Arcidosso, 2023, ristampa anastatica dell'edizione del 1932 con prefazione di Silvia Calamandrei.

più belle e commoventi del suo libro *Inventario della casa di campagna*. A quanto mi risulta sembra che solo tre di queste poesie siano state pubblicate così come appaiono in quei quaderni e precisamente la poesia intitolata *Beato Angelico* del 1908 e *Crepuscolo d'Arno*, entrambe pubblicate sul *Secolo illustrato* e *Il Goliardo* del 1906 pubblicata lo stesso anno sulla rivista, appunto, *Il Goliardo*.

Una delle parti più interessanti dell'archivio è rappresentata, senza dubbio, dalla serie *Corrispondenza* che vede il suo nucleo principale nelle lettere che Piero Calamandrei tra il 1908 e il 1915 invia dal fronte della Guerra ad Ada Cocci, sua fidanzata prima e moglie poi. Tale corrispondenza conta in totale 1462 lettere ed è costituita principalmente di lettere, anche se vi si trovano numerose cartoline illustrate, qualche cartolina postale e una decina di telegrammi. Parte di queste lettere è stata pubblicata nel 2003 da Sellerio nel volume *Ada con gli occhi stellanti* e ci offre, per usare le parole di Silvia Calamandrei nella sua introduzione al libro, «un ritratto di Ada, le cui lettere, salvo una del 6 gennaio 1911, non sono state conservate, ma possono leggersi in controluce attraverso repliche spesso assai puntuali e le citazioni. È lei il personaggio principale di questo romanzo d'amore e di formazione: una giovane donna che nel primo Novecento affronta prove dure e dolorose per costruirsi un'esistenza indipendente. È lei che affascina Piero nella sua differenza»⁹. È questo uno dei poteri degli archivi: restituire e ricostruire, attraverso quello che sembra un mero dato documentale, vite, sentimenti, eventi, squarci di esistenze apparentemente non in luce. Lo stesso effetto lo abbiamo per l'unica lunghissima lettera conservata di Piero Calamandrei al figlio Franco e per le due di Franco al padre, datate tutte 1939¹⁰. Esse tradiscono un mondo di rapporti e sentimenti tra padre e figlio complesso e difficile fatto di tanti passi avanti e qualcuno indietro, rapporto noto ai più ma che risulta così reale nel momento in cui ci poniamo di fronte alla lettura delle carte.

Curiosa è poi la corrispondenza, del 1941, tra Calamandrei e Pietro Parigi¹¹, uno dei maestri della grafica di quegli anni, intercorsa tra i due in occasione dell'edizione dell'*Inventario della casa di campagna*; le lettere corredate da disegni testimoniano l'estrema cura con la quale Calamandrei ha architettato la sua opera e denunciano altresì la grande competenza botanica del giurista e il richiamo agli erbari custoditi oggi a Firenze è evidente.

⁹ P. CALAMANDREI, *Ada con gli occhi stellanti*, a cura di S. Calamandrei, Palermo, 2003, p. 10.

¹⁰ Edite in P. CALAMANDREI, F. CALAMANDREI, *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1936-1956)*, a cura di A. Casellato, Roma-Bari, 2008.

¹¹ R. BARZANTI, S. CALAMANDREI, *Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei*, Montepulciano, 2008, pp. 182-184.

L'ultima serie individuata è quella *Materiali di lavoro* che risulta essere una vera e propria miniera di materiale importantissimo perché in essa è custodito, attraverso i segni della sua scrittura, tanto del pensiero e della filosofia di Calamandrei. Ne è prova l'uscita, nel 2008, del volume *Fede nel diritto*¹², a cura di Silvia Calamandrei, che prende avvio proprio dalla riscoperta di tre fascicoli intitolati appunto dallo stesso Piero *Fede nel diritto* e che vede la pubblicazione del testo della conferenza tenutasi il 21 gennaio 1940 in occasione dell'inaugurazione dell'Attività Culturale per le associazioni Universitarie Cattoliche Fiorentine, introdotte da saggi di Guido Alpa, Pietro Rescigno e Gustavo Zagrebelsky. Come osserva Zagrebelsky stesso «non sappiamo per quale motivo [...] questa conferenza sia rimasta conservata, potremmo dire, nascosta in una “cartellina” e non abbia visto la luce per iniziativa del suo autore». La cartellina, oltre al testo dattiloscritto finale della conferenza, contiene appunti preparatori – schemi, riferimenti bibliografici, estratti – ma anche materiale per un'ulteriore elaborazione del testo, ipotesi questa avvalorata ancor più dalla corrispondenza in essa conservata con Guido Calogero (si tratta di 5 lettere) nella quale sembra che i due si scambino idee su un'eventuale evoluzione di tale testo.

Calamandrei, come noto, fu anche giurista raffinato e non a caso, nel 1948, fu uno degli autori della Riforma del Codice di procedura civile, attività questa che è testimoniata in tre fascicoli presenti nel fondo conservato a Montepulciano. Il materiale in questione è costituito di molti autografi dello stesso Calamandrei, testi di legge stampati annotati e corretti numerose volte, osservazioni inviate al Calamandrei da altri giuristi o dai vari ordini forensi. A leggere queste carte traspare chiaramente la perizia, la cura, la fatica del lavoro che sono le stesse che si riscontrano, ad esempio, nella preparazione all'edizione dell'*Inventario della casa di campagna* e nella stesura delle conferenze, così come negli erbari e nelle lettere, bellissime, che scrive all'amata Ada. La stessa dovizia di particolari che, seppure in maniera sintetica, elabora nel suo *Diario*, anch'esso conservato nella sua forma manoscritta nell'archivio di Montepulciano.

Tutto il materiale archivistico custodito nelle quattro istituzioni – di cui si è cercato di dare un'idea attraverso brevi descrizioni – è naturale che rappresenti, ed ha rappresentato, un *humus* fertile sul quale si sono sviluppati tanti e importanti studi di natura storica, politica o giuridica, talvolta con confini non sempre tracciabili nettamente a causa della vastità del pensiero di Calamandrei. Il materiale, infatti, nella sua complessità, è stato in buona parte pubblicato, ma credo che ancora molto ci sia da scoprire, specie riunendo, seppure virtualmente, i quattro fondi.

¹² P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, Roma-Bari, 2008.

Nel corso degli anni la collaborazione tra i vari istituti ha fruttato iniziative e pubblicazioni. Basti pensare all'album di foto della Grande Guerra a cura di Silvia Bertolotti edito dal Museo storico del Trentino¹³, che raccorda le immagini scattate da Piero Calamandrei al fronte con le lettere indirizzate alla moglie Ada depositate a Montepulciano così come i carteggi, soprattutto fiorentini, che sono stati esplorati da studiosi e storici.

Inoltre la forte presenza nella memoria di rete di alcuni discorsi ed epigrafi di Calamandrei e le tante iniziative nelle scuole riguardo alla sua figura di costituzionalista hanno reso tanto più urgente rendere accessibile una consultazione più vasta delle sue carte.

In uno studio del 2010 da me condotto circa la presenza e l'uso di Piero Calamandrei sui blog – ormai stiamo parlando di 13 anni fa e tante cose sono cambiate nel mondo dei Social – ho affrontato 5 anni di citazioni: dal 2005 al 2010. Occorre, prima di tutto, precisare che all'interno dei blog Calamandrei è “utilizzato” quasi sempre come citazione, cioè segnalando o prendendo a prestito le parole del giurista senza alcun tipo di rielaborazione. In particolare sono sempre 4 i brani citati, segno, forse, di un rimando continuo del solito testo da un blogger all'altro: il discorso di Roma del 1950 in difesa delle scuole nazionali; il discorso di Milano del 1955 sui valori e i principi della nostra Costituzione e sull'indifferenza alla politica dei giovani; la lapide ad ignominia *Lo avrai camerata Kesselring* dettata da Calamandrei in risposta alle affermazioni di Albert Kesselring, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, che lo videro ammettere pubblicamente che non aveva proprio nulla da rimproverarsi di ciò che aveva fatto in Italia (strage delle Fosse Ardeatine e Marzabotto); un brano tratto da *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Solo sporadicamente viene citato Piero Calamandrei come personaggio con una nota biografica.

Digitando la parola “Calamandrei” nella sezione blog di Google e delimitando i risultati al solo anno 2005 i risultati hanno dato una cinquantina di risposte delle quali solo il 26% menzionava Piero Calamandrei in quanto “fonte”. Gli altri risultati citavano Calamandrei come nome di scuole, fondazioni, autore di libri. Nel dettaglio il 7% riportava il discorso di Milano del 1955, il 15% il discorso del 1950 a Roma, il 15% citava la lapide Kesselring per il valore della Resistenza e l'11% come biografia.

Le cose cambiano 5 anni dopo: nel 2009 e 2010 i dati ottenuti evidenziano l'entrata nel

¹³ S. BERTOLOTTI, *Contrasti. La grande guerra nel racconto fotografico di Piero Calamandrei*, Fondazione Museo Storico Trentino, 2017.

panorama delle citazioni di un discorso di Calamandrei alla Costituente del 1948. Anche in questo caso non è difficile correlare il tema del discorso di Calamandrei, sulla Costituzione, su ciò che politicamente stava accadendo in Italia in tema proprio alla riforma della Costituzione così come era successo per l'ondata della protesta per la scuola e il sistema universitario andando così a consolidare la “fama” del giurista quale “profeta”.

Silvia Calamandrei in un suo discorso sull'Open Access dice: «Se andate ad analizzare le frequenze delle ricerche in rete (una relazione in proposito è stata presentata da Francesca Cenni ai Cantieri dell'azionismo del 2010) il discorso del 1950 sulla scuola pubblica e quello del 1955 agli studenti milanesi nonché l'epigrafe *Lo avrai camerata Kesselring* sono tra i più consultati e citati. Il discorso sulla Costituzione del 1955 è stato spunto di tanti video, anche autoprodotti a livello di scuole. Altro testo di grande circolazione è l'arringa in difesa di Danilo Dolci, quello sulle leggi di Antigone invocate di fronte ai giudici, invitati ad attuare il dettato della Costituzione anziché continuare ad attenersi pedissequamente ai regolamenti di polizia ancora sopravvissuti al fascismo. Era il 1956, e la Costituzione si stava muovendo, come disse Calamandrei salutando la nascita della Corte costituzionale».

Questa arringa è stata trasposta in spettacoli teatrali, e recentemente è stata ripresa da un video del Centro Calamandrei di Jesi, destinato alle scuole, intitolato *Alla fine della nuvola*, che affronta tematiche di grande attualità come quelle dell'accoglienza e della solidarietà, ispirandosi all'utopismo di Calamandrei. Stessa cosa per il bellissimo spettacolo *L'aria della libertà. L'Italia di Piero Calamandrei* di Nino Criscenti e Tomaso Montanari, che qui è anche protagonista sul palco, basato anche su fotografie conservate a Montepulciano¹⁴.

Ulteriore impulso è venuto all'edizione digitale delle *Opere giuridiche*, presentata con una cerimonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel novembre 2019. Si è trattato di una collaborazione tra la Biblioteca di Montepulciano, la Fondazione giuridica di Roma, Google Books e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

Il successo dell'operazione, testimoniata dalle tante consultazioni a livello globale, ha reso ancora più urgente procedere con la digitalizzazione degli Archivi e la creazione di unico strumento informatico che ne permettesse la consultabilità.

¹⁴ N. CRISCENTI, T. MONTANARI, *L'aria della libertà. L'Italia di Piero Calamandrei*, Roma, 2020.

Ciò consentirebbe non solo uno studio più immediato delle carte, ma anche una consultazione veloce e dinamica che ne favorirebbe la maggiore diffusione e, elemento questo ancora più importante, restituirebbe, certamente, un'immagine dell'attività del Calamandrei nel suo complesso non più "viziata" da divisioni, incasellamenti e ricostruzioni di serie che, per un personaggio di tale peso, risultano indubbiamente limitanti.

FRANCESCA CENNI
Direttrice della Biblioteca e Archivio Piero Calamandrei
Istituzione del Comune di Montepulciano

DIRITTO, PROCESSO E GIUSTIZIA NEL PENSIERO DI PIERO CALAMANDREI

Abstract

Il saggio analizza la personalità poliedrica e l'opera di Piero Calamandrei, rilevando come il giurista fiorentino sia stato protagonista di spicco nell'ambito del diritto, del mondo accademico, delle istituzioni e della cultura italiana del Novecento, anche grazie al suo importante contributo ai lavori dell'Assemblea costituente. In particolare, l'Autore sottolinea l'impegno profuso da Calamandrei a favore della democrazia, della difesa dei diritti, dello Stato sociale e in generale dell'attuazione della Costituzione, che doveva essere "presbite", ossia capace di guardare alle future generazioni.

The paper analyses the multi-faceted personality and work of Piero Calamandrei, highlighting how the Florentine jurist was an outstanding protagonist in the sphere of law, academia, institutions and Italian culture in the 20th century, also thanks to his important contribution to the Constituent Assembly. In particular, the Author emphasises Calamandrei's commitment to democracy, the defence of rights, the Welfare State and, in general, the implementation of the Constitution, which had to be 'far-sighted', meaning capable of looking to future generations.

Keywords: Piero Calamandrei, Law, Process, Justice, Constitution.

Nel 1921, inaugurando l'anno accademico dell'Università di Siena, Piero Calamandrei svolge una prolusione dedicata all'ingerenza della politica nella giustizia dove gli si offre l'occasione di parlare anche della missione del giurista¹. Nella sua visione al giurista spetta il compito, «dopo aver studiato da un punto di vista strettamente dogmatico gli istituti vigenti *in iure condito*, [...] di mettere gli stessi istituti in relazione ai fini sociali che essi devono raggiungere, e, ricercando in che misura essi siano in pratica mezzi adeguati al raggiungimento di questi fini, farne la critica *in iure condendo*». La conseguenza è che «la scienza del diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile il progresso verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia tagliata fuori dalla vita che è perpetuo rinnovamento».

Nel 1921 Calamandrei ha 32 anni ed è il più giovane professore di procedura civile dell'Università italiana. Alle sue spalle una laurea conseguita a Pisa sotto la guida di Carlo Lessona con una tesi sulla *Chiamata in garanzia*; la vittoria, nel 1915, a soli 26 anni, nel concorso alla cattedra di diritto processuale civile indetto dall'Università di Messina; l'esperienza della

¹ P. CALAMANDREI, *Governo e Magistratura*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1966, pp. 196 ss.

Grande Guerra che lo impegna come volontario fino al 1919; infine la pubblicazione nel 1920 di un'opera monumentale dedicata a *La Cassazione civile*, lavoro ispirato al pensiero di Chiovenda e destinato a rappresentare il suo contributo maggiore alla dottrina del processo civile².

Facciamo un salto di quasi 30 anni e rileggiamo il passo di una celebre relazione del 1950 dedicata a *Processo e giustizia* dove Calamandrei afferma che il processo ha uno scopo «altissimo, il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia»³.

Ma come si realizza la giustizia attraverso il processo? «Vi confesso – scrive Calamandrei in un saggio del 1955, nella fase più matura del suo pensiero e poco prima della sua scomparsa – che quanto più passano gli anni e si allunga la mia esperienza forense [...] tanto più si accresce la mia diffidenza, che a volte si avvicina al terrore, per la logica giuridica. Si lo so, essa (si dice) è lo strumento indispensabile per garantire la certezza del diritto: la controversia tra i fautori della giurisprudenza concettuale ed i fautori della giurisprudenza creativa è antica» così come «la polemica tra i due valori fondamentali dell'esperienza giuridica, la certezza e l'equità, tra il sistema della legalità ed il sistema della giustizia del caso singolo che può soddisfare le esigenze dell'equità, ma distrugge la certezza del diritto e mette in pericolo, attraverso l'arbitrio del giudice, il bene supremo della libertà». Ma, se questo è vero, resta comunque il fatto che «nel nostro metodo giurisprudenziale [...] le esigenze tradizionali della ragione, madre della giustizia, si possono soddisfare senza sacrificare l'affetto per la figlia prediletta che è l'equità», mentre «quel grado di certezza, cioè di prevedibilità del diritto e quindi di ordine di convivenza spontaneamente osservato dai cittadini, che il sistema della legalità garantisce, può sussistere senza chiudere al giudice, nei casi eccezionali in cui l'ordine è turbato, le vie della sensibilità umana e sociale»⁴.

La ricerca dell'equità può dunque offrire al giudice – rileva ancora Calamandrei nello stesso saggio – la possibilità di utilizzare “quelle finestre aperte sul mondo” rappresentate dall'interpretazione evolutiva, dall'analogia, dai principi generali, finestre dalle quali «se il giudice sa affacciarsi a tempo, può entrare l'aria ossigenata della società che si rinnova». Per questo «vi sono tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore, il seguace che l'accompagna passo per passo, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, l'antesignano, l'incitatore»⁵.

² ID., *La Cassazione civile*, 2 voll., Torino, 1920.

³ ID., *Processo e giustizia*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. I, Napoli, 1965, p. 572.

⁴ ID., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., pp. 604-605.

⁵ *Ibid.*, pp. 610-611.

Diritto, processo, giustizia. Ansia e lotta per la “legge giusta”; impegno per l’affermazione di quei principi del “giusto processo” che dispongono di una forte valenza costituzionale in quanto strumenti essenziali per la difesa delle libertà della persona e per la realizzazione di una giustizia che non può essere solo formale: sono questi i pilastri intorno a cui si sviluppa quell’esperienza umana, scientifica e professionale che fanno di Piero Calamandrei, oltre che una figura di intellettuale del tutto unica, una delle personalità più affascinanti della cultura non solo giuridica e non solo italiana del XX secolo.

Quello che ancor oggi, a quasi settant’anni dalla sua scomparsa, colpisce di più nella figura di Piero Calamandrei è la ricchezza delle sue vocazioni unita alla forza anticipatrice delle sue visioni, che rendono il suo pensiero tuttora vivo e attuale rispetto a tanti problemi del tempo presente.

Nella personalità di Calamandrei si fondono, infatti, tante sensibilità diverse del giurista, dello storico, del politico, del letterato⁶ – legate tra loro da una visione di morale laica che pone al centro dell’universo la dignità dell’uomo e la ricerca della giustizia attraverso i binari della storia. E, forse, è proprio in questa fiducia verso gli equilibri della storia, fiducia sorretta da una forte fede per le virtù della ragione, che può individuarsi il segreto della permanente vitalità del suo pensiero e del suo insegnamento: un segreto le cui radici si possono cogliere ripercorrendo le tappe di una vita solo in apparenza lineare, ma ricca di tanti conflitti e tensioni legate ai passaggi fondamentali della nostra storia nazionale del secolo scorso.

Dopo le esperienze giovanili presso l’Università di Messina e di Siena Piero Calamandrei svolge senza interruzioni dal 1924 al 1956 (anno della sua scomparsa) la sua attività di docente universitario presso l’Università di Firenze ricoprendo la cattedra di procedura civile. A questo insegnamento, nell’immediato secondo dopoguerra, si aggiunge l’insegnamento del diritto costituzionale che gli consente di promuovere allievi come Paolo Barile e Alberto Predieri.

Ma alla sua attività di docente Calamandrei affianca sempre un’intensa attività di avvocato, professione in cui fin da giovane eccelle per il rigore delle sue difese e per la qualità eccezionale della sua oratoria. Di questa esperienza di vita resta una traccia particolarmente viva e brillante nelle pagine di quell’*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* che Calamandrei pubblica nel 1935

⁶ Per cogliere la ricchezza e la vastità degli interessi di Calamandrei basta scorrere la bibliografia completa dei suoi lavori pubblicata in appendice al vol. X delle *Opere giuridiche*. In particolare sulla produzione letteraria – dove resta esemplare l’*Inventario della casa di campagna* pubblicato nel 1941 con l’editore Le Monnier – v. G. LUTI, *Piero Calamandrei letterato*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 49 ss.

e, in una successiva edizione molto arricchita, nel 1954⁷. L'avvocato – scrive Calamandrei in queste pagine – «non può essere un puro logico» ma deve essere uno che sente come suoi i problemi degli altri: per questo deve essere anche «un ottimista che crede nella giustizia degli uomini e, insieme, nella forza della ragione».

Le riflessioni del teorico del processo e del professionista trovano, negli anni che precedono il secondo conflitto mondiale, il loro sbocco più impegnativo nella riforma del codice di procedura civile che Calamandrei, insieme con Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti, porta a compimento nel 1940⁸. Siamo agli ultimi anni dell'esperienza fascista e in questi anni il tema che più attrae la riflessione di Calamandrei giurista si individua nel “principio di legalità” inteso come fondamento dello “Stato di diritto” e strumento per garantire la certezza del diritto. Ma mentre in questi anni la legalità viene da lui intesa, secondo la visione liberale, in senso rigorosamente formale – e questo anche al fine di rifiutare con forza la prospettiva del “diritto libero” gradita all'ideologia nazista – negli anni del secondo dopoguerra la nozione di legalità viene nel suo pensiero ad acquistare connotati sempre più sostanziali che lo inducono a riflettere sulla “legge giusta” come espressione non tanto di uno Stato sovrano, quanto di una partecipazione attiva dei cittadini in grado di far maturare la volontà della maggioranza. Da qui l'evoluzione successiva del suo pensiero che lo porta progressivamente a sostituire alla legalità formale propria dello “Stato di diritto” la “legittimità costituzionale” propria dello “Stato sociale” attraverso cui si impone al legislatore, in conseguenza dell'adozione dello strumento della rigidità costituzionale, di rispettare non solo le norme ma anche i valori espressi da una costituzione scaturita dalla volontà popolare⁹.

Si giunge così all'ultima fase di questo percorso di vita che vede Calamandrei, negli anni che seguono immediatamente il secondo conflitto mondiale, impegnato fortemente nella vicenda politica che conduce alla nascita della nostra Repubblica¹⁰. Già negli anni Venti, sotto l'influenza della cultura mazziniana recepita dal padre Rodolfo, Calamandrei, insieme con molti esponenti della cultura antifascista – quali Gaetano Salvemini, Piero Gobetti, Carlo e

⁷ Per una ristampa della quarta edizione del 1959, con una introduzione di Paolo Barile, v. P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1989.

⁸ Su questo passaggio, v. in particolare, M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 144 ss.

⁹ Per questi aspetti cfr. M. CAPPELLETTI, *La “politica del diritto” di Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 253 ss.

¹⁰ Su questa fase, documentata in particolare in P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, Firenze, 2 voll., 1982; v. A. GALANTE GARRONE, *Piero Calamandrei*, Milano, 1987 e N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 205 ss.

Nello Rosselli, Guido Calogero, Ernesto Rossi – aveva contribuito alla fondazione del movimento “Giustizia e Libertà” che, nel 1942, conduce alla nascita del Partito d’Azione di matrice liberal-socialista destinato a rappresentare una delle formazioni più attive della Resistenza. Ed è proprio come esponente del Partito d’Azione che Calamandrei partecipa, nell’immediato dopoguerra, alla ricostruzione dello Stato (o come lui dirà al «ritrovamento della patria») sulle macerie della dittatura e della guerra¹¹: prima nella Commissione Forti per la riorganizzazione dello Stato, poi nella Consulta nazionale e, infine, tra il 1946 ed il 1947, nell’Assemblea costituente alla cui vita Calamandrei partecipa attivamente come membro della Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 cui viene affidato il compito di elaborare le linee di quell’organizzazione dei poteri pubblici che la nuova Costituzione verrà a definire nella sua seconda parte.

In veste di costituente Calamandrei si impegna, in particolare, sul tema delle garanzie ed assume il ruolo di relatore per le parti dedicate al potere giudiziario ed alla giustizia costituzionale, campi in cui può lasciare la sua impronta di studioso e di teorico del processo¹². Questo accade in particolare con riferimento al titolo IV della Seconda parte dove Calamandrei riesce a imporre le sue convinzioni in tema di giudice naturale precostituito per legge; di obbligatorietà dell’azione penale; di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; di natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dal pubblico ministero¹³.

Calamandrei svolge un ruolo fondamentale anche nella definizione delle condizioni di indipendenza dell’ordine giudiziario, da garantire attraverso l’istituzione di un organo di autogoverno quale il Consiglio Superiore della Magistratura. Su questo piano, anche se non passano le sue formulazioni in tema di “commissario della giustizia” come anello di raccordo tra la sfera politica e la sfera giurisdizionale – funzione da affidare ad un alto magistrato nominato dal Presidente del-

¹¹ P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, vol. II, cit., p. 154. Sul punto v. anche E. CHELI, *Piero Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costituzione dello Stato democratico, 1944-1948*, Roma-Bari, 2007, pp. 15 ss.

¹² La relazione presentata da Calamandrei alla Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 – cui si affiancheranno le proposte di Giovanni Leone per la DC e di Gennaro Patricolo per l’Uomo qualunque – si trova pubblicata con il titolo *Potere giudiziario e Suprema Corte costituzionale* in *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, Napoli, 1968, pp. 215 ss. Questa relazione ricalca in gran parte la precedente relazione presentata da Calamandrei nel maggio del 1946 alla Commissione Forti.

¹³ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Il pensiero di Calamandrei allora e oggi, a trent’anni dalla sua scomparsa: la magistratura* e V. DENTI, *Calamandrei e la Costituente: il progetto ed il dibattito sul potere giudiziario*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 192 ss. e 397 ss.; v. inoltre A. BARBERA, *Piero Calamandrei e l’ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico, 1944-1948*, cit., pp. 129 ss.

la Repubblica entro una terna proposta dalla Camera dei deputati¹⁴ – Calamandrei avverte con molta chiarezza l'esigenza di evitare un duplice rischio: quello di un condizionamento del potere politico sull'azione dei magistrati e quello opposto di una possibile chiusura burocratica del corpo giudiziario, ove questo venga a risultare del tutto separato dal corpo vivo della società.

Non solo. Sempre sul terreno della giustizia Calamandrei si batte anche per affermare l'unicità della giurisdizione e, conseguentemente, per l'abolizione della giustizia amministrativa e di tutti i giudici speciali da trasformare in sezioni specializzate della giustizia ordinaria. Ma la sua posizione, ancora troppo avanzata rispetto ai tempi, incontra forti resistenze e viene respinta¹⁵. Parimenti non viene accolta la sua proposta diretta a costituzionalizzare il principio del contraddittorio in condizioni di parità delle parti, principio, peraltro, destinato a trovare accoglimento, dopo molti anni, nell'art. 111 della Costituzione con la riforma sul "giusto processo" varata nel 1999.

Infine, per quanto riguarda la giustizia costituzionale, Calamandrei nella sua relazione si ispira al modello "diffuso" statunitense che preferisce al modello "accentrato" della tradizione austriaca. Anche su questo aspetto la sua posizione, pur restando minoritaria, troverà alla fine un'affermazione indiretta nella scelta relativa all'incidentalità del processo costituzionale che imporrà di affidare al giudice ordinario – attraverso il filtro dei giudizi di rilevanza e di non manifesta infondatezza – la "chiave" di accesso alla Corte costituzionale¹⁶.

Del resto, non sono solo questi i campi dove Calamandrei, pur risultando perdente, lascia un segno profondo nel lavoro costituente: basti solo pensare alla sua lucidissima presa di posizione in tema di forma di governo (dove la sua preferenza va verso un modello presidenziale compensato da un robusto impianto federale) ovvero in tema di democrazia interna dei partiti (per garantire ai cittadini l'effettiva partecipazione alla determinazione della politica nazionale): tutti i temi che – come vediamo – restano tuttora al centro del dibattito costituzionale¹⁷.

¹⁴ V. sul punto V. DENTI, *Calamandrei e la Costituente: il progetto ed il dibattito sul potere giudiziario*, cit., pp. 406 ss.

¹⁵ Su questo aspetto v. A. BARBERA, *Piero Calamandrei e l'ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti*, cit., p. 137.

¹⁶ V. sul punto P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, cit., pp. 350-351.

¹⁷ Su questi profili v. in particolare, S. MERLINI, *La forma di governo della nuova costituzione, le norme programmatiche e la proposta della Repubblica presidenziale*, in ID. (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico, 1944-1948*, cit., pp. 99 ss., nonché F. LANCHESTER, *I partiti ed il sistema elettorale nel pensiero di Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 442 ss.

Quando il progetto della nuova Costituzione viene portato all'esame dell'Assemblea, Calamandrei, in un intervento del 4 marzo 1947 che rappresenta una delle pagine più alte della nostra storia parlamentare illustra e riassume in alcuni punti essenziali la sua visione del processo costituente e del valore da assegnare alla carta che stava nascendo¹⁸. Il primo punto che in questo intervento viene messo in luce è che la Costituzione deve nascere per unire e non per dividere: deve nascere cioè come strumento per ricomporre, attraverso il dialogo tra culture e ideologie diverse, l'unità nazionale frantumata dalla esperienza della dittatura e della guerra.

Il secondo punto è che la Costituzione per svolgere la sua funzione non deve guardare verso il passato, ma verso le generazioni future: non deve essere "miope", ma "presbite". Per questo nella visione di Calamandrei la Costituzione può rappresentare la base della nuova convivenza civile solo se i suoi principi ed i suoi valori avranno la possibilità di radicarsi gradualmente, sulla lunga distanza, nella coscienza collettiva del Paese.

Il terzo punto riguarda, infine, il valore non solo giuridico ma anche "pedagogico" che secondo Calamandrei va assegnato alla Costituzione, dal momento che in essa, fondamento della democrazia, si trovano le basi di quelle "virtù repubblicane" della libertà, della giustizia sociale, della solidarietà, della tolleranza, dell'onestà e della trasparenza della vita pubblica intorno a cui andava costruita la nuova "patria" come luogo di crescita della persona e di esercizio delle libertà fondamentali¹⁹.

Questo intervento è importante perché, al di là dei giudizi anche critici espressi sulle varie parti della nuova Costituzione, consente di comprendere in pieno tutta la complessità (e l'originalità) del pensiero di Piero Calamandrei sia come giurista che come politico del diritto: un pensiero che nel segnare il passaggio tra due epoche e due culture, la liberale e la democratica, combina i valori più saldi dello "Stato di diritto" con le prospettive più nuove di uno "Stato sociale" impegnato, in primo luogo, a promuovere, con la dignità della persona, l'eguaglianza e i diritti sociali.

In questo si può dire che Piero Calamandrei è forse la persona che meglio di chiunque altro ha colto e interpretato lo spirito profondo che venne ad animare il lavoro della nostra Costituente. Uno spirito fondato sulla saldatura tra la migliore tradizione risorgimentale e i nuovi ap-

¹⁸ Cfr. *Assemblea Costituente. Atti. Discussioni*, vol. III, Roma, 1947, pp. 1743-1755. Questo intervento veniva ripubblicato sempre nel 1947 con il titolo *Chiarezza sulla costituzione* in un opuscolo della Camera dei deputati e successivamente incluso nelle *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. X, Napoli, 1985, pp. 479 ss.

¹⁹ Su questi profili ci sia consentito rinviare a E. CHELI, in *Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana*, *Quaderni del Circolo Rosselli*, 4, 1987, pp. 81 ss.

prodi dell'esperienza repubblicana scaturita dagli ideali della Resistenza, ma destinato a prendere forma – come lui dirà – nel tessuto di una Costituzione nata dal compromesso tra una «rivoluzione mancata» ed una «rivoluzione promessa»²⁰.

Queste sono le premesse che spiegano anche il senso della battaglia che, negli ultimi anni della sua vita, Piero Calamandrei verrà a sviluppare nelle sedi più diverse (dalla rivista *Il Ponte* all'Aula della Corte costituzionale) ai fini dell'attuazione, contro l'«ostruzionismo della maggioranza»²¹, del nuovo impianto costituzionale.

Questa battaglia conclude, infatti, nel modo più coerente il percorso di una vita che porta impresso il segno della “giustizia”: di quel richiamo costante e appassionato alla “legge giusta” ed al “processo giusto” che Calamandrei, fin dai suoi anni giovanili, aveva scelto come il primo degli obbiettivi da perseguire nella sua missione di giurista e nella sua esperienza di cittadino.

Una giustizia – scrive Calamandrei in uno dei passaggi più intensi del suo *Elogio dei giudici* – che «c'è; (che) bisogna che ci sia; (che) voglio che ci sia». E «voi giudici dovete ascoltarci»²².

ENZO CHELI
Università degli Studi di Firenze

²⁰ P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, lavoro ripubblicato in *Opere giuridiche*, vol. III, cit. p. 288 e in particolare p. 332 dove compare la frase notissima ricordata nel testo: «così, per compensare le forze di sinistra della rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa».

²¹ Di cui Calamandrei parla in *La costituzione e le leggi per attuarla, Dieci anni dopo*, Bari, 1955, pp. 225 ss.

²² P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, cit., p. 16.

IL PROBLEMA PENALE NEL PENSIERO DI PIERO CALAMANDREI

1. Premessa. Calamandrei penalista - 2. *Nullum crimen sine lege* tra Cesare Beccaria e il codice Rocco - 3. Politica e giustizia penale - 4. La Costituzione e lo «spirito autoritario» della giustizia penale della Repubblica

Abstract

Questo saggio esamina il cangiante pensiero di Piero Calamandrei sul diritto penale, inteso come problema, per dover conciliare il principio *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* – condizione di «certezza del diritto e dunque della legalità» – ed esigenza di giustizia, «anche oltre le questioni di diritto». Considera le due edizioni del *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (1945, 1949); la riflessione sulle «leggi contro il fascismo» (agosto 1944) e sul processo di Norimberga (1946); il differente giudizio sulla codificazione penale e penal-processuale (1930) nel 1945 e nel 1955. Mostra che, alla luce della Costituzione, Calamandrei sosteneva l'incostituzionalità delle leggi di pubblica sicurezza (1931) e dell'ergastolo; si esprimeva contro la pena di morte nel mondo; «militava» per una «nuova» legalità penale, con la serrata critica della giustizia penale dell'Italia democratica, ancora intrisa dello «spirito autoritario» del regime fascista.

This essay examines Piero Calamandrei's changing thought on criminal law, understood as a problem, for having to reconcile the principle *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* – condition of «certainty of law and therefore of legality» – and the need for justice, «even beyond matters of law». It considers the two editions of *Dei delitti e delle pene* by Cesare Beccaria (1945, 1949); the reflection on the «laws against fascism» (August 1944) and on the Nuremberg trial (1946); the different judgment on penal and penal-procedural codification (1930) in 1945 and in 1955. It shows that, in the light of the Constitution, Calamandrei maintained the unconstitutionality of public safety laws (1931) and life imprisonment; spoke out against the death penalty in the world; 'militated' for a «new» penal legality, with the tight criticism of the criminal justice of democratic Italy, still imbued with the «authoritarian spirit» of the fascist regime.

Keywords: *Nullum crimen sine lege, Dei delitti e delle pene*, 1930 Codes, Legality, Criminal Law and Politics.

1. Premessa. Calamandrei penalista

«In quarant'anni di professione forense mai come in questo processo straziante e cupo ho avuto la sensazione o meglio lo sgomento o il terrore del carattere religioso o sacro (*sacer*, anche il rito dedicato agli dei inferi) della giustizia penale». Questo passaggio dell'Arringa di Piero Calamandrei nel processo intentato nel 1951 agli aguzzini della Banda Carità, è parso indicare con particolare efficacia lo sguardo del giurista fiorentino sul diritto penale come problema, anche «oltre

le questioni di diritto». «Il perché del male»¹ aveva senso nel *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, cardine della «certezza del diritto e dunque della legalità, esigenza sentita prima che in ogni altro campo del diritto in quello del diritto penale»²; quel processo doveva anche assolvere al bisogno di giustizia, con una «sentenza di civiltà [...] giudicare i vivi, non dimenticare i morti»³. Si ripercorrono qui alcune pagine del cangiante pensiero di Calamandrei su questo campo di tensione sul senso del punire, messo a tema con la cultura del *Gli avvocati e la libertà*⁴. La difesa dei diritti innervava la riflessione su *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria; sulle «leggi contro il fascismo», con la retroattività da giustificare in nome della giustizia per i «delitti fascisti»; su una «nuova» legalità penale nello Stato costituzionale. Essa complicava l'illuministico «paradigma legalistico»⁵, punto fermo nel pensiero del maestro fiorentino dallo «Stato autoritario»⁶ a quello «democratico»⁷. Nell'Arringa in difesa di Danilo Dolci, imputato di aver organizzato uno sciopero alla rovescia nella poverissima Sicilia dei primi anni Cinquanta, Calamandrei pareva «sdoppiare» la legalità; dichiarava che, per il suo assistito, «la vera legge» era «la Costituzione democratica», mentre il Commissario – che aveva arrestato Dolci – sosteneva «per noi l'unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista». L'avvocato fiorentino esortava il Tribunale penale di Palermo a «fare la sintesi di questi opposti»⁸, operazione diversa da quanto scritto nel 1944 a proposito del giudice, che, nel sistema della formulazione legislativa, «conforma la sua sentenza alla volontà della legge, *dura lex, sed lex*»⁹.

¹ P. CALAMANDREI, *La giustizia non tradirà*, in ID., *Opere giuridiche*, X, Roma, 2019, p. 572.

² ID., *Appunti sul concetto di legalità*, *ibid.*, III, p. 78; sul tema cfr. P. GROSSI, *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2014, pp. 37 ss.; L. LACCHÈ, «Alzate l'architrave carpentieri». I livelli della legalità penale e le «crisi» tra Otto e Novecento, in C. STORTI (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, 2016, pp. 183 ss.; E. BINDI, F. COLAO (a cura di), *Piero Calamandrei. Dagli anni senesi all'attuazione della Costituzione (1920-1956)*, Napoli, 2021; G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022.

³ P. CALAMANDREI, *La giustizia non tradirà*, cit., p. 592.

⁴ ID., *Gli avvocati e la libertà*, in *Corriere della Sera*, 25 agosto 1943.

⁵ Cfr. M. FIORAVANTI, *Il diritto penale nell'età dello Stato costituzionale*, in L. STORTONI, G. INSOLERA (a cura di), *Gli Ottant'anni del codice Rocco*, Bologna, 2012, pp. 197 ss.

⁶ Calamandrei scriveva «Stato autoritario» nella bozza manoscritta della Relazione al Codice di procedura civile, firmata dal guardasigilli Grandi; i «correttori» sostituivano l'espressione con «Stato fascista»; cfr. G. DONZELLI, *La Relazione al Re del ministro guardasigilli*, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), *Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile (1940)*, Bologna, 2018, p. 241.

⁷ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., III, p. 546.

⁸ ID., *In difesa di Danilo Dolci*, *ibid.*, X, p. 563.

⁹ ID., *Non c'è libertà senza legalità*, Roma-Bari, 2013, p. 52.

2. *Nullum crimen sine lege* tra Cesare Beccaria e il codice Rocco

Nelle pagine in preparazione della Conferenza alla Fuci, tenuta a Firenze nel gennaio del 1940, Calamandrei scriveva che le differenze tra lo Stato liberale e quello «autoritario» poggiavano sui «metodi della formazione delle leggi», e che – a differenza della Russia sovietica e della Germania nazista – lo Stato autoritario non aveva rinunciato alla legalità, «volontà dello Stato [...] espressa in formule generali e astratte, dettate non per un caso concreto, ma per tutta una serie di possibili casi futuri»; riponeva in quel «principio il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini». La fede nella legalità risaltava anche nella *Bibliografia*; tra le fonti ai margini del manoscritto erano appuntati *Nullum crimen sine lege* di Giuliano Vassalli – a proposito del principio architrave del codice penale del 1930 – ed un passaggio della Relazione al Re del guardasigilli Alfredo Rocco, «n. 42, “nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz’uopo di alcuna autorizzazione”». Ruffini, *Diritti di libertà* (Gobetti 1926)¹⁰.

Nei mesi dal dicembre 1943 al dicembre 1944 Calamandrei curava l’edizione di *Dei delitti e delle pene*, «in questo momento più di sempre lettura consolatrice ed edificante», strumento di «luttuoso ma necessario passaggio dalla tirannia alla libertà». Osservava che un «uragano» aveva sconvolto l’idea radicata nei «periodi di pace sociale», l’«onesto cittadino portato per il suo egoismo piuttosto ad amare che a temere le leggi crudeli, perché le crede fatte per gli altri e non per sé». Sosteneva che, in quella stagione, erano confuse «reità e innocenza», prima «nettamente distinte»; pertanto *Dei delitti e delle pene* tornava utile – *Haec de te fabula narratur* – non come «saggio di politica costituzionale», ma come «breviario di politica criminale, destinato a mostrare nello stampo della legalità, in cui si può colare oro o piombo, la sostanza umana delle leggi penali». Esse dovevano essere improntate allo «spirito d’umanità», cuore vitale del «libriccino», che aveva posto a fondamento del diritto penale l’«inviolabilità morale dell’uomo», anche davanti al patibolo «persona, non cosa», con un «insegnamento ancora attuale»; riflettendo sul «disegno» di Beccaria, «provare l’inutilità di fare dello Stato una prigioniera», Calamandrei commentava «anche questo discorso è tornato d’attualità»¹¹. Il «rispetto della libertà», «concepito come rispetto della legalità», con i corollari

¹⁰ Cfr. *Bibliografia*, in P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari, 2008.

¹¹ Cfr. *Prefazione*, in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1945, pp. 9 ss. Cenni in M.N. MILETTI, *Riletture di Beccaria nella processual-penalistica italiana del XX secolo*, in G. CHIODI, L. GARLATI (a cura di), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino, 2015, pp. 137 ss.

«*nullum crime sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio*», erano messi in relazione con l'opera di «Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Roma 1942»¹².

Calamandrei scriveva poi che il *Dei delitti e delle pene* conteneva il «germe dei concetti» della moderna «dottrina penale», «definizione giuridica del reato (fatto esterno, positivo o negativo, non punibilità delle semplice intenzione), uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge penale, distinzione del delitto in senso giuridico dal peccato in senso religioso, danno sociale ecc.». Dava evidenza particolare all'«idea centrale della concezione democratica dello Stato, uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge», «non materiale o naturale (utopia), ma giuridica»¹³.

Quanto al *nullum crimen sine lege*, a differenza della penalistica dell'Italia liberata Calamandrei coglieva il «duplice livello di legalità»¹⁴, sostenendo che, «anche sotto il fascismo, il principio di legalità è rimasto apparentemente in vigore (art. 1 cod. pen.), ma a renderlo illusorio provvedevano il Tribunale speciale e le commissioni per il confino, giudicanti non secondo la legge generale, ma secondo l'arbitrio del caso singolo». Scriveva poi che gli artt. 235 ss. del codice di procedura penale erano stati vanificati dalle «sbirraglie fasciste», in grado di «arrestare e detenere ad arbitrio i cittadini in base allo specioso argomento che non si trattava di un vero e proprio arresto, ma solo di un “fermo di polizia”»¹⁵. Calamandrei criticava anche i «penalisti», che, «in quest'ultimo ventennio», «si sono affaticati (e non è difficile intender le ragioni politiche di questo zelo) di rimpicciolire e svalutare l'opera di Beccaria, negandole originalità». Citava Manzini e Maggiore¹⁶ – «squadrista della scienza»¹⁷; opponeva loro, «tra i liberi studiosi», Giulio Paoli, che nel 1936 aveva riconosciuto un'originale «grandezza» del *Dei delitti e delle pene* e rivisto il giudizio della *Storia del diritto penale italiano* di Ugo Spirito sull'opera mera «espressione di una comune mentalità». Ricordava inoltre che vi erano stati «penalisti zelanti, pronti a dimostrare che Beccaria non si era mai sognato di sostenere l'abolizione della pena di morte, anzi ne era stato fautore». Ironizzava sul «professore di buona volontà», autore de *La funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini*, ove il «capo del

¹² P. CALAMANDREI, *Prefazione*, cit., p. 69; ID., *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in G. ASTUTI (a cura di), F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Milano, 1968, pp. 167 ss.

¹³ P. CALAMANDREI, *Prefazione*, cit., p. 129.

¹⁴ Su cui cfr. M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti nel sistema penale italiano (1860-1990)*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, p. 594.

¹⁵ C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit., pp. 167, 176.

¹⁶ Su Manzini, “pontefice” del metodo tecnico-giuridico, e Maggiore, fautore del «diritto penale totalitario nello stato totalitario», cfr. M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in ID., *Storia del diritto penale*, cit., pp. 1001-1034.

¹⁷ Il giudizio di Calamandrei su Maggiore in G. DODARO, *Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia. Biografia di un penalista partigiano (1944-1948)*, Milano, 2022, p. 136.

governo» sosteneva che Beccaria avrebbe ammesso la pena capitale, «quando i disordini tengono luogo di leggi». Discuteva poi l'argomento di Rocco sulla misura «legittima, quando è necessaria alla difesa della società e dello Stato», mostrando la distanza tra il «dogma morale» del grande milanese e la «nozione di interesse pubblico e utilità sociale [...] variabile e relativa». Stigmatizzava in particolare il «solenne pretesto della ragione di Stato», «invocato durante il regime fascista per ristabilire la pena di morte»; citando *Il diritto penale italiano* di Paoli, Calamandrei la definiva «*extrema ratio*», «in tempi normali non giusta né necessaria [...] sta fuori del diritto, paragonabile alla guerra e alla rivoluzione»¹⁸.

Con questi punti fermi il giurista fiorentino interveniva nel dibattito, che si apriva nell'Italia liberata, sulla scelta tra «abolizione», «riforma», «defascistizzazione» di tutti i codici; non a caso come primo atto del «governo libero» il d.lgt. 10 agosto 1944, n. 244, aboliva la pena di morte per i delitti comuni¹⁹. Calamandrei indicava la distanza tra i «codici» – opera dei giuristi – e il «regime»²⁰; sosteneva che i primi potevano sembrare «fascisti al profano che si lascia impressionare dalle parole»; dei «campi limitatissimi» della «politica del fascismo» metteva in evidenza l'«autoritarismo poliziesco» nella «legislazione penale».

D'altro canto non auspicava un ritorno al codice del 1889, certo più ispirato ai principi del liberalismo di quello del 1930, pena la rinuncia alla modernizzazione del sistema penale, introdotta da Rocco con le «misure di sicurezza». In nome della parola d'ordine «prima la Costituzione», Calamandrei pareva rivedere quanto scritto alcuni mesi prima; legava ad una «profonda trasformazione della vita sociale» i «nuovi codici», non opera «dei giuristi, ma dei politici: ossia del popolo». Nel frattempo proponeva la scelta, poi seguita dal legislatore, «una sorta di entomologia legislativa», l'«epurazione» – come già occorso per la pena di morte – delle «più repugnanti sconcezze [...] come si estirpano i parassiti o le piante infestanti»²¹.

¹⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit., p. 243. Era Grispigni l'autore, nel 1942, de *La funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini*; cfr. G. NEPPI MODONA, *La pena nel ventennio fascista*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, Diritto*, Roma, 2012.

¹⁹ Cfr. A.G. RICCI (a cura di), *Verballi dei Consigli dei ministri. Luglio 1943-Maggio 1948*, I, Roma, 1995, pp. 68 ss. Sul pensiero di Calamandrei in questa stagione cfr. L. LACCHÈ, «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». *Gli anni della "Costituzione provvisoria": alle origini del Discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale*, in L. GARLATI (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, Milano, 2010, pp. 272-304.

²⁰ P. CALAMANDREI, *Il fascismo regime della menzogna*, Roma-Bari, 2014, p. 43.

²¹ ID., *Sulla riforma dei codici*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., III, pp. 151-158.

3. Politica e giustizia penale

Negli appunti – datati 1924 – in vista di un volume dal titolo *Giustizia e politica*, Calamandrei rifletteva sulla formula «la giustizia indep. dalla politica», anche a proposito dell'amnistia “dei vincitori”, studiata in particolare da Paoli. Il r.d. 22 dicembre 1922, n. 1641, amnistiava dunque i reati «commessi in occasione o per causa di movimenti politici, o determinati da movente politico, quando il fatto fosse stato commesso per un fine nazionale immediato o mediato». Erano «affatto» escluse dalla clemenza l'«azione sovvertitrice delle istituzioni vigenti e quella rivolta a tradurre nella realtà principi e teorie contrarie alla attuale concezione statale»; i benefici erano estesi a chi avesse riportato condanne anche precedenti al decreto, purché i reati fossero stati determinati dal «fine nazionale»²². Ebbene, Calamandrei sosteneva che il giudice, «senza perdere la sua obiettiva serenità», poteva valutare se, ai sensi della «legislazione penale», un reato fosse comune o politico, ma «non in quanto compiuto da un partito od un altro». Osservava che, quando il legislatore «comincia a entrare in valutazioni che distinguono tra partito e partito, (per es. reato per fini nazionali), il «giudice» era «chiamato in pericolose partecipazioni alla lotta politica», nel dover «applicare la stessa legge a casi simili senza lasciarsi sviare da ragioni relative al caso per caso (politica in senso lato)»²³.

Calamandrei poneva il rapporto tra giustizia e politica nella separazione, messa a tema dalle note pagine del liberale Francesco Carrara²⁴; anche in un saggio dal taglio storico, che nel 1940 “attualizzava” la caccia alle streghe, sosteneva che «fare dei processi uno strumento di battaglia contro i nemici di certe idealità politiche o religiose» toglieva ai giudici «la serenità necessaria per risolvere secondo verità la questione di fatto»²⁵. Di lì a poco Calamandrei definiva il processo di Verona, intentato ai gerarchi, l'opposto di quello «giuridico», per poggiare sul «reato *sine lege*, la condanna *sine iudicio* e senza difesa»; al tempo stesso annotava nel Diario, «meglio abbian pensato tra loro a risparmiarci questo duro dovere»²⁶. Nella transizione dal fascismo alla Repubblica giustizia e politica si intrecciavano; il d.l. 27 luglio 1944, n. 159, istituiva un'Alta Corte, di nomina governativa, per

²² G. PAOLI, *L'indulgenza sovrana del dicembre 1922. Note di diritto e procedura penale al R. decreto di amnistia e indulto del 22 Dicembre 1922, n. 1641*, Firenze, 1923.

²³ Fonte in G. DONZELLI, *Diritto e politica*, cit., p. 339.

²⁴ Sul noto passaggio di Francesco Carrara cfr. A. SCIUMÈ, «Quando la politica entra dalla porta, la giustizia fugge impaurita dalla finestra»: *giudici e sentimento della giustizia dall'Unità al primo Novecento*, in A. GOURON, L. MAYALI, A. PADOA SCHIOPPA, D. SIMON (a cura di), *Europäische und amerikanische Richterbilder*, Frankfurt am Main, 1996, pp. 165 ss.

²⁵ P. CALAMANDREI, *I processi alle streghe*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., X, p. 168.

²⁶ ID., *Diario. 1939-1945*, II, Firenze, 1982, pp. 312-313.

giudicare i «membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe», reati punibili con l'ergastolo, e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte (art. 2). I responsabili di aver «organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione», di aver «promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922», «il colpo di Stato del 3 gennaio 1925», «che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista» (art. 3) erano deferiti a Corti di assise straordinarie composte da un magistrato e quattro giudici popolari, sorteggiati da liste compilate dai CLN. Da subito le sanzioni contro il fascismo e l'epurazione parevano dare "forma giudiziaria" ad una giustizia politica, nel collasso della legalità; all'indomani della discussa amnistia Togliatti, Tommaso Fortunio – studioso del vasto *corpus* normativo – da un lato sosterrà il «fondamento giuridico delle sanzioni contro il fascismo»; dall'altro indicherà nella «spoliticizzazione della norma» la condizione per un «valido ritorno alla vita ordinaria del diritto», «premessa al nuovo ordinamento giuridico dell'Italia democratica»²⁷.

Calamandrei interveniva nel dibattito su politica, giustizia e legalità nell'agosto 1944, apprezzando le «leggi contro i delitti fascisti» su *Italia libera*, organo del Partito d'azione. Esordiva polemizzando con un corsivo dell'*Unità, Latino*, critico dei «signori professori», rei di aver rispolverato «il vecchio aforisma *nullum crimen sine lege*». Ironizzava sul dover «tradurre Beccaria» e ricordava che, durante il regime, la difesa della legalità era costata la vita a Giacomo Matteotti, «professore universitario di diritto penale». Definiva pertanto «tesi degna di rispetto» la preoccupazione per le «infrazioni», che le sanzioni contro il fascismo parevano recare al *nullum crimen sine lege*, non «formuletta da legulei [...] esigenza primordiale di giustizia»; sosteneva però che nel d.l. n. 159 legalità e giustizia non erano in contrasto. Per spiegare l'assunto Calamandrei ricorreva ad un argomento di carattere costituzionale, osservando che, anche i «legalitari», ammettevano le sanzioni contro i «fascisti repubblicani», dal momento che riconoscevano quello di Salò un «governo di fatto»; per il giurista fiorentino era tale – e dunque illegale – anche il «fascismo regio», responsabile per oltre vent'anni della «tragica sospensione della legalità». Il d.l. n. 159, inteso anche a scongiurare

²⁷ T. FORTUNIO, *Introduzione. Del fondamento giuridico delle sanzioni contro il fascismo*, in *La legislazione definitiva sulle sanzioni contro il fascismo. Delitti fascisti, epurazione, avocazione. Commento, dottrina, giurisprudenza*, Roma, 1946, pp. 5 ss., 44.

«la furia sanguinaria delle vendette private», non pareva inoltre violare il principio di irretroattività, dal momento che «la lotta tra legalità e suoi sovvertitori» si era chiusa con la «vittoria di quella»²⁸.

Su *Socialismo* Vassalli scriveva che «la tesi di Calamandrei, pur sostenuta in uno stile estremamente suggestivo, non ha convinto nessuno»; osservava che «il processo alle responsabilità del fascismo», ispirato da una «ragione politica», in un quadro di «continuità costituzionale» era destinato a sollevare «problemi giuridici»²⁹. Tra gli esempi della critica del d.l. n. 159, un saggio di Arturo Carlo Jemolo confutava gli argomenti dell'«amico Calamandrei» su *Il Ponte*. L'ecclesiastico distingueva tra giusta condanna politica e morale del regime e sempre «delicata applicazione delle sanzioni penali», «la cui funzione sociale sta proprio nel resistere all'uomo della strada». Sosteneva inoltre che gli artt. 2 e 3 non indicavano con chiarezza i gradi di responsabilità, sempre personale, degli autori dei delitti politici e comuni; criticava il collasso del principio di irretroattività, condiviso dai «giuristi liberali, direi tutti i giuristi italiani, anche quelli fascisti [...] la difesa di tale regola parve doverosa quando si disse abbandonata dal bolscevismo [...] quando la sapemmo più tardi disconosciuta e combattuta dal nazismo». Alla tesi del «fascismo regio» come «governo di fatto», prospettata dall'«amico Calamandrei», Jemolo opponeva che la «quasi totalità della legislazione in vigore» impediva il «disconoscimento legale dei ventidue anni di fascismo»; chiedeva quanti, all'epoca, «disconobbero quella legalità». Quanto all'epurazione, con «la scure che scende a caso», metteva in guardia dal «terminare di distruggere un paese già così rovinato per attuare la giustizia».

La Postilla di Calamandrei recava omaggio alla «coscienza morale così coerente e netta» di Jemolo, meritevole, pur nel dissenso, di «meditazione e rispetto». Ammetteva che le «formule» degli artt. 2 e 3 erano «infelicissime» e che la «sostanza» avrebbe dovuto essere «espressa in disposizioni tecnicamente meno imperfette»; intendeva però dimostrare la «giustificazione non soltanto politica ma strettamente giuridica» delle sanzioni contro il fascismo. Da un lato ribadiva la «difesa» del *nullum crimen sine previa lege*, condizione per «cercare di salvare l'idea stessa della libertà»; dall'altro sosteneva che «il dogma» doveva «per forza passare in seconda linea» in quel momento di «tensione politica», in cui «le vendette individuali dilagherebbero nella guerra civile». Calamandrei ripeteva poi che «la rottura dell'ordine costituzionale, commesso da chi instaurò in Italia il fascismo,

²⁸ P. CALAMANDREI, *Le leggi contro i delitti fascisti*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., X, pp. 212-220. Su Matteotti penalista cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia criminale*, Milano, 2022.

²⁹ G. VASSALLI, *Il processo alla responsabilità del fascismo*, in G. DODARO, *Giuliano Vassalli*, cit., pp. 291-302.

era, anche sotto l'aspetto strettamente legalitario, un gravissimo reato secondo le leggi di quel tempo». Affermava che il principio di irretroattività non poteva essere invocato a difesa da chi «ha distrutto quell'ordinamento e se ne è messo fuori da sé». Scriveva infine che il suo «senso giuridico» era «offeso» – come quello di Jemolo – da una «contraddizione che vizia alla base la legge», dal momento che gli artt. 2 e 3 si riferivano ai soli «membri del governo» e «gerarchi fascisti», «mentre sono salvati i responsabili più alti [...] che dettero a costoro i poteri per compiere la devastazione costituzionale di cui oggi sono imputati». Criticava in particolare la scelta di aver lasciata intatta la «prerogativa istituzionale dell'irresponsabilità regia», quando poi si «imputava come delitto capitale ai ministri del re l'aver annullato, col consenso del re, lo statuto»³⁰.

Le considerazioni di Calamandrei sul discusso processo di Norimberga avevano per orizzonte il «ritorno della penalistica civile»³¹, che percepiva un «conflitto tra certezza del diritto ed esigenza di giustizia»; nell'aprile 1945 Pietro Nuvolone metteva a tema la punizione dei crimini di guerra in nome della «comunità universale dell'uomo», non del diritto «interno ed internazionale»³². Vassalli parlava di crimini contro l'umanità, inaugurando nel 1946 il Corso di diritto penale a Genova; sosteneva la piena giuridicità del processare i criminali di guerra, non in nome della forza dei vincitori ma del preesistente diritto degli uomini ad affermare la legalità e la giustizia internazionale³³. Per indicarne la cifra Calamandrei ricorreva alla lettura «tradizionale» di Antigone, in risposta a «qualche anima [...] impietosa dinanzi a queste forche e a questi giustiziati». Marcava la distanza tra il «giustiziere di Norimberga» e i «benigni alberi delle nostre campagne», trasformati dai nazifascisti in «forche per creature innocenti». Al tempo stesso «prende sul serio» lo «scrupolo legalitario di certi loici», «come si è potuto condannarli se non c'erano leggi prestabilite»; rispondeva che «il problema» non poteva esser risolto «sul piano delle leggi nazionali», ma su quello delle «leggi non scritte nei codici dei re, alle quali ubbidiva Antigone». Calamandrei sosteneva che, nella «funebre aula di Norimberga», le «leggi dell'umanità», da «frase di stile relegata nei preamboli delle convenzioni internazionali [...] hanno cominciato ad affermarsi come vere leggi sanzionate [...]

³⁰ A.C. JEMOLO, *Le sanzioni contro il fascismo e la legalità*, in *Il Ponte*, 1945, 1, pp. 277 ss.; P. CALAMANDREI, *Postilla*, *ibid.*, pp. 285-286.

³¹ Su cui M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti*, cit., pp. 658 ss.

³² P. NUVOLONE, *La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche*, in ID., *Trent'anni di diritto e procedura penale*, Padova, 1968, p. 110.

³³ G. VASSALLI, *I delitti contro l'umanità e il fondamento giuridico della loro punizione*, in ID., *La giustizia penale internazionale*, Milano, 1995, pp. 9 ss.; ID., *Norimberga sessant'anni dopo*, in ID., *Ultimi scritti*, Milano, 2007, pp. 497 ss. Sul tema cfr. G. CHIODI, *Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli*, in *Historia et Ius*, 10, 2016, fasc. 29.

l'“umanità” da vaga formula retorica ha dato segno di voler diventare un ordinamento giuridico [...] un precedente, che domani varrà come legge per tutti, per i vinti e per i vincitori»³⁴. Per illustrare l'assunto di «certezza e giustizia esigenze di uguale valore», *Il Ponte* ospitava un saggio di Gustav Radbruch sulla «formula legge invalida, cattiva legge» – come occorso alla Germania nazista – se «infrazione della giustizia così forte e manifesta che tale legge venga senz'altro a opporsi ad ogni criterio di giustizia»³⁵.

Nel 1951 Calamandrei affermava che «concrete vicende di cronaca giudiziaria» mettevano in crisi la certezza del diritto; tra gli esempi, la giurisprudenza in tema di delitti fascisti, «prodotto di valutazione politica», passata dalla «severità» del 1945 contro gli «epurati» alla loro «riabilitazione e ritorno trionfante», con una «specie di duello» tra Corti d'Assise e Cassazione penale. Il giurista fiorentino ricordava la «dura recente esperienza», tribunali «organi di giustizia o strumenti sanguinari di guerra civile», col «banco della giustizia trasformato in tribuna da comizio». Dopo la Liberazione osservava giudici indisposti ad applicare «leggi che non rispondono più alla coscienza sociale [...] è caduto il regime totalitario, ed è sorta la democrazia [...] ma le leggi sono rimaste in gran parte le stesse»³⁶. Detto questo, anche nelle Lezioni messicane Calamandrei scongiurava il diritto libero della Russia sovietica e della Germania nazista; poneva il legame tra processo e democrazia con l'ancorare l'interpretazione alla Costituzione, nel rifiuto della «giustizia politica», corto circuito della mancata separazione carrariana tra giustizia e politica³⁷.

4. La Costituzione e lo «spirito autoritario» della giustizia penale della Repubblica

«Nella nuova Costituzione pare di sentire in qualche articolo (e vorremmo che non fosse un'illusione) [...] l'accento di Beccaria». Questo passaggio dell'*Avvertenza* alla seconda edizione del

³⁴ Cfr. *Le leggi di Antigone*, in *Il Ponte*, 1946, 2, pp. 933-934; su Antigone nel pensiero di Calamandrei cfr. G. DONZELLI, *Diritto e politica*, cit., pp. 194 ss.; Calamandrei si impegnava nella «lettura tradizionale» su cui cfr. A.A. CASSI, *Contro-letture dell'Antigone di Sofocle (anche ricordando che la giustizia di Eumenidi nasce dalle tenebre di Erinni)*, in *Fundamental rights*, 1, 2023, paper 1.

³⁵ G. RADBRUCH, *La situazione attuale del diritto in Germania*, in *Il Ponte*, 1947, 3, pp. 729-735, su cui G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei «delitti di Stato» nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Milano, 2001.

³⁶ P. CALAMANDREI, *La crisi della giustizia*, in ID. *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 579 ss., 591.

³⁷ ID., *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., I, pp. 618 ss., 643 ss., su cui E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia. Le Conferenze messicane di Piero Calamandrei*, Pisa, 2019.

Dei delitti e delle pene, scritta nell'agosto 1949³⁸, echeggiava la critica dei «legislatori, saliti al potere dopo la liberazione», privi del «coraggio o accortezza di sconfessare apertamente la vecchia legalità e di crearne una nuova», per cui i magistrati si erano «fatti senza volerlo, restauratori della legalità fascista»³⁹. Calamandrei sosteneva dunque che, prima di «tornare alla onorata quiete del suo scaffale», il *Dei delitti e delle pene* doveva aiutare a «terminare un discorso che non può esser lasciato a mezzo nella legislazione penale italiana». L'opera pareva infatti «parlare ancora del nostro tempo», del «disordine del sistema penale, perdono e grazie necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e atrocità delle condanne [...] squallidezza e orrori degli stabilimenti carcerari», quest'ultimi denunciati in Parlamento⁴⁰ e nel fascicolo di marzo de *Il Ponte*⁴¹. Calamandrei osservava inoltre che «si riaccendeva con nuove risonanze la vecchia disputa tra i sostenitori della pena come retribuzione e i sostenitori della pena come difesa sociale», anche se tutti parevano d'accordo sulla necessità di «umanizzare il diritto penale». Citava *Sull'umanizzazione del diritto penale* di Giuseppe Bettiol, che alla Costituente aveva proposto, con Giovanni Leone, la formula le «pene non possono consistere in trattamenti contrari all'umanità». Calamandrei coglieva che quello scritto innovava la prospettiva del fascismo, nel porre la persona al centro dell'individualizzazione della pena, prevista dalla Costituzione⁴². Ricordava poi uno scritto di Paolo Rossi del 1939, *La riforma penale inglese*, inteso a spiegare che l'Inghilterra aveva migliorato i sistemi penitenziari pragmaticamente, «senza indulgersi nei contrasti teorici tra scuole sul fondamento del diritto di punire». Pertanto criticava il «valoroso amico Bettiol», retribuzionista, sospettoso della positivista «rieducazione»; al rischio di «trasformare la cella in un luogo di piacere», paventato come paradosso dal penalista, rispondeva ironizzando sul lungo cammino, prima di «arrivare a tal consolante estremità»⁴³.

La Costituzione non indicava al futuro legislatore una rifondazione *ab imis* della penalità con un «nuovo codice penale»⁴⁴; Calamandrei confrontava il testo del 1948 e quello del 1930, leggendo,

³⁸ P. CALAMANDREI, *Avvertenza alla seconda edizione*, in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, seconda edizione riveduta e accresciuta a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1950, p. 7.

³⁹ ID., *Restaurazione clandestina*, in *Il Ponte*, 1947, 3, p. 698.

⁴⁰ ID., *Sul bilancio della giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura giudiziaria*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., X, pp. 503 ss.

⁴¹ Cfr. *Carceri. Esperienze e documenti*, in *Il Ponte*, 5, 1949, pp. 225 ss.

⁴² Su cui M. PIFFERI, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano, 2013, p. 1.

⁴³ P. CALAMANDREI, *Avvertenza*, cit., p. 9. Su Bettiol cfr. S. RIONDATO (a cura di), *Dallo Stato costituzionale democratico di diritto allo Stato di polizia? Attualità del «Problema penale» nel trentesimo dall'ultima lezione di Giuseppe Bettiol*, Padova, 2012.

⁴⁴ Cfr. L. GARLATI, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 2021, 3, pp. 177-198.

ad esempio, una continuità tra gli artt. 1 e 2 cod. pen. e l'art. 25 della Carta, «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»; annotava poi che l'art. 112 riconosceva la pubblicità dell'azione penale ex art. 1 cod. proc. pen. e il luogo della pena luogo del delitto ex artt. 6 e 7 cod. pen. Metteva in evidenza la discontinuità, in primo luogo l'art. 27 – «non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» – legato al «libro profondo e coraggioso (scritto nel 1932!) di P. Rossi, *La pena di morte e la sua critica*». Da qui i principi dell'«imputato non considerato colpevole fino alla condanna definitiva»; della «prigionia» «custodia», non «supplizio»; di «pene che devono tendere alla rieducazione del condannato». Calamandrei definiva Beccaria il «primo ispiratore della scuola positiva italiana» (par. XLI, *Come si prevenzano i delitti*); sosteneva che il «problema dei delitti e delle pene è soprattutto un problema di prevenzione, più che di repressione, di educazione, o di rieducazione morale, ossia di giustizia sociale»⁴⁵.

Nei primi anni Cinquanta tornava d'attualità uno dei bersagli del *Dei delitti e delle pene*, la tortura, nonostante che – come ricordava Calamandrei – «tra le disposizioni più spregevoli sparse nei codici più profondamente attaccati dall'infezione fascista» il legislatore avesse abolito «l'art. 16 del codice di procedura» – che prevedeva l'autorizzazione del Ministro della giustizia per procedere per reati commessi dagli agenti di polizia in servizio – «salvacondotto della tortura»⁴⁶. Tra i «casi celebri» di «degenerazione poliziesca del processo penale», con imputati cui era toccata in sorte la «disgrazia di essere innocenti» – denunciati da Calamandrei su *Il Mondo* – aveva larga eco quello di Leonello Egidi, fermato nel 1950 nell'ambito di difficili indagini sull'omicidio di una bambina, trovata cadavere in un pozzo nella borgata di Primavalle. Trattenuto per giorni dalla questura, Egidi aveva confessato il delitto durante i primi violenti interrogatori di polizia, e ritrattato davanti al magistrato⁴⁷; sarà assolto nel 1957. La requisitoria del PM aveva citato *Lezioni sul processo penale* di Carnelutti – illustre processualcivilista, approdato allo studio del processo penale – a proposito delle legittimità di un «mezzo di coercizione, il quale fornisca garanzia di verità nella risposta del torturato, senza cagionare notevoli danni al corpo dell'inquisito». Calamandrei chiamava il collega a chiarire il suo pensiero; su *Il Ponte* e sulla *Rivista di diritto processuale* Carnelutti definiva la

⁴⁵ C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit., pp. 177, 188, 193, 244, 250. Sul penalista antifascista cfr. G.P. TRIFONE, Rossi, Paolo, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 2017.

⁴⁶ P. CALAMANDREI, *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., III, p. 152.

⁴⁷ ID., *La disgrazia di essere innocenti*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., X, p. 372. Sul caso Egidi cfr. T. RAFARACI, *Vis modica e altri espedienti. La polemica sugli interrogatori duri al processo per la morte di Annarella Bracci*, in D. NEGRI, M. PIFFERI (a cura di), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, 2011, pp. 117 ss.

«tortura moderata» strumento probatorio viziato dalla coercizione della libertà di coscienza, per cui la confessione mancava del riconoscimento di colpa, viatico per l'espiazione. Non considerava il diritto al silenzio dell'inquisito, messo invece a tema da Calamandrei, con la critica del riporre nella «confessione e quindi nella tortura una finalità religiosa di pentimento»⁴⁸. Alla luce della prassi, l'avvocato fiorentino si impegnava nella battaglia non facile per il riconoscimento degli errori giudiziari, citando le risalenti proposte del maestro dell'indirizzo tecnico-giuridico, Arturo Rocco, e l'art. 24 della Costituzione⁴⁹. Una mozione a firma Calamandrei e Paolo Rossi chiedeva l'attuazione della Costituzione nelle prime e decisive fasi del processo penale, premessa all'Inchiesta parlamentare sui «metodi e abusi della polizia giudiziaria»⁵⁰.

I toni di Beccaria innervavano l'Appello contro la pena di morte, «atto di guerra» contro i cittadini, tali «le forche di Praga» e «la sedia elettrica di Sing-Sing [...] strappato il manto di austera giuridicità, di cui è truccata, sotto c'è un assassinio, come nel caso di Slánský e dei Rosenberg». Calamandrei osservava che «nella Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni unite è registrato il diritto alla vita, ma non si esclude che debba cedere alla pena di morte»; ne auspicava l'abolizione nella «patria europea» per i delitti comuni e politici⁵¹. Nel 1956 interveniva nel dibattito sull'ergastolo, cui negava costituzionalità, sostenendo che, se la Cassazione avesse inteso l'istituto come «pena perpetua», esso sarebbe da ritenersi incompatibile «con la finalità di recupero sociale scritta nell'art. 27 della Costituzione»; auspicava un intervento della Corte costituzionale⁵². Critico in particolare delle «leggi di pubblica sicurezza [...] comode leggi autoritarie»⁵³, Calamandrei era nel Collegio dei difensori della tesi – accolta dalla sentenza n. 1 del 1956 della Corte costituzionale – dell'incostituzionalità, ai sensi dell'art. 21, dell'art. 113 del *Tulps*⁵⁴, e di riflesso dell'art. 663 cod. pen.⁵⁵.

Nelle pagine che avrebbero dovuto intitolarsi «come si fa a disfare una Costituzione» Calamandrei stigmatizzava una giustizia penale consona più ad uno «Stato di polizia», che non a quello

⁴⁸ F. CARNELUTTI, *La tortura moderata con una nota finale di Piero Calamandrei*, in *Il Ponte*, 1952, 8, pp. 1104-1109.

⁴⁹ P. CALAMANDREI, *La disgrazia*, cit., p. 372.

⁵⁰ Cfr. *Inchiesta sui metodi e gli abusi della polizia giudiziaria*, in *La Giustizia penale*, 1954, pp. 362 ss.

⁵¹ Cfr. *Appello contro la pena di morte*, in *Il Ponte*, 1953, 9, p. 897.

⁵² P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di manifesta infondatezza*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, 11, p. 176. Sul tema cfr. C. DANUSSO, *Ergastolo e Costituzione: il dibattito del 1956*, in *Historia et Ius*, 4, 2018, paper 3.

⁵³ P. CALAMANDREI, *La crisi della giustizia*, cit., pp. 157 ss.

⁵⁴ ID., *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, 11, pp. 149-160.

⁵⁵ Sul punto G. VASSALLI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. XXV.

«democratico, previsto dalla Costituzione»⁵⁶; tra gli esempi interveniva sul caso Renzi-Arstarco, autori di un testo sull'«ignominiosa campagna di Grecia», civili in congedo, ma condannati dal Tribunale militare di Milano per «leso fascismo»⁵⁷. A differenza di quanto sostenuto nel 1945, dieci anni dopo Calamandrei definiva i codici del 1930 «fascisti, e sotto questa espressione si debbono intendere, perché in essi sopravvive intatto l'autoritarismo inquisitorio del fascismo». In particolare gli art. 241-313, *Dei delitti contro la personalità dello Stato*, parevano propri di un «codice di partito (di un partito, si noti, oggi disciolto e vietato». Calamandrei sosteneva inoltre che alle norme, non abrogate, in tema di reati d'opinione e d'«associazioni sovversive» si dovesse dare «un significato diverso e opposto dopo il cambiamento di regime». Lamentava che della codificazione del 1930 non fosse stata neppure «studiata o prospettata una riforma *ab imis*», ma soprattutto che questa fosse «applicata collo stesso spirito autoritario», nel sistematico «capovolgimento del principio della presunzione d'innocenza (oggi riaffermato dall'art. 27 della Costituzione)», in cui «parla la voce di Beccaria». La giustizia penale pareva insomma un profilo cruciale dell'«ostruzionismo della maggioranza», ostacolo all'«attuazione» della democrazia; Calamandrei condannava l'ordine costituzionale sbilanciato sul «governo», fino ad una sconsolata conclusione, «non ci sarebbe bisogno di leggi penali per incriminare gli oppositori»⁵⁸.

FLORIANA COLAO
Università degli Studi di Siena

⁵⁶ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, cit., pp. 511 ss.

⁵⁷ ID., *Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo Renzi-Arstarco*, in ID., *Opere giuridiche*, cit., III, p. 509.

⁵⁸ ID., *La Costituzione e le leggi per attuarla*, cit., pp. 545, 553, 589.

CALAMANDREI E IL FEDERALISMO EUROPEO

1. Sulla strada del federalismo europeo - 2. Il federalismo europeo non è un'utopia! - 3. Libertà e democrazia/federalismo e regionalismo - 4. Federalismo e sovranità - 5. Il federalismo mondiale

Abstract

Il saggio si sofferma sulla nascita del movimento federalista europeo tra le due Guerre mondiali fino alla nascita dell'Associazione federalisti europei (AFE) nel 1944. Particolare attenzione viene dedicata all'importante contributo di Piero Calamandrei al federalismo europeo, che il giurista fiorentino concepiva come strettamente connesso al regionalismo e al tema della pace nell'ambito di un contesto internazionale che vedeva il mondo diviso in due blocchi contrapposti dalla Guerra Fredda.

The paper focuses on the emergence of the European Federalist Movement between the two World Wars up to the establishment of the Association of European Federalists in 1944. The Author pays particular attention to Piero Calamandrei's significant contribution to European federalism. The Florentine jurist envisioned federalism as closely linked to regionalism and peace, in an international context marked by a world divided into two opposing blocs by the Cold War.

Keywords: Piero Calamandrei, European Federalism, Sovereignty, Regionalism, Democracy.

1. Sulla strada del federalismo europeo

Dopo la fine del primo conflitto mondiale, la rapida emersione dei movimenti totalitari e la diffusione della dottrina nazionalista resero illusorio ogni tentativo di unificazione politica dell'Europa¹. Già nel 1918, dalle colonne del *Corriere della Sera*, Luigi Einaudi era intervenuto per stigmatizzare la progettata Società delle Nazioni, da Egli considerata inadeguata a risolvere i problemi indotti dall'anarchia internazionale, nella quale versavano ancora gli Stati nazionali² e i cui rapporti di forza si sarebbero potuti al più governare attraverso «un sistema migliorato di equilibrio del potere»³. Inutili, in particolar modo, si sarebbero rivelati due tra i progetti federalisti più noti: l'*Unione pan-europea* (dalla quale si sviluppò la proposta di Unione europea presentata nel 1929 da Aristide Briand alla decima Assemblea generale della Società delle Nazioni) e la *Federal*

¹ E. PAOLINI, *Introduzione: dalle origini al 1939*, in M. ALBERTINI, A. CHITI BATELLI, G. PETRILLI (a cura di), *Storia del federalismo europeo*, Torino, 1973, pp. 17 ss. e 20.

² JUNIUS (L. EINAUDI), *La Società delle Nazioni è un ideale possibile?*, in *Corriere della Sera*, 5 gennaio 1918, ora in L. EINAUDI, *La guerra e l'unità europea*, Bologna, 1986, pp. 19 ss.

³ K. POLANYI, *La grande trasformazione* (1944), trad. it., Torino, 2010, p. 302.

Union del 1938 (sostenuta dalla Scuola federalista inglese)⁴. L'idea di conferire all'Europa un ordine politico su base federale sarebbe, però, tornata in auge un paio di anni dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, quando una nutrita schiera di uomini e donne si ritrovò a resistere contro l'oppressore nazifascista e a riflettere sui destini del Vecchio Continente. In questo senso, è possibile dire che la Resistenza si sia arricchita – e certo non solo in Italia – di scritti (ma anche di attività) essenziali, circolati per lo più in clandestinità: si pensi ai giornali olandesi *Het Parool* e *Vrij Nederland*, che nel solo biennio 1940-41 raggiunsero la tiratura di 60.000 e 80.000 copie⁵, o anche al *Manifesto di Ventotene*, che, redatto nel 1941 da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, gettò le basi per la nascita del *Movimento federalista europeo* (MFE)⁶: esso – come non mancò di osservare Norberto Bobbio – seppe imprimere alla discussione intorno all'assetto federale dell'Europa «una svolta», ponendosi quale (radicale) «programma di azione»⁷.

Nel dicembre del 1946, e quindi ormai al termine della guerra, venne costituita l'*Union européenne des fédéralistes*, che riunì una cinquantina di associazioni e movimenti (e, tra questi, anche il Movimento federalista europeo)⁸; con l'esclusione, però, di tre movimenti: l'*United Europe Movement*, fondato da W. Churchill; la *Ligue Indépendante de Coopération Européenne*, voluta da P. Van Zeeland, e l'*Union Parlementaire Européenne* di Coudenhove-Kalergi. Nel giugno del 1947, il coordinamento di tali Movimenti venne affidato a un *Comité de liaison*, che, trasformatosi presto nel *Comité international des mouvements pour l'unité européenne*, tenne il suo primo Congresso a L'Aja (maggio 1948), senza, tuttavia, dare i risultati sperati (sebbene fu proprio in quell'occasione che si gettarono le basi per la nascita del Consiglio d'Europa)⁹.

Poi, le alterne vicende della Guerra fredda fecero il resto. Nel senso che – come ha scritto Pietro Graglia – il termine «europeismo» divenne rapidamente sinonimo di «atlantismo»¹⁰ e lo sforzo di trovare soluzioni sul piano istituzionale si infranse contro la realtà dei fatti: per ragioni di

⁴ E. PAOLINI, *Introduzione: dal 1939 al 1957*, in *Storia*, cit., pp. 91 ss.

⁵ I dati sono tratti da E. PAOLINI, *Introduzione: dalle origini al 1939*, cit., p. 100, nt. 1.

⁶ Il movimento federalista europeo venne fondato a fine agosto del 1943 a Milano, in casa di Mario Alberto Rollier: su ciò v. D. PREDA, *Gli azionisti e l'unità europea*, in C. ROGNONI VERCELLI, P.G. FONTANA, D. PREDA (a cura di), *Altiero Spinelli, il federalismo europeo e la Resistenza*, Bologna, 2012, pp. 91 ss., pp. 100 ss.; cfr. anche C. ROGNONI VERCELLI, *Altiero Spinelli e i federalisti europei tra Ventotene e la conferenza di Parigi*, *ibid.*, pp. 35 ss. e 41.

⁷ Cfr. N. BOBBIO, *Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza*, in S. PISTONE (a cura di), *L'idea dell'unificazione europea dalla Prima alla Seconda guerra mondiale*, Torino, 1975, p. 221.

⁸ Sulla quale può vedersi C. ROGNONI VERCELLI, *La prima organizzazione internazionale dei federalisti: l'UEF*, in *Il Politico*, n. 1, 1991, pp. 57 ss.

⁹ Cfr. A. VARSORI, *Il Congresso dell'Europa dell'Aja (7-10 maggio 1948)*, in S. PISTONE (a cura di), *I movimenti per l'unità europea dal 1945 al 1954*, Milano, 1992, pp. 331 ss.

¹⁰ P. GRAGLIA, *Unità europea e federalismo. Da «Giustizia e Libertà» ad Altiero Spinelli*, Bologna, 1996, p. 7.

carattere geopolitico, espresse prima dal timore dell'espansionismo sovietico a Ovest e subito dopo dalla (più apparente che reale) situazione di distensione internazionale determinatasi a seguito di alcuni accadimenti storici rilevanti¹¹, la fede cieca nell'internazionalismo decretò la morte di quell'antico ideale; cosicché, la prospettiva di dar vita a un nuovo soggetto politico – che fosse in qualche modo autonomo e indipendente sullo scenario mondiale – restò confinata entro i margini di una soluzione tutta economica. Condizionata dal Piano Marshall, essa si concretizzò nella nascita di una prima Comunità (la CECA) informata alla dottrina del funzionalismo. Ed è in questa prospettiva che deve essere letto anche il fallimento di due progetti marcatamente federali (perché implicantisi l'un l'altro): quello della Comunità europea di difesa e quello della Comunità politica europea¹².

2. Il federalismo europeo non è un'utopia!

Nel 1944 venne fondata l'Associazione federalisti europei (AFE), cui aderirono, tra gli altri, Piero Calamandrei, Giacomo Devoto ed Enzo Enriques Agnoletti. Il 27 gennaio 1945, l'AFE si riunì a Firenze e i lavori dell'assemblea inaugurale furono introdotti dal pittore e architetto Paride Baccarini, che nella sua relazione d'apertura si richiamò agli ideali del Risorgimento. Diversamente dai federalisti di Ventotene, che avevano posto a base del *Manifesto* gli scritti di Einaudi e dei federalisti inglesi, Baccarini prese le mosse dal pensiero federalista mazziniano per approdare, in-

¹¹ Ne tratta lucidamente S. PISTONE, *L'Unione dei Federalisti Europei*, Napoli, 2008, pp. 100 ss., il quale ricorda che nel 1953, nel volgere di pochi mesi, morì Stalin (5 marzo); l'Italia tornò al voto (7-8 giugno) e a De Gasperi successe Pella (17 agosto); ci fu l'armistizio di Panmunjeom (27 luglio); ecc.

¹² Su ciò v. ancora S. PISTONE, *L'Unione dei Federalisti Europei*, cit., pp. 81 ss.; fu il Presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi a proporre che nel progetto di Trattato della CED fosse inserito l'art. 38, che affidava alla futura Assemblea parlamentare il compito di elaborare un progetto di istituzione politica «a struttura federale o confederale», «fondata sul principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un sistema rappresentativo bicamerale». Di ciò si fece tuttavia carico l'Assemblea della CECA, già operante e integrata per l'occasione da altri membri (e per questo assunse la denominazione di Assemblea *ad hoc*). Sui contenuti del progetto ampia influenza esercitò il Comitato di Studi per la Costituzione europea, che, costituitosi sin dal 6 marzo 1952, nel volgere di pochi mesi licenziò nove risoluzioni da portare all'attenzione dell'Assemblea. Del Comitato, presieduto da Paul-Henri Spaak, fece parte anche Piero Calamandrei: i suoi lavori preparatori sono disponibili anche in lingua italiana, raccolti nel volume dal titolo *Per una Costituzione federale dell'Europa. Lavori preparatori del Comitato di Studi presieduto da P.H. Spaak 1952-1953*, a cura di D. Preda, Padova, 1996; cfr. utilmente anche *Studi sul federalismo* (1954), trad. it., a cura di R.R. Bowie e C.J. Friedrich, Milano, 1959, che raccoglie una serie di corposi studi realizzati a supporto dei lavori del Comitato: in proposito, e sull'iniziativa assunta al riguardo da Spinelli, v. D. PREDA, *Introduzione*, in *Per una Costituzione federale*, cit., pp. 1 ss. e 13 ss.

fine, a posizioni meno massimaliste di quelle espresse da Rossi e Spinelli nel 1941¹³. In quell'occasione, anche Piero Calamandrei svolse un breve, ma efficace intervento¹⁴; e, pur non citando espressamente Mazzini (ma lo avrebbe fatto in seguito)¹⁵, pose in luce come il problema del *federalismo europeo* fosse strettamente connesso alla risoluzione della *questione regionale*. Un fatto tutt'altro che secondario, di cui, in verità, non v'era traccia nella riflessione condotta dai federalisti più celebri. A notarlo è stato Norberto Bobbio, il quale ha giustamente osservato come il federalismo della Resistenza abbia segnato una cesura inequivocabile con il federalismo delle idee, inscrivendosi entro un quadro ideologico enormemente mutato: un contesto storico caratterizzato – quasi fossero due facce della stessa medaglia – da un esercizio dispotico del potere sul piano statale e da una azione imperialista su quello internazionale¹⁶.

Una degenerazione, in fondo, del concetto stesso di *nazione*, posto a base della costruzione dello Stato nazionale e tramutatosi drammaticamente in *nazionalismo*¹⁷. La discussione intorno al federalismo europeo – questo è il punto – non avrebbe potuto prescindere da quella relativa al federalismo infranazionale. E ciò perché la ragione più profonda che collegava le due istanze politico-giuridiche era la medesima: quella del *costituzionalismo*. Nel discorso che tenne allora, Calamandrei condivise senz'altro l'idea che l'intera storia dell'umanità anelasse al federalismo¹⁸ e che questo, lungi dall'essere un'utopia, fosse «una forza operante nella realtà»¹⁹. Ma ciò che occorre sottolineare era il rapporto di necessaria implicazione sussistente tra *federalismo* (in senso istitu-

¹³ Posizioni, per la verità, in parte ormai superate dalle “Tesi politiche” elaborate da Spinelli e approvate a fine agosto del '43, come scrive P. GRAGLIA, *Unità europea e federalismo*, cit., pp. 245 ss. (v. anche *supra* sub nt. 7).

¹⁴ P. CALAMANDREI, *Il federalismo non è un'utopia*, in *L'idea federalista*, a cura dell'Associazione federalisti europei, Firenze, 1945, pp. 13 ss., ripubblicato in ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, tomo II, Firenze, 1966, pp. 407 ss., ora in ID., *Questa nostra Europa*, a cura di E. Di Salvatore, Gallarate, 2020, pp. 43 ss.

¹⁵ P. CALAMANDREI, *Costituente italiana e federalismo europeo*, in *Corriere d'informazione*, n. 96, 11 settembre 1946, ripubblicato in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., pp. 412 ss., ora in ID., *Questa nostra Europa*, cit., pp. 51 ss.

¹⁶ N. BOBBIO, *Il federalismo nel dibattito*, cit., p. 225.

¹⁷ Ne avrebbe parlato limpidamente il filosofo Ortega y Gasset in una conferenza tenuta nel 1949 presso la *Freie Universität* di Berlino: J. ORTEGA Y GASSET, *Meditazione sull'Europa*, trad. it., a cura di E. Di Salvatore, Gallarate, 2023.

¹⁸ L'idea dei «cerchi sempre più vasti» – cui fa riferimento Calamandrei nel suo intervento (p. 44) – non è certo nuova; e sebbene il discorso sia dallo stesso limitato ad un processo federativo di natura istituzionale («aggregazione graduale di nuclei sempre più ampi, dal comune alla regione, dalla regione alla nazione»), esso ha dietro di sé una lunga tradizione filosofico-politica, che affonda le sue radici nel c.d. federalismo integrale (o organico) affacciato, in particolar modo, da J. Althusius (1557-1638), C. Frantz (1817-1891) e P.-J. Proudhon (1809-1865); sul punto sia consentito il rinvio a E. DI SALVATORE, *Introduzione al federalismo*, Giulianova, 2013, pp. 9 ss.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *Il federalismo*, cit., p. 45; ma in questo senso già L. ROBBINS, *Le cause economiche della guerra* (1939), trad. it., Torino, 1944, p. 102.

zionale) e *costituzionalismo*: relazione anch'essa non sempre consapevolmente presente – o comunque non sempre posta in rilievo così nettamente – dagli altri intellettuali del tempo²⁰.

La conclusione traeva sostentamento da quanto posto a base dell'azione dei partiti politici «più vivi»²¹, ossia dalla *libertà* e dalla *democrazia*. Di lì a poco, invero, ai valori della libertà e della democrazia Calamandrei avrebbe dedicato un denso saggio, destinato a introdurre la seconda edizione del libro di Francesco Ruffini intitolato *Diritti di libertà*²². Secondo il giurista fiorentino, la libertà e la democrazia intrattenevano tra loro una relazione solo apparentemente antagonista. La costruzione del nuovo Stato – di uno Stato da qualificare come *democratico* – avrebbe presupposto che trovasse affermazione anzitutto la libertà: le libertà individuali si sarebbero configurate, cioè, come elementi essenziali del suo sistema costituzionale, ossia «come forze motrici senza le quali il congegno democratico non potrebbe entrare in azione»²³.

Non già di contrapposizione, dunque, ma di sintesi o forse, più correttamente, di essenziale giustapposizione si sarebbe dovuto discorrere: al cittadino sarebbe stato necessario garantire «un minimo di autonomia che è la libertà», giacché, nella prospettiva coltivata da Calamandrei, questa si sarebbe posta come mezzo per l'attiva partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà comune. Con una precisazione: nell'eventualità di una loro confliggenza, la precedenza sarebbe stata da accordare alla libertà e non anche alla democrazia, posto che il diritto di libertà – nella sua struttura essenziale e tradizionale – si concretava (e si concreta) nella pretesa di esercitare una certa situazione giuridica soggettiva anche in opposizione alla volontà della maggioranza e persino di non esercitarla affatto²⁴.

La prefazione al libro di Ruffini si arricchiva, tuttavia, di un ulteriore tassello. Facendo proprio l'insegnamento di Carlo Rosselli, Calamandrei avrebbe chiarito che il godimento effettivo delle libertà scontasse una premessa necessaria, e cioè che lo Stato riconoscesse e garantisse i diritti

²⁰ È appena il caso di osservare come questa necessaria implicazione risulti essere sottesa, però, finanche agli studi sul federalismo di C.J. Friedrich (sul quale sia permesso ancora rinviare a E. DI SALVATORE, *Introduzione*, cit., pp. 87 ss.). Sebbene la tesi del *federalizing process* sia stata dal Friedrich elaborata più compiutamente negli anni '60 (C.J. FRIEDRICH, *Trends of Federalism in Theory and Practice*, New York, 1968), detta implicazione emerge chiaramente sin dai lavori più risalenti: cfr. per es. ID., *Governo costituzionale e democrazia* (1941; 1950), trad. it., Vicenza, s.d., p. 315: «il federalismo è intimamente connesso con il costituzionalismo moderno».

²¹ P. CALAMANDREI, *Il federalismo*, cit., p. 47.

²² P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, in F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, 1946, pp. VII ss., ora in ID., *L'avvenire dei diritti di libertà*, a cura di E. Di Salvatore, Giulianova, 2018.

²³ *Ibid.*, p. 56.

²⁴ Su ciò v. anche la posizione assunta dalla dottrina costituzionalistica più autorevole: C. ESPOSITO, *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1957-1958, pp. 49 ss., ora in ID., *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi*, Milano, 1992, pp. 109 ss.

sociali. L'architettura del ragionamento era solida, armonica, logica. Il dispotismo si combatte con la giustizia sociale: la Repubblica deve farsi carico dei bisogni degli individui, liberandoli dal giogo della "fame"; rendendo effettivi i diritti sociali ha senso compiuto proclamare le libertà, perché solo in questo modo il cittadino è posto in condizione di esercitare con consapevolezza e responsabilità i diritti; attraverso l'esercizio dei diritti si contribuisce alla costruzione della comunità politica²⁵. Per questo Calamandrei avrebbe finito per ricondurre i diritti tutti entro un'unica categoria: quella delle libertà politiche²⁶.

3. Libertà e democrazia/federalismo e regionalismo

È nella sintesi tra le due idee – o nella complementarità tra le stesse – che trovano collocazione il *regionalismo* e il *federalismo*, ossia il *decentramento politico-istituzionale* verso il basso e l'*aggregazione politico-istituzionale* verso l'alto.

Nel primo caso, il concetto trascenderebbe il piano del mero decentramento *amministrativo* (e quello dell'autarchia)²⁷, in modo da garantire agli enti territoriali una sfera di autentica autonomia costituzionale: essa sarebbe strumentale alla realizzazione della libertà, giacché, in questo modo, per un verso, si eviterebbe che «il potere tramuti in dispotismo, e l'autorità, priva di limiti degni a prepotenza», mentre, per altro verso, si accorderebbe al cittadino la possibilità di partecipare alle scelte che si effettuassero su base locale, consentendogli di integrarsi nella vita della comunità di riferimento²⁸.

In questo senso, l'istituzione della Regione non mirerebbe (solo) alla risoluzione di problemi di efficienza amministrativa o allo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato, ma si giustificerebbe con la necessità di garantire in capo ad una certa collettività territoriale il diritto all'autogoverno: è la Costituzione, e non già la legge dello Stato, che fissa la cerchia delle funzioni da esercitare e che, per l'ente regionale, annovera nella stessa finanche l'esercizio di quella legislativa; pur con una serie di limiti, essa riconosce che la Regione sia titolare di un indirizzo politico

²⁵ Sul punto sia consentito rinviare a E. DI SALVATORE, *Calamandrei e le libertà*, in P. CALAMANDREI, *L'avvenire*, cit., pp. 9 ss., pp. 20 ss.; nella dottrina più recente la questione (sociale) è svolta da G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022, pp. 255 ss.

²⁶ P. CALAMANDREI, *L'avvenire*, cit., p. 61.

²⁷ Su ciò v., per tutti, S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, II ed. riv., Milano, 1947, pp. 102 ss.

²⁸ C. ESPOSITO, *Autonomie e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Milano, 1954, pp. 67 ss., pp. 81-83.

ulteriore rispetto a quello portato avanti dallo Stato, senza che ciò possa porre in discussione il fondamento dell'esercizio della potestà; *autonomia costituzionale* non equivale a *sovranità*: né nello Stato federale né nello Stato regionale²⁹.

Nel secondo caso, invece, si tratterebbe di porre rimedio all'imperialismo degli Stati e alla situazione di anarchia internazionale che aveva trascinato l'Europa in guerra. Ne avevano già parlato, tra gli altri, Lord Lothian³⁰, Lionel Robbins³¹ e William Beveridge³², i quali avevano sottolineato come la guerra traesse alimento dalla «assenza di una legge», che disciplinasse i rapporti tra le nazioni³³: era l'anarchia internazionale a favorire la volontà di potenza e con essa la realizzazione di fini economici o – secondo una lettura lievemente diversa – più propriamente politici³⁴. Per il Robbins, in particolar modo, sarebbe stato necessario agire sulla sovranità nazionale, affinché potesse darsi vita a una autentica Federazione: non, dunque, a una mera Confederazione di Stati (alla cui categoria Egli riconduceva l'esperienza della Società delle Nazioni) e neppure a uno Stato mondiale unitario, ritenuto «né praticabile né desiderabile»³⁵, bensì agli Stati Uniti d'Europa.

Su queste premesse trovavano sviluppo le tesi del *Manifesto di Ventotene* e anche quelle del Calamandrei federalista. Con una differenza sostanziale, però, cui si è già accennato più sopra: nel *Manifesto* il problema della riorganizzazione politica dell'Europa avrebbe potuto tranquillamente prescindere dalla risoluzione della questione della distribuzione territoriale del potere *nello* Stato³⁶; per Calamandrei no.

²⁹ Sul rapporto tra *sovranità* e *autonomia costituzionale* sia consentito rinviare a E. DI SALVATORE, *Introduzione al federalismo*, cit., pp. 41 ss.

³⁰ L. LOTHIAN, *Il pacifismo non basta* (1935), trad. it., Bologna, 1986.

³¹ L. ROBBINS, *Le cause economiche della guerra*, cit.

³² W. BEVERIDGE, *Il prezzo della pace* (1945), trad. it., Milano, 1946.

³³ *Ibid.*, pp. 14 e 18.

³⁴ Su ciò si sofferma W. BEVERIDGE, *Il prezzo della pace*, cit., pp. 47 ss.; sulle tesi del Lothian, che critica l'idea che il nazionalismo sia, in quanto tale, causa della guerra, v. invece F. ROSSOLILLO, *La scuola federalista inglese*, in *L'idea dell'unificazione europea*, cit., pp. 59 ss., p. 68.

³⁵ L. ROBBINS, *Le cause economiche*, cit., p. 101, il quale stima come dirimente l'esistenza di «un sufficiente sentimento di una comune cittadinanza» (p. 102).

³⁶ N. BOBBIO, *Il federalismo nel dibattito*, cit., p. 225: «Dell'aspetto interno, che si risolse poi nel programma democratico dell'autogoverno, non vi è traccia nel *Manifesto* né nella prefazione con cui fu presentato da Eugenio Colorni».

4. Federalismo e sovranità

Il *punctum dolens* dell'intera vicenda avrebbe riguardato, dunque, la «smobilitazione dello Stato nazionale»³⁷ e con ciò la messa in discussione della sovranità, ossia di un attributo proprio dello Stato moderno, vitalmente collegato ai suoi elementi costitutivi: se lo Stato esiste, lo Stato è necessariamente sovrano; in questo senso, può anche affermarsi che se la sovranità costituisce un tratto esistenziale dello Stato, la sovranità è un attributo *irrinunciabile*, che non può essere ceduto né diviso, se non a costo di compromettere, appunto, la stessa esistenza dello Stato.

Sul punto, in verità, le tesi espresse dai federalisti inglesi, da Rossi e Spinelli e anche da Calamandrei non risultavano sempre cristalline. Il Robbins, per esempio, dopo aver discusso di limitazione della sovranità, scriveva che «se noi non distruggiamo lo Stato sovrano, lo Stato sovrano distruggerà noi»³⁸. E sul *Manifesto* si leggevano parole non molto dissimili. Quanto a Calamandrei, Egli riteneva che la realizzazione dell'unità collettiva (una «super-nazione») scontasse la rinuncia della sovranità da parte dello Stato affinché fosse trasferita «a questo organismo superiore»³⁹; e aggiungeva che nella Costituzione repubblicana dovesse essere inserita una formula con la quale il popolo italiano (*recte*: lo Stato) si dichiarasse pronto a «rinunciare nell'avvenire a una parte della sua sovranità, ove questo sia necessario per dar vita a una federazione super nazionale entro la quale le varie sovranità dei popoli componenti si trovino limitate e collegate»⁴⁰. In che modo, però, non era del tutto chiaro.

La Costituzione repubblicana, invero, non contempla alcuna *rinuncia*, ma considera unicamente le *limitazioni* di sovranità. E questo, a ben vedere, non significa che lo Stato possa decidere di rinunciare alla propria sovranità, ma vuol dire solo che esso sia autorizzato a limitare l'esercizio di funzioni tipicamente sovrane in favore di un ente politico sovranazionale, qualora si tratti di dar vita, a condizione di reciprocità, «ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» (art. 11 Cost.). D'altra parte, ciò che può essere ceduto o diviso può concernere unicamente il piano delle competenze, ossia la titolarità o l'esercizio di una certa *funzione*, che abbia ad oggetto certune *materie* (o *politiche*) e che sia attribuita o delegata ad altri *enti politici* (o divisa tra questi e lo Stato). Non altro. Così impostata, la questione della rinuncia della sovranità

³⁷ A. SPINELLI, *Il nuovo piano della democrazia*, in *Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà*, 4, 1944, pp. 8 ss. (cit. da R. GAMBACCIANI LUCCHESI, *Piero Calamandrei. I due volti del federalismo*, Firenze, 2004, p. 71).

³⁸ L. ROBBINS, *Le cause economiche*, cit., p. 101.

³⁹ P. CALAMANDREI, *Il federalismo*, cit., p. 48.

⁴⁰ ID., *Costituente italiana*, cit., p. 54.

si converte, allora, in un differente problema, che lambisce (ma non annulla) uno degli elementi costitutivi dello Stato: il c.d. “potere di governo”, e cioè lo *Staatsgewalt*. Esempio, al riguardo, è la vicenda storica che ha interessato il processo di integrazione: muovendo dal concetto di “sopranazionalità”, il diritto comunitario ha trovato diretta applicazione nei riguardi dei cittadini dello Stato membro, accordando loro situazioni giuridiche soggettive immediatamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale⁴¹. Istruttivo, inoltre, è anche l’orientamento seguito dalle Corti costituzionali nazionali, con il quale sin dall’inizio si è respinta l’idea che sulla base dei Trattati europei fosse sorto uno “Stato europeo”. Questo punto di vista si è in qualche modo consolidato a partire dagli inizi degli anni ’90, quando il Tribunale costituzionale federale tedesco ha avuto modo di precisare come l’istituzione dell’Unione europea non avesse mutato affatto i termini della questione: con il Trattato di Maastricht si sarebbe dato vita solo a una «Associazione federale di Stati» (*Staatenverband*) e la questione della sovranità sarebbe stata da risolvere non già ricorrendo a una secca alternativa (Stato federale o Confederazione di Stati), bensì postulando: 1) che la sovranità avesse (ormai) carattere oggettivo, traendo essa vigore dal legame che avvincerebbe gli Stati tra loro; 2) che, nonostante ciò, gli Stati membri resterebbero pur sempre gli unici «Signori dei Trattati» (*Herren der Verträge*)⁴². Una soluzione forse non del tutto convincente, ma certamente sufficiente ad escludere che attraverso clausole costituzionali *ad hoc* sia possibile approdare allo Stato europeo.

Eppure, nel novembre del 1948, in occasione di una relazione presentata al II Congresso internazionale dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF), Calamandrei si mostrava ancora convinto che fosse possibile «costituire in Europa una vera “Federazione”, cioè uno Stato europeo fornito di propria sovranità» (suscettibile, evidentemente, di essere (con)divisa con quella dei «singoli Stati componenti»), ricorrendo «ai principi del diritto internazionale e del diritto costituzionale generale»⁴³. Egli, tuttavia, non svolgeva ulteriormente l’argomento, ma si limitava a dare «come risolto» il problema relativo alla «scelta degli Stati che potranno essere invitati, o ammessi a loro richiesta»; la qual cosa, a sua volta, avrebbe presupposto che sussistessero due requisiti: uno di carattere geografico (dato dall’appartenenza dello Stato all’Europa) e uno di carattere costituzionale (concretizzantesi nella «necessità che la costituzione dello Stato non sia incompatibile

⁴¹ A. LANCIONE, *Il problema costituzionale dell’Europa*, in J. ORTEGA Y GASSET, *Meditazione*, cit., pp. 121 ss. e 164.

⁴² BVerfGE 89, pp. 155 ss. - *Maastricht-Urteil*.

⁴³ P. CALAMANDREI, *La convocazione dell’assemblea costituente europea*, in *Il Ponte*, IV, n. 11, 1948, pp. 1084 ss., ripubblicato in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., pp. 440 ss., ora in ID., *Questa nostra Europa*, cit., pp. 69 ss.

coll'ingresso in una Federazione europea del tipo proposto»⁴⁴. Calamandrei qualificava detto problema come «politico e storico» e questo gli consentiva di concentrare i suoi sforzi unicamente sul procedimento da seguire per giungere alla formazione dello Stato europeo, prestando attenzione «ai modi con cui può cessare o trasformarsi uno Stato esistente o sorgerne uno nuovo e alle speciali forme che sono richieste per l'esercizio del potere costituente, attraverso il quale i singoli Stati possono modificare la loro costituzione»⁴⁵.

In questa prospettiva, Calamandrei finiva per obliterare non solo il problema politico e storico della nascita dello Stato europeo, ma persino quello giuridico, giacché, una volta esclusa la possibilità che lo Stato potesse nascere dal fatto rivoluzionario⁴⁶, non restava spiegato in che modo lo Stato potesse cessare di esistere o potesse trasformarsi attraverso l'esercizio di un rinnovato potere costituente se questa possibilità non era contemplata dalla Costituzione repubblicana.

L'assemblea costituente europea immaginata da Calamandrei – «una assemblea non di Stati, ma di popoli»⁴⁷ – sarebbe stata da convocare, per sua stessa ammissione, «servendosi dei mezzi giuridici esistenti»⁴⁸; e cioè, per quanto concerne l'Italia, necessariamente attraverso quello che contemplava ormai l'art. 11 della Costituzione: tant'è che il procedimento individuato da Calamandrei prevedeva che i governi degli Stati membri, attraverso una conferenza *ad hoc*, approvasero in via preliminare uno statuto della costituente europea e che, pertanto, si esprimessero sulla «rinuncia alla piena sovranità»⁴⁹: come se dalla previsione delle «limitazioni di sovranità» di cui all'art. 11 Cost. potesse agevolmente giungersi, per il tramite di una assemblea costituente europea democraticamente eletta, alla attribuzione della sovranità in capo al nuovo Stato europeo. Dal punto di vista giuridico, la conclusione era senz'altro suggestiva, ma non del tutto granitica.

5. Il federalismo mondiale

Con il bellissimo e però sconcolato *Appello all'unità europea*, Calamandrei, pur non abbandonando il punto di vista espresso due anni prima in occasione della relazione tenuta al Congresso internazionale dell'UEF, tornava nuovamente sulla questione *politica* della spinosa vicenda

⁴⁴ *Ibid.*, p. 71.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 72.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 74.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 77.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 75.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 87.

europea, questa volta maggiormente consapevole del fatto che la divisione del Mondo in due emisferi rivali ponesse problemi difficilmente sormontabili⁵⁰. L'Europa – questa la tesi – non era più al centro del Mondo e ciò voleva dire che la guerra e la pace non dipendevano più da essa. Eppure, il conseguimento dell'*unità europea* era divenuto, a maggior ragione in quel momento, ancor più impellente: *unità europea* nel segno di una Federazione di libere democrazie e non anche nel segno delle approssimazioni funzionali, che, vanificando il fattore politico come condizione preliminare per l'unificazione, avevano dato avvio al processo di integrazione europea senza, però, essere in condizione di emancipare l'Europa dal servaggio. D'altra parte, il *prius* dell'unità politica europea avrebbe costituito la base necessaria perché potesse giungersi ad una unità politica ancor più ampia: quella mondiale; salvando l'Europa, si sarebbe salvato il Mondo, e cioè la pace⁵¹.

Questa consapevolezza, pressoché diffusa in coloro che si battevano per l'unificazione politica dell'Europa⁵², aveva trovato appena un anno prima largo svolgimento nella introduzione che accompagnava la pubblicazione in Italia del *Disegno preliminare di Costituzione mondiale*, redatto, tra il novembre del 1945 e il luglio del 1947, da un Comitato che annoverava tra le sue fila personalità eminenti come Antonio Giuseppe Borgese e Charles Howard McIlwain⁵³. In essa, Calamandrei recuperava concetti a lui cari (la solo apparente utopia del federalismo, la pace, la democrazia, la sovranità, la struttura democratica del federalismo mondiale, il rapporto tra la democrazia, la libertà e la giustizia sociale) entro uno schema di ragionamento che coniugava magistralmente *ragioni ideali* e *ragioni pratiche*, e cioè il *costituzionalismo* e il *federalismo*, nel tentativo di superare tanto il modello astratto kantiano quanto quello realista dei federalisti inglesi⁵⁴. Se si vuol cercare una sintesi delle sue idee, la sintesi sta tutta in quel connubio: ed è questo, forse, il maggior merito che può tributarsi al Calamandrei federalista.

ENZO DI SALVATORE
Università degli Studi di Teramo

⁵⁰ P. CALAMANDREI, *Appello all'unità europea*, in *Il Ponte*, VI, n. 4, 1950, pp. 337 ss., ripubblicato in ID., *Scritti e discorsi politici*, cit., pp. 493 ss., ora in ID., *Questa nostra Europa*, cit., pp. 99 ss.

⁵¹ Il problema è affrontato – e ricostruito nei suoi risvolti storici – da R. GAMBACCIANI LUCCHESI, *Piero Calamandrei*, cit., pp. 145 ss.

⁵² V. per es. G. SALVEMINI, *I problemi politici dell'unificazione europea*, in AA.VV., *Europa federata*, Milano, 1947, pp. 67 ss. e 70.

⁵³ P. CALAMANDREI, *Presentazione ai lettori italiani*, in *Disegno preliminare di Costituzione mondiale*, trad. it., Milano, 1949, pp. 15 ss.

⁵⁴ Su questa differenza v. F. ROSSOLILLO, *La scuola federalista inglese*, cit., pp. 62 ss.

PIERO CALAMANDREI E LA GENESI DEI DIRITTI SOCIALI

1. Costituente e questione sociale - 2. Il contributo di Piero Calamandrei alla costituzionalizzazione dei diritti sociali - 3. Rilievi conclusivi

Abstract

Il contributo analizza la genesi dei diritti sociali nell'ordinamento italiano attraverso il complesso dibattito sulla questione sociale, che è stato animato da sensibilità diverse. Tale dibattito ha preso le mosse dalle acute riflessioni svolte da Santi Romano nei primi anni del Novecento ed è proseguito nel corso del secolo grazie al contributo di importanti giuristi, tra i quali spicca quello di Piero Calamandrei. Al giurista fiorentino va infatti il merito di aver delineato con nitore la diversa struttura giuridica e la diversa funzione politica dei diritti sociali rispetto ai tradizionali diritti di libertà. Particolare attenzione viene dunque dedicata agli interventi di Calamandrei nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, in esito ai quali i diritti sociali sono stati pienamente riconosciuti nella Costituzione repubblicana del 1948.

The paper analyses the genesis of social rights in the Italian legal system and examines the complex debate on the social question, which was animated by different awareness. The debate was inspired by Santi Romano's crucial reflections in the early 1900s and continued throughout the century thanks to the contribution of important jurists, including Piero Calamandrei. The Florentine jurist is credited with having clearly outlined the different legal structure and political function of social rights compared to the traditional rights of freedom. A special attention is therefore paid to Calamandrei's interventions during the Constituent Assembly debates, which resulted in the full recognition of social rights in the 1948 Republican Constitution.

Keywords: Piero Calamandrei, Social Rights, Constitution, Democracy, Constituent Assembly.

1. Costituente e questione sociale

Prima ancora di entrare in Assemblea costituente, eletto tra le fila del Partito d'Azione¹, Piero Calamandrei si era soffermato in più occasioni sulla questione sociale, che si era imposta come tema dominante nel dibattito politico già nei primi anni del Novecento. Ne sono dimostrazione le acute riflessioni svolte da Santi Romano in occasione della celebre prolusione pisana del 1909, nella quale il giurista palermitano aveva delineato con inquieta consapevolezza il tramonto dello Stato liberale ottocentesco e la crisi della sua strutturazione sociale "monoclasse"².

¹ A.F. PATERGNANI, *Tra politica e diritto. Piero Calamandrei e il Partito d'Azione*, Padova, 2019. Si vedano anche E. LUSSU, *Sul partito d'Azione e gli altri*, Milano, 1968 e G. DE LUNA, *Storia del Partito d'Azione*, Torino, 2006.

² S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi* (1909), Milano, 1969. Qui Romano metteva in luce che l'inasprimento delle tensioni sociali aveva determinato la "crisi dello Stato moderno", in seno al quale, e «sovente [...]

Il progressivo ampliamento del suffragio elettorale e la conseguente democratizzazione del processo politico avevano dato nuova linfa a tutte quelle forze sociali che prima erano state conculcate per garantire l'affermazione e il consolidamento dell'egemonia borghese. La vitalità democratica aveva disvelato la complessità dell'universo sociale e anche i giuristi formati nella culla dello Stato liberale, tra cui Calamandrei, si erano avveduti che i meccanismi di razionalizzazione del potere politico elaborati nell'Ottocento erano ormai divenuti anacronistici.

A fronte di questi processi di profonda trasformazione, Calamandrei aveva manifestato un vivo interesse scientifico e una profonda sensibilità politica per i temi dei diritti sociali e dell'equa redistribuzione della ricchezza³, tanto che Paolo Grossi ha parlato del Maestro fiorentino come uomo del "quarto Stato"⁴. Calamandrei aveva infatti compreso che dal baratro nel quale il fascismo e la guerra avevano precipitato l'Italia si poteva uscire soltanto con uno sforzo di coesione politica e che la Costituzione avrebbe dovuto farsi carico dell'inedito e gravoso compito di tessere la trama unificante di un tessuto sociale pluralistico, solcato dalle fratture e dagli antagonismi espressi dalla società civile⁵.

In questa prospettiva, la *Integrationslehre* elaborata da Rudolf Smend agli inizi degli anni Venti del Novecento aveva contribuito ad affermare la concezione dell'integrazione politica come «il nucleo e il senso proprio della Costituzione»⁶. Secondo Smend, infatti, tra Stato e integrazione intercorreva non un rapporto, che presupporrebbe un'alterità dei termini in relazione, ma un'identificazione, giacché lo Stato non era altro che l'integrazione attraverso la quale e grazie alla quale esso stesso si costituiva in quanto Stato. In questo modo, l'unità statale era concepita non più come un *dato*, ma come un *processo*, che consisteva appunto nell'integrazione, la quale era non solo una tecnica di costruzione dell'unità, ma era quell'unità nel processo del suo continuo farsi e rinnovarsi.

contro di esso, si moltiplicavano e fiorivano con vita rigogliosa ed effettiva potenza una serie di organizzazioni ed associazioni, che, alla loro volta, tendevano ad unirsi e collegarsi tra loro», traendone la conseguenza che «il diritto pubblico moderno [...] non domina, ma è dominato da un movimento sociale, al quale si viene stentatamente adattando, e che intanto si governa con delle leggi proprie» (p. 12).

³ AA.VV., *Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione in Piero Calamandrei*, Firenze, 2007.

⁴ P. GROSSI, *Calamandrei e l'assillo della legalità*, in ID., *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano, 1986, in particolare p. 167.

⁵ Per una più ampia analisi del contributo reso da Calamandrei alla costituzionalizzazione dei diritti sociali si rinvia a G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022, pp. 255-273.

⁶ R. SMEND, *Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform* (1923) e *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), entrambi in ID., *Staatsrechtliche Abhandlungen*, Berlin, 1955, rispettivamente pp. 68-88 e 119-276, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., *Costituzione e diritto costituzionale*, a cura di F. Fiore e J. Luther, Milano, 1988, con introduzione di G. Zagrebelsky.

Il problema della questione sociale appariva dunque nevralgico ed era affiorato per la prima volta nelle riflessioni di Calamandrei nel 1943, quando lo studioso, colpito da un mandato di cattura e rifugiatosi nel piccolo borgo umbro di Collicello per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, aveva avviato la stesura del saggio *Libertà e legalità*⁷, nel quale il principio di legalità era declinato come traduzione nella dimensione giuridica dell'idea morale di libertà⁸, sicché il diritto non era più concepito come ordine *imposto*, ma come ordine *voluta*, che presupponeva la «partecipazione attiva di tutti i cittadini alla formazione della legge»⁹.

Qui il problema del rapporto tra i tradizionali diritti di libertà e i diritti sociali era soltanto accennato e sarebbe stato approfondito nel saggio del 1945 intitolato *Costituente e questione sociale*¹⁰, nel quale Calamandrei aveva esordito affermando che la libertà individuale e la giustizia sociale costituivano «*un problema solo*»¹¹. Con ciò egli intendeva dire che l'effettività dei diritti di libertà consegnati dall'augusta tradizione del costituzionalismo moderno poteva essere garantita soltanto se a questa “vecchia” generazione di diritti se ne fosse affiancata una “nuova”, che avrebbe consentito di realizzare una forma di democrazia non solo politica, ma anche sociale¹². Affinché questo disegno potesse realizzarsi, l'ordinamento doveva garantire non solo i tradizionali diritti di libertà, ma anche i nuovi e complementari diritti sociali, quali in particolare il diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, all'equa retribuzione e all'assistenza sociale.

Ripercorrendo l'evoluzione storica dei diritti di libertà, Calamandrei aveva osservato che tali diritti, proclamati nella *Déclaration* del 1789 per abolire i privilegi dell'assolutismo feudale contro i quali era insorta la Rivoluzione francese, avevano finito per esaurire la loro funzione storica nel corso del XIX secolo. Con la solenne proclamazione dell'*égalité*, infatti, erano venuti meno gli ostacoli giuridici che sotto l'*Ancien Régime* avevano limitato la partecipazione alla vita politica a ristrette categorie sociali, ma la libertà aveva incontrato nuove barriere, che non erano più di carattere

⁷ Cfr. Biblioteca comunale di Montepulciano, Archivio storico «Piero Calamandrei», *Fondo Donazione Mauro Cappelletti*, Serie 2, *Manoscritti scientifici e produzione scientifica*, fasc. 126. Le settantacinque pagine manoscritte sono oggi pubblicate in P. CALAMANDREI, *Non c'è libertà senza legalità*, Roma-Bari, 2013.

⁸ B. CROCE, *Revisione filosofica dei concetti di «libertà» e «giustizia»*, in *La Critica. Rivista di letteratura, storia e filosofia*, 41, 1943, n. 41, pp. 276-284.

⁹ P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, Napoli, 1968, p. 56.

¹⁰ ID., *Costituente e questione sociale*, in *Il Ponte*, I, n. 5, agosto 1945, pp. 368-379, confluito in ID., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Firenze, 1945, riedito da Vallecchi nel 1995, pp. 91-113, poi in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 1, *Storia di dodici anni*, Firenze, 1966, pp. 141-157 e in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, cit., pp. 170-182.

¹¹ *Ibid.*, p. 172.

¹² ID., *Appunti sul concetto di legalità*, cit., pp. 110-112.

politico, ma economico. Era dunque accaduto che le libertà politiche, benché formalmente riconosciute a tutti i cittadini, erano diventate di fatto libertà della sola borghesia, che attraverso la proprietà privata, l'iniziativa economica e il sistema ereditario era riuscita ad accumulare ingenti ricchezze e a creare monopoli capitalistici non meno tirannici dei privilegi politici dell'*Ancien Régime*¹³.

Nello Stato liberale dell'Ottocento, la torsione dell'ordinamento costituzionale in funzione dell'affermazione dell'egemonia borghese aveva fatto sì che sotto la pretesa astrattezza della figura del *citoyen* fosse mascherata la concretezza del *bourgeois*, come testimoniano sia la politica di restrizione del suffragio, sia l'impianto dei diritti nei quali la cittadinanza si risolveva, che pretendevano di valere astrattamente per tutti, ma che erano in realtà calibrati su una sola categoria di plausibili fruitori¹⁴. L'impronta formalistica conferita a tali diritti aveva dunque oscurato la circostanza che la dignità e la libertà dei singoli consociati sono sempre condizionate da presupposti reali, tra i quali spicca un livello sufficiente di benessere economico individuale.

A Jacques Chardonne, che decantava le lodi del capitalismo borghese e della possibilità che esso offriva a ciascuno «d'y prendre place selon ses dons et même sa fantaisie, car il y a place pour tous, pour le rapace et pour le rossignol»¹⁵, Calamandrei replicava che l'esperienza di più di un secolo aveva dimostrato che i diritti di libertà erano un sostegno assai più comodo per gli sparvieri che non per gli usignoli, giacché «ai lavoratori schiacciati dalla servitù economica la proclamata uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge appariva giustamente come una beffa»¹⁶. Per queste ragioni, i problemi della giustizia sociale e dell'equa redistribuzione della ricchezza avevano segnato

¹³ P. RIDOLA, *Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli, 2019, in particolare pp. 91-163; ID., *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, pp. 52-143.

¹⁴ C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism: From Hobbes to Locke*, Oxford, 1962; P. ROSANVALLON, *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, 1998; ID., *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, 2000; ID., *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France*, Paris, 2001.

¹⁵ J. CHARDONNE, *Politique*, in *La Nouvelle Revue Française*, 27, 1939, n. 305, p. 209. Calamandrei osservava con pungente sarcasmo che «dire a un *caruso* siciliano che, in grazia delle libertà politiche scritte nello statuto, egli, se non si trova bene nella zolfatara, era libero di iscriversi all'università e di scegliersi la professione che preferiva "selon ses dons et même sa fantaisie", era un discorso che poteva ricordare la famosa frase attribuita a Maria Antonietta, che al popolo affamato consigliava, in mancanza di pane, di nutrirsi di "brioches"!» (cfr. P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., p. 175).

¹⁶ *Ibid.*, ove Calamandrei si domandava: «che giova al povero la libertà di stampa, quando solo i grandi capitalisti hanno a disposizione i mezzi occorrenti per finanziare i grandi giornali sostenitori dei loro interessi? Che giova al povero la libertà teorica di mandare i propri figli agli studi, quando il bisogno gli comanda di forzarli ancora bambini a guadagnarsi il pane? Anche la pretesa uguaglianza *in partenza* è una menzogna: perché, colla proprietà e colla eredità, i figli dei ricchi si trovano dalla nascita già portati di peso, senza alcuno sforzo, in prossimità della mèta».

sempre più profondamente l'impegno scientifico e civile di Calamandrei, come dimostra l'introduzione – significativamente intitolata *L'avvenire dei diritti di libertà*¹⁷ – alla seconda edizione dei *Diritti di libertà*¹⁸ di Francesco Ruffini del 1946.

Qui Calamandrei aveva osservato che, se da un lato la proclamata uguaglianza politica aveva poco senso dinanzi alla stridente disuguaglianza economica, dall'altro lato i diritti di libertà non dovevano essere considerati soltanto per questo come strumenti giuridici del privilegio borghese. Al contrario, egli sosteneva che, in seno a un ordinamento democratico e pluralista, i diritti di libertà dovevano essere concepiti «come *la garanzia della partecipazione del singolo alla vita politica della comunità*»¹⁹ e che la giustizia sociale era «*condizione della libertà individuale*»²⁰. In questo senso, dunque, libertà individuale e giustizia sociale rappresentavano un problema unico: «se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma *bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire*»²¹.

Ciò era possibile proprio grazie ai diritti sociali, la cui funzione era quella di garantire a tutti i cittadini, a integrazione dei tradizionali diritti di libertà, quel minimo di “giustizia sociale”, ossia di benessere economico che consentiva di liberare i non abbienti dalla schiavitù del bisogno e di metterli nelle condizioni di potersi valere *di fatto* di quelle libertà politiche che *di diritto* erano proclamate come uguali per tutti²². L'intuizione delle Costituzioni affermatesi nel secondo dopoguerra, dunque, era stata quella di fondare il vincolo politico tra i consociati non solo su un ampio

¹⁷ ID., *L'avvenire dei diritti di libertà*, in F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, 1946, pp. VII-LVI, poi in ID., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, cit., pp. 115-164, successivamente in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, cit., pp. 183-210, ora in ID., *L'avvenire dei diritti di libertà*, con introduzione di E. Di Salvatore, Teramo, 2018.

¹⁸ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Torino, 1926, che aveva avuto una circolazione assai limitata e, costretto alla clandestinità, era scomparso fino alla riedizione de *La Nuova Italia* promossa da Calamandrei nel 1946. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *La figura e l'opera di Francesco Ruffini*, in AA.VV., *Francesco Ruffini (1863-1934). Celebrazioni per il cinquantenario della morte*, Ivrea, 1985; A. GALANTE GARRONE, *Francesco Ruffini (1863-1934)*, in ID., *I miei maggiori*, Milano, 1984, pp. 13-52; ID., *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 269-301; M. DOGLIANI, *Ruffini storico della libertà* ed E. MONGIANO, *Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei maestri del dopoguerra*, entrambi in G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Francesco Ruffini (1863-1934). Studi nel 150° della nascita*, Torino, 2017, rispettivamente pp. 105-122 e 123-137; A. FRANGIONI, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Bologna, 2017.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., p. 187.

²⁰ *Ibid.*, pp. 196-197.

²¹ ID., *Costituente e questione sociale*, cit., p. 176.

²² N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 2009.

spettro di valori condivisi, ma anche sulla comunione di interessi materiali e di condizioni di vita, secondo un paradigma che aveva trovato la sua più limpida formulazione nella concezione romana della cittadinanza²³.

Negli ordinamenti democratici e pluralisti, la compresenza di libertà e di eguaglianza quali elementi fondativi del medesimo disegno costituzionale aveva consentito di battere in breccia il pregiudizio tradizionale dell'asserita superiorità dei diritti di libertà rispetto ai diritti sociali²⁴. Invero, la circostanza che soltanto i primi erano contemplati, *statu nascenti*, dai documenti fondativi del costituzionalismo moderno consentiva di desumere unicamente la loro precedenza storica rispetto ai secondi, non anche la loro superiorità assiologica²⁵. Calamandrei non voleva pertanto contestare che la trama del costituzionalismo moderno fosse percorsa dal filo rosso del principio di libertà, ma intendeva piuttosto rilevare che ad esso si erano poi affiancati i principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà, da cui erano derivati storicamente e logicamente i diritti sociali, che costituiscono un connotato indefettibile delle democrazie moderne al pari dei diritti di libertà²⁶.

Al fine di correggere l'impronta formalistica che lo Stato liberale aveva conferito a tali diritti, Calamandrei aveva richiamato in più occasioni il pensiero politico che animava il "socialismo liberale" di Carlo Rosselli²⁷, il "liberalsocialismo" di Guido Calogero²⁸ e di Aldo Capitini e gli ideali di "giustizia e libertà" propugnati dal Partito d'Azione, che avevano cercato di conciliare, sia pure con sfumature diverse, il pensiero liberale con quello socialista²⁹. Queste correnti avevano infatti

²³ CICERONE, *De re publica*, I, 39, ove il popolo era definito non come «omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus».

²⁴ C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Berlin, 1928.

²⁵ G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, 2015; G. PINO, *Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni*, in *Ragion pratica*, 2016, 2, pp. 495-518; ID., *Diritti sociali. Analisi teorica di alcuni luoghi comuni*, in N. RIVA (a cura di), *I diritti sociali. Un dialogo multidisciplinare*, Torino, 2016, pp. 17-22; L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2019.

²⁶ M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Padova, 1995, pp. 97-134; M. GALIZIA, *Diritto costituzionale (Profili storici)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Milano, 1964, pp. 962-976.

²⁷ C. ROSSELLI, *Socialismo liberale*, Firenze, 1945, riedito nel 2009 da Einaudi, a cura di J. Rosselli, con introduzione e saggi critici di N. Bobbio.

²⁸ G. CALOGERO, *Primo manifesto del liberalsocialismo*, diffuso per la prima volta in forma clandestina nel 1940 con il titolo *Note sul concetto dello Stato*, oggi in ID., *L'Abc della democrazia*, a cura di M. Viroli, Milano, 2019, pp. 3-40. Si vedano inoltre ID., *Difesa del liberalsocialismo*, Roma, 1945 e ID., *Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo*, Roma, 1968, riedito da Diabasis nel 2001 a cura di T. Casadei.

²⁹ G. DE RUGGIERO, *Storia del liberalismo europeo*, Bari, 1925; ID., *Lezioni sulla libertà*, a cura di F. Mancuso, Napoli, 2007; A. SPINELLI, E. ROSSI, *Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto* (1941), Roma, 1944, con prefazione di Eugenio Colorni; N. BOBBIO, *Liberalsocialismo*, in *Il Ponte*, n. 1, gennaio-febbraio 1986, pp. 143-173; ID., *Il pensiero politico*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 205-227.

compreso che, in un ordinamento democratico e pluralista, la libertà non poteva essere disgiunta dalla giustizia sociale, sicché il costituzionalismo moderno doveva costruire l'impianto dei diritti fondamentali sui temi dominanti della loro effettività, della "libertà dal bisogno" e della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che minano alle fondamenta la tenuta democratica di una comunità politica³⁰. Un livello minimo di benessere economico costituiva pertanto una condizione necessaria a garantire l'effettività dei tradizionali diritti di libertà, nonché la pari dignità sociale di ogni uomo³¹, che aveva trovato una prima felice formulazione nella Costituzione di Weimar del 1919³², nonché successivamente nelle più illuminate correnti del liberalsocialismo inglese e americano, che vedevano le proprie colonne portanti nell'azione riformatrice di Beveridge³³ e di Roosevelt³⁴.

³⁰ M. CAPPELLETTI, *I diritti sociali di libertà nella concezione di Piero Calamandrei*, in ID., *In memoria di Piero Calamandrei*, Padova, 1957, pp. 79-90, poi in ID., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, pp. 511-524; P. BARILE, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. II, Bologna, 1980, pp. 15-58; A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei* e A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei*, entrambi in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., rispettivamente pp. 269-301 e 303-332; T. CASADEI, *La grammatica della democrazia in Piero Calamandrei*, in AA.VV., *Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione in Piero Calamandrei*, cit., pp. 50-60; S. MERLINI, *La forma di governo della nuova Costituzione. La "questione sociale", le norme programmatiche e la proposta della Repubblica presidenziale*, in ID. (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Roma-Bari, 2007, pp. 99-128; E. BINDI, *Calamandrei e la questione sociale*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale*, 2012, n. 3; EAD., *Calamandrei e lo Stato sociale in Italia: il periodo costituente*, in *Il Ponte*, 2013, 11-12, pp. 92-120; EAD., *Calamandrei e lo Stato sociale: il disgelo costituzionale*, in *Il Ponte*, 2014, 3, pp. 95-116; EAD., *Partito d'Azione e processo costituente: il ruolo di Bracci e Calamandrei*, in *Studi Senesi*, 2015, pp. 267-301.

³¹ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012; G. ALPA, *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, Genova, 2017, pp. 84-122; P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, in ID., *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, cit., pp. 235-301.

³² Sulla Costituzione di Weimar si vedano in particolare C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Roma, 1946, consultabile oggi nella ristampa curata dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 2019, e da ultimo M. GREGORIO, P. CORONA (a cura di), *Weimar 1919. Alle origini del costituzionalismo democratico novecentesco*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 141, 2023, in particolare il contributo di M. STOLLEIS, *La "Costituzione sociale" di Weimar del 1919*, pp. 49-70.

³³ Cfr. in particolare il numero monografico *L'esperienza socialista in Inghilterra*, *Il Ponte*, VIII, n. 5-6, maggio 1952, pubblicato subito dopo gli anni del governo laburista, che, a seguito della grande vittoria elettorale del 1945, aveva attuato il proprio programma di riforme sociali con un intenso lavoro legislativo. Si vedano inoltre W.H. BEVERIDGE, *Unemployment: A Problem of Industry*, London, 1930; ID., *Pillars of Security*, London, 1943; ID., *Full Employment in a free Society*, London, 1944; ID., *The Price of Peace*, London, 1945; ID., *Why I am a Liberal*, London, 1945. Accanto alle tradizionali libertà politiche, Beveridge enumerava i mali della società contro i quali lo Stato doveva combattere: «Want, Disease, Ignorance, Squalor and Idleness» (cfr. ID., *Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services* del 1942, su cui si vedano le riflessioni di F. MANCUSO, *Libertà, giustizia, democrazia. Un'altra visione del liberalismo*, in ID., *Il doppio volto del diritto*, Torino, 2019, pp. 279-312).

³⁴ Per la profonda ammirazione che Calamandrei nutriva nei confronti di Roosevelt si veda P. CALAMANDREI, *Il profeta armato*, in *Il Ponte*, I, n. 2, maggio 1945, pp. 81-82, ora in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 1, *Storia di dodici anni*, cit., pp. 127-129.

2. Il contributo di Piero Calamandrei alla costituzionalizzazione dei diritti sociali

Nell'Europa continentale, e in particolare in Italia, la promozione dei diritti sociali avrebbe trovato piena espressione soltanto nella sensibilità del costituzionalismo della seconda metà del Novecento, che mirava a superare il carattere formalistico e individualistico che lo Stato liberale ottocentesco aveva conferito ai diritti di libertà. Le Costituzioni moderne si proponevano infatti di promuovere la pienezza e l'effettività del proprio impianto di diritti attraverso il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che minano alle fondamenta la tenuta democratica di una comunità e che impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica del proprio Paese.

In ciò risiedeva la diversa funzione che i diritti di libertà e i diritti sociali erano chiamati ad assolvere: «coi primi si mira a salvaguardare la libertà del cittadino dalla oppressione politica; coi secondi si mira a salvaguardarla dalla oppressione economica»³⁵. Attraverso questa efficace sintesi, Calamandrei aveva colto pienamente che le nuove esigenze sociali affiorate nei regimi democratici del secondo dopoguerra inducevano a concepire i diritti di libertà non più «come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la porta che gli consente di uscir dal suo piccolo giardino sulla strada, e di portare di lì il suo contributo al lavoro comune: libertà, non garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di espansione sociale»³⁶.

Alla diversa funzione politica assolta dai diritti di libertà e dai diritti sociali corrispondeva una loro diversa struttura giuridica, sulla quale gravava la pesante ipoteca dommatica della teoria dei *Reflexrechte* di Karl Friedrich von Gerber³⁷. I diritti di libertà, infatti, erano concepiti come il

³⁵ ID., *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., p. 199.

³⁶ *Ibid.*, p. 188.

³⁷ K.F. v. GERBER, *Über öffentliche Rechte*, Tübingen, 1852; ID., *Grundzüge des deutschen Staatsrechts*, Leipzig, 1865, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., *Diritto pubblico*, a cura di P.L. Lucchini, Milano, 1971. Si vedano inoltre G. JELLINEK, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Tübingen, 1892, per la cui traduzione italiana si rinvia a ID., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a cura di D. Nocilla, Milano, 2002, e P. LABAND, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, Tübingen, 1876-1882. Interessante ricordare le severe critiche mosse da Ruffini alle tesi di Gerber, Jellinek e Laband, che erano state ripudiate dalla Germania di Weimar, ma non dai giuristi italiani vicini al regime fascista: «ebbene, su quei vecchi e screditati articoli politico-giuridici di scarto, dei quali i Tedeschi si vanno disfacendo, si sono gettati ora con repentina avidità e senza il menomo discernimento critico i nostri novelli pubblicisti, e cioè i teorici del nuovo Regime; a quella guisa che i musicanti di provincia rilevano in blocco, senza guardare tanto per il sottile, divise e pennacchi smessi da quelli delle metropoli» (cfr. F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 122). Per un'ampia e approfondita analisi dell'influenza esercitata dalla teoria dei *Reflexrechte* nella cultura giuridica italiana si rinvia in particolare a M. CARVALE, *La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi*, in *Rivista*

riflesso della volontà sovrana dello Stato di autolimitarsi, sicché ad essi era stato conferito un contenuto essenzialmente *negativo*³⁸, nel senso che lo Stato assumeva l'obbligo di non ingerirsi nella sfera di autonomia riconosciuta ai soggetti titolari di tali diritti. Calamandrei concludeva pertanto che, «se il cittadino vorrà e saprà valersi di quelle libertà, lo Stato, nei limiti che si è impegnato a rispettare, *lo lascerà fare*. Se il cittadino riuscirà ad avere una opinione politica, lo Stato non gli impedirà di manifestarla; se troverà un giornale disposto a pubblicare i suoi articoli di propaganda politica o religiosa, lo Stato non glielo proibirà; se vorrà studiare e avrà i mezzi per mantenersi agli studi, lo Stato non gli vieterà di accedere alla professione alla quale si sente portato...»³⁹.

Era invece del tutto diversa la struttura dei diritti sociali, dei quali Calamandrei aveva messo in luce il contenuto *positivo*, che poneva lo Stato non più nella comoda inerzia del *laissez faire*, ma nella gravosa condizione di dover agire per promuovere la pienezza e l'effettività dell'intero impianto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, anche attraverso l'impegno di rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», come dispone in modo paradigmatico l'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana⁴⁰.

Alla luce dei gravosi impegni assunti dallo Stato, Calamandrei osservava che l'insegnamento di Ferdinand Lassalle, secondo cui le Carte costituzionali non potevano modificare la realtà sociale per sola virtù di solenni dichiarazioni di diritti⁴¹, valeva *a fortiori* per le previsioni programmatiche e, in particolare, per i diritti sociali, la cui enunciazione doveva essere assistita dai «mezzi pratici per soddisfarli e per evitare che essi rimanessero come vuota formula teorica scritta sulla carta, ma non

Italiana per le Scienze Giuridiche, 7, 2016, pp. 215-250; ID., *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, 2016, pp. 201-212.

³⁸ Calamandrei qualificava i diritti di libertà come «diritti soggettivi *pubblici, negativi, costituzionali. Pubblici*, perché in essi si concreta un rapporto giuridico tra il cittadino e lo stato; *negativi*, perché lo stato, riconoscendo i diritti di libertà del cittadino, non si impegna a fare alcunché di positivo a suo favore, ma assume soltanto un dovere di *astenersi*, di lasciare che il cittadino compia indisturbato certe attività di cui mediante questi diritti gli si vuole assicurare il libero esercizio; *costituzionali*, perché il riconoscimento di questi diritti è posto come parte integrante e insopprimibile della costituzione dello stato» (cfr. P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., p. 188).

³⁹ ID., *Costituente e questione sociale*, cit., p. 174.

⁴⁰ N. BOBBIO, *Diritti dell'uomo e società*, in *Sociologia del diritto*, 26, 1989, pp. 15-27, ora in ID., *L'età dei diritti*, Torino, 1990, pp. 66-85; U. ALLEGRETTI, P. BARCELLONA, F. CASSANO, E. DENNINGER, G. DUSO, H. HOFMANN, F. MERLINI, M. NEGRO, R. RACINARO, *Diritto e politica nell'età dei diritti*, a cura di A. Carrino, Napoli, 2004.

⁴¹ F. LASSALLE, *Delle costituzioni*, in E. CICCOTTI (a cura di), *Scritti di C. Marx, F. Engels e F. Lassalle*, Roma, 1902, p. 22.

traducibile nella realtà»⁴². Il riconoscimento dei diritti sociali era infatti, ancor «prima che una questione politica, *una questione finanziaria*»⁴³, la quale doveva essere risolta attraverso la predisposizione di un sistema economico che consentisse allo Stato di far fronte ai gravosi oneri assunti con l'impegno di sollevare i cittadini dall'indigenza e di fornire loro il lavoro, l'istruzione, le cure sanitarie e l'assistenza⁴⁴.

Calamandrei aveva pertanto sostenuto che, oltre alla questione istituzionale, l'Assemblea costituente avrebbe dovuto affrontare anche la questione sociale, la cui soluzione, tuttavia, non poteva essere immediata, ma era necessariamente differita alla progressiva attuazione del progetto di trasformazione sociale ed economica prefigurato dai Costituenti. Del resto, già negli scritti precedenti ai lavori dell'Assemblea, Calamandrei aveva previsto che quest'ultima avrebbe potuto porre soltanto «alcune premesse: formulare in articoli promesse consolatrici, segnare mete che servissero di faro al cammino dei figli e dei nipoti; e [...] chiedere a chi soffre di continuare, chissà per quanto, a soffrire»⁴⁵. Ciò nonostante, egli aveva concluso che l'ingresso dei diritti sociali in Costituzione non era affatto privo di valore giuridico, giacché la loro costituzionalizzazione rappresentava per lo Stato l'assunzione di un impegno solenne, che sarebbe servito «da orientamento pratico per la legislazione futura»⁴⁶, specie in un ordinamento retto da una Costituzione rigida, presidiata dalla garanzia del sindacato di costituzionalità.

Tuttavia, questa convinzione sarebbe stata messa in discussione dallo stesso Calamandrei, che durante i lavori dell'Assemblea costituente aveva manifestato una serie di perplessità in merito all'introduzione dei diritti sociali in Costituzione⁴⁷. Sembrava infatti che le convinzioni scientifiche maturate dallo studioso, anziché saldarsi con il suo impegno civile e politico, fossero entrate in aperto contrasto con esso, come dimostrano alcuni suoi interventi in Assemblea, nei quali si avverte l'oscillazione tra il rigore del giurista, che temeva i contorni ancora sfumati dei nuovi diritti sociali, e lo slancio del politico, che scorgeva in essi un connotato indefettibile delle moderne democrazie pluralistiche⁴⁸.

⁴² P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., p. 174.

⁴³ *Ibid.*, p. 179.

⁴⁴ T. CASADEI, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze, 2012. Si veda da ultimo lo studio sui «pilastri» dello Stato sociale di L. DI SANTO, *Per un'ermeneutica dei diritti sociali. I quattro Pilastri. Famiglia Lavoro Partecipazione Salute*, Bologna, 2020.

⁴⁵ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., p. 181.

⁴⁶ ID., *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., p. 202.

⁴⁷ Tali perplessità erano state manifestate sia nell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione (sedute del 25 ottobre e del 28 novembre 1946) sia in Assemblea (sedute del 4 e del 12 marzo 1947).

⁴⁸ A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, cit., p. 299.

Combattuto tra queste due anime, Calamandrei aveva finito per proporre l'inserimento dei diritti sociali non direttamente in Costituzione, ma in un preambolo, nel quale sarebbero dovute confluire tutte le previsioni che si limitavano a esprimere i «propositi che la Repubblica poneva a se stessa per trovare in essi la guida della legislazione futura»⁴⁹. Calamandrei aveva aggiunto che tale preambolo avrebbe dovuto dichiarare espressamente, per debito di lealtà, che i diritti in esso contenuti avevano «carattere non attuale, ma preparatore del futuro»⁵⁰, in modo tale che i cittadini potessero comprendere che si trattava di propositi e di programmi che non si erano ancora tradotti in realtà.

In questo modo, Calamandrei non voleva rinnegare le proprie convinzioni scientifiche, ma intendeva piuttosto tener fede all'impegno profuso a favore della «chiarezza nella Costituzione»⁵¹. In particolare, egli sosteneva che l'introduzione dei diritti sociali dovesse essere accompagnata da contestuali riforme economiche volte a garantire l'effettività di tali diritti. Tuttavia, Calamandrei si era presto avveduto che i partiti di sinistra non erano intenzionati ad avviare queste riforme in sede di Assemblea costituente, sicché egli aveva rilevato con estrema lucidità politica che le previsioni costituzionali in materia di diritti sociali sottendevano un delicato compromesso in forza del quale, «per compensare le forze di sinistra della rivoluzione *mancata*, le forze di destra non si erano opposte ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione *promessa*»⁵².

L'ingresso in Costituzione dei diritti sociali ha dunque rappresentato un punto nevralgico del compromesso costituente. Ne è dimostrazione l'asprezza del dibattito politico tra le diverse anime dell'Assemblea, che intendevano perseguire diversi progetti di politica del diritto, dai quali sarebbe dipesa la portata delle innovazioni costituzionali, nonché la loro capacità di incidere effettivamente sulla realtà sociale ed economica che era in procinto di prendere forma in Italia nel secondo dopoguerra⁵³. Se dunque era condivisa in astratto l'idea che il patto fondativo della Repubblica dovesse

⁴⁹ Discorso pronunciato all'Assemblea costituente nella seduta del 4 marzo 1947 nel corso della discussione sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque (cfr. P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*, in *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul Progetto di Costituzione*, vol. I, Roma, 1951, pp. 1743-1755, ora in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. II, *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, Firenze, 1966, pp. 17-48).

⁵⁰ *Ibid.*, p. 31.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² ID., *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, 1949, pp. LXXXIX-CXXXX, ora in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, cit., p. 332.

⁵³ S. RODOTÀ, *I diritti sociali*, in P. GROSSI (a cura di), *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-28 settembre 1996*, Milano, 1996, pp. 61-74; ID., *Il diritto di avere diritti*, cit., in particolare pp. 18-27.

essere quanto più ampio e aperto possibile, ossia che il compromesso politico dovesse andare ben oltre la soglia minima del paradigma antifascista per trovare equilibri più alti⁵⁴, in concreto la vicenda costituente italiana dimostra come talvolta i partiti non siano «riusciti a trovarsi d'accordo con sincerità nella sostanza»⁵⁵.

La vicenda dei diritti sociali è particolarmente istruttiva al riguardo perché, come rilevava Calamandrei, i partiti conservatori, pur di evitare che le riforme economico-sociali fossero fatte “a caldo” in seno all'Assemblea costituente, avevano consentito che nelle previsioni costituzionali trapelassero le più ampie promesse di rinnovamento sociale, la cui attuazione futura sarebbe stata tutt'altro che scontata⁵⁶. Per queste ragioni, Calamandrei aveva colto pienamente le insidie che potevano celarsi nelle previsioni costituzionali che la giurisprudenza e la dottrina del tempo avrebbero qualificato come “meramente programmatiche”⁵⁷, sicché egli aveva avanzato la proposta di inserire i diritti sociali in un preambolo proprio al fine di evitare che le aspettative generate nei cittadini rimanessero deluse.

⁵⁴ Cfr. *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione*, vol. I, cit., in particolare le sedute del 5 e del 13 marzo 1947.

⁵⁵ P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*, cit., p. 1745. Secondo Calamandrei, ad alcuni articoli della Costituzione era accaduto «quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli grigi ed aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri; e lui rimase calvo. Nella Costituzione ci sono purtroppo alcuni articoli rimasti calvi».

⁵⁶ Ne offrono puntuale dimostrazione le vigorose critiche che Calamandrei aveva mosso nel corso della prima legislatura alla mancata attuazione della Costituzione, che egli aveva denominato schubertianamente l'«Incompiuta» (cfr. P. CALAMANDREI, *La festa dell'Incompiuta*, in *Il Ponte*, 1951, n. 6, pp. 565-566). Secondo Calamandrei, la colpevole inerzia del Parlamento e del Governo aveva assunto i tratti di una vera e propria «desistenza» (cfr. ID., *Desistenza*, in *Il Ponte*, 1946, n. 10, pp. 837-838, su cui si vedano in particolare M. ISNENGHI, *Dalla Resistenza alla desistenza. L'Italia del «Ponte»*, Roma-Bari, 2007 e da ultimo A. GALANTE GARRONE, *Per l'eguaglianza e la libertà*, a cura di P. Borgna, F. Campobello, M. Vogliotti, Torino, 2023, pp. 5-29).

⁵⁷ La distinzione delle previsioni costituzionali in “programmatiche” e “precettive” sarebbe stata elaborata nel 1948 dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 febbraio 1948) per poi essere recepita dalla V Sezione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 1948) e dalla dottrina, che aveva introdotto l'ulteriore distinzione tra norme precettive di applicazione immediata e differita. Con la sua prima sentenza, la Corte costituzionale ha messo in luce la fragilità dogmatica della distinzione tra norme precettive e norme programmatiche ai fini del sindacato di costituzionalità: «la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere [...] determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione» (cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 1956, su cui si vedano in particolare P. CALAMANDREI, *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto processuale*, 11, 1956, II, pp. 149-160 e ID., *La Costituzione si è mossa*, in *La Stampa*, XII, n. 140, 16 giugno 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 2, *Storia di dodici anni*, Firenze, 1966, pp. 180-183).

Gli equilibri politici sottesi al patto costituente avevano indotto Calamandrei a scongiurare quello che appariva il pericolo più grave, ossia che i diritti sociali sanciti dalla Costituzione repubblicana apparissero come una «lunga promessa con l'attender corto». Del resto, lo scarto tra l'idea della democrazia e la realtà dei limiti oggettivi esperiti dalla sua realizzazione concreta era reso ancora più profondo dalla difficile situazione economica e finanziaria in cui versava l'Italia nell'immediato dopoguerra. Ciò rendeva ancora più lunga e complessa la soluzione della questione sociale, sicché il cammino intrapreso dai Costituenti era soltanto agli inizi e doveva essere proseguito negli anni a venire dal futuro Parlamento con spirito di lealtà costituzionale.

Queste ragioni avevano indotto Calamandrei a manifestare i propri timori per l'avvenire: «quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo momento, e chi sa per quanti anni ancora, negli ospedali [...] gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università sono sull'orlo della chiusura per mancanza di mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l'uomo del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non potrà essere vero per molte decine di anni, allora io penso che scrivere articoli con questa forma grammaticale possa costituire, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio della nostra Costituzione»⁵⁸.

Benché queste preoccupazioni avessero pieno fondamento, lo stesso Calamandrei avrebbe riconosciuto che la proposta del preambolo era stata «infelice»⁵⁹. Contro di essa si erano levate le voci autorevoli di Mortati, Togliatti, Dossetti, Basso e Fanfani⁶⁰, tutti concordi nell'affermare –

⁵⁸ P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*, cit., pp. 28-29.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 24, ove si osservava che la proposta del preambolo aveva incontrato il favore soltanto dei rappresentanti del Partito d'Azione, che – ironizzava Calamandrei – «non erano molti».

⁶⁰ Alla proposta di Calamandrei di inserire i diritti sociali in un preambolo si replicò in questi termini: «se questo contenuto nuovo viene relegato nel preambolo, si faranno delle affermazioni che potranno essere le più larghe, le più generose, ma tutti capiranno che si tratta di qualche cosa che è stato fatto tanto per dare a una parte dell'opinione una soddisfazione di forma, e nella sostanza lavarsene le mani. Queste affermazioni diventano invece qualche cosa di costituzionalmente e quindi giuridicamente importante quando siano poste in determinati articoli, anche se questi articoli possano avere una forma che non corrisponda a quella dei vecchi articoli dei codici civili o di una precedente legge costituzionale. Perciò i diritti sociali devono essere affermati in concreto in articoli della Costituzione, i quali avranno un carattere normativo, ma in pari tempo anche un carattere programmatico. Si tratta di un avviamento, di un impegno, di un orientamento alla creazione di un nuovo ordinamento sociale e quindi anche di una nuova legalità» (cfr. *Resoconto sommario della seduta di venerdì 25 ottobre 1946*, in *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione. Adunanza plenaria. Discussioni*, Roma, 1951, pp. 37-53).

come del resto aveva sostenuto lo stesso Calamandrei nel 1945 – che anche le previsioni programmatiche hanno pieno carattere giuridico, giacché esse rappresentano impegni solenni che lo Stato assume per l'avvenire⁶¹. Ne conseguiva che esse esprimevano pienamente la lungimiranza e l'audacia delle scelte politiche dei Costituenti, che avevano optato per una Costituzione «presbite»⁶², tanto aspra nella lotta contro il passato quanto fervida nel tracciare le linee di sviluppo della società futura.

Era stato Togliatti a persuadere Calamandrei evocando l'immagine dantesca di Virgilio e ricordando al Maestro fiorentino che il compito dei Costituenti era proprio quello di fare «come quei che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte». La soluzione della “questione sociale” imponeva pertanto di volgere lo sguardo verso orizzonti lontani e, allo stesso tempo, di mantenere fede agli impegni assunti nel presente, solennemente sanciti nella Costituzione repubblicana, che si presentava come «l'annuncio di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare»⁶³.

3. Rilievi conclusivi

La capacità dei diritti sociali di modificare la realtà sociale ed economica italiana era e resta affidata all'attuazione della Costituzione da parte del legislatore, nonché alla sua applicazione giurisdizionale da parte della Corte costituzionale, che dalla sua entrata in funzione nel 1956 ha operato per bonificare il terreno «disseminato di mine sotterrate»⁶⁴ su cui la democrazia italiana doveva essere edificata.

Il bilancio che oggi si può trarre a quasi ottant'anni di vita della Costituzione indica chiaramente che il compito del Parlamento e della Corte costituzionale è stato agevolato proprio dalla riserva di legittimazione che le previsioni programmatiche hanno offerto alle scelte legislative orientate alla promozione dei diritti sociali, nonché alla copiosa giurisprudenza costituzionale che ha assunto quelle previsioni come parametro del sindacato di costituzionalità⁶⁵.

⁶¹ P. BARILE, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, cit.; ID., *Calamandrei e la Costituzione*, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992)*, Roma, 1993, pp. 29-33.

⁶² Cfr. *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione*, vol. I, cit., p. 1752.

⁶³ *Ibid.*, p. 1744.

⁶⁴ ID., *Bonifica costituzionale*, in *La Stampa*, XII, n. 60, 10 marzo 1956, ora in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 2, *Storia di dodici anni*, cit., pp. 145-149; ID., *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. II, *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, cit., pp. 467-577.

⁶⁵ Da ultimo, G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Milano, 2023. Si vedano anche S. SCIARRA, *I diritti sociali e i dilemmi della giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista*

Le previsioni programmatiche hanno pertanto costituito la via maestra attraverso la quale i Costituenti hanno tessuto la trama unificante di un ordinamento pluralistico, volto alla piena realizzazione dell'ambizioso progetto di emancipazione personale e di giustizia sociale prefigurato dalla Costituzione, ossia da una Carta «dinamica, fluida, impegnata, poiché in essa l'incandescente materia della politica non s'era rappresa ancora nel cristallo levigato della norma, ma era rimasta allo stato incandescente»⁶⁶.

Tutto ciò induce a ritenere, almeno *ex post*, che la proposta del preambolo avanzata da Calamandrei in seno all'Assemblea costituente sia stata «infelice»⁶⁷, come aveva riconosciuto lo stesso studioso. Il preambolo, infatti, quand'anche avesse dettato le previsioni più ampie e generose in materia di diritti sociali, con ogni probabilità non avrebbe potuto offrire la medesima riserva di legittimazione che le scelte politiche del legislatore e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno trovato nelle previsioni costituzionali programmatiche⁶⁸. L'impegno profuso da Calamandrei nell'attuazione della Carta costituzionale ha infatti dimostrato che tali previsioni e, in particolare, i diritti sociali hanno rappresentato un vero e proprio «ponte» tra il passato e l'avvenire, attraverso il quale la libertà individuale ha potuto congiungersi con la giustizia sociale.

Con ciò non si vuole affatto indulgere a una ricostruzione irenica della genesi dei diritti sociali nell'ordinamento italiano, ma si intende piuttosto evidenziare il carattere problematico che l'intero impianto dei diritti ha assunto nel pensiero di Calamandrei, in particolare laddove egli aveva affermato che il riconoscimento dei diritti sociali era innanzitutto «una questione finanziaria»⁶⁹. Questa

italiana di diritto del lavoro, 36, 2017, n. 3, pp. 347-367 e M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2016, n. 3, pp. 1-18.

⁶⁶ M. CAPPELLETTI, *I diritti sociali di libertà nella concezione di Piero Calamandrei*, cit., p. 87, ove l'Autore proseguiva rilevando che, in seno alla Costituzione, la norma non era «statica pacata posizione di rapporti, ma imposizione dinamica pugnace di un programma di azione». A tal proposito, si vedano in particolare P. CALAMANDREI, *Questa nostra Repubblica*, in *Il Ponte*, XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634, ora in N. BOBBIO (a cura di), *Scritti e discorsi politici*, vol. I, 2, *Storia di dodici anni*, cit., pp. 188-190; ID., *La Costituzione e le leggi per attuarla*, cit., pp. 467-577.

⁶⁷ ID., *Chiarezza nella Costituzione*, cit., p. 24.

⁶⁸ AA.VV., *Piero Calamandrei "l'ultimo dei Mohicani" all'Assemblea costituente. Una tavola rotonda sulla validità e sui limiti del "compromesso costituzionale"*. *Interventi di Giulio Andreotti, Giorgio Napolitano, Domenico Fisichella*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, cit., pp. 181-199. Interessante ricordare che la definizione di Calamandrei come "l'ultimo dei Mohicani" deve essere attribuita a Palmiro Togliatti, che, in un articolo su *l'Unità* del 2 aprile 1947, aveva indicato proprio con questi termini la posizione di minoranza assunta da Calamandrei in occasione della votazione sull'art. 7 Cost.

⁶⁹ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., p. 179. Per il tema del "costo dei diritti" si rinvia da ultimo a F. PAMMOLLI, C. TUCCIARELLI (a cura di), *Il costo dei diritti*, Bologna, 2021. Si vedano inoltre S. HOLMES, C.R. SUNSTEIN, *The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes*, New York-London, 1999, trad. it. a cura di E. Cagliari, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna, 2000.

intuizione sembra oggi ancora più corretta se si considera che, a seguito della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, il nuovo art. 81 Cost. impone di affrontare il problema della tutela dei diritti sociali alla luce del principio dell'equilibrio di bilancio⁷⁰.

Tuttavia, l'individuazione delle risorse economiche disponibili, dalle quali dipende l'effettività dei diritti sociali (e più in generale di tutti i diritti), non è soltanto una questione *finanziaria*, ma è anche una questione *politica*. Anzi, l'allocazione delle risorse è forse la decisione più politica che si dà nell'ordinamento, in quanto da essa dipende la realizzazione di un determinato progetto di politica del diritto, con ripercussioni che si avvertono maggiormente sul terreno dei diritti sociali, che sono appunto considerati come "diritti finanziariamente condizionati"⁷¹ in ragione della loro significativa incidenza sul bilancio dello Stato, specie nei momenti di crisi, come è accaduto negli ultimi anni, funestati da crisi economico-finanziarie, pandemico-sanitarie e oggi persino belliche.

Ne consegue che è proprio dalle decisioni di bilancio che dipendono gli esiti delle politiche redistributive della ricchezza, le quali possono, anzi devono, assumere carattere anticiclico, dovendo lo Stato assicurare l'equilibrio – che non è pareggio – di bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico» (art. 81, comma 1, Cost.). Ciò significa che, nella prospettiva assunta dalla Costituzione, l'efficienza economica è pur sempre funzionale all'attuazione del progetto di trasformazione sociale prefigurato dall'art. 3, comma 2, Cost.⁷², giacché altrimenti

⁷⁰ Si vedano in particolare R. DICKMANN, *Governance economica europea e misure nazionali per l'equilibrio dei bilanci pubblici*, Napoli, 2013; AA.VV., *Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012. Atti del Seminario svoltosi in Roma. Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013*, Milano, 2014; G. LO CONTE, *Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale*, Torino, 2015; M. BELLETTI, *Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio*, Torino, 2016; E. CAVASINO, *Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell'esperienza costituzionale italiana*, Napoli, 2020; P. ZITOLI, *L'equilibrio del bilancio delineato nella Costituzione*, Roma, 2020.

⁷¹ Con specifico riferimento al diritto alla salute, la Corte costituzionale ha affermato che tale diritto ha carattere "finanziariamente condizionato", giacché «in presenza di una inevitabile limitatezza delle risorse, non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne sia la gravità e l'urgenza. È viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute», restando salvo, in ogni caso, quel «nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile disparità della persona umana» (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentt. nn. 356 del 1992; 355 del 1993; 218 del 1994; 304 del 1994; 267 del 1998; 509 del 2000 e 248 del 2011). Più di recente, la Corte costituzionale ha aggiunto che, una volta «normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali [...]. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 275 del 2016; 62 del 2020 e 142 del 2021).

⁷² Si rinvia in particolare ad A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 582-609; G. BOGNETTI, *Costituzione economica e Corte costituzionale*, Milano, 1983; M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1993;

si aprirebbero le porte dell'ordinamento a «una concezione inumana dell'uomo e della società»⁷³, come aveva affermato Calamandrei nelle riflessioni programmatiche del primo numero de *Il Ponte* del 1945.

Emerge così, ancora una volta, il nesso indissolubile tra la dimensione politica e quella economica, che si congiungono nella tutela e nella promozione dei diritti sociali, come conferma oggi anche il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. «Codice del Terzo Settore»)⁷⁴. Questo testo rappresenta un approdo normativo di notevole rilievo storico e culturale per lo Stato sociale, in quanto offre una disciplina e una veste giuridica a un complesso di enti che sono volti a «perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa» (art. 1).

Il riconoscimento del valore e della funzione sociale di questi enti e, in particolare, della «cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo» (art. 2), dimostra come il legislatore, sia pure con difficoltà e ritardi, abbia saputo cogliere e coltivare il sostrato assiologico della Carta costituzionale, assumendo come modello antropologico di riferimento non già quello tradizionale dell'*homo oeconomicus*, bensì quello dell'*homo donator* o *reciprocans*⁷⁵, che trova oggi nel Terzo Settore una dimensione nuova in cui adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale⁷⁶.

Questi recenti sviluppi del nostro ordinamento concorrono a confermare come il magistero del giurista fiorentino preservi intatta la sua attualità e come il suo importante contributo

AA.VV., *La Costituzione economica (Ferrara, 11-12 ottobre 1991)*, Padova, 1997; G. DELLA CANANEA, G. NAPOLITANO, *Per una nuova Costituzione economica*, Bologna, 1998; G.U. RESCIGNO, *Costituzione economica*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Roma, 2001; N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003; C. PINELLI, T. TREU (a cura di), *La costituzione economica: Italia, Europa*, Bologna, 2010; M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Diritto e Società*, 2011, n. 4, pp. 635-719; G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018; S. CASSESE (a cura di), *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2023³.

⁷³ P. CALAMANDREI, *Il nostro programma*, in *Il Ponte*, 1945, n. 1, p. 2.

⁷⁴ Per il Codice del Terzo Settore vedano in particolare F. SANCHINI, *Profili costituzionali del Terzo Settore*, Milano, 2021; L. GORI, *Terzo Settore e Costituzione*, Torino, 2022; A. FUSARO, *Gli enti del Terzo Settore. Profili civilistici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu e F. Messineo*, diretto da F. Anelli e V. Roppo, Milano, 2022; C. MARIA, *Terzo Settore in frammenti. Considerazioni di diritto privato*, Torino, 2022; A. PROPERSI, G. ROSSI, *Gli enti del Terzo Settore. Gli altri enti non profit dopo la Riforma*, Milano, 2022; F. LOFFREDO, *Gli enti del Terzo Settore*, Milano, 2023²; G. SEPIO (a cura di), *Terzo Settore*, Milano, 2023.

⁷⁵ L. BECCHETTI, L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Dall'homo oeconomicus all'homo reciprocans*, Bologna, 2010; F. CHANIAL, F. FISTETTI, *Homo donator. Come nasce il legame sociale*, Genova, 2011.

⁷⁶ Sul principio di solidarietà si rinvia in particolare a S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, nonché al recente e illuminante volume di G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022.

all'attuazione della Costituzione rappresenti ancora oggi un esempio fecondo di impegno civile a favore dei valori democratici e dei diritti dell'uomo. Il precipitato di ogni sua elaborazione era infatti la centralità della persona, la sua dignità, intesa non solo *in astratto*, come la *Menschenwürde* del *Grundgesetz*, ma anche e soprattutto *in concreto*, ossia calata nei rapporti economico-sociali nei quali è immersa l'esistenza di ogni uomo⁷⁷.

Questo è il banco di prova dei diritti sociali: rivendicare l'attenzione sulle effettive condizioni di vita della persona, collegate ai problemi concreti della sopravvivenza, del lavoro, della salute, dell'assistenza, della previdenza, dell'istruzione, dello sfruttamento delle classi più umili e dell'emarginazione dei deboli. Calamandrei lo aveva inteso fin dal primo momento e per questo aveva manifestato, nonostante l'ora buia della storia italiana, una salda "fede nel diritto"⁷⁸, che non era altro che la «fede nell'uomo, questo senso operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri, e in mancanza della quale la vita diventa una lotta di brutali sfruttamenti»⁷⁹.

GIULIO DONZELLI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

⁷⁷ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona e Antropologia dell'homo dignus*, entrambi in ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, rispettivamente pp. 140-178 e 179-199. Si veda inoltre P. HÄBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*. *Saggi*, Milano, 2003, pp. 1-79.

⁷⁸ Si tratta della conferenza *Fede nel diritto*, tenuta da Calamandrei a Firenze presso la Federazione Universitaria Cattolica Italiana il 21 gennaio 1940, oggi in P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari, 2008 con prefazioni di G. Alpa, P. Rescigno e G. Zagrebelsky. Gli appunti preparatori della conferenza sono ora pubblicati in G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., pp. 341-364.

⁷⁹ P. CALAMANDREI, *Il nostro programma*, cit., p. 2.

CALAMANDREI E BOBBIO:
CULTURA, DIRITTO E POLITICA COME PERCORSI DI GIUSTIZIA

1. Introduzione - 2. Cultura - 3. Diritto - 4. Politica - 5. Conclusione: giustizia

Abstract

Il contributo prende in esame il sodalizio intellettuale di Piero Calamandrei e Norberto Bobbio nel periodo che va dalla Seconda guerra mondiale al 1956. Sono indagati comparativamente gli approcci di Calamandrei e Bobbio alle sfere della cultura, del diritto e della politica, mettendo in risalto le loro riflessioni sullo statuto degli intellettuali, sui rapporti fra cultura e potere, sulle fonti dei diritti individuali, sul funzionamento della macchina giuridica, sui processi costituzionali, e sui rapporti fra liberalismo, democrazia e socialismo. L'articolo suggerisce che ciò che lega le opere di Calamandrei e Bobbio, al di là delle loro differenze, sono la comune radice illuministica del loro pensiero e un simile ideale di giustizia.

This article takes into account the intellectual collaboration of Piero Calamandrei and Norberto Bobbio during the period from the Second World War to 1956. Calamandrei's and Bobbio's approaches to culture, law and politics are comparatively investigated, highlighting their reflections on the status of intellectuals, the relationships between culture and power, the sources of individual rights, the functioning of the legal system, the constitutional processes, and the relationships between liberalism, democracy and socialism. Lastly, it is suggested that the connection between Calamandrei's and Bobbio's thoughts derives from their common interest in the philosophy of the Enlightenment and from a shared ideal of justice.

Keywords: Piero Calamandrei, Norberto Bobbio, *Il Ponte*, Antifascism, Italian Constitution.

1. Introduzione

Alla scomparsa di Piero Calamandrei, avvenuta il 27 settembre del 1956, Norberto Bobbio gli dedicò parole colme di commozione sul numero speciale de *Il Ponte* dedicato al maestro fiorentino. *Egli era quello che avrei voluto essere*¹ s'intitolava eloquentemente il necrologio bobbiano, il primo di molti omaggi che il filosofo torinese gli tributò negli anni, rendendolo una figura di spicco nel pantheon dei suoi maestri. Se l'influenza di Calamandrei su Bobbio e la profonda ammirazione di quest'ultimo appaiono chiaramente sin da queste annotazioni bibliografiche, non meno rilevante è il posto che Bobbio giunse ad occupare fra le amicizie intellettuali di Calamandrei, nonché il peso che egli ha avuto nella canonizzazione della figura politica del giurista fiorentino. Calamandrei fece

¹ N. BOBBIO, *Egli era quello che avrei voluto essere*, in *Il Ponte*, 1956, XII, 10, pp. 1642-1643.

di Bobbio uno dei principali ambasciatori de *Il Ponte*, stringendo negli anni con lui un rapporto fraterno. Alla morte del maestro, a Bobbio fu affidata la curatela del volume dell'opera omnia dedicato agli *Scritti e discorsi politici*: nell'introduzione² il torinese pennellò l'immagine eminentemente "resistenziale" che ancora oggi – nonostante vari assestamenti storiografici³ – costituisce il cuore del mito etico-civile di Calamandrei⁴.

Lo studio del sodalizio intellettuale fra Calamandrei e Bobbio negli anni che vanno dalla Seconda guerra mondiale alla scomparsa del fiorentino ci restituisce, per sovrapposizione o contrasto, alcuni temi cruciali del loro pensiero e della loro opera. Ricostruendo i loro rapporti epistolari in senso diacronico⁵, sottolineavo quanto centrali fossero le domande relative al ruolo di intellettuali e uomini di cultura nel contesto della transizione verso la democrazia. Alla questione del rapporto fra cultura e potere ne sono però strettamente legate altre due: la prima verte sul rapporto fra il diritto e le sue possibili radici; la seconda investe l'idea della politica, modificatasi con l'avanzamento dei partiti di massa nel dopoguerra. Queste tre categorie fondamentali – cultura, diritto, politica – furono costantemente indagate da Calamandrei e Bobbio alla luce di un ideale di giustizia di derivazione illuministica che legò strettamente le loro riflessioni e azioni, pur nella diversità di accenti e sfumature. È attraverso questi elementi, pertanto, che rileggerò il loro rapporto.

2. Cultura

Durante la sua celebre arringa in difesa di Danilo Dolci del 30 marzo 1956 a Palermo, Calamandrei si soffermò anche in un'autocritica in quanto uomo di cultura:

«Qui e fuori di qui siamo in molti a pensare e a ripetere che la cultura, se vuol esser viva e operosa, qualcosa di meglio dell'inutile e arida erudizione, non deve appartarsi dalle vicende sociali, non deve rinchiudersi nella torre d'avorio senza

² ID., *Introduzione*, in P. CALAMANDREI, *Opere politiche e letterarie*, vol. I, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966.

³ Cfr., ad esempio, la contestualizzazione politica della partecipazione volontaria di Calamandrei alla Prima guerra mondiale di A. CASELLATO, *La guerra di Piero. Esperienza, scrittura e memoria della Grande Guerra*, in S. CALAMANDREI (a cura di), *I linguaggi della memoria civile. Piero Calamandrei e la memoria della Grande Guerra e della Resistenza*, Montepulciano, 2006, pp. 31-45; P. CALAMANDREI, *Zona di guerra. Lettere, scritti e discorsi (1915-1924)*, a cura di S. Calamandrei, A. Casellato, Roma-Bari, 2006.

⁴ Mito richiamato recentemente persino nella popolare serie animata di Zerocalcare, *Questo mondo non mi renderà cattivo*.

⁵ M. GISONDI, *Il contributo di Bobbio al «Ponte» di Calamandrei*, in N. BOBBIO, P. CALAMANDREI, *Un «Ponte» per la democrazia. Lettere 1937-1956*, Roma, 2020, pp. XXVII-LXX.

curarsi delle sofferenze di chi batte alla porta di strada. Tutto questo lo diciamo e lo scriviamo da decenni; ma tuttavia siamo incapaci di ritrovare il contatto fraterno colla povera gente. [...] L'eroismo di Danilo è questo: dove più la miseria soffocava la dignità umana, egli ha voluto mescolarsi con loro e confortarli non coi messaggi ma colla sua presenza; diventare uno di loro, dividere con loro il suo pane e il suo mantello, e chiedere in cambio ai suoi compagni una delle loro pale e un po' di fame. Questo intellettuale triestino, che se avesse voluto avrebbe potuto costruirsi in breve, coi guadagni del suo lavoro di artista, una vita brillante e comoda in qualche grande città e una casa ricca di quadri e di libri, è andato a esiliarsi a Partinico, nel povero paese rimasto impresso nei suoi ricordi di bambino, e si è fatto pescatore affamato e spalatore della trazzera per far intendere a questi diseredati, colla eloquenza dei fatti, che la cultura è accanto a loro, che la sorte della nostra cultura è la loro sorte, che siamo, scrittori e pescatori e sterratori, tutti cittadini dello stesso popolo, tutti uomini della stessa carne. Egli ha fatto quello che nessuno di noi aveva saputo fare. Per questo sono venuti qui da tutta Italia gli uomini di cultura a ringraziarlo: a ringraziarlo di questo esempio, di questo riscatto operato da lui, *agnus qui tollit peccata* di una cultura fino a ieri immemore dei suoi doveri»⁶.

L'uomo di cultura ha doveri precisi, a cui per troppo tempo gli intellettuali in Italia erano venuti meno. Il primo di questi doveri, ricordava Calamandrei, era proprio evitare di rinchiudersi in un'idea di cultura distaccata dal mondo ed impermeabile alle sue sofferenze. L'uomo di cultura deve costruire ponti per «permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare»⁷, come recitava il numero d'esordio de *Il Ponte*. I ponti distrutti culturalmente dal fascismo e fisicamente dalla sua sconfitta militare dovevano essere ricostruiti per ricominciare il lavoro materiale e spirituale di avanzamento civile e per permettere a opposte sponde ideologiche di comunicare proficuamente nonostante le distanze. Ma a questi due compiti, che in qualche modo legavano l'Italia della ricostruzione democratica a quella prefascista, se ne aggiungeva un terzo, nuovo: costruire ponti fra il centro della cittadella della civiltà in ricostruzione e i ghetti economico-sociali in cui viveva la «povera gente» con cui Dolci condivideva il cammino, per permetterle di uscirne ed accedere finalmente ad una piena cittadinanza nel nome della Costituzione repubblicana.

Questi tre compiti della nuova cultura erano pienamente condivisi da Bobbio, ma con accentuaioni differenti. Come ricordava Calamandrei nell'arringa, l'anno prima del processo Dolci,

⁶ P. CALAMANDREI, *Arringa*, in D. DOLCI, *Processo all'articolo 4* (1956), Palermo, 2011, pp. 289-290.

⁷ IL PONTE, *Il nostro programma*, in *Il Ponte*, 1945, I, 1, p. 1.

Bobbio aveva scritto la prefazione a *Banditi a Partinico*⁸, e fu grazie alle attenzioni sue e del giurista che la vicenda del processo e i suoi atti furono pubblicati da Einaudi nel 1956⁹. Eppure, dei tre compiti culturali di rifondazione civile, dialogo fra ideologie differenti e riscatto degli ultimi, Bobbio sembra concentrarsi maggiormente sul secondo. Se per Calamandrei la metafora del ponte esprime nella maniera più efficace il compito degli intellettuali e della cultura più in generale, per Bobbio esso è meglio esemplificato in un concetto e in una pratica: il dialogo. È noto come sin primi anni '50 Bobbio ne instaurò uno serrato con gli intellettuali e i dirigenti comunisti, Togliatti incluso, raccogliendone poi gli interventi in *Politica e cultura*¹⁰.

Bobbio affermava che l'intellettuale deve innanzitutto assolvere compiti di mediazione, che «non vuol dire sintesi astratta, sguardo olimpico, distacco magico, ma il guardar per ogni dove con l'interesse del più fervido degli spettatori e insieme col disinteresse del più rigido dei critici»¹¹. Deve inoltre l'uomo di cultura farsi latore di una *Forza non politica*, espressione ripresa da Croce e usata da Bobbio come titolo di un intervento su *Il Ponte*:

«Qui è la missione dell'uomo di cultura; qui vorrei dire la sua politica. In quanto difende ed alimenta valori morali, nessuno può accusarlo di essere schiavo delle passioni di parte. Ma, nello stesso tempo, in quanto acquista ben chiara coscienza che di questi valori nessuna repubblica può fare a meno, la sua opera di artista e di poeta, di filosofo e di critico, è efficace nella società di cui è cittadino. Si faccia, dunque, l'uomo di cultura, consapevolmente, senza ritegni né false paure, portatore di questa forza non politica: non sarà né traditore né vanificatore»¹².

Ciò significava, scriveva nel fondamentale *Politica culturale e politica della cultura*, sostenere consapevolmente e attivamente una «*politica della cultura*, come politica degli uomini di cultura in difesa delle condizioni di esistenza e sviluppo della cultura». Questa politica della cultura «si contrappone alla *politica culturale*, cioè alla pianificazione della cultura da parte dei politici»¹³. Il concetto sarà poi strutturato più dettagliatamente dieci anni dopo. Durante una conferenza luganese

⁸ D. DOLCI, *Banditi a Partinico*, prefazione di N. BOBBIO, Bari, 1955.

⁹ Per le lettere relative alle vicende editoriali di *Processo all'articolo 4*, cfr. *Un «Ponte» per la democrazia*, cit., pp. 60-64.

¹⁰ N. BOBBIO, *Politica e cultura* (1955), Torino, 1974. Alcuni articoli coevi incentrati anch'essi sul rapporto fra cultura e potere furono poi raccolti in ID., *Il dubbio e la scelta* (1993), Roma, 2006.

¹¹ ID., *Libertà e potere*, in *Nuovi Argomenti*, 1955, 14, pp. 1-23, ora in *Politica e cultura*, cit., p. 281.

¹² ID., *La forza non politica*, in *Il Ponte*, 1953, IX, 3, pp. 271-272, ora in *Il dubbio e la scelta*, cit., p. 24.

¹³ ID., *Politica culturale e politica della cultura*, in *Rivista di Filosofia*, 1952, pp. 61-74, ora in *Politica e cultura*, p. 37.

su Carlo Cattaneo, non a caso definito «riformatore illuminista» e «modello ideale dell'uomo di cultura», Bobbio affermerà:

«La politica [...] deve servire alla civiltà. Ma che cosa è la civiltà? Come si distingue la civiltà dalla barbarie, il progresso dalla decadenza, l'avanzamento dal ritorno indietro? Qui, appunto, comincia il compito della cultura: scegliere i fini, e dopo averli scelti, indirizzare la vita politica del proprio tempo verso quei fini. Così soltanto l'uomo di cultura non sarà né un'anima bella, né anima dannata, né irresponsabile né succube»¹⁴.

Nella conferenza luganese il dialogo – «prima espressione della politica della cultura» – viene incoraggiato come antidoto alla crisi delle tre grandi visioni del mondo: cristiana, liberale e marxista. Ma quella crisi, in Italia, sembrava aver colpito molto più duramente la tradizione liberale – uscita frastagliata e sconfitta dalle prime prove elettorali a suffragio universale – che non quella cattolica e marxista, divenute anzi egemoni. Il dialogo bobbio serviva dunque a mantenere vive due speranze: la prima era che cattolici e social-comunisti italiani attenuassero invece di inasprire le crescenti tensioni della guerra fredda¹⁵; la seconda era che la tradizione, le istanze e il «metodo» liberale non fossero spazzati via in questa tenzone fra visioni del mondo che proprio il liberalismo sembravano aver messo da parte. Bobbio riaffermava i principi di quella «civiltà liberale» la cui crisi ai suoi occhi pareva investire anche le tradizioni culturali che da essa divergevano. Pure va detto che in questa riaffermazione emergevano rigidità ideologiche, come quelle che lo portavano a sminuire i legami storici fra «classe borghese» e «dottrina liberale» e a distorcere la ripresa che Gramsci faceva di Machiavelli¹⁶.

Nonostante qualche inciampo, però, questa pervicace ricerca di terzietà culturale fra cattolici e marxisti faceva di Bobbio e di Calamandrei – i cui dibattiti con Togliatti sulla carta stampata avevano avuto a oggetto il laburismo inglese¹⁷ – due figure tanto rispettate quanto sospettate dai rappresentanti delle opposte ideologie, e quindi referenti privilegiati per un confronto. Per

¹⁴ ID., *Politica e cultura. Atti del convegno di studio*, Bellinzona, 1963, ora in *Il dubbio e la scelta*, p. 55 e pp. 59-60.

¹⁵ Ne sono testimonianza gli articoli N. BOBBIO, *Elogio della coesistenza*, in *Il Ponte*, 1954, X, 1, pp. 12-13; ID., *La nostra democrazia*, in *Il Ponte*, 1954, X, 2, p. 183.

¹⁶ ID., *Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri*, in *Nuovi Argomenti*, 1954, 11, pp. 54-86, ora in *Politica e cultura*, cit., p. 170.

¹⁷ Cfr. E. COSTA, *Il "campo sperimentale" del socialismo: la vittoria laburista del 1945 e i suoi riflessi sulla sinistra italiana*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2011, 2, pp. 11-41.

Calamandrei era ovviamente *Il Ponte* la sede e lo strumento principale di tale politica della cultura, mentre Bobbio alla rivista fiorentina affiancava interventi in numerose altre sedi, guadagnandosi così i bonari rimbrotti del maestro.

Un inedito documento d'archivio ci permette di vedere come la bobbiana politica della cultura si svolgesse non solo sulle pagine delle riviste ma anche nelle loro redazioni. *Politica culturale e politica della cultura* era uscito sulla *Rivista di Filosofia*, a cui era legato anche Antonio Banfi, da Bobbio conosciuto per i comuni studi fenomenologici che avevano aperto la strada ad un'amicizia. Firmatario del manifesto antifascista crociano, Banfi era entrato nel PCI durante la Resistenza: se delle proprie scelte politiche rimase sempre convinto, soffrì però ostracismi – interni ed esterni al partito – verso le sue attività culturali e la sua difesa dell'«uso critico della ragione»¹⁸. In alcune occasioni, riuscì a Banfi di coniugare la matrice illuministica del suo pensiero con l'ispirazione marxista della sua azione, creando spazi di dialogo nei quali comunisti e antifascisti di diversa ascrizione ideologica potessero incontrarsi, come nel caso della Casa della Cultura che fondò a Milano insieme a Ferruccio Parri. Spesso però questi tentativi si dimostrarono impossibili. Le ragioni di questa impossibilità sono espresse in una lettera che Bobbio gli indirizzò il 5 ottobre 1951. Di fronte alla necessità di rinnovare gli organi direttivi della *Rivista di Filosofia*, Bobbio, esprimendo a Banfi i suoi dubbi, forniva una prima formulazione di *Politica culturale e politica della cultura*:

«La tradizione caratteristica della “Rivista di Filosofia” è racchiusa tutta nella sua indipendenza, che può implicare e forse ha implicato il vizio dell'elettismo, ma evita comunque il pericolo gravissimo (a cui altre riviste italiane non si sottraggono quando addirittura non lo invocano) della chiusura ideologica. Indipendenza per me significa per una rivista filosofica tenersi lontana da ogni politica culturale, da ogni cultura diretta da un ordine che non è culturale. Siamo perfettamente convinti che l'amico Banfi non ha una politica culturale da imporre ai suoi amici che la pensano diversamente da lui – e per questo lo accoglieremo a braccia aperte tra i collaboratori. Non siamo altrettanto sicuri che questa politica culturale non abbia il partito comunista, di cui tu sei un esponente rappresentativo proprio nel campo della cultura. Bada che con questo non voglio dire che il partito comunista faccia male ad avere la sua politica culturale. Dico semplicemente che farebbe male la “Rivista di Filosofia”, dato il suo carattere tradizionale e il genere di lotta estremamente libera ed elastica che vuole condurre, ad

¹⁸ Per i dissidi che Banfi affrontò a causa della doppia dimensione di storico della filosofia e dirigente di partito, mi permetto di rinviare a M. GISONDI, *La storiografia filosofica di Antonio Banfi: principi, metodo, prospettive*, in *Logos. Rivista di Filosofia*, 2023, 18, di prossima pubblicazione.

adottarla o comunque a far credere agli altri di averla adottata. In fondo, incontrandoci nella direzione della rivista, potremmo nutrire, ciascuno per proprio conto, qualche illusione. Noi, che la tua presenza tra i direttori faccia volgere gli sguardi benevoli verso di noi degli intellettuali comunisti (e sarebbe cosa di grande vantaggio anche ai fini della diffusione e della conquista di nuovi lettori); tu, di rimando, che la responsabilità tua per quel che si pubblica nella rivista non sia totale ma parziale, e che in fin dei conti la partecipazione ad una rivista di laici ti dia maggiore libertà che non la direzione da solo di una rivista di chierici. Ma sono solo illusioni. Temo che la realtà sarebbe ben diversa. Gli intellettuali comunisti continuerebbero a diffidare di noi e per giunta anche di te. Non solo non guadagneremmo nuovi lettori ma forse ne perderemmo qualcuno tra i vecchi. Quanto a te, non potresti a lungo difenderti sulla posizione della responsabilità limitata. Sono anche pronto a riconoscere che come la posizione della responsabilità limitata non varrebbe per te di fronte ai tuoi amici, non varrebbe neppure per noi di fronte ai nostri. Ma è chiaro allora che ne verrebbe un perpetuo equivoco in cui noi personalmente, data la vecchia amicizia e la stima reciproca, non ci lasceremmo avviluppare, ma non so quanto se ne avvantaggerebbe la rivista»¹⁹.

In epoca fascista gli intellettuali potevano scegliere – qualora il carcere, il confino o l'esilio non scegliessero per loro – soltanto tra l'algida indifferenza della torre d'avorio o l'asservimento al regime: era quest'ultimo il tradimento della cultura prostratosi al potere, quella *Trahison des Clercs* denunciata da Julien Benda e costantemente richiamata sia da Bobbio che da Calamandrei²⁰. In una «società democratica in formazione»²¹, qual era l'Italia del dopoguerra, il problema degli intellettuali si poneva per Bobbio in termini meno manichei, più complessi: non disertare di fronte ad un impegno di ricostruzione che appariva inderogabile, schierarsi a favore dei valori che il totalitarismo nazi-fascista aveva cancellato, ma farlo senza alimentare un clima di partigianeria. La soluzione indicata da Bobbio, come abbiamo visto, suggeriva di non seguire una *politica culturale* di partito, puntando invece sulla *forza non politica* del dialogo in difesa dei valori liberali e democratici. Per il torinese tale soluzione valeva per gli intellettuali in senso stretto, cioè per le voci riconoscibili e influenti nel dibattito pubblico; per Calamandrei essa acquistava rilevanza anche per coloro che occupavano funzioni direttive di medio o alto livello nella difficile transizione dall'autoritarismo

¹⁹ Lettera di Bobbio a Banfi, 5 ottobre 1951, Archivio Antonio Banfi (Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia), serie I *Corrispondenza*, sottoserie I/1 *Epistolario dalla lettera A alla lettera Z*, fascicolo 36 *Bobbio Norberto*.

²⁰ N. BOBBIO, *Julien Benda*, in *Il Ponte*, 1956, XII, 8-9, pp. 1377-1392, ora in *Il dubbio e la scelta*, cit., pp. 37-53.

²¹ ID., *Cultura vecchia e politica nuova*, in *Il Mulino*, 1955, 45, pp. 575-587, ora in *Politica e cultura*, cit., p. 195.

alla democrazia. In questo senso vanno letti alcuni dei paragrafi aggiunti alla riedizione dell' *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* uscita dopo la caduta del regime:

«Verrebbe voglia di dire che per un magistrato mantenere la sua indipendenza sia più difficile in tempi di libertà che in tempi di tirannia. In regime tirannico il giudice, se è disposto a piegarsi, non può piegarsi che in una direzione: la scelta è semplice tra il servilismo e la coscienza. Ma in tempi di libertà, quando le correnti politiche soffiano in contrasto da tutti i lati, il giudice si trova esposto come l'albero sulla cima del monte: se non ha il fusto ben solido, per ogni vento che tira rischia di incurvarsi da quella parte»²².

Alcuni dei dilemmi e delle dicotomie individuate da Bobbio per gli intellettuali *tout court* – isolarsi o servire durante una dittatura, parteggiare o disertare in tempi di fermento democratico – potevano per Calamandrei essere riferiti anche ai lavoratori intellettuali di minore esposizione pubblica, come i magistrati. Il suo giudizio sull'operato della magistratura durante e dopo il fascismo non fu univoco, sebbene fosse convinto che «*la trahison des clercs* ha avuto dai giudici minor contributo che da ogni altra categoria di intellettuali»²³. Nella restaurata libertà essi corrono però il rischio di cadere nel «conformismo» che spesso favorisce l'influenza di poteri esterni sul loro giudizio, o nella «comoda indifferenza del burocrate»²⁴, che di fronte ai dilemmi etici e deontologici generati dal contrasto fra la nuova Costituzione repubblicana e i persistenti codici fascisti, li spinge ad assecondare per inerzia questi ultimi. Ma proprio la cultura può fornire ai giudici un riparo dai venti politici più impetuosi e uno strumento per rifuggire dall'indolenza, sorda al mondo, del mestiere ripetuto:

«E invece si vorrebbe nel magistrato soprattutto larghezza di idee: la spregiudicata esperienza del mondo, la cultura che permette di intendere i lieviti sociali che bollono sotto le leggi, la letteratura e le arti, che aiutano a discendere nei misteri

²² P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (1959⁴), Milano, 2012, p. 240.

²³ *Ibid.*, p. XI. Preparando con Einaudi e Bobbio una *Antologia giudiziaria* per mostrare il mancato adeguamento della magistratura al dettato costituzionale, Calamandrei specificava: «[vorrei che] non fosse una esaltazione della magistratura (che in verità, in questo periodo, non merita di essere esaltata), ma neanche una diffamazione», in *Un «Ponte» per la democrazia*, cit., p. 75 (per il progetto incompiuto dell' *Antologia*, cfr. l' *Appendice* del volume). Su Calamandrei e il sistema giudiziario fascista, cfr. A. MENICONI, G. NEPPI MODENA (a cura di), *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, 2022, specialmente nel saggio di L.P. D'ALESSANDRO, *Una presenza scomoda: i magistrati del tribunale speciale nella transizione alla democrazia*, le pp. 96-105. Ben più duro il giudizio di Calamandrei su un'altra categoria di intellettuali, i costituzionalisti che si sforzarono di giustificare giuridicamente il regime fascista, cfr. P. CALAMANDREI, *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma-Bari, 2014, p. 90.

²⁴ *Id.*, *Elogio*, cit., p. 271 e p. 270.

più profondi dello spirito umano. Sotto il ponte della giustizia passano tutti i dolori, tutte le miserie, tutte le aberrazioni, tutte le opinioni politiche, tutti gli interessi sociali. E si vorrebbe che il giudice fosse in grado di rivivere in sé, per comprenderli, ciascuno di questi sentimenti: aver provato lo sfinimento di chi ruba per sfamarsi, o il tormento di chi uccide per gelosia; essere a volta a volta (e talvolta nello stesso tempo), inquilino e locatore, mezzadro e proprietario di terre, operaio scioperante e padrone d'industria. Giustizia è comprensione: cioè prendere insieme, e contemperarli, gli opposti interessi: la società di oggi e le speranze di domani; le ragioni di chi la difende, e quelle di chi la accusa. Ma se il giudice comprendesse tutto, forse non potrebbe più giudicare: *tout comprendre, c'est tout pardonner*. Forse, affinché la giustizia possa raggiungere i limitati scopi che la nostra società le assegna, essa ha bisogno, per funzionare, di orizzonti non troppo vasti e di un certo spirito conservatore che può parer gretteria. Gli orizzonti del giudice son segnati dalle leggi: se il giudice comprendesse quel che c'è al di là, forse non potrebbe più applicarle con tranquillità di coscienza. È bene che non si accorga che la funzione che la nostra società assegna alla giustizia è spesso quella di conservare le ingiustizie consacrate nei codici»²⁵.

Non s'intenda l'ultimo paragrafo come una chiosa sarcastica: per un verso, Calamandrei effettivamente riconosce la necessità di far sì che le aule dei tribunali non accolgano i tumulti che ne circondano i palazzi, sì da permettere ai giudici di operare in un quadro riconoscibile e non sdruciolevole di norme. Per altro verso però, è chiaro l'attacco di Calamandrei a quelle «ingiustizie consacrate nei codici» di un passato autoritario e fascista, che persistono nella giovane Repubblica democratica. Ed è lo stesso attacco che pronuncerà, con l'incisività della sua oratoria forense, nell'arringa di difesa di Dolci, insistendo ancora sulla rilevanza della cultura come veicolo di una giustizia a venire:

«Per questo, signori Giudici, voi avete visto le “correnti di pensiero”, che in questo momento sono vicine a Danilo, sfilare in quest'aula a testimoniare. Esse non sono arrivate qui per esercitare su di voi pressioni o intromissioni sulla vostra coscienza intemerata e fiera: sono venute soltanto per testimoniare la loro solidarietà a Danilo. Ma questa solidarietà della cultura italiana per Danilo Dolci è un fatto, che voi non potete ignorare; siete anche voi uomini del nostro tempo, e anche voi sentite il dovere di valutarle, di spiegarle storicamente»²⁶.

²⁵ *Ibid.*, pp. 272-273.

²⁶ *Id.*, *Arringa*, cit., p. 289.

Per Bobbio l'intellettuale non poteva più isolarsi, ma il suo compito – contrariamente alla soluzione gramsciana – non era parteggiare, quanto far sentire costantemente la sua voce a difesa di principi (giustizia, verità, libertà) e obiettivi (eguaglianza sostanziale dei diritti individuali) che quasi sempre si muovevano su un piano differente da quello della *politique politicienne* e del quotidiano scontro partitico. Calamandrei sembra condividere le premesse bobbiane pur senza teorizzarle con la stessa analitica sistematicità, ma sprona soprattutto la cultura ad avere maggiore attenzione al legame fra soprusi, bisogni materiali ed esercizio dei diritti di cittadinanza. Le due posizioni sono non dicotomiche ma complementari. In esse emergono, dal lato bobbiano, la centralità del dubbio, elemento fondante del dialogo fra ideologie differenti; dal lato calamandreiano, una fede, non religiosa ma terrena, nella costruttività umana, nella possibilità che i sistemi della cultura e del diritto possano concorrere alla realizzazione di una giustizia che non sia vuoto rispetto di norme teorizzate ma incarnata e progressiva affermazione di dignità sociale.

3. Diritto

Fede nel diritto è non a caso il titolo che Calamandrei scelse per una delle sue più significative e coraggiose conferenze, tenuta il 21 gennaio del 1940 a Firenze:

«Questa è la gioia e la fede del giurista: portare in mezzo agli uomini, e specialmente in mezzo alla povera gente, la sensazione che l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge non è una beffa a cui i giudici volgono le spalle, ma è una realtà che vive e si afferma, più forte di ogni prepotenza e di ogni soperchieria; dare all'inerte che vuol vivere in laboriosa pace la certezza dei suoi doveri, e con essa la sicurezza che intorno al suo focolare e intorno alla sua coscienza la legge ha innalzato un sicuro recinto dentro il quale è intangibile, nei limiti della legge, la sua libertà; e sopra tutto far intendere alla gente che questa astrattezza delle leggi, la quale ai profani dà l'impressione ch'esse siano dei comandi a vuoto distaccati dalla realtà e troppo ipotetici per essere presi sul serio, è in realtà la formula logica della solidarietà e della reciprocità umana, che è la più efficace forza di coesione della società e la condizione essenziale d'ogni civiltà vera»²⁷.

²⁷ ID., *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari, 2008, p. 104. Gli appunti preparatori della conferenza sono pubblicati ora in G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022, pp. 341-364.

La «fede nei giudici» era stata un elemento centrale dell'*Elogio*, sin dalla prima edizione del 1935, ed era una fiducia non tanto e non solo nelle capacità tecniche del magistrato quanto nel suo istinto di giustizia: «il giudice ottimo è quello in cui, sulla cauta cerebralità, prevale la pronta intuizione umana. Il senso della giustizia, per il quale, appresi i fatti, si sente subito da che parte è la ragione, è una virtù innata, che non ha niente a che vedere con la tecnica del diritto»²⁸. I parallelismi giudici/preti, rito giudiziario/rito religioso, magistratura/ordine sacerdotale innervano poi anche i paragrafi aggiunti nell'edizione del 1954. Se da un lato Calamandrei sottolineava così i rischi di conformismo e dogmatismo nella macchina giudiziaria, dall'altro richiamava costantemente come virtù del giudice ottimo la *pietas* e il senso umano delle cose. Queste virtù sono però innate, quasi un dono di natura, e l'*Elogio* è prodigo di metafore che richiamano un naturalismo disincantato ma ineludibile, utile a spiegare i fenomeni più disparati: se un processo si svolgesse senza avvocati, arrancherebbe disorientato come un coleottero a cui siano strappate le antenne; la richiesta di assegnazione dei processi più complicati da parte dei giudici bramanti una promozione rassomiglia all'emigrazione controcorrente delle anguille per la riproduzione; le vicende umane intrappolate negli incartamenti di processi che durano decenni ricordano una farfallina rinsecchita fra le pagine di un libro antico²⁹.

Più in generale, «fino dai tempi di Giustiniano [...] il processo era immaginato come un organismo vivente»³⁰, e sebbene l'accento che Calamandrei vi fa non appaia definitivo, sono il tono e la frequenza dei suoi richiami a mantenere in primo piano questo naturalismo. È lo stesso Calamandrei, in veste di scrittore con l'*Inventario* o di tassonomista con l'erbario giovanile³¹ a fornirci un atlante di questo naturalismo, germogliato nel terreno argilloso delle balze di Montepulciano ove, al di sotto delle radici d'olivo, fossili vecchi milioni di anni rammentano costantemente la bellezza e la caducità del mondo. «Il ruolo del giurista», ha scritto in merito Francesco Cocozza, «sembrerebbe, dunque, assumere in Calamandrei punti di contatto con quello del naturalista», per cui, seppur come suggestione, resta la sensazione di un «raffronto tra *leggi di natura* e *leggi che ordinano la vita degli uomini*»³².

²⁸ P. CALAMANDREI, *Elogio*, cit., p. 175.

²⁹ *Ibid.*, p. 54, p. 177 e pp. 263-264.

³⁰ *Ibid.*, p. 153.

³¹ ID., *Inventario della casa di campagna* (1941), a cura di S. Calamandrei, Roma, 2013; P. RONCARATI, R. MARCUCCI, *Codici e rose. L'erbario di Piero Calamandrei tra storia, fiori e paesaggio*, Firenze, 2015.

³² F. COCOZZA, *Postfazione*, in *Codici e rose*, cit., p. 158.

A un diverso genere di raffronti ricorre il Bobbio giurista: i suoi esempi ed argomentazioni prediligono la logica all'aneddotica, l'analogia alla metafora, l'ipotesi analitica al caso pratico, la storia del pensiero giuridico e politico alla storia naturale o dell'arte, la squadrata geometria urbana sabauda ai dolci saliscendi della campagna toscana, il giusnaturalismo moderno dei contrattualisti al naturalismo senza tempo di Calamandrei. Valga a mo' di esempio questo passaggio della *Teoria generale del diritto*:

«Possiamo paragonare il nostro procedere nella vita al cammino di un pedone in una grande città: qua la direzione è proibita, là la direzione è obbligatoria; è anche là dove è libera, la parte della strada su cui egli deve tenersi è in genere rigorosamente segnata. Tutta la nostra vita è cosparsa di cartelli indicatori, dei quali gli uni comandano di tenere un certo contegno, altri proibiscono di tenere un altro contegno. Molti di questi cartelli indicatori sono costituiti dalle regole del diritto»³³.

Non ci sono anguille che risalgono i fiumi delle gerarchie forensi, né insetti che restano intrappolati nelle dimenticanze dei giudici, ma uomini che vivono ordinatamente in una società tanto realistica quanto astrattiva. Si può forse ravvisare in questo stile argomentativo uno dei lasciti hobbesiani che attraversano il pensiero di Bobbio. D'altronde Hobbes, nonostante la sua radicale «sfiducia della libertà», risaltava agli occhi di Bobbio per il suo realismo, nonché per la sua posizione ibrida fra la «corrente giusnaturalistica» e le «teorie positivistiche»³⁴. Un ibridismo in cui lo stesso Bobbio talvolta si era riconosciuto: «di fronte allo scontro delle ideologie, dove non è possibile alcuna tergiversazione, ebbene sono un giusnaturalista; riguardo al metodo, sono, con altrettanta convinzione, positivista; per quel che si riferisce, infine, alla teoria del diritto, non sono né l'uno né l'altro»³⁵.

Calamandrei non condivideva questa ripresa, seppur condizionata, del giusnaturalismo. Se di naturalismo si può parlare nel suo caso per spiegare alcuni fenomeni della vita del diritto, esso procede per singole similitudini, senza riconoscere nessuna razionalità intrinseca all'ordine naturale dalla quale dedurre diritti o strutture normative:

«Questo del diritto naturale, rivelato o scritto nelle coscienze, è un modo di dire per intendere la coscienza morale: questo senso di giustizia, che porta a criticar

³³ N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, p. 4.

³⁴ ID., *Thomas Hobbes*, Torino, 1989, p. 69 e p. 111.

³⁵ ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965, p. 146. Il giusnaturalismo costituisce un elemento chiave per comprendere l'evoluzione del pensiero di Bobbio. Cfr. la fondamentale *Presentazione* di T. Greco in N. BOBBIO, *Il giusnaturalismo moderno*, Torino, 2009.

la legge come ingiusta in generale o come iniqua nella concreta applicazione a un caso singolo di cui non può tenere nella dovuta considerazione i singoli caratteri, è in sostanza al centro della coscienza morale, e parlar di diritto naturale non è che confondere le idee»³⁶.

Ma, appunto, l'elemento che accomuna il peculiare naturalismo di Calamandrei al peculiare giusnaturalismo di Bobbio è la costante possibilità – che non incrina né il processualismo del fiorentino, né la teoria del diritto del torinese – dell'appello al cielo di Locke, del richiamo di Antigone a leggi eterne ed universali, iscritte nella coscienza, gerarchicamente superiori al diritto codificato. Per Calamandrei questo richiamo sembra vivere costantemente nelle intercapedini morali del diritto quotidianamente praticato, oppure manifestarsi nel contrasto fra la Costituzione, legge che muove verso la civiltà a venire, e i codici ancorati al passato come i regolamenti fascisti di polizia: non a caso difendendo Dolci, che questo contrasto aveva incarnato e reso manifesto, Calamandrei si richiamava proprio ad Antigone. Per Bobbio, invece, questo richiamo sembra confinato all'affermazione di alcune verità e diritti fondamentali, su cui bisogna costruire una solida teoria giuridica che difenda l'individuo dall'arbitrio del potere e dalla degenerazione dello Stato:

«Il giusnaturalismo offre il principale sostegno alla concezione dei limiti del potere statale: il quale è considerato limitato perché al di sopra della legge positiva è posta la legge naturale da cui derivano agli individui diritti originari, precedenti alla instaurazione della società civile, che la società civile una volta costituita non può in alcun modo violare, ma deve garantire a costo di dissolversi e di aprire la strada all'affermazione del diritto di resistenza, che è esso stesso un diritto naturale»³⁷.

Bobbio radica, storicamente e filosoficamente, la concezione liberale dei limiti del potere dello Stato nella tradizione giusnaturalistica moderna. Il naturalismo di Calamandrei, invece, convergendo con la dottrina processualistica del suo maestro Chiovenda, cerca nella vita concreta e procedurale del diritto gli spazi – persino architettonici³⁸ – per far sì che l'organismo vivente della giustizia, pur ancorato agli ideali di imparzialità e certezza del diritto, permetta sempre agli uomini – giudici, avvocati, parti, imputati – di guardarsi negli occhi, ascoltarsi, dibattere, controbattere e, quando possibile, convenire.

³⁶ P. CALAMANDREI, *Non c'è legalità senza libertà*, Roma-Bari, p. 22.

³⁷ N. BOBBIO, *Benedetto Croce e il liberalismo*, in *Rivista di Filosofia*, 1955, 3, ora in *Politica e cultura*, cit., pp. 246-247.

³⁸ Cfr. P. CALAMANDREI, *Elogio*, cit., pp. 317-336.

Le due posizioni non sono speculari ma complementari: pur con approcci differenti rispetto alle fonti del diritto, condividono un comune richiamo alla tradizione illuministica italiana: nel 1945, al Cattaneo «riformatore illuminista» di Bobbio si affianca il Beccaria di Calamandrei³⁹. Altro punto di contatto fra i due era Francesco Ruffini, autore non esattamente ascrivibile a quella tradizione illuministica. Egli fu però uno dei maestri della Torino universitaria del giovane Bobbio, nonché oppositore risoluto del regime e autore nel 1926 di quel *Diritti di libertà* che Calamandrei, curandone la riedizione nel 1946, trasformò in un manifesto programmatico della stagione giuridica e politica che allora si apriva:

«Tra la dottrina giusnaturalistica che li considerava come fondati sulle insopprimibili esigenze spirituali della natura umana e quindi come anteriori allo stato, e il positivismo giuridico che li riduceva ad un effetto riflesso e successivo della preesistente sovranità dello stato, dalla quale sola si faceva dipendere così il riconoscimento come la negazione di essi, il Ruffini sosteneva allora che nello «stato di diritto» i diritti individuali e l'ordinamento giuridico sorgono ad un punto: sicché non ha senso ricercare quale di essi sia il *prius* e quale il *posterius*. Ma oggi, qualunque sia la conclusione a cui si possa arrivare in sede di astratta dogmatica, è certo che il problema concreto si presenta per noi, *sperimentalmente*, proprio nei termini in cui allora lo poneva il Ruffini: perché oggi, mentre da una parte la libertà ha ripreso nelle coscienze, attraverso le prove di questi vent'anni, il valore di una indiscutibile esigenza morale che si pone come premessa preliminare d'ogni ricostruzione costituzionale, da un'altra parte la costituente rappresenta proprio il momento iniziale di questa ricostruzione: sicché, nel deliberare la nuova costituzione italiana, noi potremo assistere e partecipare a questo contemporaneo levarsi sull'orizzonte giuridico delle libertà individuali e della sovranità dello stato, che li riconoscerà, più che come suoi propri limiti necessari e congeniti, come sua giustificazione e come sua fonte. Nel momento storico che attraversiamo libertà individuali e stato non si presentano più, come quando il Ruffini scriveva, in posizione di forze antagoniste, nel contrasto delle quali possa essere utile discutere, a sostegno dell'una o dell'altra, della loro priorità; oggi, se si deve credere alle professioni di fede democratica che figurano come premessa comune nei programmi di tutti i partiti, le libertà individuali si pongono come elementi essenziali del sistema costituzionale che si sta per fondare, come forze motrici senza le quali il congegno dello stato democratico non potrebbe entrare in azione»⁴⁰.

³⁹ C. CATTANEO, *Stati uniti d'Italia*, a cura di N. Bobbio, Torino, 1945; C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1945.

⁴⁰ P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, introduzione a F. RUFFINI, *Diritti di libertà* (1946), Firenze, 1975, pp. XI-XIII.

La differenza di sfumature fra la difesa bobbiana e quella calamandreiana dei diritti individuali sta nel fatto che, nel secondo caso, «le libertà politiche individuali sono necessarie non solo come riconoscimento politico della dignità morale di ogni persona, ma anche come mezzo per rendere operosa e feconda la vita politica della comunità e per far sì che tutti i cittadini possano liberamente contribuire colle loro migliori forze individuali alla formazione ed al perenne rinnovarsi di quella volontà comune che, nella democrazia, è l'unico titolo di legittimazione dell'autorità»⁴¹. Non che in Bobbio questa dimensione “collettiva” dei diritti individuali fosse assente, ma in Calamandrei essa appariva sempre più preponderante sia per le ragioni politiche appena richiamate, sia per il suo valore sociale: «niente vieta logicamente», scriveva infatti nel 1944, «di allargare il campo di questi *diritti di libertà*, che sono il presupposto di qualsiasi ordinamento liberale: diritto alla casa, diritto di accesso alle scuole superiori, diritto al lavoro, diritto alla assicurazione contro la infermità e la vecchiaia»⁴². La nuova concezione della legalità doveva contemperare anche questi aspetti.

Come ha mostrato Giulio Donzelli attingendo ad appunti inediti, nel corso degli anni '40 «la strenua difesa del principio legalità»⁴³ di Calamandrei – improntata a contrastare le correnti del «diritto libero» degli Stati totalitari – era entrata in crisi di fronte a provvedimenti come le leggi razziali. La *Certezza del diritto*, a cui era dedicato lo studio di Flavio Lopez de Oñate apprezzato sia da Calamandrei che da Bobbio, non poteva però valere come principio formale di eguaglianza laddove il contenuto delle leggi istituzionalizzava la persecuzione e l'ingiustizia. La legalità, che per Calamandrei aveva significato già nel suo senso formale «la solidarietà e la reciprocità dei rapporti umani»⁴⁴, andava riaffermata, ma il giurista non poteva più limitarsi a riceverla dal legislatore: doveva partecipare alla rifondazione del sistema delle leggi. Più che il lavoro sul Codice di procedura civile del 1942, fu l'Assemblea costituente a permettere a Calamandrei di contribuire a questa nuova legalità. Ma il suo impegno fu forse ancora maggiore negli anni che seguirono la promulgazione della Carta, quando l'evoluzione della politica nazionale lo riempì di indignazione per la mancata aderenza – se non per l'esplicito sabotaggio – del dettato costituzionale. Alle tante delusioni per il lento o mancato rinnovamento del sistema giudiziario, si accompagnò però la gioia per i grandi passi come la tanto agognata entrata in funzione della Corte costituzionale. Da essa Calamandrei sperava venissero gli impulsi di adeguamento sia alle «norme precettive» che alle «norme meramente

⁴¹ *Ibid.*, p. XIV.

⁴² ID., *Non c'è libertà senza legalità* (1944), a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari, 2013, p. 37.

⁴³ G. DONZELLI, *Diritto e politica*, cit., p. 166.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 167.

programmatiche»⁴⁵ della Costituzione, cioè di quelle che dovevano dare una nuova forma alla società senza «distruggere il senso della legalità, cioè il rispetto delle regole del gioco per cui, per modificare le leggi, bisogna seguire la via tracciata dalle leggi»⁴⁶.

Legalità e «regole del gioco» – espressione frequentemente richiamata da Bobbio nei suoi scritti maturi sulla democrazia – come vie d’uscita dal regime dell’ingiustizia. È qui che la fede nel diritto di Calamandrei si contamina, attraverso il salto di fiducia «*sperimentale*» della Costituente, con una fede nella volontà politica dei partiti antifascisti di inverare un sistema di legalità che non solo restauri le libertà individuali calpestate dal fascismo, ma a partire da esse espanda i diritti sociali muovendo un passo in avanti in direzione della giustizia sostanziale.

4. Politica

Legalità, intesa come principio di solidarietà, e «regole del gioco», ovvero *governo delle leggi* invece che *governo degli uomini*, costituivano i cardini di quella «battaglia illuministica contro l’arbitrio»⁴⁷ che fu non solo il motore della riflessione giuridica di Bobbio e Calamandrei, ma anche il cuore della loro iniziativa politica. Dal punto di vista pratico, l’esperienza politica di Bobbio in quegli anni si esaurì sostanzialmente nel 1946 con la candidatura per spirito di servizio col Partito d’Azione all’Assemblea costituente, dove, a differenza del compagno di partito Calamandrei, non risultò eletto. L’affermazione elettorale dei partiti di massa impedì agli azionisti di mantenere il ruolo di primo piano che avevano avuto nel CLN. Bobbio diede poi il suo contributo per «l’ultima battaglia combattuta dagli ex azionisti insieme con i comunisti»⁴⁸, quella contro la legge truffa voluta dalla DC per ottenere un indebito premio di maggioranza alle elezioni del 1953. A guidare quell’impresa in Unità Popolare c’erano Parri e ovviamente Calamandrei. Di impresa realmente si trattò perché, com’è noto, pur ottenendo meno dell’1% dei voti e nessun seggio, la lista fu determinante per il mancato raggiungimento democristiano del premio di maggioranza.

Non si trattò solo di una battaglia contingente: i concetti di legalità e governo delle leggi, infatti, avevano una naturale traduzione politica in un regime di alternanza democratica, che i primi anni di governo DC e di appartenenza alla sfera d’influenza americana avevano *de facto* reso

⁴⁵ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), Milano, 2000, p. 10.

⁴⁶ ID., *Non c’è libertà senza legalità*, cit., pp. 58-59.

⁴⁷ N. BOBBIO, *Cultura e fascismo*, in AA.VV., *Fascismo e società italiana*, Torino, 1973, pp. 228.

⁴⁸ ID., *Autobiografia*, Roma-Bari, 1997, p. 103.

impossibile in Italia⁴⁹. Se rispetto alla questione della legalità, Calamandrei e Bobbio potevano rifarsi ad una tradizione italiana prefascista, forse anche mitizzata, rispetto al pluralismo e all'alternanza di governo la storia nazionale dei decenni precedenti offriva pochi appigli, spingendoli entrambi a guardare all'Inghilterra come esempio virtuoso⁵⁰.

Essa era non solo la patria del liberalismo, ma anche il luogo in cui le vittorie laburiste del dopoguerra sembravano dimostrare come fosse possibile avanzare verso il socialismo per via diversa da quella sovietica, senza rinunciare alla democrazia. Bobbio, che si recò in Inghilterra nel 1945 e nel 1955, ricorderà *Il Ponte* come rivista «politicamente (e utopicamente) orientata verso il laburismo»⁵¹, come in effetti testimonia il numero monografico *L'esperienza socialista in Inghilterra* del maggio-giugno 1952.

Il laburismo valeva come esempio anche di lungimirante politica diplomatica: da primo ministro, Clement Attlee aveva fatto dell'Inghilterra il primo paese a riconoscere formalmente la Repubblica popolare cinese nel gennaio del 1950, e quattro anni dopo aveva fatto parte della delegazione del Labour che visitò il paese asiatico su invito di Zhou Enlai. Se l'Inghilterra era un punto di riferimento per molti liberalsocialisti, la Cina generò in alcuni di essi una fascinazione, non esente da critiche. Nel 1955, fu Calamandrei a guidare, accompagnato anche da Bobbio, la prima delegazione ufficiale italiana in Cina.

Il viaggio produsse l'importantissimo volume de *Il Ponte* intitolato *La Cina d'oggi*⁵² dell'aprile 1956, ma generò anche numerose critiche da parte di ex azionisti che accusarono Calamandrei di eccessiva complicità con gli anfitrioni cinesi. In realtà, il tentativo di aprire un canale di comunicazione col comunismo cinese non annebbiò lo sguardo critico dei delegati, come testimonia il contributo di Bobbio al numero speciale de *Il Ponte*, dedicato alle *Linee fondamentali della costituzione cinese*.

Se in relazione al dibattito ideologico-culturale la posizione di Calamandrei e Bobbio nei confronti del comunismo era di critica con l'accento posto insistentemente su diritti di libertà e

⁴⁹ P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), Milano, 2000, pp. 116-119.

⁵⁰ Riprendevano in tal modo un'anglofilia liberalsocialista che può esser fatta risalire almeno al 1924, quando Piero Gobetti aveva stimolato vari autori ad analizzare quel sistema politico così diverso dall'incipiente regime fascista, cfr. G. ANSALDO, M. BORSA, A. CRESPI, G. DE RUGGIERO, F.P. GIORDANI, *Che cos'è l'Inghilterra*, Torino, 1924, riedito con postfazione di P. Bertinetti, Roma, 2023.

⁵¹ N. BOBBIO, *Autobiografia*, Roma-Bari, 1997, p. 91.

⁵² Recentemente riedito in edizione critica arricchita di inediti a cura di S. CALAMANDREI, *La Cina e il Ponte. Settantacinque anni dopo*, 2020, 5.

pluralismo, quando le questioni venivano affrontate dal punto di vista politico nazionale la loro posizione diventava quasi di difesa del PCI e del suo ruolo storico nella Resistenza, nella Costituente e nello sviluppo della prima legislatura. Esemplare in questo senso è *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in cui Calamandrei, in piena seconda legislatura, riconosceva al PCI una totale fedeltà alla democrazia e allo spirito della Costituzione, accusando invece la DC di averli traditi.

Non si trattava di avvicinamento ideologico, ma di riconoscimento storico del fatto che l'ostracismo illegale verso i comunisti non solo contraddiceva la Costituzione, ma danneggiava la stessa democrazia che il governo proclamava di voler difendere dal totalitarismo rosso. Anche Bobbio, per vie più sotterranee, condivideva le stesse considerazioni di Calamandrei⁵³. Se da un lato, dunque, i due non facevano sconti sul piano del dibattito culturale e ideologico, dal punto di vista della politica pratica – in cui Calamandrei fu coinvolto più di Bobbio – si trovarono spesso schierati a fianco dei comunisti *italiani* (la specificazione nazionale era ovviamente dirimente)⁵⁴.

Scomparso il Partito d'Azione, Calamandrei e Bobbio scelsero fra i due blocchi una posizione scomoda: condividevano la visione socialista di un progresso graduale ma non “saltavano il fosso” che li separava dai comunisti; denunciavano le privazioni di libertà del socialismo reale in Unione Sovietica e nei paesi comunisti dell'Est, ma rifuggivano l'anticomunismo becero delle destre e di buona parte della DC, mantenendo l'attenzione su esperimenti ancora in corso di definizione come quello cinese. Politicamente, rimaneva sullo sfondo fra loro una differenza di toni: per l'ultimo Calamandrei, l'ideale della giustizia si andava avvicinando molto a quello di uguaglianza; Bobbio, dopo la scomparsa di Calamandrei, sembrò muoversi nella direzione contraria, sussumendo il concetto di eguaglianza in quello di giustizia⁵⁵.

5. Conclusione: giustizia

Che si muovesse sul piano della cultura, del diritto o della politica, l'ideale che guidò Calamandrei e Bobbio in quel momento straordinario che fu il primo decennio del dopoguerra fu quello di una giustizia di matrice illuministica: indipendenza e impegno civile degli intellettuali ne erano l'espressione culturale; diritti di libertà e legalità intesa come principio di solidarietà sociale ne

⁵³ Parlando del sistema politico inglese, Bobbio scriveva a Calamandrei il 4 aprile 1955: «è l'unica difesa, onesta, che ci rimane contro i comunisti», in *Un «Ponte» per la democrazia*, cit., p. 42.

⁵⁴ Cfr. N. AJELLO, *Intellettuali e PCI. 1944-1958*, Roma-Bari, 1997, p. 275.

⁵⁵ Cfr. N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà* (1977), Torino, 2009, p. 6.

definivano la dimensione giuridica; pluralismo e alternanza democratica volevano esserne l'applicazione politica.

Culturalmente, Calamandrei e Bobbio riuscirono pienamente ad inverare quell'ideale; giuridicamente lo videro spesso frustrato, a volte realizzato; politicamente esso, pur quasi non avendo margini di manovra, fu in grado di influire su momenti determinanti della primigenia storia repubblicana. Ma la dimensione in cui la loro concezione della giustizia si è più fortemente affermata è proprio quella di un ideale: la base di una mitologia etico-civile che, pur con molti aspetti critici e caratteristiche forse ormai obsolete, costituisce una fonte di ispirazione, uno sprone al riscatto in tempi tanto tragici quanto disincantati quali sono quelli che stiamo vivendo.

MARCELLO GISONDI
Globernance – Instituto de Gobernanza Democrática

CALAMANDREI, L'AVVOCATURA E LA FUNZIONE PUBBLICA DEL PROCESSO

1. Calamandrei avvocato - 2. Calamandrei, l'avvocatura e il progetto di riforma della giustizia civile negli anni '20 - 3. Calamandrei e la riforma del processo civile: tra la concezione pubblicistica del processo e il principio di legalità - 4. Alla ricerca del "giusto processo". Dall'avvocato in Costituzione all'avvocato fuori dalla Costituzione?

Abstract

Piero Calamandrei è stata una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto. Il suo pensiero giuridico non può essere inteso se non considerando questi due aspetti fondamentali della sua vita di professore e avvocato: da una parte la speculazione teorica della scienza giuridica e dall'altra l'attività forense quale naturale vocazione alla ricerca della giustizia. Fin dai primi lavori universitari, nel pensiero giuridico di Calamandrei emerge il dato costante dell'antiformalismo, cioè la tendenza a vedere nelle regole del processo non soltanto i meccanismi tecnici essenziali a regolarne la procedura, ma lo spazio attraverso cui garantire il rispetto della legalità e della certezza del diritto. Da ultimo, con la fine della guerra e quindi della dittatura, Calamandrei vedrà nel processo lo strumento più idoneo a realizzare una nuova legalità di carattere sostanziale necessaria a garantire l'effettiva attuazione dei diritti e delle libertà costituzionali.

Piero Calamandrei has been one of the most prominent figures of the 19th century in the study and in the practice of law. His legal thought can be fully appreciated only keeping into consideration the two fundamental aspects of his career: the academic investigation and his activity as a lawyer, the theoretical speculation on the legal doctrine and his legal practice meant in its most noble intent of search for justice. Since his earliest university works, it emerges Calamandrei's constant desire to go beyond the formalism of the legal process, the inclination to see in the rules of the trial not only the technicalities necessary to the correct development of the procedure but a way through which respect for legality and legal certainty are granted. Lastly, with the end of World War II and of the Fascist dictatorship, Piero Calamandrei will recognize in the trial the most appropriate instrument to realize a new legality in substantive terms which is necessary to grant the effective implementation of the Constitutional rights and freedoms.

Keywords: Piero Calamandrei, Lawyer, Constitution, Reform of the Civil Process, Legal Certainty.

1. Calamandrei avvocato

Scorrendo l'intera bibliografia di Calamandrei, ci si rende conto non soltanto della mole della sua produzione giuridica¹, ormai nota ai più, ma anche della varietà degli argomenti trattati.

¹ Per cogliere la ricchezza e la vastità degli interessi di Calamandrei basta scorrere la bibliografia completa dei suoi lavori pubblicata in appendice al X volume delle *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1984 (adesso riedite da RomaTrE-Press e disponibili in consultazione gratuita anche dal sito web della Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei"). In particolare sulla produzione letteraria – dove resta esemplare l'*Inventario della casa di campagna pubblicato* nel 1941 con l'editore Le Monnier – cfr. G. LUTI, *Piero Calamandrei letterato*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei, Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 49-70.

Lo stupore si fa ancora più grande se si considera insieme alle opere giuridiche anche l'intera produzione letteraria². Vero è che fin dai suoi primi lavori è possibile scorgere un comune metodo di lavoro caratterizzato da un netto rigore scientifico e da uno straordinario spirito interpretativo.

In questo senso basterebbe rievocare la prima "opera" giovanile di Calamandrei quando da bambino si cimentò, da imberbe naturalista, nella raccolta di differenti specie vegetali per la composizione del suo erbario³. Quell'attività di ricerca e selezione minuziosa delle piante già sembrava preparare il giovane studioso al *modus operandi* tipico di un qualsiasi procuratore legale chiamato a raccogliere i fatti da provare in giudizio, a catalogare scrupolosamente gli elementi probatori da sussumere nella fattispecie legale.

L'innata curiosità intellettuale condurrà Calamandrei nel corso di tutta la sua vita ad interessarsi delle vicende umane con quella sensibilità e quell'acume tipici della tradizione rinascimentale e umanistica fiorentina: l'uomo al centro dell'universo, come perno nello studio di tutte le scienze tra le quali spicca quella del diritto.

La medesima *curiositas* guiderà Calamandrei anche nelle sue ricerche archivistiche di carattere storico-artistico. Ne rappresentano un esempio lampante la pubblicazione degli studi su Piero della Francesca⁴ e la recente riedizione dei suoi scritti sulla vita e le opere di Benvenuto Cellini⁵. A seguito di una vastissima ricognizione documentaria e attraverso una inedita scelta metodologica Calamandrei descrive mirabilmente il percorso dell'artista fiorentino attraverso la storia delle sue vicende processuali (*rectius* criminali)⁶. I risultati eccezionali dello studio sono il frutto di un originalissimo pensiero interpretativo dei documenti raccolti e studiati da Calamandrei⁷. Anche in

² Per una riconsiderazione della passione letteraria e politica dell'uomo di legge si veda R. BARZANTI, *Alla ricerca della patria perduta*, in S. CALAMANDREI, R. BARZANTI (a cura di), *Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei*, Montepulciano, 2003, pp. 11 ss. Cfr. anche M. GIANNINI, *La formazione culturale di Calamandrei, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi per un grande maestro*, cit., pp. 31-47.

³ Nel volume *Codici e rose*, curato dalla studiosa ferrarese Paola Roncarati e da Rossella Marcucci, botanica padovana, sono state evidenziate le sue precoci e spiccate doti di naturalista, editando e commentando per la Olschki il suo erbario di adolescente, conservato nell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Cfr. P. RONCARATI, R. MARCUCCI, *Codici e rose*, Firenze, 2015.

⁴ P. CALAMANDREI, *Un incontro con Piero della Francesca*, Roma, 2015.

⁵ ID., *Il sigillo di Benvenuto Cellini e altri scritti celliniani*, Roma, 2021.

⁶ «Se prima di Calamandrei era ben noto, dall'autobiografia e dalla letteratura artistica, che Benvenuto era stato per temperamento violento e litigioso, dopo la sua vastissima ricognizione documentaria si ebbe la percezione, tanto sbalorditiva quanto irreversibile, del peso e della rilevanza che nella vita intera del Cellini avevano avuto le sue azioni nei campi del diritto» (*ibid.*, p. XVI).

⁷ In questo senso nell'introduzione all'opera su Benvenuto Cellini la Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze esprime così il suo giudizio sul lavoro di ricerca di Calamandrei: «Gli eccellenti risultati del metodo di Piero Calamandrei diedero un decisivo impulso a questo specifico genere di ricerche, che si concentra sui risvolti giudiziari della vita e dell'operato di un artista [...]. Prima di Calamandrei, però, nessuno aveva ricostruito e

questo importante lavoro di ricerca storica e archivistica Calamandrei si avvale degli strumenti tipici del giurista che, intento a preparare le proprie argomentazioni, seleziona – tra faldoni di carte, codici e leggi – gli elementi di fatto e di diritto utili a discutere e sostenere le proprie tesi in giudizio.

La grande passione per la letteratura e la storia dell'arte in generale non rappresentava però per Calamandrei solo un semplice *divertissement*, una pausa necessaria per riprendersi dalle fatiche dello studio del diritto, ma piuttosto un modo per riaffermare con differenti registri linguistici la propria visione intellettuale e morale del mondo⁸. Un approccio che Calamandrei descriverà anche nelle pagine del suo Diario durante gli anni del fascismo, invitando a leggere “tra le righe” quanto da lui scritto, interpretando il linguaggio allusivo utilizzato, dove la protesta era scritta «non sulle righe ma tra le righe: non per quello che era detto ma per quello che era taciuto»⁹.

La prodigiosa capacità di argomentazione accompagnata da uno «splendido nitore della prosa»¹⁰ evidenzia in Calamandrei un'innata *forma mentis* giuridica che riesce ad esprimere tanto negli scritti letterari quanto più in quelli di diritto dove «le sue pagine più ardue, più scientificamente impegnate, sono un godimento per chi legge, foss'anche un “non addetto ai lavori”»: per la sovrana chiarezza, la ricchezza della cultura non soltanto specialistica, la scintillante arguzia, lo slancio morale, la continua immersione del problema giuridico nella vita di tutti i giorni, di tutti gli uomini»¹¹.

Come ricordato nella sua biografia, nei primi anni di patrocinio forense Calamandrei, nonostante la sua passione per la ricerca scientifica, «già si preparava alla professione, quasi senza rendersene conto» e in ciò «lo soccorreva l'innata convinzione dell'utilità della scienza giuridica»¹².

contestualizzato una paragonabile “banca dati”, per usare una dizione di attualità, concernente l'artista, le sue turbolente vicende personali e professionali, le sue stupefacenti manie e intemperanze» (*ibid.*, pp. XVI-XVI).

⁸ La volontà di “evadere” dal clima di oppressione della dittatura spinse Calamandrei e un folto gruppo di altri intellettuali antifascisti, tra cui Luigi Russo, Pietro Pancrazi, Nello Rosselli, Alessandro Levi, Guido Calogero e in qualche occasione Franco Antonicelli e Leone Ginzburg, ad organizzare escursioni e visite in siti e luoghi d'elezione di artisti e poeti per evocare lo spirito di libertà della migliore tradizione culturale italiana. Questa esperienza venne documentata dallo stesso Calamandrei in un grande album di fotografie conservato oggi presso la Biblioteca Archivio Storico di Montepulciano. Da tale patrimonio storico-archivistico è stato tratto un libro e uno spettacolo teatrale. Cfr. N. CRISCENTI, T. MONTANARI (a cura di), *L'aria della libertà. L'Italia di Piero Calamandrei*, Roma, 2020.

⁹ Un linguaggio allusivo che Calamandrei rivendica per gli scritti degli anni Trenta e Quaranta e, in particolare, per l'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, la cui prima edizione uscì nel 1935, «nella quale la protesta contro il regime era scritta non sulle righe ma tra le righe: non per quello che era detto ma per quello che era taciuto». Cfr. *Anche i giudici sono uomini*, nella prefazione alla traduzione in tedesco della terza edizione dell'*Elogio dei giudici*, in *Il Ponte*, XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1683-1685, ora in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. II, cit., pp. 478-481.

¹⁰ A.G. GARRONE, *Calamandrei*, Milano, 1987, p. 56

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, p. 72.

In effetti il suo destino nelle scienze giuridiche era già tracciato lungo la tradizione di ininterrotta pratica giudiziaria trasmessa di padre in figlio nella famiglia Calamandrei¹³. Nipote di un magistrato e figlio di un avvocato, lo studio e la pratica del diritto furono, per più di due secoli, una irrinunciabile tradizione familiare interrotta soltanto dalla carriera giornalistica che sarà intrapresa dal figlio Franco¹⁴.

L'approfondimento del diritto processuale civile rappresenterà per Piero l'occasione ideale per avvicinarsi ai segreti della professione forense e «così, lentamente, egli si venne trasformando [...] da professore-avvocato, dottissimo nella scienza giuridica e meno esperto della vita pratica, in avvocato-professore, che dagli infiniti casi della vita giudiziaria risale ai principi del diritto»¹⁵.

Del ruolo di avvocato avrà sempre un concetto altissimo, quasi religioso, convinto della necessità di interpretare la professione come una vera e propria vocazione al sacrificio e alla ricerca della giustizia. Probabilmente nessuno come Calamandrei ha tessuto un elogio altrettanto penetrante del ruolo dell'avvocato quale garante della libertà e quale presidio di legalità¹⁶.

Del valore umano e civile dell'avvocatura darà personale testimonianza anche durante gli anni della guerra e durante il fascismo quando l'esercizio del patrocinio legale diverrà esempio di abnegazione e coraggio civile, un ultimo baluardo posto a difesa dei diritti: «basta indossare la toga per respirare aria di libertà e di dignità umana: questo poco spazio che è delimitato dalla toga intorno al cuore dell'avvocato, è anche in tempi di tirannia l'estremo rifugio entro cui gli oppressori non riescono ad irrompere: intorno all'avvocato in toga c'è un cerchio magico contro il quale si infrangono tutte le malie della intimidazione e della corruzione»¹⁷.

Calamandrei avvocato tra avvocati dimostrerà sempre di avere “fede” nella professione forense della quale critica peraltro apertamente, senza ipocrisie, i difetti e le storture: «ma se qualcuno mi osservasse che, per dimostrare il mio amore all'avvocatura, avrei fatto meglio a non mettere in

¹³ Sulla sua formazione culturale incideranno profondamente le figure familiari del nonno paterno Agostino, pretore di Montepulciano, e il padre Rodolfo, avvocato, professore di diritto commerciale all'Università di Siena e deputato al Parlamento per il Partito Repubblicano dal 1906 al 1908.

¹⁴ Per conoscere i rapporti tra il padre e il figlio si veda P. CALAMANDREI, F. CALAMANDREI, *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1939- 1956)*, a cura di A. Casellato, Roma-Bari, 2008.

¹⁵ A.G. GARRONE, *Calamandrei*, cit., p. 73.

¹⁶ Su questi temi si veda il X vol. delle *Opere giuridiche* dedicato alle arringhe e ai discorsi di politica legislativa, nonché ai ricordi di altri giuristi.

¹⁷ P. CALAMANDREI, *Gli avvocati e la libertà*, in *Corriere della Sera*, 25 agosto 1943, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit., pp. 419-423; cfr. anche P. CALAMANDREI, *In memoria dell'avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d'Italia caduti per la libertà*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. X, cit., pp. 274-285.

pubblico cose che tacere è bello, gli risponderai che amicizia non vuol dire omertà. Avvocato, amico degli avvocati: *sed magis amica veritas*¹⁸.

2. Calamandrei, l'avvocatura e il progetto di riforma della giustizia civile negli anni '20

Come già rilevato da Norberto Bobbio¹⁹, fin dai primi lavori universitari, nel pensiero giuridico di Calamandrei emerge il dato costante dell'*antiformalismo*, cioè la tendenza a vedere nelle regole del processo non soltanto i meccanismi tecnici essenziali a regolarne la procedura, ma lo spazio attraverso cui realizzare il bene della giustizia.

Calamandrei, già da giovanissimo professore universitario, vive questo tempo di studio non da passivo testimone delle vicende di riforma, ma da attivo protagonista della vita accademica e questo ruolo non si limiterà alla partecipazione della redazione del Codice, ma si manifesterà come un costante *leitmotiv* in tutto l'arco della sua opera di studioso²⁰.

Risalgono a quegli anni i primi scritti in cui inizia a riflettere sulla possibilità di riformare il processo civile e, come egli stesso afferma, di voler tradurre «i frutti dell'indagine scientifica in immediato beneficio per la Patria nostra, e di porre la speculazione teorica al servizio dei bisogni della pratica»²¹.

Già nel 1914 in occasione della recensione di un saggio di diritto processuale tedesco sulle proposte di riforma in Germania, intitolato *Questioni fondamentali e riforma del processo civile di Adolf Wach*, Calamandrei è convinto che «l'urgente miglioramento del diritto processuale civile non potrà essere raggiunto attraverso riadattamenti parziali del vecchio Codice ma solo attraverso una riforma generale e fondamentale ispirata ad un sistema di principii scientifici ponderati e precisi»²². Per tali ragioni invoca anche in Italia una evoluzione del processo civile sulle orme dei principi già

¹⁸ P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., p. 87.

¹⁹ N. BOBBIO, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in *Studi Senesi*, LXX, 1958; Cfr. anche N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 205-227.

²⁰ In questo senso si veda M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 129 ss.

²¹ A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, cit., p. 61.

²² P. CALAMANDREI, «*Questioni fondamentali e riforme del processo civile*» di *Adolf Wach* (1914), in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., p. 55.

indicati dal suo Maestro Chiovenda²³ e ispirato ai canoni dell'oralità nel processo, ai rapporti di immediatezza tra le parti e il giudice e ad un netto rafforzamento dei poteri di quest'ultimo.

Anche nel suo primo monumentale lavoro di ricerca giovanile su *La Cassazione civile*²⁴ del 1920, in cui insiste su una perentoria riforma della Corte di legittimità in senso unitario, il discorso di Calamandrei si allarga ad altri temi connessi alla vita giudiziaria e forense.

Calamandrei è convinto che le riforme invocate non potranno realizzarsi se non a partire dall'unità della giurisdizione e da un rinnovato rapporto di fiducia tra giudici e avvocati necessario a restituire dignità al ruolo delle Istituzioni. Si veda in questo senso il passaggio della relazione intitolata *Il problema giudiziario* da lui presentata al *Convegno di rinnovamento nazionale* a Roma nel giugno del 1920, dove tra gli aspetti politici del problema giudiziario afferma: «i buoni giudici non potranno darci una soddisfacente giustizia, se non saranno coadiuvati da buoni avvocati: noi riteniamo infatti che la radicale soppressione dell'avvocatura, quale fu tentata in Prussia nel 1781 e quale sembra sia oggi attuata in Russia, sia per ora un'utopia, e che lo Stato non possa, almeno nel presente ordinamento giuridico, rinunciare a quei servizi che l'avvocato libero professionista può rendere alla giustizia, supplendo alla imperizia tecnica e opponendosi alla disonesta litigiosità delle parti»²⁵.

Calamandrei, fine studioso anche delle esperienze giuridiche di altri ordinamenti giuridici in particolare di Francia e Germania, con una sensibilità che oggi qualificheremmo da giurista-comparatista²⁶, conosce la diffusione di quelle «verità pericolose»²⁷ sulle teorie del “diritto libero”²⁸ ed è ben consapevole delle «arrendevoli simpatie»²⁹ che queste posizioni stavano riscontrando in Europa anche

²³ Sull'influenza di Chiovenda nella processualciviltistica nazionale cfr. P. CALAMANDREI, *Gli studi di diritto processuale civile in Italia negli ultimi trent'anni* (1941), in ID., *Studi sul processo civile*, Padova, 1930-1957, vol. V, pp. 302-336.

²⁴ ID., *La Cassazione civile*, 2 voll., Milano, 1920, ora in ID., *Opere giuridiche*, voll. VI e VII, cit.

²⁵ ID., *Il problema giudiziario*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit. p. 9.

²⁶ T.E. FROSINI, *Piero Calamandrei comparatista*, in E. BINDI, T. GROPPI, G. MILANI, A. PISANESCHI (a cura di), *Processo e democrazia, Le lezioni messicane di Piero Calamandrei*, Pisa, 2019, pp. 111-120.

²⁷ «Solo chi vive come noi la vita pratica del diritto, così faticosa e dura, può misurare quanto la diffusione di queste verità pericolose sul fondamento del diritto abbia contribuito ad ingenerare e ad aggravare questo discredito del diritto nella vita pratica di cui tanto soffre». P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, con saggi di G. Alpa, P. Rescigno, G. Zagrebelsky, Roma-Bari, 2008, p. 70.

²⁸ Calamandrei già negli anni Venti conosce gli esiti rivoluzionari della Russia sovietica tramite gli studi del giurista francese Labry, che nel saggio *Une législation communiste* (Paris, 1920) riferisce, traducendo il testo originale, le più importanti disposizioni legislative emesse in Russia fino alla fine del 1918. Da questa raccolta Calamandrei apprende che con l'avvento della rivoluzione sovietica tutti i tribunali, penali, civili e commerciali, erano stati aboliti e sostituiti con tribunali “rivoluzionari” o “popolari” nominati elettivamente e composti in gran parte da esponenti del partito comunista, che senza alcuna conoscenza del diritto emettevano sentenze secondo “il sano sentimento del popolo”.

²⁹ S. CALAMANDREI, *Tra Socrate e Antigone*, in P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, cit., p. 114.

tra i più illustri giuristi. Calamandrei crede che soltanto un'avvocatura indipendente e preparata potrà essere garanzia di legalità, "forza frenante" contro ogni abuso di potere nel processo³⁰.

L'abbandono progressivo del principio di legalità era il pericolo che Calamandrei vedeva dunque profilarsi all'orizzonte in un'epoca di grandi sconvolgimenti e, intuendo gli esiti disastrosi di quelle nuove ideologie³¹, sentiva forte l'urgenza di promuovere riforme che si ancorassero ai saldi principi dello Stato liberale. Ed è proprio nel 1920 che Calamandrei, nella sua prolusione senese intitolata *L'Avvocatura e la riforma del processo civile*³², riflette per la prima volta e in maniera organica sulla centralità del ruolo dell'avvocatura nella futura riforma del processo civile.

In questa sua ampia prolusione senese³³ Calamandrei distingue la natura del processo a seconda che questo si ispiri alla concezione privatistica o pubblicistica, tema su cui Calamandrei tornerà a riflettere fino alla difesa del Codice di procedura civile negli anni del secondo dopoguerra. La distinzione non è nuova in quanto già discussa in passato da Chiovenda, ma sono originali le intuizioni che Calamandrei offre intorno al nuovo ruolo dell'avvocato che dovrà porre la propria professionalità al servizio delle parti e del giudice.

Inizialmente l'argomentazione di Calamandrei è fondata sulla dicotomia delle due concezioni del processo, strutturazione che come vedremo tende via via a diventare meno netta. Seguendo la distinzione che fa Calamandrei del sistema giudiziario nella concezione privatistica, lo Stato è del tutto indifferente alle sorti del processo e si mantiene estraneo a qualsiasi controversia tra privati. Il suo compito è quello di offrire alle parti un giudice imparziale e precise norme processuali «che garantiscono ai litiganti la possibilità di far valere, come meglio vogliono e possono, le loro opposte ragioni in condizioni di parità»³⁴.

In questo contesto, ricorda Calamandrei, gli avvocati sono chiamati a raggiungere, con ogni mezzo, la vittoria processuale anche «cercando di torcere l'arma della legalità a danno dell'avversario,

³⁰ A. PANZAROLA, *Una lezione attuale di garantismo processuale: le conferenze messicane di Piero Calamandrei*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1, 2019, p. 96.

³¹ La sovrapposizione tra legislazione e giurisdizione, il ricorso all'interpretazione analogica nel diritto penale, la soppressione dell'indipendenza della magistratura, l'annullamento delle garanzie fondamentali della difesa nel processo erano tutti sintomi di una crisi profonda che aveva indotto Calamandrei a considerare il "diritto libero" come massima espressione di arbitrio dell'autorità giudicante.

³² P. CALAMANDREI, *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit.

³³ La prolusione senese è stata recentemente oggetto di un importante Convegno presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Cfr. E. BINDI, F. COLAO (a cura di), *Piero Calamandrei. Dagli anni senesi all'attuazione della Costituzione*, Napoli, 2021.

³⁴ *Ibid.*, p. 26.

anche se non a favore del giusto»³⁵. Se portata agli estremi, la concezione privatistica delinea, a fianco alla figura del giudice “marionetta” disinteressato all’esito della controversia, l’immagine dell’avvocato “azzeccagarbugli”³⁶ cinico servitore che fa di tutto pur di far vincere il proprio cliente.

Viceversa, nella concezione pubblicistica del processo, il giudice diviene il «personaggio più importante e più centrale del dramma giudiziario»³⁷ e il perno del processo non sarà rappresentato più soltanto dagli interessi privati, ma dal raggiungimento dell’utilità pubblica collettiva che per Calamandrei deve corrispondere ad una sentenza conforme al diritto e quindi rispettosa del principio di legalità formale.

L’avvocato cessa di essere «un soldato di ventura, che tutto fa per aiutare il suo patrocinato ad essere legalmente più forte dell’avversario»³⁸ per diventare un collaboratore del giudice, con una funzione di «carattere schiettamente pubblico», un corpo intermedio attraverso cui si incontrano l’interesse privato del cliente e l’interesse dello Stato per una sentenza conforme al diritto.

Dalla «preziosa opera di cooperazione ai fini giudiziari»³⁹ deriva per Calamandrei l’impegno degli avvocati a supplire con il tecnicismo giuridico e la correttezza deontologica ai pericoli rappresentati rispettivamente dall’imperizia giuridica e dalla malafede processuale. In quest’ottica i diversi esiti sul funzionamento del processo si manifestano a seconda che l’avvocato interpreti il proprio ruolo estremizzandolo in senso privatistico o pubblicistico: nel primo caso nessuna legge basterebbe ad evitare abusi e malafede, rendendo inefficace qualsiasi riforma del processo; mentre nel secondo caso l’avvocato quale mero collaboratore del giudice perderebbe quello slancio necessario per essere da stimolo alla dialettica processuale.

È per questo che Calamandrei insiste a riconoscere nella funzione dell’avvocato «un carattere schiettamente pubblico, elemento integrante dell’ordinamento giudiziario inteso come «organo intermedio, posto tra il giudice e la parte, nel quale l’interesse privato ad avere una sentenza favorevole e l’interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano»⁴⁰.

L’adesione di Calamandrei alla visione pubblicistica del processo non è quindi totale poiché mitigata dal riconoscimento in capo alle parti dell’irrinunciabile principio dispositivo utile a subordinare l’attività del giudice all’iniziativa delle parti in giudizio.

³⁵ *Ibid.*, p. 30.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, p. 28.

³⁸ *Ibid.*, p. 31.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, p. 32.

Tutto ciò trova conferma sempre nella relazione senese dove Calamandrei esprime forti perplessità in merito all'adozione incondizionata della concezione pubblicistica del processo che «se dovesse essere spinta alle sue estreme conseguenze logiche» genererebbe uno «snaturamento poliziesco del diritto privato»⁴¹.

Ed è per questo che Calamandrei critica fortemente l'esperienza sovietica di un'«avvocatura di Stato» già concretizzatasi nella Russia rivoluzionaria, che, per favorire una «socializzazione del patrocinio forense» aveva abolito la libera avvocatura trasformando l'avvocato da «libero professionista» in «un pubblico impiegato, retribuito dallo Stato a stipendio fisso, coll'incarico di difendere gratuitamente le cause dei cittadini»⁴².

Garantire la libertà di difesa da qualsiasi inframmettenza del potere politico è l'altra preoccupazione di Calamandrei, convinto che lo Stato verrebbe a danneggiare se stesso, quando volesse privare l'amministrazione della giustizia «di quel potente propulsore degli organi giudiziari che è la libera avvocatura»⁴³. Così allo stesso modo l'efficienza e la celerità nello svolgimento del processo sarebbero messe in serio pericolo dal momento in cui, ricorda Calamandrei, lo Stato volesse rinunciare «a quell'energico stimolo verso il raggiungimento del vero giuridico che l'interesse privato riesce a far sentire attraverso il principio dispositivo»⁴⁴.

Al sistema dell'«avvocatura di Stato», Calamandrei contrappone l'idea di un'avvocatura sciolta da qualsiasi controllo da parte del potere pubblico e disciplinata soltanto dall'ordine professionale, il quale, «geloso del proprio decoro e consapevole che ogni abuso di un singolo componente torna a scapito dell'ordine intero, ha interesse a fare una severa selezione tra i molti aspiranti all'avvocatura ammettendovi soltanto quelli che siano intellettualmente e moralmente capaci di non tradire gli altissimi doveri sociali ad essi inerenti»⁴⁵.

Si tratta di affermazioni che oggi potrebbero sembrare ovvie, ma che non lo erano nel 1920: siamo negli anni tumultuosi del primo dopoguerra e le posizioni di Calamandrei giovane professore e avvocato maturano dalla preoccupazione verso quelle pericolose torsioni del «diritto libero» che si andavano affermando anche tra illustri giuristi italiani.

⁴¹ *Ibid.*, p. 29.

⁴² *Ibid.*, p. 43.

⁴³ *Ibid.*, p. 45.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, p. 46.

Poco tempo dopo, Calamandrei, in un'altra celebre opera intitolata *Troppi avvocati!*, riprende e allarga il tema della riforma dell'avvocatura, affrontando in maniera organica e puntuale le cause e i problemi legati allo scadimento della professione forense. Come suggerito dal titolo, Calamandrei denuncia una incontrollata crescita dei nuovi avvocati spesso impreparati e poco motivati alla professione. Con la sua proverbiale sincerità Calamandrei non risparmia forti critiche al mondo accademico universitario e alla medesima corporazione forense⁴⁶.

Inoltre Calamandrei evidenzia nello scadimento morale della professione un'altra inevitabile conseguenza della crescita esponenziale degli avvocati: «questa elefantiasi patologica degli ordini forensi porta con sé, come naturale conseguenza, la disoccupazione e il disagio economico della gran maggioranza dei professionisti, e quindi il progressivo abbassamento intellettuale e morale della professione, del quale la pubblica opinione, pur senza intenderne esattamente le cause, si rende conto con tanta severità di giudizio»⁴⁷.

Il rinnovamento dell'avvocatura dovrà pertanto partire da un ripensamento del sistema universitario così come da una urgente riforma della professione forense chiamata a rispondere alle rivoluzioni sociali e politiche del suo tempo: «È l'ora in cui ogni classe, che non voglia essere spazzata via dall'avvenire che incalza, deve compiere il suo esame di coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune essa potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa»⁴⁸.

È così che Calamandrei in un momento di forte crisi del diritto e in un clima già ostile alla democrazia si impegna in prima persona a delineare un nuovo ruolo per l'avvocatura e a formare professionisti preparati e indipendenti che siano per il giudice garanzia di serietà e di buona fede. Nella sua idea di processo cerca pertanto di trovare un punto d'equilibrio tra il principio dispositivo delle parti e quello pubblicistico della centralità del giudice, una mediazione che avrebbe poi caratterizzato le basi del futuro Codice di procedura civile⁴⁹.

⁴⁶ In questo passaggio, Piero Calamandrei polemizza anche con il metodo cattedratico «secondo il quale la lezione consiste in una predica che l'insegnante dal suo pulpito gesticolando infligge a una turba di penitenti immobili e silenziosi», che ha come conseguenza «la sistematica diserzione degli studenti dalle aule universitarie», e stigmatizza gli acrobatismi mnemonici degli esami e la loro «superlativa facilità». Descrive come i professori universitari siano portati a privilegiare i lavori scientifici e le pubblicazioni rispetto all'attività didattica, che non conta nulla per la progressione di carriera. Infine il capitolo si conclude criticando anche «l'ignobile farsa del tirocinio forense» e la scarsa serietà dell'esame di ammissione a procuratore. Le citazioni riportate sono raccolte nello scritto di P. CALAMANDREI, *Troppi Avvocati!*, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., p. 92.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 85.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 86.

⁴⁹ Molti anni più tardi Calamandrei riflettendo sempre sul rapporto tra avvocati e giudici così come configurato nel nuovo Codice di procedura civile, dirà: «bisognerà che si formi, con questa nuova tecnica processuale scritta nel Codice, un nuovo costume giudiziario, vigile nelle coscienze degli avvocati e dei magistrati. Il meccanismo del nuovo

Questa spinta di riforma morale e intellettuale non si esaurirà neppure durante il periodo della dittatura fascista, quando Calamandrei continuerà, fintanto che gli sarà possibile, a difendere i principi dello Stato di diritto liberale, primi fra tutti quelli di legalità e certezza del diritto, ancora convinto di poter salvare con la sua opera di giurista l'antica tradizione giuridica italiana dall'arbitrio dello Stato autoritario fascista.

3. Calamandrei e la riforma del processo civile: tra la concezione pubblicistica del processo e il principio di legalità

Il presente paragrafo non vuole e non riuscirebbe ad offrire un'analisi puntuale degli istituti processuali ridefiniti dalla riforma del Codice del 1940, ma si propone invece di considerare soltanto quei principi di politica legislativa della nuova codificazione identificativi dell'impostazione dogmatica perseguita da Calamandrei già nei primi anni di ricerca.

Questo approccio appare meritevole di attenzione perché offre la possibilità di seguire il pensiero giuridico di Calamandrei che, chiamato a collaborare alla redazione del nuovo Codice⁵⁰, rimane saldamente ancorato ad una visione tecnica del processo come naturale evoluzione della precedente dottrina processualistica⁵¹. Tale aspetto viene più volte ed esplicitamente richiamato nella

processo non darà i suoi frutti (a condizione, si intende, che ci siano i giudici e cancellerie e locali in numero sufficiente: in mancanza di che è inutile discorrere!) se non si riuscirà a trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra l'autorità del giudice e l'indipendenza e la libertà del difensore, tra il giudice tiranno ed arcigno, tutto compreso della sua superiorità, come lo temono gli avvocati, e l'avvocato scaltro ed agguerrito, pronto a stordire il giudice colla sua loquela, come lo temono i magistrati». Cfr. P. CALAMANDREI, *Relazioni di buon vicinato tra giudici e difensori*, in *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1943, II, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. II, cit., p. 403.

⁵⁰ Calamandrei, una volta terminato il lavoro di riforma del Codice ed inviata la *Relazione* al Ministro, così commenta nelle pagine del suo Diario: «Io ho finito ieri la mia relazione al Codice di procedura civile: ho cercato di metterci dentro idee "rette"; ma se va via Grandi, addio lavoro!». Cfr. P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1941*, a cura di G. Agosti, vol. II, Firenze, 1982, p. 259.

⁵¹ Sulla difficoltà di individuare le differenti tradizioni dottrinali legate al nuovo Codice di procedura civile si richiama la riflessione di M. Taruffo: «È tuttavia assai difficile stabilire in qual misura e su quali temi la presenza di Calamandrei abbia direttamente influito sulla redazione del codice: da un lato, infatti, esso non nasce da un disegno di riforma unitario e coerente, ma da una serie di complesse mediazioni, tra diverse posizioni dottrinali per un verso, e per altro verso tra la base rappresentata dai progetti Solmi e le diverse direttive che a questi si erano sovrapposte, sicché non è possibile alcuna attribuzione di paternità, del codice nel suo complesso, e neppure, salvo qualche limitata eccezione, della disciplina dei vari istituti. Il codice ha bensì un carattere spiccatamente dottrinario, ma non traduce in norme una specifica dottrina del processo, e tanto meno quella di Chiovenda, che pure viene ripetutamente indicato tra i "padri" del codice. Esso nasce dalla ricca elaborazione dottrinale che lo ha preceduto, ma non è l'espressione di una scuola» (cfr. M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 167-168).

relazione al Codice redatta dallo stesso Calamandrei per il Ministro fascista Dino Grandi⁵²: «Così, se il Codice compiuto contiene in più punti innovazioni radicali e audaci, non costituisce esso una improvvisazione e un salto nel buio: esso infatti ha già nelle riforme parziali che lo hanno preceduto la sua esperienza e si potrebbe dire il suo collaudo; e nella letteratura giuridica di questi ultimi decenni il suo anticipato commento»⁵³.

Nella medesima Relazione si insiste molto sugli aspetti tecnici della riforma, ponendo in forte risalto la concezione pubblicistica del nuovo processo e quindi il conseguente rafforzamento dell'autorità dello Stato nel processo.

Però al di là dei riferimenti retorici «agli interessi superiori della Nazione» e «ai supremi fini dello Stato»⁵⁴ presenti in ordine sparso nel testo della Relazione, quella che in realtà viene accolta è una versione pubblicistica del processo fortemente moderata sia dal riconoscimento del principio dispositivo quale strumento di iniziativa processuale delle parti, sia dal principio di legalità inteso come superiorità della legge a qualsiasi esercizio discrezionale del potere giurisdizionale⁵⁵.

Tant'è che lo stesso Calamandrei, dopo aver dichiarato come il nuovo Codice attribuisce al giudice un sostanziale accrescimento «dei suoi poteri di direzione del processo e di accertamento della verità dei fatti»⁵⁶, passa a specificare come tale rafforzamento dell'autorità di indirizzo non è illimitato perché «sarebbe stato vano innalzare il grande edificio della codificazione, che reca in ogni suo articolo l'impronta di una consapevole e unitaria volontà rinnovatrice, se poi si fosse dato al giudice il potere di sovrapporre caso per caso, alla volontà espressa nella legge, il suo variabile arbitrio»⁵⁷.

Questo passaggio che si trova nel paragrafo della *Relazione* al Codice intitolata *Il giudice e la legge* evidenzia ancora una volta la volontà di contenere la funzione dell'organo giudicante «che deve essere di regola astretta alla fedele e intelligente osservanza della legge»⁵⁸. Per Calamandrei il

⁵² Cfr. *La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli*, edizione a cura di G. Donzelli, in G. ALPA, S. CALAMANDREI, F. MARULLO DI CONDOJANNI (a cura di), *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, Bologna, 2018, pp. 23-124.

⁵³ *Ibid.*, p. 25.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 28.

⁵⁵ In questo senso si legga la riflessione di Calamandrei riportata nella Relazione al Codice: «In tale clima storico al giudice si chiede soltanto di essere il sensibile e fedele continuatore di quelle direttive che si trovano consacrate nella legge, e neanche si concepisce l'idea che dal sistema della legalità, secondo il quale il diritto si esprime in norme generali ed astratte che il giudice è chiamato ad applicare ai casi concreti, si possa, risalendo a ritroso i millenni, tornare alla giustizia patriarcale del caso singolo» (*ibid.*, p. 41).

⁵⁶ *Ibid.*, p. 40.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

rafforzamento del principio di autorità previsto nel nuovo Codice, infatti, non significa in alcun modo il conferimento al giudice di inediti «poteri creativi del diritto»⁵⁹.

Il richiamo al rispetto della legge è ancora una volta funzionale alla visione giuridica di Calamandrei che, in opposizione alle teorie del “diritto libero”, rivendica il principio di legalità formale come un irrinunciabile sistema per garantire la certezza del diritto. Il suo pensiero non si incrina neppure di fronte alle simpatie del regime verso un processo di tipo inquisitorio e anzi coerentemente ad una visione formalistica del diritto chiede al giudice di essere mero esecutore della legge e di essere «il sensibile e fedele continuatore di quelle direttive che si trovano consacrate nella legge»⁶⁰.

Il segno del pensiero di Calamandrei si ritrova anche nella collocazione centrale che viene attribuita al principio dispositivo inteso a conferire, soltanto alle parti e per il tramite dei loro difensori, il potere di dare impulso al processo. Il principio dispositivo che è, in altre parole, la proiezione nel campo processuale dell'autonomia privata rappresenta per Calamandrei una sorta di contropotere alle funzioni di direzione e comando del giudice e per questo «dovrà essere coerentemente mantenuto nel processo civile come insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre della propria sfera giuridica»⁶¹.

Calamandrei individua come naturale conseguenza all'esercizio dell'azione processuale, vera «forza motrice del processo civile»⁶², anche il rafforzamento dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato secondo cui spetta sempre alle parti offrire al giudice gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie ragioni processuali.

Come logica conseguenza si pone anche il nuovo sistema probatorio secondo il quale «il giudice non può disporre né prendere in considerazione prove che non siano state proposte dalle parti»⁶³. Nell'ottica della funzione pubblica del processo inteso come ricerca dell'utilità generale della sentenza saranno le parti, seppur inconsapevolmente, a guidare il giudice fornendogli, ciascuna per proprio conto, tutti gli elementi di fatto utili a sostenere le proprie ragioni in giudizio: «il giudice, giovandosi della combinazione dei loro sforzi contrapposti, volti ciascuno a scoprire

⁵⁹ Come ci fa notare G. DONZELLI, curatore della riedizione del manoscritto preparatorio della *Relazione*, in una prima stesura del testo il carattere creativo della giurisprudenza veniva stigmatizzato dallo stesso Calamandrei in una frase poi da lui stesso cancellata: «la funzione del giudice continuerà ad essere nel nuovo procedimento, anzi dovrà essere con accresciuto rigore, accertamento del diritto posto dal legislatore, non già creazione». Cfr. ID., *La Relazione al Re del Ministro Guardasigilli*, edizione a cura di G. Donzelli, cit., p. 41.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, p. 58.

⁶² *Ibid.*, p. 97.

⁶³ *Ibid.*, p. 99.

soltanto un profilo della verità, riesce a ricostruire la verità tutta intera assai meglio di quanto gli riuscirebbe, esplorando coi soli suoi mezzi circostanze a lui del tutto sconosciute»⁶⁴.

Si ritrova anche nella *Relazione* al Codice il richiamo alla massima fiducia nei rapporti tra giudici e avvocati considerati come i «custodi» e «i creatori del nuovo processo civile»⁶⁵. Per questo motivo anche i nuovi canoni di immediatezza e oralità nell'assunzione delle prove divengono per Calamandrei strumenti importanti per rafforzare la collaborazione tra le parti e il giudice. Con una prosa ammirevole Calamandrei evidenzia l'accresciuto ruolo affidato agli avvocati "ispiratori" del giudice in tutte le fasi del processo: «così nel nuovo procedimento il difensore avrà modo di dire la sua parola, che a volte potrà essere decisiva al momento giusto: e quella suprema garanzia di giustizia che è il contraddittorio orale vi si troverà avverata in modo tale da dare il massimo rilievo alla viva voce dell'avvocato e da far apprezzare assai meglio che nel processo scritto la importanza morale della sua presenza»⁶⁶.

Tali innovazioni processuali attinenti alla funzione pubblica del processo portano a riconoscere per i giudici e gli avvocati un ruolo di comprimari nel procedimento civile regolato sulla base dei principi liberali dello Stato di diritto. Ebbene, nonostante il crollo del regime fascista e in una situazione politica completamente nuova, Calamandrei continuerà a sostenere la validità dell'impostazione liberale del Codice⁶⁷ opponendosi fermamente alla sua abrogazione⁶⁸. D'altronde gli anni successivi alla fine della guerra e la partecipazione all'Assemblea costituente impegneranno Calamandrei a gettare le basi per una nuova legalità costituzionale, premessa indispensabile per qualsiasi futura riforma. E così con l'inizio del nuovo ordine democratico il pensiero giuridico di Calamandrei assumerà una nuova traiettoria che si allontanerà dai problemi specifici della giustizia civile per allargarsi verso una visione più ampia del rapporto tra processo e giustizia costituzionale⁶⁹.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 100.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 117.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 119.

⁶⁷ Cfr. P. CALAMANDREI, *Sulla riforma dei codici*, in *La Nuova Europa*, II, n. 9, 4 marzo 1945, poi in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. III, cit., pp. 151-160, ora in ID., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Firenze, 1945, riedito da Vallecchi nel 1995, pp. 57-72.

⁶⁸ Su questo punto M. Taruffo così specifica: «Il discorso riguarda in realtà tutti i codici, rispetto ai quali Calamandrei rileva come di fascista vi siano, spesso, soltanto incrostazioni teoriche con le quali il regime rivendicava il merito della codificazione, mentre questa era stata compiuta da giuristi in gran parte indifferenti al fascismo, e sulla base di miglioramenti tecnici rispetto alle norme precedenti piuttosto che all'ideologia del regime» (cfr. M. TARUFFO, *Piero Calamandrei letterato*, in P. BARILE (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., p. 177).

⁶⁹ E. BINDI, *Piero Calamandrei e le promesse della Costituente*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del paese*, Milano, 2016; E. BINDI, *Partito d'Azione e processo costituente: il ruolo di Bracci e Calamandrei*, in *Studi Senesi*, fasc. II, 2015, pp. 267-301.

4. Alla ricerca del “giusto processo”: dall’avvocato in Costituzione all’avvocato fuori dalla Costituzione?

È con la partecipazione all’Assemblea costituente che Calamandrei continuerà a riflettere sulla teoria del processo, non più inteso come ricerca di una sentenza giusta in quanto prodotto di un mero sillogismo giuridico, ma come strumento di giustizia teso a garantire l’effettiva attuazione dei valori costituzionali⁷⁰.

L’esperienza giuridica del passato aveva dimostrato a Calamandrei come il semplice rispetto della legge generale e astratta non era stato sufficiente a salvaguardare il processo dalle iniquità del diritto di cui le leggi razziali erano state il più drammatico esempio⁷¹.

Calamandrei si domanda a proposito del crollo delle garanzie dello Stato di diritto liberale: «se in questi anni, migliaia e migliaia di volte la sentenza ha servito in tutto il mondo a dar forma ufficiale di legalità all’assassinio e al latrocinio, se queste forme che parevano garanzia si son prestate così dolcemente a far apparire i più abominevoli stermini e gli sfoghi dei più bestiali istinti criminali. Come possiamo sul serio continuare ad avere fede nella scienza che ha elaborato questi meccanismi, disposti a servire ogni padrone?»⁷².

Per questo Calamandrei, alla luce della nuova Costituzione repubblicana, ritorna a considerare le proprie posizioni sul principio di legalità e sulla funzione del processo declinandole non più solo in una prospettiva di garanzia formale ma anche in rapporto alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali⁷³. Sono questi i pilastri intorno a cui si sviluppa l’orizzonte giuridico di Calamandrei, convinto a ricondurre il fenomeno processuale in un rinnovato sistema costituzionale⁷⁴. Ed è

⁷⁰ E. BINDI, *Interpretazione conforme e legalità costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei*, in *Studi Senesi*, 2012, pp. 163 ss.; T. GROPPI, *Aprire cammini. Il contributo di Piero Calamandrei sulle vie di accesso alla Corte costituzionale*, in *Consulta OnLine (numero speciale). Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, 4 aprile 2020.

⁷¹ «Noi soli, insieme con la magistratura, abbiamo vissuto questo tormento delle leggi che si sbriciolavano, come cartapesta parlata, tra le mani di chi voleva servirsene: e se qualcuno ha potuto sorridere della scherzosa formula con cui il fascismo fu definito come un regime rigidamente autoritario temperato da una totalitaria indisciplina, questa frase sapeva d’amaro per noi avvocati, ai quali la giornaliera esperienza insegnava che, se il rigido autoritarismo aveva abolito la libertà, la totalitaria indisciplina aveva posto al luogo di essa l’arbitrio individuale e la corruzione ufficialmente tollerata, e la trista beffa delle leggi illusorie, alle quali non credeva neanche il legislatore» (cfr. P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, vol. II, cit., pp. 403-419).

⁷² P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, in AA.VV., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre-3 ottobre 1950*, Padova, 1953, ora in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. I, cit., p. 576.

⁷³ B. MAZZOLAI, *La fede nel diritto di Piero Calamandrei*, Jesi, 2010; ID., *Il dilemma fra principio di legalità e nuova giustizia sociale in Piero Calamandrei*, in *Italia Contemporanea*, n. 275, agosto 2014.

⁷⁴ Cfr. N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, cit., pp. 101-128.

proprio l'esigenza di dare attuazione ai principi costituzionali che spinge Calamandrei a riconoscere nel processo il momento in cui dare concreta realizzazione ad una giustizia di carattere sostanziale. Con grande sincerità afferma: «tutte le libertà sono vane, se non possono essere rivendicate e difese in giudizio se l'ordinamento del giudizio non è fondato esso stesso sul rispetto della persona umana»⁷⁵.

In veste di costituente Calamandrei si impegna, in particolare, sul tema delle garanzie giurisdizionali ed assume il ruolo di relatore per le parti dedicate al potere giudiziario ed alla giustizia costituzionale, campi in cui può lasciare la sua impronta di esperto studioso e di teorico del processo⁷⁶.

Calamandrei si batte per affermare i criteri del "giusto processo", che non sono altro che il riconoscimento in ambito processuale dei canoni democratici di uguaglianza e libertà dei cittadini. In linea generale la proposta di Calamandrei in Assemblea costituente si muove su tre direttrici: la prima riguarda l'affermazione dei principi di iniziativa delle parti in giudizio, l'altra il riconoscimento dei poteri del giudice naturale precostituito per legge e infine la necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il nuovo cammino indicato da Calamandrei riprende le sue radicate convinzioni sul funzionamento della dialettica processuale che dovrà svilupparsi tra le parti in giudizio sempre all'interno delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale. Coniugando la cultura processualistica con quella costituzionalistica, Calamandrei propone un interessante parallelismo tra principio del contraddittorio e opposizione parlamentare di tradizione anglosassone che si somigliano «come due gocce d'acqua»⁷⁷: questo perché l'opposizione, al pari del contraddittorio, è funzionale all'accertamento della verità che «si può conoscere intera solo se la si osserva da diverse parti girandole attorno per scoprirne le tre dimensioni»⁷⁸.

L'avanzare del profilo sostanziale della giustizia, la valorizzazione della concezione funzionale del processo e l'attenzione per le garanzie legate al principio dispositivo delle parti sono tra gli

⁷⁵ P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., p. 577.

⁷⁶ Come noto, Piero Calamandrei fu uno dei tre componenti della Seconda sottocommissione della Commissione dei Settantacinque (con Giovanni Leone e Gennaro Patricolo) ai quali fu affidato il ruolo di relatori sui temi del "potere giudiziario e la Suprema Corte costituzionale". Le loro relazioni costituirono il punto di partenza per la discussione della Seconda sottocommissione, che produsse un articolato poi sottoposto alla Commissione dei Settantacinque, il cui progetto, profondamente rivisto dal Comitato di redazione (del quale non esistono verbali), fu oggetto del dibattito e della votazione in Assemblea.

⁷⁷ P. CALAMANDREI, *Processo e Democrazia*, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, cit., p. 682.

⁷⁸ *Ibid.*

aspetti più moderni nella riflessione che fa Calamandrei sul tema del rapporto tra processo, giustizia e democrazia.

Forse il merito di Calamandrei sta proprio nell'aver individuato, con grande lungimiranza rispetto ai suoi tempi, le strette connessioni tra il diritto processuale e quello costituzionale, principi che troveranno pieno accoglimento soltanto dopo molti anni nell'art. 111 della Costituzione e a seguito della riforma sul "giusto processo" varata nel 1999⁷⁹. Il perimetro delle tutele costituzionali sarà poi ulteriormente ampliato dalle garanzie del principio sull'equo processo previste dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁸⁰.

Ebbene all'ampliamento del catalogo dei c.d. "nuovi diritti" non è corrisposto un rafforzamento delle tutele giurisdizionali e così all'affermazione dei relativi principi fondamentali non è seguito un rafforzamento degli strumenti necessari per prevederne una efficace giustiziabilità in ambito processuale⁸¹.

Ormai da tempo il ruolo dell'avvocatura, nonostante la centralità che la nostra Carta costituzionale riconosce alla giurisdizione quale strumento di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, non gode di particolare attenzione da parte del legislatore.

Le ultime riforme legislative, infatti, seppur introdotte con l'intento di migliorare il funzionamento dell'avvocatura, ne hanno aggravato la crisi. Semmai si potesse riassumere con una battuta l'attuale difficile realtà in cui la professione forense si trova oggi ad operare, potremmo dire che dall'idea iniziale "dell'avvocato in Costituzione"⁸² siamo arrivati all'"avvocato fuori dalla Costituzione".

⁷⁹ Con la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, il legislatore costituzionale ha integrato il testo dell'art. 111 Cost. premettendo cinque nuovi commi ai tre già esistenti. In particolare al secondo comma si prevede che ogni processo si svolga nel rispetto del contraddittorio tra le parti «in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

⁸⁰ Fra gli articoli più importanti e discussi della CEDU, vi è senza dubbio l'art. 6, che affronta il tema dell'equo processo, della ragionevole durata (articolo 6, §1), della presunzione di innocenza (articolo 6, §2) e delle garanzie processuali dell'imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6, §3). Nell'ottica di tali garanzie, ruolo di primaria importanza ha il c.d. *right to be heard*, ossia il diritto ad essere ascoltati, riconoscimento all'imputato di potersi confrontare in giudizio con l'accusatore, previsto all'art. 6, §3, lett. *d*), CEDU, nell'ambito del più ampio principio del contraddittorio disciplinato anche dalle costituzioni e legislazioni nazionali.

⁸¹ Cfr. A. APOSTOLI, *La giustiziabilità dei diritti*, in *Rivista AIC*, 4, 2020.

⁸² L'espressione è mutuata dalla proposta di riforma avanzata nel 2018 dal Consiglio Nazionale Forense che ipotizzava una modifica dell'art. 111 Cost. Complessivamente considerata, la proposta mirava a riconoscere la funzione pubblicistica dell'attività forense mediante il riconoscimento della libertà e autonomia dell'avvocato e della necessità della difesa tecnica in giudizio. A seguito della proposta è stato presentato in Senato il DDL costituzionale n. 1199. Il disegno di legge costituzionale è consultabile al seguente link: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51590_testi.htm.

Questo progressivo “allontanamento del difensore dal processo” è stato determinato da molti fattori tra di loro eterogenei ma che hanno finito per convergere in un momento di crisi della giurisdizione e in un periodo di grandi rivoluzioni sociali come quella di carattere tecnologico.

Per quanto riguarda l’ordinamento interno le principali criticità riguardano infatti i tentativi più o meno riusciti di riforma che hanno visto progressivamente ridurre lo spazio di autonomia dell’iniziativa privata in giudizio. L’idea che nel processo civile le parti debbano avere la disponibilità del processo e che il giudizio debba esercitarsi entro quei limiti nel rispetto dei classici principi della domanda, sembra ormai una teoria superata⁸³.

Viceversa col proposito di migliorare l’efficienza della giustizia e di ridurre l’arretrato giudiziario si è ritenuto di poter sacrificare le garanzie dei principi generali del processo a criteri “economici” e “aziendalistici” certamente utili al raggiungimento di importanti target economici ma di certo non adeguati ad assicurare la migliore tutela dei diritti⁸⁴.

Oltre a tutta una serie di altri aspetti tecnici della recente riforma, come l’uso a fini dissuasivi delle varie inammissibilità e delle sanzioni processuali, che per ovvie ragioni non possono essere oggetto di discussione, c’è un altro aspetto che inquieta l’avvocatura e riguarda l’utilizzo sempre più frequente dell’udienza da remoto e della conseguente trattazione scritta delle cause civili.

Quest’ultimo cambiamento, da eccezione durante il periodo pandemico quando il divieto di spostamento e di assembramento rendevano pressoché impossibile celebrare i processi in presenza, è stato in seguito disciplinato negli artt. 127-*bis* e 127-*ter* cod. proc. civ. Le fattispecie prevedono, salvo alcune eccezioni, la possibilità di sostituzione dell’udienza, in forza di un decreto (quindi, atto non motivato) del giudice, col deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti (dunque, in teoria e ad essere rigorosi, senza nessuna argomentazione a sostegno delle

⁸³ Recentemente il Tribunale di Verona, con l’ordinanza del 22 ottobre 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 171-*bis* cod. proc. civ., introdotto con la riforma Cartabia, perché giudicato in contrasto in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con il principio del rispetto della garanzia del contraddittorio. La norma *de qua* consente al giudice di assumere – entro 15 giorni dalla Costituzione del convenuto – una decisione, *inaudita altera parte*, solo per alcune questioni preliminari rilevabili d’ufficio, mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione. Tale soluzione risulterebbe in contrasto anche con il principio di ragionevolezza, in quanto prevede che soltanto alcune delle questioni rilevabili d’ufficio debbano essere prese in contraddittorio tra le parti, escludendo viceversa tutte le altre che sarebbero assunte senza alcuna forma di contraddittorio.

⁸⁴ Il più recente progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (attuata con il d.lgs. n. 149 del 2022), mira a ricondurre il processo civile a canoni d’efficienza e competitività, riducendo i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente. La riforma realizza, in attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, un riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo d’esecuzione e dei procedimenti speciali.

stesse). Così facendo si è trasformata l'udienza da luogo fisico di confronto civile e democratico tra il giudice e le parti in un luogo etereo in cui non ci si incontra mai e ci si limita a scambiare soltanto carte digitalmente firmate.

Un altro passo verso l'allontanamento del difensore dal processo che comporta inevitabilmente una perdita irreparabile di confronto e di conoscenza per il giudice. Questi non può affidarsi al confronto dialettico utile a chiarire le argomentazioni versate in atti; con conseguente danno per tutte le parti che perdono così la possibilità di verificare tra di loro e con il giudice la fondatezza delle proprie tesi.

Oltre a ciò, agli avvocati è chiesto di sviluppare le proprie argomentazioni giuridiche con il dono della sintesi e di essere al contempo dei bravi amanuensi digitali. Infatti con l'ultimo D.M. n. 110 del 2023 sono stati previsti rigidi parametri per la redazione degli atti giudiziari: i limiti dimensionali sono stati fissati in 80mila caratteri (circa 40 pagine) per gli atti introduttivi, la comparsa di risposta o le memorie difensive e le comparse conclusionali e in 50mila caratteri (circa 36 pagine) per le memorie di replica e gli altri atti del giudizio, e infine 10mila caratteri (5 pagine) per le note scritte in sostituzione dell'udienza, caratteri di 12 punti quanto a dimensione (1,5 di interlinea e margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri). Le note in calce non sono ammesse, se non in relazione agli stretti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, che potranno essere (sinteticamente) riportati nel loro contenuto.

Sono questi i criteri e i limiti previsti dal regolamento messo a punto dal Ministero della Giustizia per restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari nel settore civile. Parametri il cui obbligo è presidiato da possibili conseguenze a danno della parte che non rispetti tali limiti e alla quale il giudice non dovesse riconoscere il diritto alle deroghe previste sempre dal nuovo regolamento⁸⁵.

A voler pensar male si potrebbe ritenere che l'aver fissato così rigidamente i termini redazionali degli atti processuali sia da considerare come un primo piccolo passo verso la totale cancellazione degli scritti difensivi e quindi dei suoi autori a favore di elaborati prodotti dall'intelligenza artificiale già pronta a sostituire il ragionamento sillogistico con la meccanica successione di algoritmi predefiniti. In questa prospettiva anche la funzione del giudice sarà superflua perché sostituita dalla giustizia c.d. predittiva che, simile al giudice Bridoye nel romanzo di Rabelais *Gargantua e*

⁸⁵ Solo a titolo di esempio si riporta la notizia di un Giudice di Pace di Verona che, in dichiarata applicazione del D.M. n. 110 del 2023 sulla sinteticità degli atti, ha compensato le spese legali richieste per il mancato rispetto delle indicazioni redazionali. Da ultimo anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8928 del 13 ottobre 2023 ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per il superamento dei limiti massimi consentiti di estensione del ricorso.

Pantagruel, valuterà la difficoltà della causa non dal peso dei sacchi processuali ma dalla quantità di file digitali⁸⁶.

Viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni e l'avvocatura deve riconquistare con piena consapevolezza e con orgoglio quella legittimazione e credibilità che è garanzia di legalità per un'adeguata composizione dei conflitti economici e sociali.

Forse esplicitare in modo concreto e senza dubbi interpretativi la funzione dell'avvocato in Costituzione darebbe finalmente quel giusto riconoscimento ad un ruolo che non è posto solo a difesa degli interessi di parte, ma a tutela delle libertà di tutti i cittadini e quindi al servizio della giustizia. Per raggiungere tale obiettivo sarebbe utile tenere a mente le riflessioni di Calamandrei sull'importanza di ristabilire quel forte rapporto di fiducia tra giudici e avvocati «che è condizione essenziale per la riuscita del processo»⁸⁷.

In un'epoca in cui pare che ogni attività umana possa essere sostituita dalle macchine, non si può prescindere dal “fattore umano” quale perno su cui continuare ad amministrare la giustizia per e tra gli uomini: «anche nelle relazioni tra avvocati e giudici, si torna sempre a quello che è il segreto di ogni riuscita democratica: devono essere relazioni tra uomini liberi, custodi ciascuno della propria indipendenza e della propria dignità, ma, insieme consapevoli della solidarietà sociale che tutti li unisce tra loro per uno scopo comune. Nel processo giudici e avvocati sono come specchi; ciascuno, guardando in faccia l'interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità»⁸⁸.

BRANDO MAZZOLAI
Università degli Studi di Siena

⁸⁶ La citazione del romanzo *Gargantua e Pantagruel* è un omaggio al nostro Calamandrei, che richiama il personaggio del giudice Bridoye anche nel saggio *Fede nel diritto*, contestando la funzione creatrice del giudice designata dalle teorie sul “diritto libero”: «Quando pensiamo al famoso giudice di Rabelais che per decidere le cause pesava sulla bilancia i fascicoli dei due litiganti e dava ragione a quello che l'aveva più peso, o a quel processo sommarissimo, descritto da un viaggiatore che l'ha visto in funzione presso una tribù africana, secondo il quale i due contendenti vengono legati a due ceppi sulla riva di un lago abitato da un vecchio saggio coccodrillo, venerato giudice della tribù, il quale appena si accorge che è venuto il momento di pronunciar la sentenza, esce fuori dalle acque, e si dirige a mangiare uno dei due: nel qual caso tutti capiscono che la sentenza è stata pronunciata a favore dell'altro» (cfr. P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, cit., p. 75).

⁸⁷ ID., *Processo e democrazia*, cit., p. 139.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 141.

UN APPUNTO SU CALAMANDREI E IL PAESAGGIO

Abstract

Attraverso un brano della conferenza *Parlare di Firenze*, tenuta da Calamandrei nel maggio 1955 in varie città della Svizzera, il contributo evidenzia la sensibilità e l'interesse che il Maestro fiorentino nutriva per il paesaggio, visto come forma fisica, storica e civile dell'Italia, cogliendo così la matrice autentica dell'art. 9 della Costituzione italiana.

Drawing on an excerpt from the lecture *Parlare di Firenze (Speaking of Florence)*, held by Calamandrei in May 1955 in various cities in Switzerland, the Author captures the Florentine jurist's awareness of and interest in the landscape. Calamandrei considered it as the physical, historical and civil form of Italy, and he certainly played a key role in shaping the text of Article 9 of the Italian Constitution.

Keywords: Piero Calamandrei, Landscape, Constitution, Tuscany, Florence.

La letteratura degli ultimi anni ha restituito una fisionomia leggibile al Calamandrei «sempre alla ricerca di un modo per esprimere il suo amore non solo per la giustizia, ma anche per la bellezza» (così il suo amico pittore Giovanni Colacicchi, citato in F. MONTUORI, *La passione per la pittura*, in R. BARZANTI, S. CALAMANDREI [a cura di], *Dolce patria nostra. La Toscana di Piero Calamandrei*, Montepulciano, 2003, p. 149).

In questa ricerca, il punto più originale e carico di futuro riguarda forse proprio il rapporto con il paesaggio. Nel *Diario*, nelle lettere, nel discorso per la riapertura dell'Università di Firenze nel settembre 1944 e soprattutto in quel capolavoro che è l'*Inventario della casa di campagna*, il paesaggio è sempre visto nella sua realtà di prodotto cooperativo della natura e della storia umana, ed è sentito nella sua valenza "politica": «Non ci bastava il paesaggio: si andava in cerca di paesaggi con figure»¹.

Nel piccolo volume che consegna ai lettori il copione del documentario teatrale con musica che chi scrive, con Nino Criscenti, porta da alcuni anni in giro per l'Italia² è presente una vasta antologia dei passi in cui Calamandrei affina questa idea contestuale e politica di paesaggio, mai forse espressa così compiutamente come nel passo dell'*Inventario* consacrato alla memoria della gita a Cosa dell'aprile 1937: «Qui non si riesce più a capire dove finisca la roccia inanimata e dove

¹ Così nel suo ricordo *In memoria di un amico. Passeggiate con Pancrazi*, in *Il Ponte*, VIII, 4 aprile 1953, pp. 468-174.

² N. CRISCENTI, T. MONTANARI, *L'aria della libertà. L'Italia di Piero Calamandrei*, Roma, 2020.

cominci il segno lasciato dai viventi; uno stesso senso di pietà, come se si trattasse di parentela, abbraccia le cose e le creature [...]. Nello scendere per lo stesso sentiero mi sorprendo mentre mormoro tra me una parola nuova che mi pare, da quanto è misteriosa e fresca, inventata ora: “patria”³.

Il contesto per comprendere la genesi immediata e quella di più lungo periodo di una simile visione è ricostruito esemplarmente da Salvatore Settis in *Paesaggio, Costituzione, cemento* (Torino, 2012), ed è forse qui interessante soffermarsi in particolare su un brano forse meno noto. Un brano che si potrebbe considerare un lungo commento, riferito all’amatissima Firenze, di una celebre sentenza di Carlo Cattaneo: «la città formò col suo territorio un corpo inseparabile»⁴, ed è il testo della conferenza che Calamandrei tenne nel maggio 1955 in varie città della Svizzera (pubblicata in un fascicolo dalla Nuova Italia, Firenze, 1957, e raccolta nella citata *Dolce patria nostra*, pp. 105-119), e che reca il bellissimo titolo *Parlare di Firenze*.

«Firenze, per chi vi arrivi, non comincia alle sue mura: né a quelle della prima cerchia quasi rettangolare entro le quali fu racchiusa la città nell’XI secolo tutta al di qua d’Arno; né a quelle della seconda cerchia, che tra il secolo XII e il XIII, si allargarono e si estesero anche al di là del fiume; né a quelle della terza cerchia, la Firenze del tempo di Dante, di cui ancor oggi restano visibili alcuni tratti e alcune porte. Né si può dire che Firenze cominci alla cerchia delle colline che formano intorno ad essa come il castone entro cui sta la gemma, in quella valle in cui l’Arno scorre libero, tra la stretta dell’Incisa a monte e quella della Gonfolina verso il mare. Firenze comincia da più lontano. Tutta la Toscana è in verità un avvicinamento e una preparazione a Firenze: e non soltanto l’architettura delle città che le fanno corona (ognuna delle quali, da qualunque parte si arrivi, Pisa o Pistoia, Siena o Arezzo, ha un suo volto inconfondibile e tuttavia un’aria di famiglia che fa presentire la sorella maggiore), ma anche il paesaggio, la campagna, i profili dei monti, i colori degli alberi e delle pietre. Dal nord o dal sud, assai prima che si scopra Firenze, vi vengono incontro gli orizzonti fiorentini. Dal nord si placano i frastagli aguzzi delle Apuane, dal sud la monotonia dell’agro romano o della fascia costiera maremmana si increspa e si svara in un ondular di colline: e comincia un dolce paesaggio fatto di poggi che si somigliano ma che non sono mai uguali, accomodati su diversi piani di uno stesso scenario, quasi a rincalzo, in modo che da ogni apertura lasciata tra quelli della prima linea, subito s’affaccia nello sfondo un’altra linea più arretrata, che già sfuma in trasparente azzurro. Gli alberi di questo paesaggio (così a me pare) non si trovano che

³ P. CALAMANDREI, *Inventario della casa di campagna*, Roma, 2013, pp. 284-285.

⁴ C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, in ID., *Opere scelte*, a cura di D. Frigessi Castelnovo, Torino, 1972, p. IV.

qui: o almeno in nessun altro paese si trovano combinati e armonizzati come qui: pini, ulivi e cipressi. Chi arriva a Firenze da Siena, trova una zona di moderate alture ricoperte di pinete: e sembra proprio che questi pini (che sono i pini domestici, *pinus pinea*, e non i pini scabri e contorti delle spiagge marine, *pinus pinaster*) siano fatti apposta per tappezzar queste alture, perché il profilo delle loro chiome tondeggianti riprende in piccolo la stessa curva del terreno che essi rivestono e da ogni pianta considerata in sé fino all'ultima catena di poggi corre vibrando il ritmo di una stessa ondulazione. Sembrano questi colli riccioluti, a vederli da lontano, i dorsi vellosi di mitiche mandrie domestiche, pascolanti sotto un cielo in cui è disciolta, ancor prima che vi si rivelino le case degli uomini, una misteriosa luce di umanità: e verrebbe voglia, se si potesse, di carezzarli da lontano.

Ma ancor più tipici segnali della Toscana sono i cipressi. O che arrivate da Bologna, sboccando verso Firenze dalle gallerie dell'Appennino, o che arrivate dal sud colla ferrovia che viene da Roma, affacciatevi al finestrino e cercate sulle vette dei colli: e quando vedrete lassù, accanto al tetto rossigno di un casolare o in mezzo all'argento degli ulivi, la freccia dritta di un cipresso, siate certi allora che Firenze è vicina. Sono essi che segnano non soltanto i confini tra i campi e tra i poderi, ma anche i confini tra la Toscana e le altre regioni. Questo si può riconoscere, in maniera assolutamente puntuale, venendo da Roma. Fino a mezza strada quel che si vede è Lazio: le pigre svolte del Tevere, e in alto i boschi di lecci. Ma quando arrivate a Chiusi, la città di Porsenna, ecco lassù il cipresso che vi avverte, come l'indice di una mano alzata, che siete entrati in terra etrusca: perché questo è singolare: che ovunque in Italia si sono fermati gli etruschi, pare che abbiano voluto lasciar traccia del loro passaggio piantando su questi colli, come segno di dominio, le lance dei cipressi: non riuniti qui in boschi compatti, ma sparsi come glosse del paesaggio, a ornare di una frangia la cresta di un poggio che spicca sul cielo, a accompagnare in fila la strada che porta a una villa o a un cimitero, a proteggere i pagliai di un'aia o in mezzo agli ulivi il fumo di un casolare. Io penso che per gli etruschi il cipresso fosse un albero sacro, un simbolo magico: una specie di dio termine, forse uno scongiuro contro il fulmine e contro la grandine. Questa non è che una mia fantasia; ma insomma io considero il cipresso isolato in mezzo agli ulivi come la sigla degli etruschi. Nel dolce periodare dei colli toscani, di cui gli ulivi sono le parole, i cipressi sono le interpunzioni. E nella sobrietà di questo accozzo di toni bassi e discreti, l'argento degli ulivi e il verde cupo dei cipressi è il colore del paesaggio toscano: che non è un paesaggio dipinto, ma prima disegnato, scolpito, bulinato: un paesaggio a contorni netti, che per capirlo bene bisogna vederlo in inverno, quando gli altri alberi sono senza foglie, o tutt'al più vederlo al primo arrivar della primavera, tra il marzo e l'aprile, quando tra gli ulivi appaiono le macchie rosee dei peschi in fiore

e lungo i fiumi c'è appena un primo fiato verdolino sui rami dei pioppi ancora nudi. Allora, prima che il rigoglio del maggio abbia nascosto le linee, sono ben scoperte e visibili tutte le nervature di quel terreno costruito come un'architettura, nel quale si possono riconoscere ad una ad una le varie qualità di pietre che hanno servito nei secoli a costruir la città: le striature bianche delle cave di marmo dove Michelangiolo andava da sé a scegliere i blocchi per le sue statue, o più in basso, tra i coltivati, il bruno della pietra forte con cui è costruita la Torre di Palazzo Vecchio, o il grigio cilestrino della pietra serena, incorniciatura prediletta degli interni del Brunelleschi.

Via via che ci si avvicina a Firenze, il paesaggio è sempre più scolpito ed arricchito dall'uomo: diventa sempre più carico di espressione umana. Le case dei contadini preannunciano lo stile dei monumenti cittadini: anche i pagliai e le siepi sono accordi di quell'armonia. Gli ultimi colli degradanti che recingono Firenze continuano a chiamarsi natura, ma in realtà sono ormai opere d'arte. Ogni sasso porta il segno di un'arguta intelligenza: ogni passante anonimo ha saputo da secoli aggiungervi, senza tradir lo stile del luogo, il suo discreto ritocco, anche il contadino che ha tracciato i filari delle vigne, anche lo scalpellino che ha forato le cave. Le alture si infoltiscono sempre più di poderi e di castelli e di ville, si vede Fiesole, si vede San Miniato, non si sa dove finisca la campagna, dove comincino i parchi e i giardini della città [...]. Ed ecco, laggiù, sulla distesa dei tetti, la cupola del Brunelleschi, la torre di Arnolfo [...]. Siamo a Firenze, nel centro di Firenze, e quasi non ce ne siamo accorti: ma subito ci si accorge che i colori della città sono gli stessi, presi senza mutamento da quella campagna. Anche nelle fiancate di Santa Maria del Fiore c'è l'incontro tra il marmo argenteo che somiglia gli ulivi e il marmo verdone cupo che somiglia i cipressi: e filettature rossastre come i tetti dei casolari. E nelle torri e nelle facciate si ritrovano i colori di quelle pietre paesane, tutti discreti e preziosi

Io credo che il primo incanto di Firenze derivi proprio da questa armonia, da questa fusione tra natura e arte, tra campagna e città: per questo i panorami di Firenze, da qualunque parte dei suoi colli si guardi, danno tutti quanti quella indimenticabile e pure anche per noi fiorentini sempre nuova impressione di raccolta e conclusa perfezione: perché la città, al centro di questo dolce avvallamento che par fatto apposta per servir di culla a una città, è posata lì, come una perla al centro di una conchiglia preziosa: e da qualunque parte si guardi, si può godere tutta, sullo scenario delle alture che da ogni parte le fanno da sfondo».

In questo brano – davvero altissimo per penetrazione concettuale, felicità di prosa, adesione sentimentale – culmina il discorso di Piero sul paesaggio visto come forma fisica, storica e civile dell'Italia. Ed è impossibile non notare che si tratta forse, a cagione di chi l'ha scritto, anche del

commento più autorevole e ficcante (ancorché non voglia per nulla esserlo) del secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica.

Ho avuto occasione di proporre che proprio a Calamandrei si debba ricondurre l'introduzione, all'ultimo momento, del concetto di sviluppo della cultura nel primo comma⁵: ma è del tutto evidente che è difficile non pensare che egli non abbia avuto un peso anche nel forgiare quell'espressione cruciale («La Repubblica tutela *il paesaggio e il patrimonio storico e artistico* della Nazione») che costituisce una «inscindibile diade»⁶: perché l'espressione «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» non indica, infatti, due cose tra loro distinguibili, o tantomeno separabili, ma una cosa unica, cioè «la forma dell'intero paese»⁷, la forma dell'Italia così come è stata plasmata da natura e storia, e come ora è posta alla base del patto costituzionale. Quella ricerca inestricabile di bellezza e giustizia aveva trovato, proprio lì, un approdo sicuro.

TOMASO MONTANARI
Università per Stranieri di Siena

⁵ T. MONTANARI, *Articolo 9. Nuova edizione aggiornata*, Roma, 2022, pp. 34-37.

⁶ S. SETTIS, *Paesaggio, Costituzione, cemento*, cit., p. 194.

⁷ G. SEVERINI, *La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, in S. BATTINI et al. (a cura di), *Codice di edilizia e urbanistica*, Torino, 2013, p. 33.

IL PONTE DI PIERO CALAMANDREI

1. *Il Ponte* - 2. Gli Stati Uniti d'Europa - 3. La Costituzione

Abstract

Il contributo ripercorre la storia della rivista *Il Ponte*, fondata da Piero Calamandrei nell'aprile del 1945, per cogliere le radici ideali di questa coraggiosa iniziativa editoriale. L'Autore si sofferma dunque sulla vocazione liberalsocialista della rivista, sugli ideali del federalismo europeo che avevano portato Calamandrei a schierarsi contro il Patto Atlantico, per giungere fino all'impegno profuso dal giurista fiorentino a favore della Costituzione, della democrazia e dello Stato sociale di diritto.

The paper traces the history of the journal *Il Ponte*, founded by Piero Calamandrei in April 1945, in order to capture the ideal roots of this audacious publishing initiative. The Author focuses on the liberal-socialist vocation of the journal and on the ideals of European federalism that led Calamandrei to oppose the Atlantic Pact. Lastly, he delves into the commitment of the Florentine jurist in support of the Constitution, democracy and the Welfare State.

Keywords: Piero Calamandrei, *Il Ponte*, Europe, Federalism, Constitution.

1. *Il Ponte*

Il primo numero de *Il Ponte* usciva nell'aprile 1945 per i tipi della casa editrice Le Monnier di Firenze. Per tutto il 1945 il frontespizio porta «rivista mensile» senz'altra specificazione: solo con il 1946 la rivista diviene «rivista di politica e letteratura», secondo quegli intenti che Piero Calamandrei aveva annunciato all'amico Pancrazi, in una lettera del 5 dicembre 1945 («[la letteratura deve riacquistare] la dignità di un lavoro fatto sul serio, di una sofferenza dentro l'umanità, non di un sollazzo ozioso alla barba dell'umanità che soffre»). Una rivista, nelle prime intenzioni di Calamandrei, sul tipo della «Nuova Antologia»¹ «ma più viva, più rivoluzionaria»², in cui la «letteratura» sarebbe stata necessaria sia a vedere «l'uomo nella sua interezza senza compartimenti stagni nella vita dello spirito», sia ad acquisire «una sua forza di penetrazione in certi ceti, dove certe idee politiche si possono far penetrare solo se presentate con un certo garbo letterario»³. Letteratura al servizio della politica (politica intesa nel suo più alto significato) e rivolta a quella borghesia fio-

¹ Lettera di P. Calamandrei a P. Pancrazi, 4 dicembre 1944, in P. CALAMANDREI, *Lettere*, Firenze, 1968.

² Lettera di P. Calamandrei a P. Pancrazi, 28 settembre 1947, in P. CALAMANDREI, *Lettere*, cit.

³ Lettera di P. Calamandrei a G. Agosti, 28 settembre 1947, in P. CALAMANDREI, *Lettere*, cit.

rentina prima e italiana poi che, sensibile a un rinnovamento morale e civile dell'Italia, era più di cultura umanistica che scientifica. Come dire che in fondo Calamandrei nel pensare la rivista pensava a se stesso, alla sua formazione, ai suoi piaceri dello spirito, alle sue esigenze di uomo di politica e di cultura; e non poteva essere altrimenti. E tuttavia, pur con questa visione della letteratura, pur con una formazione di stampo umanistico che pretende di analizzare lo spirito nella sua interezza e demanda questo compito proprio alla letteratura, introduce nella redazione, fin dal primo numero (e vi resterà per due anni) l'economista Alberto Bertolino accanto a Vittore Branca, Enzo Enriques Agnoletti e Corrado Tumiatì che inizialmente funge da segretario.

Perché Bertolino? Le spiegazioni possono spaziare su due direzioni ma l'una non è in antitesi con l'altra⁴. La prima considerazione, ovvia, è che Calamandrei si renda conto dell'importanza dell'economia in una rivista siffatta. Considerazione ovvia, dicevamo, ma non troppo se si torna alla struttura delle riviste di varia umanità del 1945. L'economia è ancora materia per specialisti e non è certo essenziale all'uomo di cultura di stampo umanistico cui Calamandrei voleva rivolgersi. L'altra spiegazione si può affidare, più che all'economia, alla persona di Bertolino. Costui infatti era giunto prima a Siena poi a Firenze dalla natia Sicilia chiamato da Gaetano Salvemini; si era subito inserito nell'ambiente dell'interventismo democratico, aveva fatto parte del Circolo di cultura fondato dai fratelli Rosselli e aveva insegnato a Siena insieme con Calamandrei. Buon conoscitore, come Calamandrei, di Mazzini, si era avvicinato poi, sotto la guida di Salvemini, al Cattaneo di cui nella maturità curò le opere. Le letture di Marx, di Keynes, di John Locke, di Weber lo rendevano nel 1945 uno degli studiosi più interessanti. Stima e amicizia unite all'intuizione dell'importanza dell'economia nel mondo moderno possono pertanto aver indotto l'umanista Calamandrei a chiamare nel comitato di redazione della rivista l'economista Alberto Bertolino.

E veniamo al programma della rivista proposto dallo stesso Calamandrei (a firma *Il Ponte*) nell'editoriale del primo numero. «Il nostro programma è già tutto nel titolo e nell'emblema della copertina: un ponte crollato, e tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata attraverso, per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare». Dunque un ponte distrutto dalla guerra ma che riacquista la sua funzionalità civile (anche se non completa) per mezzo di una trave e permette al lavoro di riprendere il suo corso normale. Un titolo altamente simbolico, allora, e non importa se – come sostiene Bobbio – l'idea del ponte deriva a Cala-

⁴ Cfr. V. SPINI, *Il discorso sull'economia e le scelte politiche (1945-1956)*, in *Il Ponte*, II-12, novembre-dicembre, 1975.

mandrei «dalla pena per i ponti di Firenze distrutti dai tedeschi in fuga»⁵ o se, come ci documenta Alessandro Galante Garrone, il titolo era di Tumiatei⁶. Un titolo altamente simbolico, dicevamo, e un emblema che faceva del lavoro manuale (l'uomo che attraversa il ponte porta sulle spalle un badile) il centro d'attenzione dell'osservatore.

Potremmo variamente interpretare questo lavoratore della terra che attraversa il ponte, potremmo caricarlo di significati diversi sul rapporto lavoro manuale-lavoro intellettuale, potremmo addirittura arrivare a sostenere che Calamandrei, dopo l'esperienza resistenziale, ha rivalutato l'importanza delle masse e intende affidare loro un compito di primo piano nella ricostruzione dell'Italia postfascista; sta di fatto che l'emblema presenta in primo piano un lavoratore e non un libro – aperto magari al 1922 – né altra immagine che in qualche modo avrebbe potuto rimandare al lavoro intellettuale.

Con questo, non si vuol cadere in una facile demagogia che, osannando le masse, dimentichi o svisciva l'importanza dell'intellettuale. L'omino che con il badile torna ad attraversare il ponte è ben altro: è, secondo le parole stesse di Calamandrei, la ricostruzione dell'«unità morale dopo un periodo di profonda crisi [...] di disgregazione delle coscienze, che ha portato a far considerare le attività spirituali, invece che come riflesso di un'unica ispirazione morale, come valori isolati e spesso contraddittori, in una scissione sempre più profonda tra l'intelletto e il sentimento, tra il dovere e l'utilità, tra il pensiero e l'azione, tra le parole e i fatti»⁷.

Si fa viva, in questa esigenza di unità dell'attività umana, quell'ispirazione mazziniana che di Calamandrei fu una componente costante, ispirazione che egli aveva ereditato dal padre Rodolfo e che la consuetudine con Salvemini aveva in qualche modo rafforzato. Un mazzinianesimo *sui generis*, rivisitato attraverso l'esperienza dolorosa del fascismo e il fulgore della lotta partigiana, un mazzinianesimo, o meglio, un'istanza mazziniana, che prendeva corpo anche nel Partito d'Azione. E questa istanza mazziniana, rivisitata e riplasmata, vuol fare i conti anche con le posizioni crociane, se è vero che è importante «ristabilire nel campo dello spirito, al disopra della voragine scavata dal fascismo, quella continuità tra il passato e l'avvenire che porterà l'Italia a riprendere la sua collaborazione al progresso del mondo»⁸, ma a questo non ci si può fermare perché non invano c'è stata la Resistenza e con essa il popolo lavoratore ha preso coscienza del proprio ruolo nella realiz-

⁵ N. BOBBIO, *Ancora quel ponte*, in *Il Ponte*, 4, aprile, 1975.

⁶ A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, Milano, 1987, p. 241.

⁷ *Il Ponte*, 1, aprile, 1945.

⁸ *Ibid.*

zazione della nuova Italia. Ecco che allora l'omino con il badile che attraversa il ponte acquista un significato denso di novità anche rispetto alla vecchia classe dirigente prefascista che non può pretendere, con un antistorico *heri dicebamus*, di riprendere il discorso da dove, con una serie di colpevoli connivenze, lo aveva interrotto nel lontano 28 ottobre 1922.

La nuova unità che si vuol realizzare tra il popolo dei lavoratori manuali e quello degli intellettuali dovrà «ricostruire in tutti i campi la fede nell'uomo, questo senso operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri». E infatti «non è la storia che fa la fede ma è la fede che fa la storia: e se le convinzioni morali contano solo in quanto servono ad impegnare la vita, a dirigere e a promuovere atti in coerenza con esse, gli atti contano solo in quanto sono espressione e testimonianza di convinzione morale sentita come regola di vita»⁹.

Né lo facevano desistere da questa convinzione le argomentazioni filosofiche che tra il '42 e il '43 Croce aveva avanzato su «la Critica» contro il liberalsocialismo, tanto che proprio ne *Il Ponte* dell'agosto 1945 Calamandrei ospitava la risposta di Calogero a Croce (*L'ircocervo, ovvero le due libertà*)¹⁰.

Se si pensa a che cosa ha rappresentato Croce per questi intellettuali antifascisti durante il ventennio fascista («Egli era stato per venti anni la testimonianza vivente della libertà invincibile. Vent'anni di avvillimento e di silenzio; ma Croce era vivo, e questo era bastato perché l'Italia fosse presente nel mondo», scrive Calamandrei nel *Diario*) si deve concludere che il distacco non può essere stato indolore né può essersi risolto in breve tempo.

Nella primavera del '40 Croce è a cena in casa Calamandrei e Piero riporta nel diario i passi salienti della conversazione che si è tenuta a tavola: «L'errore del liberalismo, ha detto [Croce], è quello di aver creduto nel progresso rettilineo e nella impossibilità di questi ritorni verso la barbarie, verso l'animalità, che pure si verificano nella storia, la quale progredisce a spirale». Era una grande puntura ricostituente per il morale di Calamandrei che ancora ha fiducia nell'analisi crociana. Se la storia progredisce a spirale, allora la dittatura cadrà miseramente e il liberalismo tornerà a risplendere di luce ancora più luminosa.

Circa un anno dopo, Croce è ancora a pranzo in casa Calamandrei. Si discute della sorte che sarà riservata all'Italia e alla Germania dopo la sconfitta e il filosofo napoletano si lascia andare

⁹ *Ibid.*

¹⁰ G. CALOGERO, *L'ircocervo, ovvero le due libertà*, in *Il Ponte*, 5, agosto, 1945, p. 385.

a considerazioni di carattere storicistico secondo le quali gli Alleati non dovranno tenere con le nazioni sconfitte atteggiamenti di superiorità e di castigo. Il totalitarismo è anche una loro colpa. Se la Germania fosse stata trattata in altro modo a Versailles e se nei momenti decisivi si fosse difesa con altri mezzi la libertà, ora non saremmo alla guerra. Sono argomentazioni, queste, che non convincono del tutto Calamandrei che non è tanto interessato a sistemare razionalmente la storia passata quanto a trovare una soluzione per il futuro. «Ora non è il caso di fare il processo al passato: si tratta di vedere se per la civiltà e per l'Italia sia più augurabile la vittoria dei selvaggi, o quella dei liberali sdegnosi, i quali in ogni modo in questo momento fanno nobilmente scontare la loro inerzia passata». L'olimpica serenità di Croce che, razionalizzando, tutto sistema ma rischia anche di tutto giustificare, non gli basta più.

Il 3 agosto 1942 dà corpo, nel *Diario*, ai suoi dubbi con questa annotazione:

«Croce ha scritto sulla «Critica» una noterella contro coloro che vogliono trasformare il mondo con programmi di perfezione, e non si accorgono che in ogni cosa umana c'è il bene e il male commisto. Tutto questo porta all'indifferentismo politico, anzi al collaborazionismo: è ingenuo rovesciare il fascismo e il nazismo, perché quello che verrà sarà lo stesso. (Bel modo di ragionare politico! Anche Mazzini, anche Cristo rientrano in questa categoria di "moralisti" che Croce investe e biasima). In realtà nello "storicismo" c'è qualcosa che non va: Croce rimane l'amico della Germania del 1914, il "neutralista" e l'ammiratore di M[ussolini], che fu favorevole al fascismo fino al 3 gennaio. La sua teoria era allora che i monumenti si costruiscono anche col fango».

Sembrerebbe una rottura completa con il padre dello storicismo italiano, in realtà è uno sfogo accorato per un attacco al liberalsocialismo che Calamandrei riteneva immotivato e immeritato. E tuttavia vengono alla luce una serie di incomprensioni, di fraintendimenti dall'una e dall'altra parte che – come nota anche Alessandro Galante Garrone – avevano una loro radice politica che più tardi avrebbe preso una direzione precisa. Più che a Croce, Calamandrei si sentiva ormai legato a quel gruppo che con Capitini, Binni, Calogero, Ragghianti, Codignola, Enriques, Delle Piane stava dando vita all'esperienza liberalsocialista.

E questo primo distacco da Croce significava anche il distacco sul piano politico del liberalsocialismo dal liberalismo quale forza politica organizzata.

Questa digressione sul rapporto Croce-Calamandrei o, se si vuole, liberalismo classico-liberalsocialismo, è stata necessaria per avere un'idea del clima culturale in cui nasce *Il Ponte*.

Proprio tenendo presente questo rapporto, Enzo Enriques Agnoletti nel trentennale della rivista scriveva:

«Se ci domandiamo come nasce *Il Ponte*, non come fatto pratico, ma da quale *humus*, al di là della storia individuale dei singoli, quale sia il suo fondamento ideologico, se sia abbastanza univoco, credo che si possa dare una risposta valida [...]: *Il Ponte* nasce dal fascismo. Come polo negativo, ben distinto, costante, ha il fascismo. Nasce cioè dall'antifascismo»¹¹.

Affermazione anche questa che va interpretata, perché troppo spesso *Il Ponte* è stata considerata rivista della Resistenza, chiusa alla Resistenza e, di conseguenza, limitata dalla Resistenza e dal clima culturale e sociale che questa esprime.

Eppure proprio Calamandrei aveva già intuito questo pericolo quando avvertiva i lettori che

«nessuna vittoria militare per quanto schiacciante, nessuna epurazione per quanto inesorabile potrà esser sufficiente a liberare il mondo da questa pestilenza [il fascismo e il nazismo], se prima non si rifanno nelle coscienze le premesse morali, la cui mancanza ha consentito a tante persone [...] di associarsi senza ribellione a questi orrori, di adattarsi senza protesta a questa belluina concezione del mondo. Ora la resistenza europea [...] è stata ed è sopra tutto lotta contro questa concezione del mondo e contrapposizione ad essa di una diversa concezione: la sconfitta militare delle forze fasciste non è la conclusione, ma la premessa per la costruzione di una società libera, cioè liberata dalle innumerevoli e non sempre facilmente afferrabili forze contrarie a quella concezione dell'uomo che è la nostra»¹².

Antifascismo e Resistenza sono allora – e lo si dice a chiare note – premessa per la ricostruzione morale e civile degli italiani e la rivista si prefigge il compito di dar corpo reale attraverso dibattiti, studi, polemiche, proposte a questa ricostruzione. Altro che agiografia della Resistenza!

E non a caso il primo grande problema che la rivista affronta concerne l'assetto istituzionale dell'Italia uscita dal fascismo: la Costituente. Ma a chi spetta ripensare l'assetto istituzionale? Su questo Calamandrei non ha dubbi: ai Comitati di liberazione

¹¹ E. ENRIQUES AGNOLETTI, *Crisi improvvisa o trent'anni di crisi?*, in *Il Ponte*, 11-12, novembre-dicembre, 1975.

¹² *Il Ponte*, 1, aprile, 1945.

«che sono appunto gli organi nuovi, partoriti dalla necessità storica, nei quali si sono spontaneamente raggruppate, fuor da ogni preconconcetto schema dottrinario, tutte le forze decise a resistere agli oppressori ed a ricostruire lo Stato secondo i principi della democrazia. [...] *Ad esse sole*: questo è uno dei punti su cui occorre avere idee chiare. Qualcuno dirà: – Democrazia vuol dire governo di tutti: dunque, se si vuol ricostruire lo Stato italiano in forma democratica, bisogna che tutti partecipino alla ricostruzione: tutti, compresi coloro che per vent’anni hanno favorito il fascismo: tutti, compresi coloro che per vent’anni hanno irriso alla democrazia, compresi coloro che durante il periodo clandestino sono stati indifferenti, o magari benevolmente ossequienti all’invasore; tutti, compresi i fascisti. Tutti: altrimenti non sarebbe più una democrazia! – Un momento, signori: guardiamo di non cadere in equivoci. Noi possiamo anche riconoscere che i partiti raggruppati intorno ai comitati di liberazione [...] non costituiscono attualmente la maggioranza *numerica* del popolo italiano, gran parte del quale non è iscritta ai partiti; ma non dimentichiamo che nei periodi rivoluzionari, e specialmente nei periodi di ricostruzione costituzionale, le sole forze che contano sono quelle vive e deste, quelle che col fatto dimostrano di voler essere presenti nella vita politica, di sentire i loro doveri per quanto duri e i loro compiti per quanto gravosi. I comitati di liberazione sono gli organi di quelle forze politiche che sole, nel momento della tragedia, hanno sentito la responsabilità della lotta e della ricostruzione: gli incerti, gli scettici, i “senza partito” non contano: le rivoluzioni non sono mai opera delle maggioranze assenti e irresponsabili»¹³.

Altro che vago democraticismo disposto a sottostare alla legge della maggioranza quantitativa! Che poi le cose siano andate diversamente, e quanto diversamente, è altro problema, ma il democratico Calamandrei mostra di avere le idee chiare ancor prima che si inizi a parlare di Costituente. E a proposito del 2 giugno 1946, data fondamentale per l’istituzione della Costituente e della Repubblica, scrive:

«La guerra di liberazione, che non è stata condotta soltanto contro i nemici di fuori, aspetta ancora, di dentro, la sua conferenza di pace, che si chiamerà costituente, e il suo trattato, che si chiamerà repubblica. Le dinastie pagano fatalmente col trono le guerre perdute. [...] Ma qui non è stata perduta una guerra: siamo stati portati sul punto di perdere una civiltà. [...] Il crollo più pauroso è stato quello dello spirito: la rottura brutale di millenni di ragione e di gentilez-

¹³ P. CALAMANDREI, *Funzione rivoluzionaria dei comitati di liberazione*, in *Il Ponte*, 2, maggio, 1945. I corsivi sono nel testo.

za, l'irrisione demente di quella solidarietà cristiana per cui ogni uomo è una creatura unica fatta di coscienza più che di carne. [...] Questa tradizione è la nostra patria più vera: a questa nostra patria profonda la dinastia sabauda, in nome dell'Italia, ha dichiarato guerra. [...] Non chiediamo punizioni rigorose [...] se ne vadano, tutta la famiglia: comprendano, una volta tanto, il loro dovere di discrezione. Spariscano: ci liberino da questa loro sciagurata presenza che è il ricordo vivente di una spaventosa sconfitta morale. Il 2 giugno non saranno elezioni: sarà la riconciliazione di un popolo. Attenderanno, alle porte dei seggi elettorali, ancor prima che arrivino gli elettori, lunghissime file di ombre: i nostri morti, lontani e recenti; i giovinetti partigiani caduti alla macchia, i vecchi che non parlarono sotto la tortura, le donne e i bambini spariti nelle nebbie della deportazione. Chiederanno la pace: e l'avranno, la pace con giustizia: la repubblica»¹⁴.

E quando finalmente la Costituente è in corso, Calamandrei non si lascia andare a facili illusioni:

«in Italia la trasformazione sociale è ancora da fare: crollato il fascismo, l'unica ricostruzione rivoluzionaria finora compiuta è stata, nel campo politico, la repubblica. [...] La Costituzione democratica italiana, invece che lo specchio fedele e la "legalizzazione" formale di una rivoluzione già avvenuta nel passato, deve essere necessariamente considerata come lo strumento predisposto per rendere possibile nell'avvenire, in forme progressive e legalitarie, quella trasformazione sociale che è oggi appena agli inizi»¹⁵.

Una trasformazione difficile di cui tuttavia Calamandrei non dispera e che va ricercata in ogni atto della vita politica perché tutto concorre o al rinnovamento o al mantenimento degli antichi rapporti di forza.

2. Gli Stati Uniti d'Europa

«Non sovrapporre catafalchi di regioni buone a niente, su gruppi di provincie buone a niente», questa la via che Salvemini, riguardo alla creazione delle Regioni, propone su *Il Ponte*¹⁶, ma nel proporre questa soluzione non tiene conto della scomparsa dalla scena politica del Cln dopo la

¹⁴ *Il Ponte*, 2 giugno 1946: *la pace*, in *Il Ponte*, 6, giugno, 1946.

¹⁵ P. CALAMANDREI, *Come nasce la Costituzione*, in *Il Ponte*, 1, gennaio, 1947.

¹⁶ G. SALVEMINI, *Federalismo e regionalismo*, in *Il Ponte*, 7, luglio, 1949, pp. 830-842.

Svolta di Salerno, della rottura dell'unità antifascista nella primavera del 1947, del "compromesso" tra cattolici liberali e socialisti che la Costituzione ha richiesto, dei risultati delle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Non tiene conto, cioè, dell'organizzazione politica e amministrativa che l'Italia uscita dal fascismo riesce a darsi attraverso la forma-partito che è fondamentale per lo Stato accentrato, per la democrazia rappresentativa e per il governo parlamentare. Cioè Salvemini non prende assolutamente in considerazione – e forse questo è l'aspetto più pesante di tutta quanta la questione – l'idea liberalsocialista di una «Repubblica delle autonomie», una repubblica che avrebbe avuto un senso se messa in relazione con la creazione degli Stati Uniti d'Europa¹⁷. Voglio dire che gli Stati Uniti d'Europa non avrebbero dovuto essere "un di più", un *optional*, da aggiungere alla riforma dello Stato che i liberalsocialisti perseguivano: avrebbero dovuto essere il completamento necessario e irrinunciabile della riforma stessa. Senza gli Stati Uniti d'Europa l'azione riformatrice resta monca e gran parte del suo effetto svanisce. Così la «Repubblica delle autonomie» avrebbe dovuto culminare in un'Europa che ripudia quel concetto di Stato nazionalistico che ha portato prima alle dittature fascista, nazista e franchista e poi alla Seconda guerra mondiale. Senza questa Europa politica di nuovo conio, ma che si sostanzia di idee socialiste le autonomie cittadine, provinciali e regionali, se rientrano in uno Stato nazionale fine a sé stesso, hanno poco senso e rischiano di essere contenitori vuoti o, come dice Salvemini, buoni a niente.

Eppure Salvemini doveva aver avuto sentore dell'importanza che *Il Ponte* attribuiva agli Stati Uniti d'Europa dal momento che proprio nel numero di aprile del 1949 Calamandrei aveva presentato il suo intervento alla Camera contro la ratifica del Patto Atlantico, un discorso che poi divenne famoso e che creò sconcerto tra tutti i benpensanti laici, compreso forse lo stesso Salvemini.

L'opposizione di Calamandrei non è però quella dei comunisti, perfettamente "allineati e coperti" sulle posizioni dell'Unione Sovietica. La sua è una posizione più complessa, che affonda le radici – come si è detto – proprio nell'esigenza, dopo la catastrofe della guerra, della costruzione di un'Europa unita.

«Sotto l'aspetto della politica europea, noi socialisti federalisti pensiamo che un patto militare, anche se difensivo, che trasforma gli Stati europei in satelliti di uno dei blocchi che si fronteggiano, e dà al suolo europeo la funzione di un

¹⁷ Già nel n. 1 di *Oggi e Domani* dell'agosto 1943, che diviene poi *La Libertà*, alla p. 3, in un riquadro, si legge: «Il Partito d'Azione vuole: 1) la *Repubblica*, perché è il solo governo del popolo; 2) la *Federazione Europea*, perché vuole la pace e l'economia internazionale; 3) la *Libertà della persona umana*, perché non vuole nessuna tirannia; 4) l'*Autogoverno, l'autonomia, la rappresentanza popolare*; 5) un'*Economia socializzata, associativa, cooperativa*».

trinceramento di prima linea per eserciti che stanno in riserva al di là dell'Atlantico, allontani la nascita di quella Federazione occidentale europea, politicamente e militarmente unita e indipendente, che noi auspichiamo né alleata né ostile, ma mediatrice tra i due blocchi opposti, e capace di conciliare in una sua sintesi di democrazia socialista due esigenze per noi ugualmente preziose e irrinunciabili, quella della libertà democratica e parlamentare, e quella della giustizia sociale»¹⁸.

E ci sono anche motivi di politica interna:

«L'adesione data dall'Italia a questo patto [...] costituirà [...] un ostacolo immediato alla pacificazione interna e al funzionamento normale della nostra democrazia; perché la contrapposizione militare di due schieramenti che difendono due contrapposte concezioni sociali, darà sempre maggiore asprezza alla lotta interna dei corrispondenti partiti, e sempre più ai dissensi politici darà minacciosi aspetti di guerra civile. [...] Ma ciò che soprattutto ci angustia sono le conseguenze di carattere militare. Se per tutti gli altri Stati europei la firma del patto sarà accompagnata da rischi ma anche da vantaggi, c'è da temere che solo per l'Italia esso possa significare pericoli senza corrispettivo. Diventare alleato militare di uno dei due blocchi in conflitto significa assumere fin da ora la posizione di nemico potenziale dell'altro blocco: firmando quel patto con le potenze occidentali noi ci saremo condannati a non poter essere più amici degli Stati orientali [...]. E anche se il patto è difensivo, bisogna vedere se sembrerà difensivo a coloro da cui ci apprestiamo a difenderci, e quali saranno le loro reazioni contro i firmatari e soprattutto contro l'Italia che di tutti i firmatari è il più debole e il più esposto»¹⁹.

Chiara, dunque, la posizione di Calamandrei: alla logica dei due blocchi contrapposti occorre opporre quella di una "terza via" che alla guerra preferiva la mediazione e la costruzione di una fiducia reciproca. Era una posizione che proponeva, oltre la guerra fredda, un nuovo concetto di Stato. Dopo la catastrofe della guerra, se veramente si voleva essere rivoluzionari, occorreva costruire fra gli Stati un rapporto di reciproca collaborazione in altre parole un federalismo. Le sinistre socialcomuniste ritennero questa posizione sterile, inefficace e improduttiva, la Democrazia cristiana e le destre, invece, una posizione – come si disse – da «utili idioti», cioè propria di tutti quei borghesi che, estranei alle ragioni "vere" della politica, non si rendevano conto di portare ac-

¹⁸ P. CALAMANDREI, *Ragioni di un no*, in *Il Ponte*, 4, aprile, 1949, pp. 451-454.

¹⁹ *Ibid.*

qua al mulino del comunismo sovietico. Non fu assolutamente colta, né a destra né a sinistra, la novità politica, sociale e morale del discorso di Calamandrei e il grande progetto che egli lanciava come sfida ai politici di professione – quello della costruzione degli Stati Uniti d'Europa – non andò oltre il regno di Utopia.

«Mentre su di noi si addensa l'ombra di un'altra catastrofe, che cosa posso fare io, quale contributo posso portare io, piccolo uomo, atomo effimero, per allontanare dal mio Paese questo flagello? [...] Io temo che, quando si dice che con questo patto militare la guerra si allontana, si ricada in quel tremendo equivoco del vecchio motto illusorio: *si vis pacem para bellum*, che gli uomini ciechi continuano a ripetere senza accorgersi da cento tragiche esperienze che per voler la pace non c'è altra via che quella di prepararla coi trattati di commercio e di lavoro, che stringono tra gli uomini legami di solidarietà, e che chi prepara la guerra, anche a fini che crede difensivi, non fa altro, senza accorgersene, che volere la guerra. [...] Io so che qualcuno della maggioranza, prima di decidersi a votare, si è raccolto lungamente in preghiera. [...] Ma per pregare non ci si raccoglie soltanto nelle chiese: anche noi, dopo essere stati lungamente raccolti con noi stessi, abbiamo udito in fondo alla nostra coscienza una voce che ci mette tranquilli. E la voce ci ha detto: No»²⁰.

E un mese dopo questo discorso alla Camera, al III Congresso nazionale del Movimento federalista europeo (Firenze, 23-25 aprile 1949), Calamandrei torna sul problema con argomentazioni ancora più stringenti e puntuali di quanto l'aula di Montecitorio gli aveva permesso:

«Posso anche rendermi conto delle ragioni che spingono a ritenere che per salvarsi da una guerra catastrofica sia opportuno allearsi con la parte più forte che ci promette salvezza e difesa. Ma con questo che cosa c'entra il federalismo? Che cosa c'entra l'unità e l'indipendenza europea? Il Patto Atlantico per chi ragiona così è basato su questa considerazione: che l'Europa povera e indebolita non è in questo momento in condizione di potersi difendere da sé: bisogna dunque, come l'uomo che non ha da mangiare, scegliersi un padrone per sopravvivere. L'Europa si trova tra due possibili padroni; uno a Oriente e uno a Occidente. E l'Europa (per chi ragiona così) dice: di questi due possibili padroni, quello di cui mi fido di più, quello che mi sento spiritualmente vicino, quello dal quale, appena avrò ripreso forza, potrò più facilmente sperare la libertà, è il padrone occidentale. Per questo io mi lego al suo carro, pronta a far la guerra ai suoi ordini; aderire al Patto Atlantico non è che mettersi al comando di uno

²⁰ *Ibid.*

Stato Maggiore americano. Ammetto che questo sia un ragionamento: ma che c'entra in questo l'unità europea? Questo, secondo me, può essere il modo di rinunciare all'unità europea. Se gli Stati Uniti d'Europa come noi li pensiamo, dovrebbero essere un *tertium genus* fra i due blocchi ostili, avente la forza di difendersi con le proprie armi, tanto verso Oriente quanto verso Occidente, e di impedire ai due blocchi nemici di trasformare l'Europa in un campo per le loro battaglie, evidentemente, se questo è il nostro ideale, non è attraverso il Patto Atlantico che ci si avvicina a questo ideale! Posso capire anche io, indipendentemente dal federalismo, che il primo problema è quello di esistere, di sopravvivere; ma come federalista il ponte di passaggio fra il Patto Atlantico, che assorbe l'Europa occidentale nell'America, e la Federazione Europea, che vuol dire Europa unita e indipendente dalla Russia e dall'America, non riesco a vederlo»²¹.

È passato poco più di un anno (novembre 1950), e Calamandrei riapre su *Il Ponte* il problema dell'unità politica dell'Europa con un'inchiesta, inviando «ad alcuni tra i più autorevoli esponenti»²² del federalismo un questionario.

Siamo a pochi mesi dallo scoppio della guerra in Corea e in piena guerra fredda. L'idea di un'Europa federalista che realizzi una sua politica sembra ormai tramontata.

Anche se «molti federalisti, i quali hanno sempre considerato il federalismo europeo come strumento di pace e di neutralità europea, si trovano perplessi e disorientati sulla funzione e le mete di esso nella presente situazione mondiale»²³, non per questo è lecito gettare la spugna. Così i quesiti che Calamandrei rivolge ai suoi interlocutori tendono implicitamente a riaffermare quei valori che erano già stati esposti nelle *Ragioni di un no*.

Può la possibile Europa federata essere «indipendente tra America e Russia» oppure, ormai all'interno del Patto Atlantico non sarà altro che «uno dei dispositivi strategici, in funzione anti-russa e antiasiatica?». E, di conseguenza, chi pensava alla realizzazione della prima ipotesi, la considera ancora attuabile, anche se non immediatamente, «oppure ritiene che il federalismo europeo si debba dichiaratamente inserire nel programma del riarmo atlantico?». E l'unificazione politica dell'Europa, se avverrà al di fuori e indipendentemente dalla Nato, non comporta la creazione di

²¹ P. CALAMANDREI, *Contro l'opportunismo*, in *Il pensiero dei Federalisti italiani al III Congresso nazionale del movimento federalista europeo* (Firenze, 23-25 aprile 1949). Rapporto del Comitato direttivo nazionale. Discorsi e mozioni, Torino, 1949, pp. 146-150. Ora in ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, Tomo II, Firenze, 1966, pp. 487-488.

²² ID., *Chiarezza sul Federalismo*, in *Il Ponte*, 11, novembre, 1950. Gli «autorevoli esponenti» che rispondono al questionario sono Luciano Bolis, Nicolò Carandini, Roberto Cessi, Riccardo Lombardi, Emilio Lussu, Augusto Monti, Mario Rollier, Ernesto Rossi, Luigi Salvatorelli ed Enrico Serra.

²³ ID., *Chiarezza sul Federalismo*, cit.

un esercito europeo? E infine, «si può sperare la unificazione europea sul piano puramente politico, senza un piano comune di radicale rinnovamento delle strutture economiche; ovvero si deve ritenere che l'Europa possa diventare unità solo quando ve la spinga un comune ideale di trasformazione sociale e di lotta contro la miseria, che dia alla unificazione europea un significato socialmente rinnovatore, e non di conservazione di privilegi e di monopoli?».

Le risposte che Calamandrei riceve «e che sono di federalisti e di antifederalisti, o forse meglio di federalisti e di ex-federalisti [...], nonostante le grandi divergenze fra i punti di vista rispettivi», permettono di trarre qualche conclusione. Prima di tutto la federazione europea possibile comprenderebbe soltanto alcuni Stati «con esclusione non solo degli Stati satelliti della Russia, ma anche degli Stati iberici, scandinavi e, attualmente, dell'Inghilterra. Si tratta dunque di un'Europa che, con termine inesatto, ma pure efficace, è stata chiamata Europa di Carlo Magno. Tutte le risposte che si occupano dell'argomento sono concordi nel ritenere che anche una tale ristretta federazione sia concepibile soltanto nell'ambito di un sistema militare atlantico. La federazione europea di cui concretamente si discute è quindi una federazione europea parziale, non neutrale, e alleata all'America. Ed è anche una federazione non socialista».

Conclusioni molto diverse da quelle che Calamandrei si aspettava, direi, ma non prive di realismo politico. *Mala tempora currunt*. Ciò nonostante, Calamandrei, secondo un suo modo di pensare che lo ha sorretto per tutto il lungo periodo della dittatura fascista, non si ferma all'accettazione dell'esistente.

«Nessuno può dire se e quando si arriverà a un'Europa unita e federata, come nessuno può dire se e quando l'Europa organizzerà la propria economia in senso socialista. Ma essere pessimisti sulle possibilità immediate non vuol dire rinunciare a cercare di realizzarle nei modi in cui oggi sono possibili, soprattutto se non si vede un'altra alternativa di politica europea. Forse il pessimismo di alcune risposte sarà giustificato dagli avvenimenti, ma prima o poi, prima di altre catastrofi o dopo di esse, l'impulso ad allargare i confini della patria non mediante guerra e conquista, ma mediante una libera associazione di popoli, dovrà pure arrivare a costituire l'interesse fondamentale degli europei. Meglio decidersi prima che dopo»²⁴.

La decisione purtroppo non è mai arrivata.

²⁴ ID., *Chiarezza sul Federalismo. Risposte alla nostra inchiesta*, in *Il Ponte*, 12, dicembre, 1950.

3. La Costituzione

Di fronte alla disfatta di tutte le speranze che avevano animato gli anni luminosi e brevi della lotta armata, di fronte a un'economia che ha rifiutato ogni prospettiva di socializzazione, di fronte a un'organizzazione politica che non è riuscita a discostarsi dalle vecchie vie dell'accentramento statalista, di fronte a un'Europa divisa in due blocchi, serva ora del blocco occidentale, ora del blocco orientale, che cosa è rimasto della grande epopea della Resistenza?

Calamandrei non ha dubbi: la Repubblica e la Costituzione.

Certo, non si può sottovalutare il fatto che, dopo le elezioni del 18 aprile 1948,

«il regime democristiano non può sentirsi sinceramente ostile al rinascente fascismo, perché il fascismo, coi suoi veleni più insidiosi, è già penetrato dentro questo regime: il quale non potrebbe liberarsene senza lacerare sé stesso. Non parlo del neofascismo che strepita e minaccia, irrequietezza rumorosa ma superficiale di ignoranza giovanile, nelle Università; parlo del fascismo degli esperti profittatori, del fascismo come metodo professionale e come *habitus* morale, che è penetrato con molti tentacoli nel partito di maggioranza e nella burocrazia che lo serve, e che ha mescolato, in maniera non più distinguibile, i credenti, quelli che nel Dio cristiano ci credono sul serio (l'on. Calosso disse una volta alla Camera che anche tra i democristiani una diecina ce n'è) con coloro che oggi son democristiani perché ieri erano fascisti, e che domani, se il comunismo salisse al potere, sarebbero comunisti perché oggi sono democristiani. Questa è la lue nefanda che il fascismo ha lasciato in eredità alla Repubblica italiana, e che oggi circola, in maniera sempre più inguaribile, nelle vene del partito di maggioranza: questi falsi credenti che non credono a nulla, ma che vanno in processione perché questo serve ai loro sporchi affari; questi bocciati agli esami che vincono i concorsi, in mancanza di una laurea, con un certificato parrocchiale; questi professionisti della corruzione, i quali si accorgono che i metodi di arricchimento che ieri erano tollerati a prezzo di un saluto romano, sono anche oggi rispettati ugualmente a prezzo di una genuflessione»²⁵.

Questo rinascente fascismo non ha alcun interesse ad attuare una Costituzione che è emanazione diretta della Resistenza. «Per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa»²⁶, dirà Calamandrei riandando alle origini della Carta, ma in realtà le forze di destra cercarono con

²⁵ ID., *Repubblica pontificia*, in *Il Ponte*, 6, giugno, 1950, p. 711.

²⁶ ID., *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, G. DE ROSA, E. LUSSU, M. SANSONE, L. VALIANI, *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, 1955.

ogni mezzo di contrastare questa rivoluzione che la Costituzione prometteva perché l'attuazione della Carta non era cosa da poco: significava dar di balta a quell'organizzazione statale su cui la borghesia uscita dalla Seconda guerra mondiale stava costruendo il suo potere.

Questo il paradosso della politica italiana: aver realizzato una Carta costituzionale che il partito di maggioranza – la Democrazia cristiana – intriso di autoritarismo, clericalismo, bigottismo, neofascismo non poteva usare, pena la sua disfatta. «Ne derivò un perdurare immutato delle strutture sociali di una volta, il che lasciava intravedere un avvenire incerto e del tutto privo di quei mutamenti sostanziali che gli uomini della Resistenza, in misura maggiore o minore e con più o meno ardore, avevano auspicato»²⁷.

Ed è questo un paradosso che rimarrà nel tempo, perché è divenuto sempre più chiaro ai politici che se veramente si dovesse attuare la Costituzione nel suo spirito, si dovrebbe dar corso a un governo che ritiene i diritti sociali fondamentali per la vita associata e si muove di conseguenza.

L'economista Alberto Bertolino, liberalsocialista della prima ora e redattore de *Il Ponte*, come abbiamo visto, negli anni luminosi e brevi puntava la sua attenzione proprio su questo:

«Il mondo è indubbiamente più cosciente di prima – almeno finché durano i travagli della guerra – del valore della socialità; ci sentiamo, entro l'ambito della patria e fra le nazioni, più bisognosi di collegamento, di intesa, di comunione. Socializzazione vuol dire oggi qualcosa di più ampio e di meno rigido di quel che significasse una volta, quando essa era una bandiera di lotta. Oggi è bandiera di pace: perché significa unione e non separazione d'interessi, cooperazione e non egoistica competizione, partecipazione di tutti alla costruzione e all'uso dell'ambiente comune»²⁸.

«Almeno finché durano i travagli della guerra», aveva scritto Bertolino, e aveva visto lungo perché a guerra finita lo scenario cambia e la socializzazione, anche se affermata solennemente in una Carta costituzionale, torna a essere la speranza dei diseredati, la rivoluzione promessa.

Calamandrei, alternando momenti di ottimismo a momenti di cupo pessimismo, percepisce questo dramma e ricorda che

«abbiamo avuto per venti anni, sotto il regime fascista, l'esperimento di un ordinamento giuridico a doppio fondo, nel quale, dietro lo scenario venerando

²⁷ F. CATALANO, *Una difficile democrazia. Italia 1943-1948*, Messina-Firenze, 1980, p. 863.

²⁸ A. BERTOLINO, *Premesse a una pianificazione*, in *Il Ponte*, 3, giugno, 1945, p. 185.

dello Statuto albertino, un regime di assolutismo dittatoriale faceva tranquillamente i suoi affari. Non vorremmo che anche la Repubblica diventasse un apparato di illusionismo costituzionale dello stesso stampo»²⁹.

Illusionismo costituzionale, che è poi il tradimento degli ideali più profondi della Resistenza:

«La rinuncia alla guerra, il diritto al lavoro, il diritto ad una esistenza libera e dignitosa: i deputati della Costituente votarono quegli articoli credendo di esserne gli artefici; in realtà dietro di loro, a dar loro l'ispirazione, c'erano i caduti, c'era la Resistenza. Chi tradisce quegli impegni, tradisce la Resistenza. E il tradimento non è tanto nelle vociferazioni disgustose ma innocue, di chi ritenta per le strade il gesto del saluto romano, il pericolo è in questa "resistenza alla Resistenza", sordamente ma sistematicamente organizzata, che inquina subdolamente tutti i gangli più importanti della vita nazionale, dalle banche alle università, dalla stampa alla burocrazia, ove, per sbarrare il cammino al rinnovamento sociale che la Costituzione promette, si ricostituiscono protezioni ed omertà e si ristabiliscono vecchie consorterie d'affari tra ex camerati, che si riconoscono strizzando l'occhio e che tranquillamente ricostituiscono, agli ordini degli ex gerarchi, le lucrose complicità.

Repubblica fondata sul lavoro» questo vollero i morti della Resistenza; ma questo è anche scritto a chiare lettere nella Costituzione. Non è più vaga speranza, non è più generosa utopia; è legge dello Stato che dev'essere a tutti i costi obbedita»³⁰.

«Non legge dello Stato condivisa da tutti, ma legge dello Stato che dev'essere a tutti i costi obbedita. Già quel dover essere sottintende una difficoltà che è poi rafforzata dall'espressione «obbedire a tutti i costi». Il grande ottimismo di Calamandrei cominciava a incrinarsi di fronte a una realtà che sostituiva ai grandi ideali della Resistenza una quotidianità gretta e reazionaria, indice di un'incapacità a ripensare, e quindi trasformare, l'esistente».

E un anno dopo – nel giugno 1951 – tornava sull'argomento con una denuncia ancora più circostanziata.

«Nella Costituzione teorica è scritta a chiare lettere la condanna dell'ordinamento sociale in cui viviamo, e la promessa di trasformarlo dalle fondamenta: frasi impegnative come il «diritto al lavoro», la «pari dignità sociale» di una persona, il diritto di chi lavora a una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», sembrerebbero lo squillo di una rivoluzione legalitaria già in marcia. [...] A distanza di tre anni,

²⁹ P. CALAMANDREI, *Repubblica pontificia*, cit., p. 695.

³⁰ Il Ponte [ma P. Calamandrei], *Ormai questo è legge*, in *Il Ponte*, 5, maggio, 1950, p. 450.

niente ha fatto il governo per assolvere questo suo impegno di lealtà repubblicana. Nei primi tempi si poté credere che la lentezza fosse un inevitabile effetto della difficoltà tecnica dei problemi; ma oggi, a distanza di tre anni, e dopo aver attentamente considerato gli espedienti messi in opera per protrarre questo indugio, sarebbe ingenuo credere che tutto questo non sia voluto. Oggi è lecito precisare serenamente questa denuncia: il governo non vuole che la Costituzione sia compiuta; non vuole che entrino in funzione gli strumenti per farla rispettare, perché sa che lo costringerebbero a rispettarla.

È stato detto che la vera Costituzione è la maggioranza: se la maggioranza non vuol rispettare la Costituzione, vuol dire che la Costituzione non c'è più. Ma proprio per non sentir ripetere questo discorso, che era di moda sotto il fascismo, la Costituzione aveva predisposto al di sopra della maggioranza organi indipendenti di garanzia costituzionale, destinati a proteggere la costituzione contro la stessa maggioranza. [...] Non saranno certo i governanti d'oggi che, dopo aver sperimentato com'è facile e comodo governare contro la Costituzione quando a difenderla non c'è la Corte costituzionale e l'autonomia della Magistratura, vorranno creare colle loro stesse mani i freni alla propria strapotenza! È inutile proclamare sui libri che la Costituzione è rigida, quando mancano le garanzie che la salvino praticamente dalle deformazioni: a lungo andare, se non si reagisce, le deformazioni diventano a lor volta fonte di diritto costituzionale. Le Costituzioni vivono fino a che le alimenta dal didentro la forza politica: se in qualche parte ristagna questa circolazione vitale, gli istituti costituzionali rimangono formule inerti, come avviene nei tessuti del cuore umano, dove, se il sangue cessa di affluire, si produce quella mortale inerzia che i patologi chiamano infarto»³¹.

È la prima volta che compare nel discorso calamandreiano una distinzione tra Costituzione teorica e Costituzione reale, indice di uno scollamento tra la volontà dei costituenti e l'azione dei governi in carica. I diritti sociali che qui Calamandrei elenca (il diritto al lavoro, la pari dignità sociale, il diritto a un'equa retribuzione) sono la novità che caratterizza questa Costituzione e sono la linfa vitale, la forza politica, di questa democrazia che i costituenti hanno proposto quale risultante della lotta contro il vecchio liberalismo monarchico e contro la dittatura fascista. Una democrazia mediata e indiretta, procedurale e garantista, che è nuova proprio in quanto intende porre un argine anche, e soprattutto, allo strapotere della maggioranza. Il rifiuto del fascismo è tutto qui e Calamandrei lo dice a chiare note: la Costituzione non dipende dalla volontà della maggioranza, ma anzi indica addirittura al governo un programma irrinunciabile di trasformatio-

³¹ Il Ponte [ma P. Calamandrei], *La festa dell'incompiuta*, in *Il Ponte*, 6, giugno, 1951, pp. 565-566.

ne sociale. E lo volle ribadire nel suo ultimo articolo, uscito postumo su «Il Ponte» nell'ottobre 1956.

«Indubbiamente la nostra è una Repubblica parlamentare, in cui il capo del governo è distinto dal capo dello Stato, e non può governare senza la fiducia del Parlamento. Ma forse ancora i cittadini italiani, ed i partiti, non hanno valutato a pieno che cosa voglia dire, e quali essenziali novità abbia introdotto nei vecchi schemi del sistema parlamentare l'aver una Costituzione, come dicono i costituzionalisti, *rigida e programmatica*. *Rigidezza* della Costituzione (cioè immutabilità di essa con leggi ordinarie) vuol dire che è venuta meno la onnipotenza del Parlamento nel legiferare: il Parlamento (a meno che si aduni in Costituente) non è più libero di fare le leggi che crede. [...] Il Parlamento può tutto meno che fare leggi in contrasto con la Costituzione. [...] Ma altre caratteristiche tipiche derivano dal fatto che la nostra Costituzione è programmatica, cioè contenente un vero e proprio programma di trasformazione sociale della società, i cui capisaldi sono quelli del diritto al lavoro, della effettiva partecipazione dei lavoratori al governo, del diritto al salario. Questo programma è un proposito di riforme: il governo deve seguire l'indirizzo politico che porta a queste riforme. Vi è dunque una doppia serie di vincoli: non può fare contro la Costituzione; deve fare secondo la Costituzione: deve legiferare e governare. [...] Questa è la nostra Costituzione: la quale non è la traduzione in lingua repubblicana dello Statuto albertino, dove il re regna ma non governa. Il re era un potere diverso: ma il presidente della repubblica emana dal popolo: e quindi è lui il rappresentante di questo potere del popolo di ricordare agli altri organi l'impegno preso dal popolo nella Costituzione. In questo congegno vi è una garanzia giuridica di continuità di direttive politiche che non vi è in altre Costituzioni: un governo che volesse sottrarsi al programma di riforme sociali andrebbe contro la Costituzione, che è garanzia non solo che non si tornerà indietro, ma si andrà avanti. Chi si vuol fermare è contrario alla Costituzione. Questo può dispiacere a qualcuno che vorrebbe restar fermo. Ma questa è la Costituzione: *hoc iure utimur*. Questo è il programma su cui i partiti democratici possono trovarsi d'accordo: questo è lo spirito secondo il quale la speranza che animò i caduti della Resistenza si è tradotta in dovere politico»³².

Dovere politico: ancora una volta una proiezione verso un futuro migliore, dopo che il patto che fu stipulato il 2 giugno 1946, all'atto dell'insediamento della Costituente, si è sciolto nelle acque salate del capitalismo che tutto corrode. Dovere politico che solo il socialismo può compiere:

³² P. CALAMANDREI, *Questa nostra repubblica*, in *Il Ponte*, 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634.

questo il messaggio che *Il Ponte* di Calamandrei lancia agli italiani e agli europei di buona volontà.

Il numero sulla Cina, l'ultimo numero speciale che Calamandrei mette in cantiere, è sintomatico della grande apertura di quest'uomo verso i popoli oppressi, colonizzati, affamati, per i quali si impone – come unico e vero atto di civiltà – una lotta di liberazione.

Norberto Bobbio nel 1975, ricordando *Il Ponte*, commentava: «Quanta acqua è passata sotto quel ponte! E l'omino col badile sulle spalle è sempre lì, non è ancora riuscito a giungere dall'altra parte. Ma il ponte costruito in fretta con alcune assi trovate fra le rovine della guerra ha resistito»³³.

L'anomalia, se di anomalia si può parlare, è che dopo ottant'anni l'omino col badile sulle spalle è sempre lì.

MARCELLO ROSSI
Direttore de *Il Ponte*

³³ N. BOBBIO, *Ancora quel Ponte*, cit.

PIERO CALAMANDREI E I FRATELLI ROSSELLI

Abstract

Il saggio ricostruisce il profondo legame intellettuale tra Piero Calamandrei e i fratelli Carlo e Nello Rosselli a partire dagli anni Venti con il Circolo di Cultura di Firenze, passando per la collaborazione al giornale clandestino *Non Mollare*, per giungere fino alla fondazione del Partito d'Azione, che raccoglieva l'eredità del movimento Giustizia e Libertà fondato da Carlo Rosselli nel 1929. Particolare attenzione viene rivolta alle lapidi dedicate da Calamandrei ai fratelli Rosselli e alle idee del socialismo liberale, attivamente coltivate dal giurista fiorentino in seno all'Assemblea costituente.

The paper reconstructs the profound intellectual connection between Piero Calamandrei and the brothers Carlo and Nello Rosselli, which began in the 1920s with the foundation of the Circolo di Cultura in Florence, and prosecuted through the collaboration with the underground newspaper *Non Mollare*, until the establishment of the Partito d'Azione that inherited the legacy of the Giustizia e Libertà movement founded by Carlo Rosselli in 1929. Particular attention is paid to the commemorative plaques dedicated by Calamandrei to the Rosselli brothers and to the ideas of liberal socialism, actively cultivated by the Florentine jurist in the Constituent Assembly.

Keywords: Piero Calamandrei, Carlo and Nello Rosselli, Circolo di Cultura, *Non Mollare*, Liberal Socialism.

Il 31 dicembre 1924 le squadre fasciste assaltavano a Firenze il Circolo di Cultura, animato dai fratelli Carlo e Nello Rosselli, posto allora in Borgo SS. Apostoli n. 27, in un appartamento messo a disposizione dall'americano Vincent Howells. Il Circolo, fortunatamente vuoto, venne devastato e la mobilia data alle fiamme nella vicina piazza Santa Trinita. Pochi giorni dopo, interveniva la chiusura di autorità per motivi di ordine pubblico.

In seguito, cominciò a circolare un libello anonimo, *Delitto e castigo*, in cui si ironizzava su questa chiusura. Dove fosse stato, ci si chiedeva, il delitto e perché ci si fosse meritati un simile castigo.

Quest'opuscolo con ogni probabilità era opera di Piero Calamandrei¹. Il giurista fiorentino era socio del Circolo di Cultura² e dopo la sua chiusura collaborò con il *Non Mollare*, il primo giornale clandestino antifascista, che i Rosselli fondarono dopo questi avvenimenti nel 1925 e che

¹ L'opuscolo è stato ripubblicato in V. DOLARA, I. TOGNARINI (a cura di), *Dal Circolo di Cultura alla stampa clandestina*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, supplemento al n. 1, 2006, Firenze, Alinea.

² Cfr. S. CALAMANDREI, *Piero Calamandrei e il Circolo di Cultura nel primo e nel secondo dopoguerra*, in M. TARASSI (a cura di), *Intellettuali e politica negli anni dell'avvento del fascismo*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 1, 2021, Pisa, Pacini, pp. 131 ss.

riuscì ad uscire fino all'autunno di quell'anno quando fu a sua volta colpito da una sanguinosa repressione.

Con i Rosselli, Calamandrei condivise quindi l'intero percorso che dall'interventismo democratico portò questo gruppo di giovani all'antifascismo. Importante fu, in particolare per i Rosselli e per Ernesto Rossi il magistero del più anziano Gaetano Salvemini.

Le vicende successive di Carlo Rosselli sono note. Nel dicembre 1926 organizzò con Sandro Pertini, Ferruccio Parri e Lorenzo Da Bove l'espatrio dell'anziano leader socialista Filippo Turati. Adriano Olivetti guidava l'automobile che portò il gruppo di antifascisti dalla Lombardia all'imbarco su un motoscafo a Savona da cui raggiunsero la Corsica. Rosselli venne per questo processato a Savona e assegnato al confino all'Isola di Lipari da cui fuggì in Francia nel 1929. Non credo quindi che Carlo Rosselli e Calamandrei abbiano potuto reincontrarsi fisicamente. Non così con Nello, lo storico, rimasto a Firenze. Anzi quando nel 1937 a Nello Rosselli fu concesso molto facilmente il passaporto per recarsi in Francia a visitare Carlo in quello che doveva essere un appuntamento con la morte, fu proprio Calamandrei ad insospettirsi per quell'atto di inusitata apertura.

Durante il ventennio Calamandrei si appartò anche se collaborò con il Guardasigilli Dino Grandi alla stesura del nuovo Codice di procedura civile, collaborazione che pare non fosse piaciuta a Mussolini in persona.

Non fu tra i tredici professori che rifiutarono il giuramento al regime: poté però formare ai suoi ideali generazioni di allievi, che, come vedremo, saranno tra i protagonisti dell'antifascismo e della Resistenza.

Il suo prestigio negli ambienti antifascisti era molto alto e, il 4 giugno del 1942, troviamo il giurista fiorentino a Roma, in casa di Federico Comandini, tra i fondatori, nella clandestinità, del Partito d'Azione, insieme a Ugo La Malfa e Guido Calogero. Il Partito d'Azione raccoglieva l'eredità di Giustizia e Libertà, il movimento fondato nell'esilio parigino da Carlo Rosselli nel 1929 dopo la sua clamorosa evasione dal confino di Lipari.

Peraltro, durante il ventennio non era facile la circolazione dei libri antifascisti in Italia. Il 9 giugno 1937 i fratelli Rosselli furono assassinati. Successivamente, occupata la Francia dai Tedeschi, il movimento di Giustizia e Libertà fu di fatto disperso. Ma in parallelo, nel 1940, era sorto in Italia il movimento liberalsocialista di cui Guido Calogero ed Aldo Capitini avevano elaborato il Manifesto. Piero Calamandrei sentì l'influsso del liberalsocialismo di Guido Calogero e Aldo Capitini, che venne abbracciato dagli allievi del giurista fiorentino, Tristano Codignola ed Enzo Enriques

Agnoletti, che furono mandati al confino e che sarebbero stati futuri capi della Resistenza a Firenze³. Ma il legame con i Rosselli era profondo. In una sua lettera a Gaetano Salvemini (ancora negli Stati Uniti) del febbraio 1945, Calamandrei scrive: «Mandateci i libri che ci occorrono per riprendere i collegamenti col mondo [...]. Figurati che noi non siamo riusciti a trovare qua una copia del *Socialismo Liberale* di Carlo Rosselli che pure è una delle fonti dal cui confluire è nato il Partito d'Azione»⁴.

La liberazione di Firenze avviene nell'agosto 1944 ma significativamente già il 27 settembre, per iniziativa del Partito d'Azione, il Circolo di Cultura viene rifondato ed intitolato ai fratelli Rosselli, nel frattempo uccisi dall'organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule su mandato del governo fascista italiano.

La prima conferenza organizzata dal rifondato Circolo è di Francesco Flora sul tema dei partiti politici e si svolge il 15 ottobre 1944. Calamandrei, che è stato ricollocato dal Comitato toscano di liberazione nazionale nel ruolo di Rettore dell'Università (cui era stato inizialmente chiamato dopo il 25 luglio 1943, alla caduta del fascismo), apre la riunione all'insegna della continuità con il Circolo di Cultura animato dai fratelli Rosselli. Ecco le sue parole: «Dunque stasera, niente inaugurazione, niente commemorazione: soltanto ripresa del lavoro, ordinaria amministrazione. E poi, facendo così, si sente meglio che questi venti anni sono stati otto giorni, quanti allora ne passavano tra una riunione e l'altra [...]. Dunque allora, amico Flora, continuiamo»⁵.

Il contributo di Calamandrei alla memoria dei Rosselli è stato veramente elevato e ispirato. Le epigrafi sulle lapidi erano tra i generi letterari in cui Piero Calamandrei eccelleva. Si ricorda particolarmente quella memorabile dedicata al "camerata Kesselring" e al monumento che questi pensava gli fosse dovuto dagli Italiani.

Calamandrei è infatti l'autore di tre lapidi che ricordano i fratelli Rosselli nei luoghi fondamentali della loro vita. Quella sulla loro casa fiorentina di via Giusti, quella sul monumento eretto sul luogo dell'uccisione a Bagnoles de l'Orne e quella sulla tomba di Carlo e Nello a Trespiano. Una più bella dell'altra.

³ Cfr. V. SPINI, *Per una storia del Socialismo liberale a Firenze*, Milano, 1991.

⁴ Cfr. ID., *Il discorso sull'economia e le scelte politiche (1945-1956)*, in *Il Ponte*, n. 11-12, 30 novembre-31 dicembre 1975, p. 1302.

⁵ Ci si riferisce al testo ripubblicato in V. DOLARA (a cura di), *1944-2004: il Circolo Fratelli Rosselli tra continuità e rinnovamento*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 3, 2004, Firenze, Alinea, p. 57.

La prima, quella di via Giusti a Firenze, traccia una biografia, sintetica ma precisa, dei due fratelli e delinea la loro eredità nella Resistenza.

Da questa casa
ove nel 1925
il primo foglio clandestino antifascista
dette alla Resistenza la parola d'ordine
NON MOLLARE
fedeli a questa consegna
col pensiero con l'azione
CARLO e NELLO ROSSELLI
soffrendo confini, carceri, esili
in Italia, in Francia, in Spagna
mossero consapevoli per diverse vie
incontro all'agguato fascista
che li ricongiunse nel sacrificio
il 9 giugno 1937
a Bagnoles de l'Orne
ma invano si illusero gli oppressori
di avere fatto la notte su quelle due fronti
quando spuntò l'alba
si videro in armi
su ogni vetta d'Italia
mille e mille col loro stesso volto
volontari delle Brigate Rosselli⁶
che sulla fiamma recavano impresso
grido lanciato da un popolo all'avvenire
GIUSTIZIA E LIBERTÀ

La seconda sul monumento dello scultore Carlo Alberto Signori eretto sul luogo dell'assassinio a Bagnoles de l'Orne:

CARLO ET NELLO ROSSELLI
TOMBÈS ICI POUR LA JUSTICE ET LA LIBERTE.
SOUS LE POIGNARD DE LA CAGOULE PAR ORDRE
DU REGIME FASCISTE ITALIEN

⁶ Per le brigate Rosselli nel capoluogo toscano, cfr. L. MENCONI, *Le brigate Rosselli nella Resistenza a Firenze*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 2, 2023, Pisa, Pacini.

Un'epigrafe che mette in luce il ruolo del governo fascista nel loro assassinio, ben ricostruito da Mimmo Franzinelli nel suo documentatissimo libro⁷.

La terza, nel cimitero di Trespiano, a Firenze, dove le salme furono traslate nel 1951, nella sua brevità è assolutamente la più incisiva⁸.

Carlo e Nello Rosselli
Giustizia e Libertà
Per questo vissero
Per questo morirono

Calamandrei è stato anche avvocato di parte civile per la famiglia Rosselli ai due processi che sono stati celebrati in Italia per l'assassinio dei due fratelli Carlo e Nello. L'uno svoltosi a Roma agli inizi del 1945 si concluse con varie condanne ma fu caratterizzato dall'evasione dall'ospedale militare del Celio del principale imputato, il generale Mario Roatta, già capo del SIM (Servizio di Informazioni Militari) che dipendeva dal Ministero degli Esteri, Ministro, all'epoca del delitto, il genero di Mussolini, Galeazzo Ciano. L'altro di appello, che si svolse a Perugia nell'ottobre 1949 vide assolti per insufficienza di prove tutti gli imputati con una sentenza le cui motivazioni erano talmente inconsistenti da far commentare a Calamandrei: «Giustizia Suicida»⁹.

Carlo Rosselli aveva scritto in *Socialismo Liberale*: «Il socialismo non è che lo sviluppo logico, fino alle sue estreme conseguenze, del principio di libertà. Il socialismo [...] è liberalismo in azione. La libertà non accompagnata e sorretta da un minimo di autonomia economica, dall'emancipazione del morso dei bisogni essenziali, non esiste per l'individuo»¹⁰.

Piero Calamandrei non solo è rimasto fedele all'orientamento politico dei Rosselli, ma ha anche dato un suo contributo originale al pensiero del socialismo liberale. Tale va considerata la sua elaborazione di una nuova categoria di diritti politici, i diritti sociali di libertà, di cui fu l'autore¹¹. Il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto a un tenore di vita

⁷ M. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, Milano, 2007.

⁸ I testi delle tre lapidi sono riportati in V. SPINI (a cura di), *Carlo e Nello Rosselli. Testimoni di Giustizia e Libertà*, Firenze, 2016.

⁹ P. CALAMANDREI, *Giustizia Suicida*, in *Il Ponte*, VI, n. 2, febbraio 1950, pp. 194-195. Sulla partecipazione di Calamandrei ai due processi ha scritto M. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, cit., in particolare pp. 195 e 221-229.

¹⁰ C. ROSSELLI, *Socialismo liberale*, a cura di J. Rosselli, Torino, 1973, pp. 436-437. L'opera ha avuto successive edizioni e ristampe.

¹¹ Cfr. L. LAGORIO, *Piero Calamandrei e il socialismo*, in *Piero Calamandrei, politico, fiorentino, europeista*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 4, 2007, Firenze, Alinea, pp. 61-63.

adeguato, il diritto all'istruzione, e il diritto alla tutela dallo sfruttamento economico sono le fondamenta per poter esercitare concretamente e non formalmente le libertà politiche. E sono diritti sanciti nella Costituzione italiana.

Norberto Bobbio ha ricordato come Calamandrei avesse spiegato che i diritti di libertà agiscono in senso negativo perché sono rivolti ad impedire condizionamenti od ostacoli alla libertà. I secondi, i diritti sociali, hanno un carattere positivo perché indirizzano i governi a praticare la loro attuazione. È l'art. 3: è lo spirito del secondo comma dell'art. 3 in cui c'è anche la mano di Lelio Basso: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Non a caso Calamandrei parlò a proposito della Costituzione italiana di «rivoluzione promessa»¹².

Della Costituzione Calamandrei fu uno dei padri. Eletto alla Costituente nelle fila del Partito d'Azione, fu membro della Commissione dei Settantacinque incaricata di redigere il testo.

Nel frattempo, al suo primo congresso nel febbraio del 1946, il Partito d'Azione si era diviso. Contrari alla scelta socialista del partito, erano usciti Ugo La Malfa e Ferruccio Parri. Calamandrei, che pure veniva da una tradizione mazziniana (il padre Rodolfo era stato deputato del Partito Repubblicano) rimane nel partito, con la mozione liberalsocialista di Codignola. In quell'accezione Calamandrei accettava e faceva proprio il socialismo.

La continuità di Piero Calamandrei con il pensiero rosselliano personalmente la riscontro in una vicenda forse meno conosciuta, una delle imprese più originali cui si dedicò il giurista fiorentino.

Profondamente sensibile a quella concezione democratica e liberale del socialismo, Calamandrei rivolse la sua attenzione all'esperienza del laburismo inglese, come del resto aveva fatto Carlo Rosselli fin dalla sua tesi di laurea sul sindacalismo al Cesare Alfieri del 1921¹³. Calamandrei, nel 1948, era stato eletto alla Camera nella lista di Unità Socialista (il Psdi di Saragat, più spezzoni ex azionisti come quello fiorentino di Codignola e di Calamandrei, più altre formazioni dell'area socialista).

Nel 1952 il giurista fiorentino pubblicò un numero speciale della rivista da lui diretta, *Il Ponte*, dedicato al periodo di governo laburista (1945-1951). Il fatto significativo è che lo intitolò

¹² P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, 1949.

¹³ La tesi di laurea di Carlo Rosselli è pubblicata in G. LIMITI, M. DI NAPOLI (a cura di), *Carlo e Nello Rosselli. Giustizia e Libertà*, Roma, 1993.

L'esperienza socialista in Gran Bretagna. Aveva coinvolto nella stesura dei testi personalità politiche e studiosi, sia italiani che britannici, di grande rilievo, molti dei quali della tradizione azionista e rosselliana, come un antico socio del Circolo di Cultura, l'economista Alberto Bertolino. Di grande aiuto era stato Guido Calogero, uno degli autori del *Manifesto del Liberalsocialismo*, allora direttore dell'Istituto italiano di cultura a Londra, che aveva fatto da sponda con la Gran Bretagna e gli esponenti laburisti. Personalmente, ritengo il governo laburista britannico di quegli anni la forma più avanzata di realizzazione del socialismo liberale, anzi l'esempio storico più concreto della sua realizzazione. Socialista era il governo Attlee e il *Labour* era il partito del sindacato delle Trade Unions. Liberali, nel senso anglosassone del termine, molte delle idee che furono alla base del suo programma. Nel partito liberale inglese, infatti, militarono in vario modo sia William Beveridge che John Maynard Keynes. Lord Beveridge era l'autore di quel "Rapporto" su cui si fondarono le realizzazioni del Servizio sanitario e del sistema di welfare (la tutela del lavoratore "dalla culla alla tomba"). John Maynard Keynes era l'economista nelle cui teorie trovarono fondamento sia il ruolo economico del sindacato sia l'interventismo anche in *deficit spending* ove nel sistema economico ci fosse capacità produttiva inutilizzata. Socialiste erano le nazionalizzazioni operate dal governo laburista, che però i liberali giustificavano in senso antimonopolistico. Proprio in questo senso, Ernesto Rossi, uno dei giovani degli anni Venti del fiorentino Circolo di Cultura, si batté per la nazionalizzazione dell'industria idroelettrica in Italia negli anni Sessanta.

Sull'uso del termine socialista da parte di Calamandrei per definire l'esperienza laburista ironizzò Palmiro Togliatti, dandogli dell'ingenuo. Calamandrei rispose che l'esperienza britannica dimostrava proprio che c'era un modo democratico di realizzare il socialismo e che non era necessario utilizzare i modelli dittatoriali dell'Est Europa e dell'Unione Sovietica.

Calamandrei aveva ragione nel definire socialista l'azione di quei governi e nel farlo riannodava magistralmente il filo rosso del pensiero e dell'opera del suo antico compagno nel Circolo di Cultura e nel *Non Mollare*, Carlo Rosselli. Oggi, dopo la caduta del muro di Berlino, la considerazione dei modelli laburisti e socialdemocratici che si sono affermati in quegli anni è ben altra da quella di Togliatti e dei comunisti di quel tempo. Sono considerati tra le espressioni più alte di una politica democratica¹⁴.

¹⁴ Cfr. *La proposta laburista*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, n. 6, 1997, Firenze, Giunti.

La storiografia tradizionale sul Partito d'Azione vede soprattutto nel socialista Riccardo Lombardi e nel repubblicano Ugo La Malfa i due grandi eredi di questa vicenda politica. Ma non è per fiorentinità che accanto a questi due grandi io ne metterei un terzo, Piero Calamandrei o, meglio, un Calamandrei-Codignola, tenendo conto della battaglia di quest'ultimo sulla scuola, cioè per l'uguaglianza delle opportunità¹⁵. Istituzioni e scuola, Calamandrei e Codignola, vanno collocate accanto al riformismo economico di cui furono protagonisti Lombardi e La Malfa.

Ed è giusto e corretto rivendicare in Calamandrei il socialismo, inteso come aspirazione ad un socialismo profondamente umanistico e liberale nel senso anglosassone. Egli era legato al messaggio patriottico mazziniano, in cui la nazione era vista come l'ambito in cui esercitare i diritti di libertà, ma che una volta conquistata l'indipendenza doveva essere non nemica, ma sorella alle altre nazioni europee, Calamandrei fu un convinto federalista e partecipò alle vicende del Movimento federalista europeo di Altiero Spinelli. Anche in questo Calamandrei era rosselliano. L'articolo *Europeismo o fascismo* in cui Carlo Rosselli si pronuncia a favore degli Stati Uniti di Europa è del 1935, pubblicato il 15 maggio su *Giustizia e Libertà*.

Per Piero Calamandrei il filo rosso che lo ha legato ai fratelli Rosselli e che era cominciato a dipanarsi negli anni Venti nel Circolo di Cultura è durato veramente per tutta la vita.

VALDO SPINI

Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli

¹⁵ Cfr. V. SPINI, *Per una storia del socialismo liberale a Firenze*, cit.

DA CALAMANDREI. NODI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO*

1. Introduzione - 2. Fonti - 3. Lo Stato sovrano - 4. La Chiesa cattolica sovrana - 5. Stato e società - 6. Stato confessionista e Stato democratico - 7. L'«innesto confessionale» - 8. Conclusione

Abstract

Tra i molteplici aspetti del ricco contributo di Piero Calamandrei al diritto ecclesiastico il testo individua e approfondisce i due nodi della sovranità da un lato e della libertà e dei diritti dall'altro. Si tenta dapprima di cogliere come Piero Calamandrei intese i due nodi, come si batté su di essi, e poi di avanzare qualche ipotesi interpretativa sul modo in cui la sua analisi e la sua battaglia possono aiutarci, oggi, a comprendere se quei nodi esistano ancora e, se sì, come si siano trasformati.

Piero Calamandrei has contributed in many different ways to the Italian scholarship, debate and reform in the area of law and religion and Church and State. This text is focused on the two key questions of 1) State sovereignty, especially vis-à-vis the sovereignty of the Catholic Church, and 2) freedoms and rights in the face of diversity of religious membership. Calamandrei's approach will be first described and then analysed in the light of developments in Italian law and policy in the last 70 years.

Keywords: Piero Calamandrei, Freedom of Religion or Belief, Church and State, Law and Religion, Roman Catholic Church.

1. Introduzione

«La Repubblica italiana è veramente uno Stato democratico? La Repubblica italiana è veramente uno Stato indipendente?»¹. La duplice domanda posta da Piero Calamandrei ne *Il Ponte* del giugno 1950 riassume quelli che in queste pagine vengono proposti come i due nodi del suo pensiero e della sua lotta sul diritto ecclesiastico. La domanda sullo Stato indipendente pone la questione della sovranità dello Stato, in particolare davanti alla sovranità della Chiesa cattolica. La

* Si ringraziano Elena Bindi, Silvia Calamandrei, Giulio Donzelli, Vincenzo Pacillo e Paolo Sassi. In diverse fasi e a vario titolo sono stati indispensabili per la preparazione di questo testo il cui contenuto, naturalmente, resta di esclusiva responsabilità dell'autore. Le riflessioni proposte, in particolare sulla sovranità e sui «cattolici sinceramente credenti», si ispirano a M. VENTURA, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Torino, 2014. Per le riflessioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto vaticano si veda ID., «*Troppi nodi nel diritto canonico*». *Le turbolenze del sistema Chiesa*, in *Corriere della Sera*, 28 novembre 2022, p. 41.

¹ P. CALAMANDREI, *Repubblica pontificia*, in *Il Ponte*, VI, 6, giugno 1950, pp. 695-712. Qui citato da ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, vol. I, tomo 1, p. 414.

domanda sullo Stato democratico pone la questione della libertà e dei diritti davanti al confessionismo dello Stato cattolico.

Oltre ad ipotizzare che i due nodi siano fondamentali soggettivamente, per il diritto ecclesiastico di Piero Calamandrei, il presente contributo ipotizza che essi siano fondamentali anche oggettivamente, per lo sviluppo del diritto ecclesiastico a prescindere dal contributo di questo o quell'autore. Se il pensiero in materia di Piero Calamandrei è centrale per comprendere "il suo" diritto ecclesiastico, esso è dunque non meno centrale per comprendere "il" diritto ecclesiastico.

Nelle pagine che seguono si rifletterà allora sui due nodi della sovranità da un lato e della libertà e dei diritti dall'altro, dapprima per cogliere come Piero Calamandrei li intese, come si batté su di essi, e poi per avanzare qualche ipotesi interpretativa su come la sua analisi e la sua battaglia possono aiutarci, oggi, a comprendere se quei nodi esistano ancora e, se sì, cosa siano diventati. In questo senso, come intende suggerire il titolo scelto per queste pagine, i due nodi si comprendono meglio se si parte "da Calamandrei".

2. Fonti

Seppure ci si proponga di cogliere qualcosa di fondamentale del contributo di Piero Calamandrei al diritto ecclesiastico, queste pagine restano assai limitate per quanto riguarda i materiali e i temi studiati.

In primo luogo, non si cerchi in questo contributo alcuna novità quanto agli scritti di Calamandrei che si prendono in esame; anche perché, grazie alla verifica di Silvia Calamandrei e Giulio Donzelli, non sembra risultare altro di direttamente inerente al diritto ecclesiastico oltre a quanto stabilito da Sergio Lariccia nella bibliografia in appendice al suo saggio del 1990².

In secondo luogo, non ci si impegnerà in un inventario delle ragioni che fanno del giurista fiorentino una figura influente nella storia del diritto ecclesiastico e ancora oggi, si può supporre, nonostante il tempo passato. Né si ricostruiranno le molteplici intersezioni tra l'opera del giurista e i dibattiti che hanno percorso il diritto ecclesiastico durante la sua vita e dopo la sua morte, dal punto di vista induttivo – relativamente a quanto scritto o fatto da Piero Calamandrei – o dal punto

² Ci si riferisce a S. LARICCIA, *Il contributo di Piero Calamandrei per la laicità dello Stato e la libertà religiosa in Italia*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 455-483 (per il testo). La bibliografia in appendice è a pp. 484-488.

di vista deduttivo di quanto scritto sul “suo” diritto ecclesiastico da ecclesiasticisti o anche da non ecclesiasticisti, come nel caso della riflessione di Massimo Paradiso su fede religiosa e fede civile ispirata al pensiero sulla «fede nel diritto» dell’autore fiorentino³.

Si rinuncerà anche a mappare i casi di ecclesiasticisti che riflettono a partire dagli interventi del giurista su temi non direttamente inerenti al diritto ecclesiastico. In proposito ci si limita a ricordare, per il significato della collocazione editoriale nella rivista da lui fondata e per la loro pregnanza, gli interventi di Massimo Jasonni sull’indipendenza della magistratura ne *Il Ponte* e in particolare l’articolo del 29 marzo 2019 su *Ordine giudiziario e indipendenza della Magistratura nella lezione di Piero Calamandrei*⁴, e l’articolo del 13 ottobre 2019 su *Calamandrei: l’indipendenza della magistratura come fondamento di democrazia*⁵.

Una tale delimitazione dell’indagine, è bene chiarire, non si deve alla convinzione che ulteriori fonti ed elaborazioni siano secondarie, ma unicamente ad esigenze di omogeneità delle fonti e di economia della ricerca.

3. Lo Stato sovrano

Nell’avversato primo comma dell’articolo 7 della Costituzione («Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»), la proclamazione della sovranità dello Stato, per Piero Calamandrei, è quasi una negazione della stessa. Dal suo punto di vista, se la sovranità fosse stata a cuore come avrebbe dovuto essere, tanto più dopo che il regime fascista l’aveva calpestata attraverso il concordato lateranense⁶, la Costituzione ne avrebbe taciuto, nel senso che l’avrebbe data per presupposta, e non l’avrebbe abbinata al riconoscimento della sovranità della Chiesa cattolica in una norma che per il padre costituente non avrebbe potuto e dovuto «trovar posto in una Carta costituzionale», e ciò «né per la sua forma né per la sua sostanza»⁷.

³ Ci si riferisce a M. PARADISO, *Il giurista e la fede*, in *Jus-online*, 1, 2016, pp. 1-12. Il testo in questione è P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Bari-Roma, 2008.

⁴ Consultato online il 1° gennaio 2024 su <https://www.ilponterivista.com/blog/2019/03/29/ordine-giudiziario-e-indipendenza-della-magistratura-nella-lezione-di-piero-calamandrei/>.

⁵ Consultato online il 1° gennaio 2024 su <https://www.ilponterivista.com/blog/2019/10/13/calamandrei-lindi-pendenza-della-magistratura-come-fondamento-di-democrazia/>.

⁶ Verrebbe da dire in generale «dei Patti lateranensi», ma negli interventi all’Assemblea costituente a difesa della sovranità dello Stato la priorità per Piero Calamandrei sembra proprio essere il concordato.

⁷ P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, 1966, vol. II, p. 50.

La sovranità dello Stato è al centro del discorso all'Assemblea costituente del 20 marzo 1947 contro il primo comma di quello che sarebbe divenuto l'articolo 7 della Carta. «La Costituzione», dichiara il deputato, «quella che noi stiamo discutendo, è l'atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana»⁸. Nel medesimo appello a rigettare un articolo che nella sua interezza è al contempo «un errore di carattere giuridico» e un «errore di carattere storico-politico»⁹, la sovranità dello Stato è anche difesa quando è questione di un richiamo ai Patti lateranensi che, secondo Piero Calamandrei, comporterebbe l'introduzione nella Costituzione di «una serie di norme che non sarebbero modificabili altro che col consenso di un'altra Potenza»¹⁰, con ciò configurandosi una «ben grave menomazione»¹¹ della stessa sovranità dello Stato.

L'articolo 7 è il riferimento normativo e testuale specifico rispetto al quale Piero Calamandrei si chiede se la Repubblica italiana sia «veramente uno Stato indipendente»; ma la sua elaborazione è più ampia, come si comprende dagli scritti successivi al dibattito del marzo 1947. Nel testo sulla *Repubblica pontificia* pubblicato ne *Il Ponte* del giugno 1950, l'analisi si distende, si articola, legge la questione costituzionale nel contesto storico-politico del tempo. Il padre costituente vedeva la minaccia per la sovranità dello Stato in una tendenza generale che osservava e descriveva: «i canali di penetrazione attraverso i quali le imposizioni esterne riescono ad infiltrarsi nell'interno di un coordinamento [sic] costituzionale apparentemente sovrano possono essere molto più complicati e molto meno classificabili di quelli previsti negli schemi dei giuristi. Sicché può avvenire che in uno Stato che si afferma indipendente gli organi che lo governano si trovino senz'accorgersene, in virtù di questi segreti canali di permeazione, a esprimere non la volontà del proprio popolo, ma una volontà che vien dettata dall'esterno e di fronte alla quale il popolo cosiddetto sovrano si trova in realtà in condizioni di sudditanza»¹².

La minaccia generale, ai suoi occhi, prendeva poi il colore specifico di un cattolicesimo internazionale analogo, nella sua sfida alla Repubblica sovrana, al comunismo internazionale. Ciascuno dei due, cattolicesimo e comunismo internazionale, gli appariva configurabile come un «partito internazionale confessionale»¹³, in quanto tale caratterizzato dal «totalitarismo connaturato in ogni

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, p. 54.

¹¹ *Ibid.*

¹² P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio vol. I, tomo 1, cit., p. 416.

¹³ *Ibid.*, p. 417.

partito confessionale»¹⁴. Pertanto, quella che si era determinata dopo il successo elettorale democristiano del 1948 come una «repubblica democratica governata da un partito di cattolici»¹⁵, era una repubblica dalla «natura ambigua e ibrida»¹⁶. Per un simile fenomeno di «ibridismo costituzionale»¹⁷ poteva addirittura attagliarsi l'ossimoro di «repubblica monarchica»¹⁸ e ancor più, nella denuncia di Piero Calamandrei, quello di «repubblica pontificia»¹⁹.

A prescindere dal giudizio di merito su cosa è cambiato in questi settant'anni, pare difficile negare che il nodo della sovranità dello Stato sia stato cruciale per lo sviluppo del diritto ecclesiastico. È intervenuta in proposito una ristrutturazione dalle sostanziali conseguenze sulla regolazione giuridica del fenomeno religioso. All'interno, la devoluzione delle competenze verso il livello regionale e locale non ha tecnicamente menomato la sovranità dello Stato, ma l'ha mutata profondamente, con ricadute significative in materia di laicità e libertà religiosa, come nella questione particolarmente delicata oggi dei luoghi di culto. Altrettanto è avvenuto, all'esterno, con il processo dell'integrazione europea attraverso meccanismi di tutela dei diritti umani potenzialmente sempre più pervasivi, ma anche attraverso sempre più penetranti vincoli economico-finanziari nel mercato unico dell'Unione europea. Vi sono poi canali e forme di ulteriore riduzione – e minaccia – della sovranità dello Stato, quali quelli della finanza globale e della trasformazione tecnologica.

Si può ritenere che in certe pagine di Piero Calamandrei vi sia una acuta intuizione delle sfide che si prospettavano e una lucida denuncia della minaccia, oppure si può ritenere limitata la sua intuizione e infondata la sua denuncia. Non si sbaglia, però, se si osserva come il nodo da lui proposto – certo con le categorie e le priorità della sua sensibilità e del suo tempo – si sia dimostrato cruciale nei decenni trascorsi e lo sia tuttora.

4. La Chiesa cattolica sovrana

L'utilità di muovere “da Calamandrei” vale anche per il profondo cambiamento nella sovranità della Chiesa cattolica. Piero Calamandrei aveva chiaro come la parte ecclesiastica costruisse quella sovranità tanto dal punto di vista della dottrina giuridica quanto dal punto di vista strategico.

¹⁴ *Ibid.*, p. 418.

¹⁵ *Ibid.*, p. 420.

¹⁶ *Ibid.*, p. 421.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, pp. 438-439. Per varie ricorrenze dell'espressione che peraltro dà il titolo all'intervento.

In Assemblea costituente non si occupò della sovranità dello Stato Città del Vaticano. Si concentrò piuttosto su quello che avvertiva come un rischio per la sovranità dello Stato dall'esterno, nell'ordinamento internazionale, per via della sovranità della Santa Sede, e dall'interno, nell'ordinamento italiano, per via della sovranità della Chiesa cattolica. In entrambi i casi, l'inciso «ciascuno nel proprio ordine» che nella Costituzione avrebbe dovuto assicurare, gli pareva concettualmente vago e soprattutto inefficace ai fini della tutela dello Stato.

Anche questo aspetto del nodo della sovranità dello Stato, quello relativo alla sovranità cattolica, appare caratterizzato da una natura strutturale, rilevante oggi come ieri, e al contempo da una fisionomia profondamente mutata, oggi rispetto a ieri. È certamente strutturale, per il diritto ecclesiastico italiano, il nodo del rapporto tra la sovranità dello Stato e la sovranità della Chiesa cattolica nella sua triplice dimensione – a geometria variabile secondo l'uso strategico dell'una o dell'altra da parte dell'autorità ecclesiastica – di diritto vaticano (Stato Città del Vaticano), di diritto internazionale (Santa Sede) e di diritto canonico (Chiesa cattolica). Tale rapporto strutturale, tuttavia, muta nel tempo; e le stesse crisi testimoniano di quel mutamento. Basti pensare alla vicenda del Banco ambrosiano. Perciò il nodo si presenta oggi in modo molto diverso. La sovranità del diritto canonico pare sempre più una costruzione limitata negli effetti ad alcuni paesi di tradizione cattolica e nella teoria soprattutto ad ambienti canonistici lontani dalla maggioranza dei cattolici e impotenti rispetto tanto al diritto locale quanto al diritto globale. La sovranità della Santa Sede sembra salda grazie all'autorevolezza del pontificato, al radicamento nel sud globale e ad una plasticità che ben le consente di adattarsi all'odierna struttura della comunità internazionale. Il peso e lo spazio della sovranità del diritto vaticano sono invece cresciuti, in un processo di riscrittura dei confini e delle gerarchie tanto controverso quanto aperto.

A prescindere dal giudizio sulle sue valutazioni e battaglie in merito, partire “da Calamandrei” consente di comprendere entrambi gli aspetti del nodo della sovranità dello Stato rispetto a quella della Chiesa cattolica, la sua dimensione strutturale al di là del contesto di allora e di oggi, e la fisionomia odierna, tanto diversa da quella del decennio fondativo 1946-1956.

5. Stato e società

La ragione almeno ufficialmente decisiva per il voto in favore del riferimento costituzionale ai Patti lateranensi è che esso sia necessario ai fini del mantenimento della pace religiosa. Piero

Calamandrei respinge l'argomento avanzato dai democristiani e infine adottato dai comunisti. «Onorevoli colleghi», chiede retoricamente, «credete veramente che la pace religiosa provenga proprio dai Patti lateranensi e da questa menzione di essi che si vorrebbe inserire nella Costituzione?»²⁰; e risponde: «In realtà in Italia la pace religiosa c'è; ma c'è, perché è nello spirito, nei cuori; perché è diffusa nella coscienza del popolo»²¹.

La pace religiosa, per il padre costituente, sussisteva indipendentemente dalla conservazione del principio confessionista e più probabilmente nonostante il vigore di tale principio. È ipotizzabile che la rottura della pace sociale paventata dalla parte ecclesiastica attraverso i deputati democristiani con quel metodo che era di per sé una negazione della sovranità dello Stato, non gli apparisse come la rappresentazione di una conseguenza naturale – spontanea, dal basso – della relativizzazione dei Patti lateranensi, ovvero della loro subordinazione alla Costituzione, ma come la minaccia vera e propria di una deliberata reazione, dall'alto, della parte ecclesiastica stessa e dei suoi rappresentanti politici. Quel contesto, quella minaccia agitata e infine condivisa, almeno a parole, dalla maggioranza che in suo nome vota l'articolo 7, è l'occasione perché Piero Calamandrei legga i due nodi – quello della sovranità dello Stato e quello della libertà e dei diritti, quello della Repubblica sovrana e quello della Repubblica democratica – alla luce del rapporto tra Stato e società e in particolare della libertà e dei diritti dell'uno e dell'altra. Anche in questo caso il contesto è profondamente mutato, oggi, ma ancora gli interpreti – politici, istituzionali, intellettuali, confessionali – devono misurarsi con quel rapporto e prendere posizione rispetto ai ruoli dello Stato e della società.

6. Stato confessionista e Stato democratico

Il nodo della libertà e dei diritti – a fronte del confessionismo ereditato dai Patti lateranensi – è centrale tanto nell'esperienza costituente di Piero Calamandrei quanto nell'impegno e nella riflessione che le hanno fatto seguito negli anni fino alla morte. Identificato quale antitesi del modello di relazioni tra Stato e Chiesa cui il giurista fiorentino si ispira, e cioè il modello che potrebbe definirsi laico e separatista la cui realizzazione, iniziata in età liberale e interrotta con il fascismo, deve completarsi con la Costituzione repubblicana, il confessionismo è al cuore della sua battaglia politica e giuridica. Se Piero Calamandrei si oppone al richiamo dei Patti lateranensi nella

²⁰ P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. II, cit., p. 62.

²¹ *Ibid.*

Costituzione in quanto teso alla parificazione tra le norme dei Patti, in particolare del concordato, e le norme della Costituzione, è perché quella parificazione, ai suoi occhi, protrae l'esistenza dello Stato confessionale – alla cui logica si ispirano appunto i Patti lateranensi – e attenta perciò allo Stato della Costituzione repubblicana che è invece lo Stato dei diritti di libertà. Donde la sua domanda: «La Repubblica italiana è veramente uno Stato democratico?».

Tra Stato confessionale e Stato democratico vi è una radicale differenza determinata dalla assenza o dalla presenza dei diritti di libertà. È eloquente, in proposito, la sua ulteriore domanda ai padri costituenti democristiani nel discorso del 20 marzo 1947: «che cosa volete voi? Scegliete lo Stato democratico coi diritti di libertà, o scegliete lo Stato confessionale senza questi diritti?»²².

Persa la battaglia sull'inclusione dei Patti lateranensi nella Costituzione, si apre quella sull'interpretazione della Costituzione stessa, sulla sua applicazione, per una effettiva libertà religiosa. È in questa battaglia – dunque sulla tutela dei diritti – che si rende necessaria, al fine dell'attuazione della Costituzione, la rimozione del confessionismo. La Costituzione deve liberarsi di quella presenza incongrua, contraddittoria, che rappresenta l'elemento confessionale in essa innestato dal richiamo ai Patti lateranensi; deve cioè espungere quello che Piero Calamandrei ha denominato l'«innesto confessionale» in uno scritto di poche settimane successivo al suo intervento all'Assemblea costituente del 20 marzo 1947²³.

Emerge dall'intervento del 20 marzo 1947 e dallo scritto sull'«innesto confessionale» (pubblicato nel giugno dello stesso anno) quanto preme al padre costituente fare chiarezza sulla dimensione concettuale del problema.

L'analisi del confessionismo muove dalla premessa storica classica per il diritto ecclesiastico italiano della differenza tra il confessionismo dello Stato liberale e quello dello Stato fascista. Il primo non impedisce ai governi post-unitari di condurre politiche tese alla separazione tra Stato e Chiesa, in particolare con l'introduzione della pubblica istruzione e del matrimonio civile. Il secondo è organico al tentativo di arruolare il cattolicesimo alla religione politica del fascismo. Mentre il confessionismo dello Stato liberale è una «formula vuota e figurativa»²⁴, i Patti lateranensi, per il padre costituente, concernono il confessionismo fascista, versione moderna del confessionismo d'antico regime, e sono perciò tanto più incompatibili con i principi della nuova Costituzione.

²² *Ibid.*, p. 59.

²³ P. CALAMANDREI, *Innesto confessionale*, in *Civiltà moderna. Battaglie del pensiero laico*, I, 1, giugno 1947, pp. 7-11. Qui citato da ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, tomo 1, cit., pp. 315-322.

²⁴ *Ibid.*, p. 317.

Per quanto riguarda il contenuto, nello scritto sull'«innesto confessionale» Piero Calamandrei spiega come il confessionismo implichi anzitutto che la religione sia un «affare di ordine pubblico» invece di essere «un affare privato rimesso alla coscienza individuale di ciascun cittadino»²⁵. Di qui l'ulteriore distinzione tra una religione «coattivamente imposta a tutti i cittadini» – quella della religione ufficiale del sistema confessionista, a «prevalenza giuridica ed esterna» – e quella «spontaneamente accettata dai soli credenti», a «prevalenza spirituale ed interna»²⁶. Dalle due distinzioni generali ne discende una terza concernente lo *status* delle persone. La «distinzione tra fedeli ed eretici» propria del «campo spirituale» passa «nel campo temporale e diventa distinzione tra privilegiati e tollerati», sicché «la diversità di religione diventa diversità di diritto»²⁷. Nella misura in cui ripropone il modello confessionista in un regime costituzionale fondato sui diritti di libertà, l'«innesto confessionale» mette dunque a rischio le libertà e l'«uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, perché certi diritti sono riconosciuti dalla legge soltanto ai cittadini che professano la religione dello Stato, e non ai cittadini che professano altre religioni o che non ne professano alcuna»²⁸.

7. L'«innesto confessionale»

Anche per questo nodo, partire “da Calamandrei” significa anzitutto tornare alle origini della nostra esperienza costituzionale e del diritto ecclesiastico repubblicano per rintracciare, nella peculiarità e nella parzialità della visione e della battaglia di quel protagonista, una eredità comunque decisiva – per il suo impatto intellettuale se non per quello giuridico – e comunque comune al di là delle differenze e delle divisioni.

La prospettiva “da Calamandrei” è tuttavia ancor più significativa se si riflette su cosa sia cambiato da allora nella percezione del confessionismo e nel dibattito su di esso a partire dalle categorie che Piero Calamandrei utilizzò a suo tempo e che si sono appena succintamente richiamate.

Perché la riflessione abbia senso è necessario chiarire cosa può intendersi oggi per confessionismo. Si potrebbe infatti ritenere che al confessionismo di allora andrebbe contrapposto il “non confessionismo” di oggi, o all'opposto che il confessionismo di allora sussista oggi ancora tale e quale con la conclusione, a seconda dei punti di vista, che Piero Calamandrei in fondo, purtroppo

²⁵ *Ibid.*, p. 315.

²⁶ *Ibid.*, p. 316.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

o per fortuna, abbia vinto o abbia perso. Qui si preferisce una analisi più sfumata che da un lato non neghi la fine – quanto meno formale – del confessionismo di allora e tuttavia dall'altro non trascuri una qualche persistenza – o se si preferisce un qualche ritorno – di una preferenza cristiana cattolica. È infatti evidente che in senso tecnico-giuridico il confessionismo cui si riferiva Piero Calamandrei non sussiste più almeno da quando nell'Accordo di Villa Madama del 1984 la Santa Sede e lo Stato hanno convenuto che risulta «non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». Di confessionismo può invece parlarsi oggi con riferimento agli istituti introdotti in regime confessionista e tuttora in vita ancorché riformati, come la cosiddetta «ora di religione», oppure ad espressioni della preferenza dello Stato per una religione che possono consistere in simboli figurativi, come il crocifisso esposto nei luoghi pubblici, oppure discorsivi, come il richiamo all'identità cristiana del paese, o ancora all'influenza sulle istituzioni dello Stato di esponenti a vario titolo e con varia configurazione della Chiesa cattolica. A tale accezione del confessionismo corrisponde, va precisato, una maggioranza socio-culturale cospicua, ma probabilmente in calo, nonché sempre meno attiva nella pratica religiosa che per decenni si è considerata tradizionale, il cui legame con il cristianesimo e il cattolicesimo dipende soprattutto, se non esclusivamente, dall'attaccamento ad una identità minacciata dal nuovo profilo etnico e socio-culturale del paese e dalla pressione internazionale, migratoria e non solo.

Se si accetta il ragionamento e si ritiene che abbia ancora senso parlare di confessionismo, almeno per come sopra ridefinito, si possono allora formulare due ipotesi circa il rapporto tra il nodo del confessionismo oggi e la posizione di Piero Calamandrei tra l'anno della sua battaglia all'Assemblea costituente, il 1947, e l'anno della sua morte, il 1953. Conviene ribadire che le due ipotesi sono formulate a partire dall'esigenza di considerare le due tendenze che sembrano essersi affermate nei passati decenni di vita costituzionale e cioè da un lato lo smantellamento del confessionismo quale si dava nel 1947 e dall'altro la sua reinvenzione e la sua sopravvivenza, nell'accezione sopra proposta.

Secondo la prima ipotesi, il superamento del confessionismo procede gradualmente, tra accelerazioni e battute d'arresto. La Costituzione, almeno da questo punto di vista, va attuandosi man mano, mentre progressivamente si libera dell'«innesto confessionale». Piero Calamandrei, da questo punto di vista, va considerato un pioniere che al contempo ha indicato la strada da percorrere e ha iniziato a percorrerla.

Per la seconda ipotesi, il confessionismo è più forte di ogni riforma legislativa attraverso la quale, persino con il consenso della stessa Chiesa cattolica (come nel caso della non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica), si è tentato di abbatterlo. In quanto naturale preferenza per la religione che ha forgiato il paese, esso resiste e si rinnova con la cultura, la società, la politica, perché ha radici profonde nel popolo italiano, perché vi sono forze sociali e politiche che quelle radici rappresentano e proteggono. In questo senso Piero Calamandrei avrebbe sopravvalutato il ruolo del diritto – persino di quello costituzionale – nell'eliminare un confessionismo di cui avrebbe sottovalutato il radicamento e la capacità di rinnovarsi, o più semplicemente, a partire da un giudizio di valore negativo su questo aspetto della storia e della cultura italiana si sarebbe battuto invano per contrastarla.

Le due ipotesi possono guardarsi da prospettive diverse, anche opposte. Ci si può rammarecare o rallegrare di questa, di quella o di entrambe. Possono essere lette quali contrapposte, come se una invalidasse l'altra, oppure quali compatibili, come se una confermasse l'altra. Molteplici possono essere poi le sfumature interpretative. In particolare, il percorso della prima ipotesi può considerarsi come più o meno lineare e inesorabile, mentre il confessionismo che sopravvive nella seconda può considerarsi o meno come il prolungamento di quello del 1947.

Piero Calamandrei stesso, nello scritto sull'«innesto confessionale» del 1947, immagina due ipotesi di sviluppo che possono in qualche modo leggersi come corrispondenti alle due ora illustrate. «Quali ne [dell'innesto confessionale] saranno le conseguenze, non è facile prevedere. Potrebbe darsi come talvolta accade ai corpi estranei, che esso rimanga incapsulato nei principi liberali della costituzione, e lentamente si atrofizzi e si riassorba; ma potrebbe anche darsi (a questo potrebbe portare l'intransigenza di certi cattolici) che esso si immalngnisca e si diffonda, dando origine in tutte le parti dell'organismo costituzionale alle più sorprendenti metastasi»²⁹.

Comunque ci si posizioni rispetto alle due ipotesi, le trasformazioni che esse tentano di intercettare possono aiutare a comprendere quanto diverse siano oggi le percezioni e le agende rispetto a due categorie critiche centrali nella condanna del confessionismo da parte di Piero Calamandrei quali la rilevanza pubblica da un lato e la disegualianza su base religiosa dall'altro.

Come sopra ricordato, per il giurista fiorentino il confessionismo va superato perché configura la religione come «affare di ordine pubblico», mentre la tutela della libertà e dei diritti sta nella

²⁹ *Ibid.*, p. 322.

religione come «affare privato rimesso alla coscienza individuale di ciascun cittadino». Analogamente, con il confessionismo la differenza di religione si fa differenza di *status* giuridico, mentre il suo superamento assicura l'eguaglianza.

Sembra quasi opposto, oggi, l'uso delle categorie da parte di molti attori confessionali di minoranza. L'accesso alla sfera pubblica e il riconoscimento da parte dello Stato sono gli obiettivi da perseguire; la privatizzazione suona come una minaccia per comunità tese ad affermarsi fuori, nella visibilità. Lo stesso vale per un diritto alla diversità che pare prevalere, in fondo, sull'eguaglianza, e che per le comunità d'origine immigrata prende proprio la forma di uno statuto confessionale salvaguardato dallo Stato, sul modello degli statuti personali dei paesi d'origine. In questo senso, in un contesto naturalmente tutto diverso nel diritto e nella società, comprendiamo “da Calamandrei” come si sia quasi rovesciato il quadro, con certi tratti del confessionismo di cui il padre costituente auspicava e costruiva il superamento a vantaggio dei non cattolici di allora che sembrano invece, quasi paradossalmente, attrarre soprattutto alcuni non cattolici di oggi.

8. Conclusione

In Piero Calamandrei i due nodi della sovranità dello Stato e della libertà e dei diritti, dello Stato sovrano e dello Stato democratico, sono cruciali soggettivamente, per “il suo” diritto ecclesiastico, e oggettivamente per “il” diritto ecclesiastico, giacché, come si è provato ad argomentare, essi restano tali, pur profondamente mutati, a decenni di distanza. Se ci si specchia nelle sue parole e nelle sue opere, comunque le si giudichi, si può dunque meglio vedere cosa siamo diventati.

Il nostro diritto ecclesiastico si capisce meglio “da Calamandrei” anche per la battaglia di metodo contro le ambiguità che portò il giurista fiorentino a pronunciare, in Assemblea costituente, il celebre «noi vogliamo la lealtà, la chiarezza, la sincerità negli articoli della nostra Costituzione»³⁰, e ad insistere, nei discorsi e negli scritti, in particolare in quello sulla *Repubblica pontificia* del 1950, sulla differenza tra, da un lato, la «adulterazione della religione»³¹, la religione «adoperata come pretesto e come schermo per fare, all'ombra di essa, i propri affari»³², la religione dei «falsi credenti

³⁰ Discorso sull'indissolubilità del matrimonio pronunciato all'Assemblea costituente il 17 aprile 1947. Qui citato da P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. II, cit., pp. 81-82.

³¹ ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, tomo 1, cit., p. 432.

³² *Ibid.*

che non credono a nulla»³³, e dall'altro i «cattolici sinceramente credenti»³⁴, i credenti che «nel Dio cristiano ci credon sul serio»³⁵.

Al di là delle sconfitte e delle amarezze, la forza dei suoi convincimenti sembrava rendere Piero Calamandrei in fondo fiducioso rispetto alla traiettoria dei due nodi. Per quanto insoddisfacente, il presente poteva anche sembrargli, se ci si impegnava, una «fase soltanto transitoria di una evoluzione in corso»³⁶; del resto, si diceva certo che «il confessionalismo sarà superato nei vasti orizzonti, come tutti i totalitarismi». Dopo di che, scriveva, «rimarrà la religione, che è una delle forze della civiltà, uno dei momenti insopprimibili dello spirito umano: rimarrà l'ispirazione cristiana, che è unico [*sic*] dei fermenti vitali della civiltà europea; rimarrà la fraternità evangelica, che è sorella maggiore del socialismo»³⁷.

Grazie alla sua peculiare navigazione tra le polarità del diritto ecclesiastico – tra idealismo e pragmatismo, negoziazione e intransigenza, principi e compromessi, convinzioni e opportunismi, ragioni e speranze – Piero Calamandrei ha contribuito a scrivere il diritto ecclesiastico venuto dopo di lui fino a noi e può contribuire ancora, se dalle sue parole e dalle sue azioni traiamo una migliore comprensione dei nodi e delle loro traiettorie.

MARCO VENTURA
Università degli Studi di Siena

³³ *Ibid.*, p. 438.

³⁴ *Ibid.*, p. 432.

³⁵ *Ibid.*, p. 438.

³⁶ *Ibid.*, p. 439.

³⁷ *Ibid.*, p. 440.

LA NATURA DEL PROCESSO.
UNA RECENSIONE DI *PROCESSO E DEMOCRAZIA* DI CALAMANDREI*

Abstract

Il contributo si sofferma sulle lezioni tenute da Piero Calamandrei nel 1952 presso l'Università del Messico, pubblicate nel celebre volume *Processo e democrazia*, edito dalla Cedam nel 1954. Il volume, tradotto in Cina nel 2005, ha destato vivo interesse da parte degli studiosi cinesi. L'Autore esprime la propria ammirazione per la tradizione di studi che fa capo a Calamandrei e mette in luce il profilo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che distingue gli ordinamenti liberali e democratici da quelli autoritari. Infine, l'Autore si sofferma sulle relazioni tra giudici e avvocati, che devono svolgersi in un clima di operosa e reciproca fiducia.

The paper focuses on the lectures given by Piero Calamandrei in 1952 at the University of Mexico, which were collected in the famous volume *Processo e democrazia* published by Cedam in 1954. The volume, translated in China in 2005, has aroused lively interest among Chinese scholars. The Author expresses his appreciation for the scholarly tradition stemming from Calamandrei and, in

* Nota del traduttore dal cinese: Il professor Xu Xin, specializzato in procedura civile, insegna al Dipartimento giuridico dell'Istituto di Tecnologia di Pechino e dirige l'Istituto di studi giuridici avanzati. La sua recensione è stata pubblicata nel 2008 sulla rivista di Hong Kong *XXI Secolo* ed una versione abbreviata è comparsa su una rivista giuridica della Cina popolare. Questo testo è datato 20 aprile 2009 e si riferisce alla versione cinese di Piero Calamandrei, *Processo e democrazia*, traduzione di Zhai Xiaobo e Liu Gang, Higher Education Press, 2005. Come ricorda l'Autore e come si evince dalla premessa del traduttore riportata qui di seguito, la traduzione in cinese è basata sul testo inglese di John Clarke Adams del 1956 (New York University Press). Nella traduzione, in virgolettato abbiamo ripristinato il testo originale italiano dall'edizione Cedam (Padova, 1954), togliendo i riferimenti all'edizione cinese.

Premessa del traduttore dall'inglese: «In *Processo e democrazia* il celebre politico e giurista italiano Piero Calamandrei (1889-1956) esamina il tema della procedura civile contemporanea. Si tratta di un saggio non troppo ampio, ma estremamente significativo. In Cina l'Autore e le sue opere non sono molto conosciuti, ma già nel 2000 è stato pubblicato dalla Casa editrice Giurisprudenza un saggio del suo discepolo Mauro Cappelletti, *Le garanzie fondamentali delle parti ed il futuro del processo civile*, tradotto dall'inglese da Xu Xin. *Processo e democrazia* esamina in modo non sempre equilibrato la relazione tra processo e democrazia e la procedura processuale dal punto di vista della democrazia. La democrazia viene qui trattata non tanto in quanto sistema di governo politico, quanto in ciò che concerne il rispetto dei diritti individuali. Si tratta di un'opera di approfondimento critico, una riflessione sul formalismo procedurale derivante dal liberalismo. Nella traduzione abbiamo utilizzato alcune soluzioni tecniche. In alcuni casi abbiamo inserito tra virgolette parole occidentali, essenzialmente in tre circostanze: 1. quando si tratta di espressioni ormai invalse nella lingua cinese nella loro forma originale, se si tratta di meglio intendere l'Autore, abbiamo lasciato la lingua originale; 2. quando si tratta di espressioni in francese, latino o italiano utilizzate nello stesso testo inglese, per attenersi meglio allo scritto dell'Autore; 3. quando si tratta di nomi. Nel testo originale, alcune espressioni sono in corsivo, per mostrare l'intenzione dell'Autore di sottolinearle, ed altrettanto abbiamo fatto in cinese. L'opera è tradotta dall'edizione inglese del 1956, curata da John Clarke Adams, e pubblicata dalla New York University Press. L'opera in inglese è stata fornita dal Professor Chen Duangong della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pechino, che ha dato consigli preziosi nel corso della traduzione. Ci auguriamo che la qualità dell'opera che avete di fronte corrisponda alle sue aspettative, ma ci sono sicuramente margini per migliorarla facendo ulteriori sforzi. Vogliamo esprimergli qui la nostra gratitudine, così come ringraziamo la Fondazione Ford del finanziamento ricevuto per la pubblicazione. Abbiamo profuso molto impegno nella traduzione, sforzandoci di fare del nostro meglio, ma ci sono sempre limiti e scadenze temporali di consegna da rispettare, e ci scusiamo col lettore degli eventuali difetti. Ci sono sicuramente rozzezze di stile e ci auguriamo che i lettori possano aiutarci con critiche e suggerimenti. Poiché ci sono una serie di differenze economiche, politiche, sociali e culturali tra il paese cui appartiene l'Autore e la Cina, nei contenuti del testo ci sono punti di vista unilaterali e inappropriati, che ci auguriamo il lettore sappia distinguere».

particular, he emphasises the profile of judiciary's autonomy and independence, which distinguishes liberal and democratic systems from authoritarian ones. Lastly, the Author dwells on the relationship between judges and lawyers, which should take place in a climate of active and mutual trust.

Keywords: Piero Calamandrei, Trial, Democracy, Judges, Lawyers.

Il mio interesse per Piero Calamandrei nasce dalla conoscenza delle opere del suo allievo prediletto Mauro Cappelletti. Cappelletti, uno dei più illustri giuristi del Novecento, fu profondamente influenzato dal suo maestro nell'idea che la legge dovesse essere studiata nel suo contesto socio-economico e politico-culturale e non dovesse essere considerata fine a se stessa.

Calamandrei nacque il 21 aprile 1889 a Firenze e morì il 27 settembre 1956 a Firenze. È stato un famoso giurista italiano della prima metà del XX secolo, una figura di spicco nel campo del diritto processuale civile e uno dei creatori della Costituzione italiana del 1948. Si adoperò per promuovere la riforma del sistema processuale civile italiano e partecipò alla revisione del Codice di procedura civile italiano nel 1942. Laureatosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, dal 1915 insegnò successivamente nelle Università di Messina, Modena, Siena e Firenze, e dopo la caduta del regime fascista nel 1943 divenne Rettore dell'Università di Firenze. Fu eletto all'Assemblea Nazionale Costituente nel 1946 e al Parlamento come socialdemocratico nel 1948. Tra le sue opere più rappresentative si ricordano *La Cassazione civile* (1920), *Studi sul processo civile* (1930), *Istituzioni di diritto processuale civile e Processo e democrazia* (1954). Nel 1924, insieme agli illustri processualisti Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti, fondò l'Autorevole *Rivista di diritto processuale civile*.

Processo e democrazia studia la relazione tra il funzionamento della giustizia e la democrazia, partendo dalla giustizia, dalla logica, dal buon senso e dalle tecniche di conduzione del processo, facendo una comparazione tra paesi e conducendo un'indagine storica basata sul diritto processuale italiano dell'epoca, e infine trattando della libertà, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti della persona nel processo. Per democrazia Calamandrei non intende tanto i meccanismi di governo della sfera politica dello Stato, ma piuttosto gli atteggiamenti e le azioni che riguardano la libertà, l'uguaglianza e i diritti dell'individuo. Si tratta della prima opera di uno studioso occidentale del secondo dopoguerra a condurre una disamina completa della giurisprudenza liberale dal punto di vista processuale, ed è una profonda riflessione sulla visione formalista della procedura dal punto di vista del

liberalismo; non a caso è considerata un classico per la definizione delle idee di base della moderna giurisprudenza processuale da parte degli studiosi occidentali.

Il libro si intitola *Processo e democrazia*, ma il tema centrale è la natura del processo giudiziario, analogamente a *La natura del processo giudiziario* di Ernesto Cardozo. La natura del processo, cioè i fattori che influenzano il processo e le loro interrelazioni. Il libro non è una monografia sul diritto processuale in senso stretto, ma si compone di sei interventi: il diritto processuale e il costume giudiziario; la giustizia e la politica; l'indipendenza e la responsabilità dei giudici; la crisi della motivazione; gli aspetti dialettici del processo; il rispetto della personalità nel processo. Da questi titoli e dalla fluida prosa dell'Autore si può desumere la concezione che Calamandrei ha della natura del processo.

In primo luogo, il giudice è il protagonista del dramma giudiziario, ma il processo non è un monologo del giudice; è un dialogo e uno scambio, un'offerta e un'adozione di proposte e risposte, un'interazione tra accusa e difesa, attacco e replica, affermazione e confutazione.

Nei capitoli 2, 3 e 4, Calamandrei analizza il giudice come protagonista del dramma giudiziario da molteplici prospettive. Il capitolo 2 analizza l'imparzialità giudiziaria e le funzioni e i compiti dei giudici nelle democrazie moderne. Egli critica la giustizia rivoluzionaria negli Stati totalitari e sostiene l'indipendenza del giudice dalla politica. Questa indipendenza è una caratteristica essenziale della democrazia. Calamandrei affronta il tema della certezza del diritto e della prevedibilità o meno delle sentenze, sottolineando che le sentenze non sono frutto di semplici sillogismi, che i giudici non sono meccanismi, macchine calcolatrici, non sono esseri inanimati «fatti di pura logica» (p. 26): «vogliamo giudici coll'anima, *engagés*».

E perché ciò avvenga, l'indipendenza dei giudici è una *conditio sine qua non*. Questo è l'argomento del terzo capitolo. Tutte le democrazie proclamano l'indipendenza dei giudici. I giudici dovrebbero essere indipendenti dal potere esecutivo e dovrebbero poter formulare un giudizio corretto secondo la propria coscienza; dovrebbero godere di piena sicurezza lavorativa, di adeguata remunerazione e di alto riconoscimento.

Il capitolo 4 analizza la crisi della motivazione. Il segno più importante della razionalizzazione della funzione giurisdizionale, che è una caratteristica della democrazia, è la motivazione della sentenza. Tuttavia, «la sentenza non è operazione aritmetica. È un atto molto più complicato e misterioso, che ha le sue radici nella coscienza morale e non si spiega con le astratte leggi dei numeri».

Per Calamandrei, «le parti sono *persone*, titolari di doveri e di diritti, e stanno di fronte al giudice non come sudditi, oggetti di supremazia tenuti ad obbedire passivamente; ma come cittadini liberi e attivi che, di fronte al giudice, hanno non solo doveri da adempiere, ma anche diritti da far rispettare; e il giudice di fronte a loro non è soltanto un'autorità fornita di poteri, ma un funzionario legato da doveri e responsabilità»; le parti «hanno diritto di far valere liberamente le loro ragioni e di essere attentamente ascoltate». Il processo è un rapporto giuridico tra il giudice e le parti, e non è solo il giudice ad avere una volontà autonoma e giuridicamente rilevante, ma anche le parti. Di conseguenza, il contraddittorio è diventato la quintessenza del processo moderno e il processo viene paragonato a una scherma o a una gara sportiva: «ma è una scherma di persuasione e una gara di ragionamenti» piuttosto che un duello di abilità atletiche.

Il capitolo 5 si concentra sulle parti contrapposte nel teatro giudiziario. Sebbene le parti siano antagoniste, esse sono necessariamente collaboratrici del giudice, sono essenziali per il processo e la scoperta della verità da parte del giudice «deve essere aiutata dal contraddittorio tra le parti». Il vero contraddittorio tra le parti è una caratteristica fondamentale della democrazia, mentre la giustizia totalitaria, con la sua eccessiva enfasi sul potere del giudice, è di fatto un “giudizio senza le parti”. La giustizia sotto il regime nazista era caratterizzata in questo modo e negli ultimi anni della Germania nazista si mirava addirittura ad abolire il contraddittorio e a trasformare il processo di parti in un procedimento totalmente ufficioso mosso esclusivamente dall'iniziativa del giudice (p. 59).

La stretta connessione tra il processo giudiziario e la struttura dello Stato, tra la disciplina del processo e il regime istituzionale è analizzata da Calamandrei, che da questo punto di vista distingue tra il processo negli Stati autoritari e quello nelle democrazie liberali. Nei primi il giudice ha tutto il potere e le parti sono trattate come cose. Egli critica aspramente questa situazione: la giustizia totalitaria richiede che tutti i contrasti siano risolti nel seno paterno del *Führer*, e l'unica cosa che si può ascoltare nell'aula di giustizia è «la sacra parola del giudice officiante, davanti al quale i giudicabili attendono in silenzio, prosternati ed adoranti». L'esperienza diretta dell'Autore nel regime fascista italiano gli dà modo di evidenziare al massimo il contrasto del processo sotto i due regimi.

In secondo luogo, la relazione tra avvocati e giudici è una questione fondamentale nel processo. Giudici e avvocati devono comprendersi, rispettarsi, tollerarsi e fidarsi l'uno dell'altro. In primo luogo, il giudice deve capire e apprezzare che la presenza di un avvocato alleggerisce il suo fardello, e che l'avvocato si assume il pesante lavoro di tradurre i crudi fatti della vita in un linguaggio giuridico comprensibile; ma l'avvocato deve anche capire che il compito del giudice è più

difficile e impegnativo del suo, perché sebbene l'avvocato, come un soldato in trincea, sappia in anticipo da quale parte è il nemico e in quale direzione dovrà tirare, il giudice deve scegliere ed «è tutta sua la terribile responsabilità di questa scelta». In secondo luogo, deve esserci rispetto reciproco tra le parti. «Nel processo giudici e avvocati sono come specchi, ciascuno, guardando in faccia l'interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità». Ancora, entrambe le parti dovrebbero essere tolleranti l'una verso l'altra, anche nei confronti delle inevitabili manchevolezze e sviste che tutti gli esseri umani invariabilmente hanno nel corso della loro faticosa giornata. Infine, entrambe le parti dovrebbero fidarsi l'una dell'altra, perché la fiducia è un legame importante che sostiene tutte le relazioni sociali e la fiducia è una condizione importante per la riuscita del processo. L'Autore cita l'articolo 180 del Codice di procedura civile italiano («la trattazione della causa è *sempre* orale») per illustrare come la sfiducia possa portare a un cambiamento delle regole processuali: la parola "sempre" è stata eliminata da questo articolo nel 1950 perché avvocati e giudici preferivano una procedura scritta, a sua volta dovuta alla sfiducia delle parti, che ha portato al fallimento del processo orale. Secondo Calamandrei invece il processo dovrebbe fondarsi sulle buone relazioni tra giudici ed avvocati, su un rapporto di fiducia e collaborazione nutrito di un sentimento di solidarietà e umanità che rappresenta lo spirito attivo della democrazia.

Il miglioramento del rapporto tra avvocati e giudici dovrebbe quindi partire dalla promozione della loro comprensione reciproca, del rispetto, della tolleranza e della fiducia, e in particolare dalla ricostruzione della fiducia. L'Autore offre una serie di soluzioni efficaci, sottolineando in particolare che il modo in cui vengono selezionati i giudici è cruciale per ricostruire la fiducia. L'Autore apprezza il sistema britannico in cui i giudici sono selezionati tra gli avvocati e i giudici sono considerati la continuazione e la naturale realizzazione della professione di avvocato. I giudici che hanno esperienza come avvocati sono in grado di comprendere meglio il comportamento degli avvocati e sono più tolleranti nei confronti dell'indulgenza o dell'ostinazione che gli avvocati possono mostrare; gli avvocati che potrebbero agire come giudici in futuro saranno più consapevoli delle difficoltà di scelta affrontate dai giudici. L'avvocato si fida del giudice perché in passato il giudice era un avvocato come lui; il giudice si fida dell'avvocato perché un domani l'avvocato potrebbe sedere sul suo scranno. In questo modo, il rapporto tra avvocati e giudici raggiungerà un circolo virtuoso.

In terzo luogo, il processo dovrebbe riflettere il rispetto per la personalità (capitolo 7). Ciò si manifesta innanzitutto nei vincoli posti ai giudici dalle parti. La volontà del giudice non è mai suprema, ma è soggetta alla volontà e al comportamento delle parti (anche nei procedimenti penali),

ai loro atti di iniziazione, persuasione, resistenza e approvazione. Lo stesso vale tra le parti, con gli stimoli ricevuti reciprocamente e dal giudice che modellano e condizionano la sua volontà e il suo comportamento.

Il rispetto della persona richiede necessariamente la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia per tutti i cittadini, ma questo incontra diversi ostacoli. L'Autore pone quindi particolare enfasi sul rispetto dei poveri, suggerendo che la difesa dei poveri è in realtà una questione di raggiungimento dell'uguaglianza di fatto tra le parti. In Italia e in molti Paesi del mondo, il patrocinio gratuito è un dovere onorevole e obbligatorio per gli avvocati. Tuttavia, l'Autore critica aspramente il sistema italiano di patrocinio a spese dello Stato perché, pur mettendo a disposizione dei poveri degli avvocati, li priva della possibilità di scegliere il proprio difensore, indebolendo così la fiducia reciproca tra avvocato e cliente, il legame più importante del loro rapporto. E finché i ricchi hanno questo diritto di scelta, anche i poveri dovrebbero averlo, per garantire l'uguaglianza di fatto tra le parti nel processo giudiziario. Si cita il giudice Pasquale Saraceno: «se non si può impedire ai ricchi di prendere per sé gli avvocati migliori, meglio varrebbe, per ristabilire la parità delle parti, arrivar ad abolire gli avvocati». Nonostante l'appassionato appello dell'Autore a favore dei poveri, egli è costretto ad ammettere che non è stata ancora trovata una soluzione soddisfacente, e probabilmente non sarà trovata nel ristretto ambito tecnico del sistema giudiziario, poiché dipende da questioni economiche e sociali più ampie.

Fin qui si è trattato soprattutto del processo civile. Nei procedimenti penali, invece, le parti sono lo Stato da un lato e l'individuo dall'altro, e lo status delle parti è molto diverso, c'è una disparità di posizioni. «L'imputato è un oggetto passivo, in balia della violenza dell'inquisitore. Davanti all'inquisitore, al carceriere o al boia che gli toglie la vita, l'imputato è un mero oggetto». C'è quindi ancora molta strada da fare prima che le garanzie di rispetto della persona nei procedimenti penali siano rispettate.

Il rispetto dell'individuo e delle parti in causa, l'enfasi sul dialogo tra giudice, assistito e avvocato, sono elementi fondamentali che Calamandrei individua per il buon funzionamento del processo ma riflettono anche la sua profonda frustrazione nei confronti della crisi della giustizia durante la Seconda guerra mondiale. Calamandrei fu un convinto oppositore e critico del fascismo. Nel 1925, su iniziativa del famoso leader antifascista Giovanni Amendola, quarantadue eminenti studiosi, tra cui Calamandrei, firmarono il Manifesto degli intellettuali contro il fascismo, redatto da Croce. Calamandrei criticò aspramente la legislazione contro gli ebrei adottata attraverso la

legislazione ordinaria o addirittura dall'esecutivo o per decisioni amministrative del Ministero dell'Interno fascista, denunciando la massiccia violazione delle fondamentali garanzie procedurali dei diritti delle persone interessate.

Si può dire che la tendenza alla costituzionalizzazione dei diritti processuali fondamentali delle parti emersa in Italia nel secondo dopoguerra è in gran parte il frutto delle critiche di giuristi come Calamandrei e Cappelletti.

In quarto luogo, il processo è un insieme complesso di meccanismi tecnici. «Le regole del diritto processuale non sono altro che massime di logica e di buon senso e accorgimenti tecnici tradotti in regole obbligatorie vincolanti», un elaborato meccanismo processuale creato dallo Stato per risolvere le controversie. Apparentemente, il diritto processuale è racchiuso nei codici e sulla base del diritto codificato la dottrina innalza costruzioni monumentali, ma il vero processo è ben lontano da questo, *non è soltanto questo*.

Proprio come Holmes sosteneva che «la vita del diritto non è nella logica ma nell'esperienza», Calamandrei sostiene che la giustizia è un mestiere pratico. Egli fa riferimento all'ammonimento di un vecchio assistente di suo padre: «non perda tempo a studiare... Creda a me, quello che conta è la pratica!». Il vecchio assistente sapeva a malapena leggere e scrivere, ma era divenuto un esperto dopo cinquant'anni di mestiere di commesso nella sala d'udienza del tribunale, e ci sono voluti quarant'anni perché l'Autore stesso si rendesse davvero conto che il processo, così come scritto nel Codice, era solo un modello vuoto, che produceva risultati diversi a seconda della diversa sostanza che dentro vi è colata.

Le procedure di legge possono atrofizzarsi e scomparire, mentre dalla pratica possono spuntare nuovi modi di procedere. «In realtà ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica non è la legge processuale, ma è il costume di chi la mette in pratica. Il diritto scritto non è che un contorno esterno, entro il quale il rilievo, coi colori ed i chiaroscuri, è dato dal costume». Nel suo primo intervento, Calamandrei sottolinea il rapporto tra diritto processuale e costume giudiziario, esaminando la storia della procedura giuridica a partire dal diritto romano e di come il costume giudiziario si sia trasformato in diritto processuale, evidenziando l'importanza della pratica giudiziaria e delle sue regole in evoluzione. Il diritto processuale fa parte della «razionalizzazione» del potere osservata dai costituzionalisti, una razionalizzazione che è partita proprio dal potere giurisdizionale: ogni decisione dovrebbe essere il risultato della ragione e non di un giudizio arbitrario.

A causa di questa caratteristica, la giustizia è assicurata solo a coloro che conoscono i segreti del suo funzionamento. Pertanto, per garantire la vera libertà e l'uguaglianza delle parti, è meglio che entrambe siano rappresentate da avvocati, in quanto il cliente non preparato è in qualche modo simile a una persona legalmente incompetente nelle complessità del processo. Il rapporto avvocato-cliente è analogo a una tutela: l'avvocato non è solo l'agente del cliente, ma in un certo senso ne integra la capacità giuridica e agisce come un perfezionatore della sua personalità.

L'opera di Calamandrei e i suoi discorsi sono colmi di espressioni eleganti e classiche, derivanti dalla sua passione, dall'eleganza oratoria e da uno stile magnifico che si accosta alla poesia, al canto e agli aforismi: ogni parola e frase trasmette poesia e nobiltà. Lo stile non è tanto quello di un avvocato civilista ma di un filosofo: è un libro che va letto non solo da avvocati esperti nelle procedure processuali ma da tutti gli operatori del diritto e dal pubblico più generale.

«Il processo riflette la struttura dello Stato [...] come una goccia d'acqua rifrange il cielo», è il Calamandrei che ho incontrato per la prima volta nel 1996 attraverso il libro di Cappelletti. Questa frase ha avuto un impatto profondo su di me e la mia attenzione al sistema giudiziario come area di ricerca principale è in parte legata ad essa. Sulla base del lavoro di Calamandrei, nel 1969 Cappelletti pubblicò il suo libro di quasi seicento pagine *Processo e ideologie*, che ampliava l'ambito di studio a tutte le ideologie, compresa la democrazia, e cercava di esplorare il rapporto tra processo e ideologia in tre dimensioni principali: la dimensione ideologica e sociale, la dimensione internazionale e la dimensione costituzionale.

Mentre i Tedeschi amano costruire sistemi teorici, i Giapponesi prestano estrema attenzione ai dettagli, e gli Italiani preferiscono produrre idee. Gli scritti dei loro maestri e discepoli, così come le opere di Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti e altri maestri del diritto processuale mi hanno fatto profondamente capire che, per la valorizzazione della teoria e dell'ideologia del diritto processuale, la strada giusta da percorrere non è quella del Giappone e della Germania, ma quella dell'Italia, un Paese in cui il diritto processuale si è sviluppato dall'epoca greca e romana al Medioevo fino alla fine del secolo scorso. L'Italia, che è uno dei luoghi di nascita della civiltà occidentale, ha dato i natali a molte grandi menti giuridiche. Così, oltre alla serenata italiana, alla Torre di Pisa e alle "camere con vista" di Firenze, ai campi di grano increspati e ai papaveri cremisi della campagna che appaiono nei romanzi di Forster, ero ansioso di trovare uno studente che parlasse correntemente l'italiano o il latino. Il testo cinese si basa sulla traduzione inglese del 1956 di John Clarke Adams

della New York University Press, che è prevedibilmente diversa dall'originale, quindi attendo con ansia una traduzione diretta dall'italiano al cinese.

徐昕 Xu Xin
School of Law, Beijing Institute of Technology

LA FONDAZIONE “CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI”

Abstract

Il contributo ricostruisce la genesi della Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei” per iniziativa del Partito Radicale per giungere alla sua progressiva autonomizzazione. Delineati i tratti caratteristici degli scopi statuari, l’Autore mette in luce le principali azioni della Fondazione, tra le quali spicca la recentissima pubblicazione in *open access* dei dieci introvabili volumi delle *Opere giuridiche* di Calamandrei curati da Mauro Cappelletti.

The paper reconstructs the genesis of the ‘Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei’ Foundation, from the initiative of the Radical Party to its progressive autonomy. After outlining the characteristic features of its statutory purposes, the Author highlights the main actions of the Foundation, among which the very recent publication in open access of the ten hard-to-find volumes of Calamandrei’s *Opere giuridiche*, edited by Mauro Cappelletti, stands out.

Keywords: Piero Calamandrei, Foundation, Archive, *Opere giuridiche*, *Il diritto dell’Informazione e dell’Informatica*.

Le vicende della Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei” sono testimonianza della varietà di ispirazioni provocate dal grande giurista che spaziano in tantissimi campi del sapere e in una gamma di sensibilità politiche.

La Fondazione nasce come prodotto della inesauribile fantasia creativa di Marco Pannella. Nel 1978 – anno della sua costituzione – il Partito Radicale era impegnato, fra tante, in due battaglie, quella contro il finanziamento pubblico dei partiti – contro il quale aveva anche promosso un referendum; e quella a tutela di fondamentali principi dello Stato di diritto messi in discussione dalla legislazione emergenziale emanata in quei cupi “anni di piombo”.

Vi era dunque, da un lato, l’esigenza di destinare ad usi non partitici il finanziamento pervenuto al gruppo parlamentare radicale (arrivato alla Camera dei deputati con le elezioni del 1976), e dall’altro individuare un nome “alto” che rappresentasse appropriatamente i valori originari della Costituzione.

Di lì la scelta di intitolare la Fondazione a Piero Calamandrei – azionista, e dunque in qualche modo pro-genitore dei radicali – e strenuo difensore di quella Costituzione in tanti aspetti da lui forgiata. Peraltro, in quegli anni di polarizzazione politica, le voci di impostazione liberal-sociale erano del tutto emarginate.

Nei suoi primi anni il Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei si è focalizzato prioritariamente su azioni giudiziarie a tutela della legalità. Nel suo Statuto si indicava che «La Fondazione ha lo scopo, attraverso ogni mezzo e in ogni sede, di studiare, accertare, approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e manifestazione diretta ed indiretta.

La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di studio e ricerca sia *de jure condito* che *de jure condendo*, quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà o sosterrà iniziative legislative; assumerà la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà ogni altra iniziativa utile opportuna o necessaria per il raggiungimento dello scopo».

Più specificamente l'azione della Fondazione era diretta all'accertamento delle vicende attorno all'uccisione di Giorgiana Masi nel 1975 in occasione della celebrazione del primo anniversario del referendum sul divorzio, in una Roma pullulante di agenti armati in borghese. E alle responsabilità nella c.d. "Strage di Peteano", uno dei tanti episodi della sanguinosa "strategia della tensione" che da Piazza Fontana in poi mirava a destabilizzare le istituzioni democratiche.

Coerente con questa curvatura è l'originaria composizione del consiglio di amministrazione del Centro, la quale comprende quattro avvocati: Luca Boneschi di Milano, Corrado De Martini di Roma, Ugo Sandroni di Verona, e Alfredo Viterbo di Torino. Una direzione dunque attenta alla dimensione del processo come strumento di promozione politica.

Ma, nel contempo, il Centro inizia a tessere una rete di rapporti accademici sulla quale poggerà gran parte delle sue future attività.

Merita di essere segnalata la sua prima iniziativa pubblica, il grande convegno internazionale (tre giorni) su *Informazione, diffamazione e risarcimento* con la presenza di studiosi da tutta Europa e dagli Stati Uniti che apre la strada verso la tutela civile della personalità ed i cui atti furono pubblicati da Feltrinelli.

Di lì a poco vi è la convergente azione accademica e processuale verso la creazione del "diritto all'identità personale" che in pochi anni sarà riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione e sul quale poggerà, successivamente, la normativa in materia di dati personali.

Dunque, a partire dai primi anni Ottanta, il Centro accentra la sua caratura come istituto di ricerca che coinvolge sia accademici che esperti di varie discipline (emblematica la pionieristica ricerca sui sondaggi di opinione ed elettorali con la presenza di statistici e docimologi).

Nel contempo, matura il definitivo distacco dal Partito Radicale ed il riconoscimento del Centro quale Fondazione iscritta nel registro delle persone giuridiche.

La autonomizzazione delle attività della Fondazione ha determinato l’esigenza di fissare, con chiarezza e con un orizzonte pluriennale, piste di ricerca che la caratterizzassero. Queste le quattro direttrici su cui si è mossa:

a) La perdurante attenzione verso i fenomeni della comunicazione di massa. Il Centro prima e la Fondazione poi hanno sempre operato per l’allargamento degli ambiti di libertà comunicativa, in particolare realizzando e proponendo innumerevoli progetti per la liberalizzazione della emittenza radiotelevisiva, superando il preistorico e “lottizzato” monopolio statale.

b) La tutela della personalità nei confronti dei poteri forti dei media e dei detentori delle strutture tecnologiche. Dunque, non solo il diritto all’identità personale, di cui si è detto, ma anche la tutela dei dati personali (già nel 1985 la ricerca sfocia in un progetto di legge) e la libertà individuale sulle reti di telecomunicazione, che a partire dagli anni Novanta assumeranno il nome di Internet.

c) L’attenzione verso le ormai molteplici sfaccettature delle nuove tecnologie digitali e la loro inarrestabile evoluzione dalla tutela del software ai Big Data; dalla tutela delle banche-dati all’intelligenza artificiale; dalla criminalità informatica alla dimensione globale delle reti.

d) La attiva partecipazione alla rete di promozione e valorizzazione delle opere e del pensiero di Piero Calamandrei, grazie all’ingresso nel consiglio di amministrazione della nipote, Silvia Calamandrei, cui segue la digitalizzazione di una parte del suo archivio depositato presso la Fondazione e, più importante di tutto, la riedizione in *open access*, attraverso le edizioni digitali della Roma Tre-Press dei dieci introvabili volumi delle *Opere giuridiche* di Calamandrei.

L’attività di ricerca della Fondazione si è estrinsecata attraverso le consuete forme: gruppi di ricerca, rapporti, convegni, seminari. Ma, a partire dal 1985 – cioè, da praticamente quarant’anni – si è potuta avvalere di uno strumento di eccezione, la Rivista – prima quadrimestrale ed ora bimestrale – *Il diritto dell’Informazione e dell’Informatica* edita dalla storica casa Giuffrè.

Inizialmente la endiadi “informazione e informatica” parve a molti strana, se non bizzarra. Gli anni hanno confermato, invece, la lungimiranza della visione. Ormai non vi è informazione che non si avvalga di strumenti e di tecnologie digitali. Ed ogni impulso o rete informatica è veicolo, in sé, di informazioni. Sotto la illuminata direzione di Pietro Rescigno e Guido Alpa, cui si sono aggiunti Vincenzo Zeno-Zencovich, Tommaso Edoardo Frosini, Francesco Cardarelli e Giorgio Resta,

la Rivista ha saputo raccogliere il meglio della dottrina giuridica italiana e straniera in materia, promuovendo la riflessione su nuove tematiche, e, soprattutto, fungendo da palestra per tantissimi giovani studiosi. I numeri d'altronde sono impressionanti: 150 fascicoli, oltre 40.000 pagine, 2.000 autori.

Beninteso tutto ciò non esaurisce la straordinaria eredità culturale, morale e scientifica di Piero Calamandrei, ma vuole testimoniare la sua perdurante vitalità e attualità, contribuendo, in sinergia con le altre attivissime istituzioni che a lui si ispirano, a rendere attuale e fecondo il suo pensiero e la sua azione.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH
Presidente della Fondazione
“Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei”

